

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Studi storico-giuridici sulla rinuncia alle cariche supreme nel medioevo

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/103225> since

Publisher:

SASTE

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

VALERIO GIGLIOTTI

STUDI STORICO-GIURIDICI SULLA
RINUNCIA ALLE CARICHE SUPREME
NEL MEDIOEVO

SASTE

2009

Il volume è edito con un contributo PRIN 2007
del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino.

Presentazione

Il tema della rinuncia al potere costituisce una ‘prospettiva’, una fenditura profonda che, nel lacerare la continuità del tessuto istituzionale, ne lascia intravedere al tempo stesso aspetti nuovi per la storia politica e giuridica di ogni epoca.

Il libro di Valerio Gigliotti, professore a contratto presso la Facoltà di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell’Università della Valle d’Aosta, che ho il piacere di presentare, riunisce, in una coerente sintesi tematica, tre specifici e documentati saggi, i quali hanno il pregio di cogliere questa particolare ‘prospettiva’ in relazione alla conduzione del ‘potere’ e alla centralità della sua gestione. I tre studi, che costituiscono i lavori preparatori ad un più ampio, imminente volume monografico sulla rinuncia all’ufficio papale nel medioevo, si configurano quindi come una sorta di ‘fucina di lavoro’ dello studioso entro cui il lettore è guidato in un itinerario che lo accosta all’antica e affascinante tematica delle dimissioni dalle cariche supreme.

La rinuncia ad un ufficio è infatti istituto giuridico antico, previsto già nel mondo romano; ma sono le dimissioni ad una carica suprema, laica od ecclesiastica, a richiamare l’attenzione dell’Europa medievale e moderna in sede politica e giuspubblicistica. Dall’abdicazione imperiale di Diocleziano e Massimiano (nel 305), a quella di Carlo V (25 ottobre 1555), si può dire che l’istituto della *renuntiatio* abbia disegnato la

grande parabola del potere medievale, illuminandone l'altra faccia, quella appunto che consente al proprio titolare finanche di autolimitarsi sino ad escludersi dalla carica. Ma le vicende di questo affascinante istituto, sospeso tra diritto e politica, proprio nell'età di mezzo vedono stringere l'intreccio intorno ad un'altra fattispecie, ancora più problematica, di per sé quasi inconcepibile: la rinuncia al papato, l'istituzione che vive proprio in questi secoli la sintesi storica per eccellenza di tensioni mistiche e *potestas* giurisdizionale. Ufficio laico e ufficio ecclesiastico, dunque, ancora una volta compaiono affiancati e in tensione dinamica tra loro, nella consueta diarchia gelasiana delle "due spade", sotto il profilo di una forma estrema di esercizio del potere: il suo abbandono. E se certo non frequenti sono stati i casi di abdicazione dei principi annoverati dalla storia, ancor meno lo furono le rinunce papali, alcune peraltro controverse.

I lavori qui presentati esaminano, con un vaglio accurato e critico delle fonti manoscritte e della letteratura giuridica, entrambi i profili della rinuncia, esemplificati in due vicende emblematiche ma tutt'altro che scontate negli esiti e nelle circostanze che le circondano.

I primi due studi si occupano di un caso-limite, se vogliamo, ma molto evocativo, costituito dalle doppie dimissioni del duca Amedeo VIII di Savoia: nell'arco di circa un decennio (1440-1449) egli fu protagonista di due rinunce, prima alla carica laica e poi a quella ecclesiastica (come è noto fu l'ultimo antipapa della storia, eletto dal Concilio di Basilea nel 1439), ridisegnando con esse l'assetto politico-territoriale ed istituzionale del ducato di Savoia, di cui fra l'altro la nostra Valle d'Aosta era parte.

L'esame compiuto dall'autore sulle fonti di tali atti di rinuncia, oltre ad evidenziare il profilo tecnico-giuridico dell'i-

stituito, presenta nuove prospettive di lettura degli eventi, la cui rilevanza ebbe riflessi significativi sull'assetto politico dell'Europa tra XV e XVI secolo. La *causa* giuridica, le motivazioni che sorreggono la rinuncia ducale amedeana si saldano, nella ricostruzione proposta da Valerio Gigliotti, con il profilo e le conseguenze istituzionali, prova di quella intima connessione tra aspetti civilistici e canonistici che informarono il diritto medievale. Amedeo VIII, come in seguito accadrà per Carlo V, rinuncia al potere per abbracciare la vita religiosa; rispetto al grande imperatore spagnolo, il duca di Savoia scelse però questa via anche – ci dice l'autore – per poter tornare sulla ribalta europea con una nuova carica, quella papale appunto, che peraltro poi abbandonò, sempre per motivi politico-dinastici, con una nuova, ulteriore rinuncia.

Ma per la medesima *causa* tecnica – ritornare a condurre vita eremitica – nel 1297 aveva deposto la tiara anche il più noto papa dimissionario della storia, Pietro da Morrone-Celestino V, divenuto in qualche modo emblema di tale atto giuridico, complice pure la stigmatizzazione dantesca, che Valerio Gigliotti riesamina a fondo, con pregevole competenza interdisciplinare, per evidenziarne anche un'inedita valenza giu-spolitica. E proprio alla vicenda storica e giuridica di tale *renuntiatio* è dedicato interamente il terzo saggio del libro che diviene così, ad un tempo, premessa e completamento di questa originale silloge storico-giuridica di un 'medioevo delle rinunce'. Le due tematiche, quindi, chiudono il circolo da cui avevano preso le mosse trattando della reciproca interazione tra dimissioni dalle due supreme cariche, laica ed ecclesiastica. Il tessuto connettivo che salda questi profili è dato a sua volta dalla centralità del rilievo giuridico che li contraddistingue e che si palesa nell'analisi dell'ampio dibattito fiorito nella scienza canonistica e pubblicistica due-trecentesca intorno

alla legittimità o meno della *renuntiatio papae*. Tale analisi occupa tutta la prima parte del secondo e interamente il terzo studio qui pubblicato a conclusione del volume: l'autore vi presenta, in modo originale e critico, la centralità che la riflessione intorno all'abdicazione del sommo pontefice ebbe non solo per la cultura giuridica medievale ma anche per le conseguenze politiche ed istituzionali nell'Europa moderna.

Università della Valle d'Aosta
dicembre 2009

PIETRO PASSERIN D'ENTRÈVES
Magnifico Rettore

1.

*La renuntiatio alla corona ducale di Amedeo VIII di Savoia: un'abile mossa per non perdere il potere**

1. *I prodromi della rinuncia*

Un duca che rinuncia al potere per divenire papa; un papa che depone la tiara per continuare a governare come duca: in poco più di un decennio è ben riassunto lo spirito che animò Amedeo VIII di Savoia nel corso del suo lungo regno¹. Con l'ascesa al soglio di Pietro, il 17 dicembre 1439, si apriva per Amedeo una nuova stagione di vita e di governo; nel contempo, una serie di mutamenti istituzionali succeduti-si, come si vedrà, con un meccanismo "a cascata", innescavano un processo di riassetto politico, finanziario ma soprattutto giuridico delle istituzioni sabaude prima ed europee poi.

* Saggio edito in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXVI (2003), pp. 339-392.

¹ Sulla figura di Amedeo VIII si rinvia, per tutti, ai celebri studi, tuttora validi, di C. BUET, *Les Ducs de Savoie au XV^e et XVI^e siècles*, Tours 1878; F. COGNASSO, *Amedeo VIII (1383-1451)*, 2 voll., Torino 1930 (rist. Milano 1991); MARIA JOSÈ DI SAVOIA, *Le origini di Casa Savoia. Amedeo VIII*, 2 voll., trad. it. Milano 1956 (rist. Milano 2001); M. BRUCHET, *Le château de Ripaille*, Paris 1907; G. PÉROUSE, *Le cardinal Louis Aleman président du Concile de Bâle et la fin du Grand-Schisme*, Paris 1904.

La coesistenza di due cariche istituzionali in capo al medesimo individuo, di concerto con la necessità di garantire agli elettori di Basilea una totale ed esclusiva *cura* dei soli interessi della Chiesa² – o *rectius* del concilio – furono le due principali cause che indussero Amedeo VIII a rinunciare alla dignità ducale. L’eccezionalità dell’evento abdicazione³, che ne costituisce anche la peculiare rilevanza giuridica, non deve tuttavia, laddove le fonti lo permettano, distogliere l’attenzione dello studioso dall’analisi della reale configurazione dell’assetto istituzionale del ducato sabaudo ove, talora, ad un apparente nitore degli atti *formali* non corrispose l’attuazione *di fatto* dei medesimi. In via preliminare pare opportuno sottolineare che, nel caso del primo duca di Savoia, risulta quantomeno impreciso – se non addirittura scorretto – parlare di abdicazione in senso stretto, a differenza di quanto invece accadrà per altri sovrani della dinastia⁴.

Il primo dato idoneo a deporre in favore di tale assunto è di natura eminentemente formale e consta nell’assenza di un atto giuridico solenne che sancisca l’abdicazione. Tra le

² Sui rapporti e la politica di Felice V nei confronti del concilio di Basilea si veda J. W. STIEBER, *Amédée VIII - Félix V et le concile de Bâle*, in B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI BAGLIANI (a cura di), *Amédée VIII - Félix V. Premier Duc de Savoie et Pape (1383-1451). Colloque international Ripaille-Lausanne, 23-26 octobre 1990*, Lausanne 1992, pp. 339-362.

³ Cenni sull’evoluzione storico-giuridica dell’istituto dell’abdicazione si trovano in V. E. ORLANDO - F. PIERANDREI, *Abdicazione* in *Novissimo Digesto Italiano*, I, Torino 1968, a cui in questa sede si rinvia.

⁴ Abdicazioni celebri di Casa Savoia furono quelle del re Vittorio Amedeo II, di Carlo Emanuele IV, di Vittorio Emanuele I e di Carlo Alberto, fino a quella di Vittorio Emanuele III. È interessante notare come, mentre nel caso dei primi tre sovrani l’abdicazione è manifestata con atto pubblico dinanzi al Ministro degli Esteri, Carlo Alberto e Vittorio Emanuele III rendono la propria rinuncia nelle mani di un notaio, mediante, quindi, un negozio giuridico privato.

numerose *litteræ* e patenti che la cancelleria ducale redasse nei mesi a cavallo tra l'assunzione della tiara e l'abbandono della corona ducale da parte di Amedeo⁵, non compare infatti un autonomo 'atto di abdicazione' del duca. Gli unici documenti che contengono la manifestazione della volontà, da parte del nostro, di rinunciare al potere in favore dei figli sono le due patenti datate 6 gennaio 1440 con cui di fatto Amedeo VIII emancipava il primogenito Ludovico e concedeva il governo comitale del Genevese a Filippo. La nostra analisi, tesa ad evidenziare gli elementi *sostanziali* emergenti dal tenore dei documenti, verrà focalizzata su questi due atti anche se, è evidente fin dagli esordi, la prospettiva è invertita, non realizzando il duca una rinuncia ai poteri ma attuando una mera trasmissione dei medesimi in capo al figlio primogenito; il che, come si comprende agevolmente, non poté essere foriero di rilevanti conseguenze giuridiche e politiche. D'altro canto, tuttavia, non si può e non si deve ignorare che Amedeo, nell'atto di accettare la carica ecclesiastica, si trovò – seppur a malincuore – a dover rinunciare alle proprie prerogative ducali, motivo per cui dovette imbastire, anche in tempi piuttosto ristretti⁶, la trama giuridica di una *renuntiatio* che formalmente deferisse i poteri ducali al figlio Ludovico

⁵ Sulla cancelleria di Amedeo VIII si veda P. CANCIAN, *La cancelleria di Amedeo VIII*, in B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI BAGLIANI (a cura di), *Amédée VIII - Félix V* cit., pp. 143-155; P. RÜCK, *L'ordinamento degli Archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII (1398-1451)*, Roma 1977; nonché, in riferimento al periodo del pontificato di Amedeo VIII - Felice V, E. MONGIANO, *La cancelleria di un antipapa. Il bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia)*, Torino 1988.

⁶ Amedeo fu eletto papa dal concilio di Basilea il 5 novembre 1439. Accettò la tiara il 17 dicembre; fu incoronato Felice V a Basilea il 24 luglio 1440.

ma che, contemporaneamente, gli garantisse una continuità nell'amministrazione politica ed economica del ducato. È da dire che tale ambizioso progetto andò a buon fine, in quanto la carica ecclesiastica fornì al duca-papa una posizione tale da guadagnargli talora anche ciò che, con il precedente ufficio laico, non era riuscito ad ottenere. Per queste ragioni in riferimento ad Amedeo VIII piuttosto che di abdicazione ci pare idoneo parlare di rinuncia (*renuntiatio*), termine che, mediato dal diritto canonico, accompagnerà il nostro anche nell'epilogo della propria vicenda umana ed ecclesiastica⁷.

Anche se si è soliti identificare nel 6 gennaio 1440 la data della cessazione dalle funzioni secolari di governo da parte di Amedeo VIII, facendola così coincidere con l'atto formale dell'emancipazione dei suoi due figli Ludovico e Filippo, è lecito ritenere che le basi dell'abbandono della corona ducale siano state poste precedentemente in due fasi successive, nel 1434 e nel 1439. Il primo passo verso la rinuncia Amedeo l'aveva mosso, infatti, quando il 7 novembre 1434, da poco ritiratosi nel suo eremo a Ripaille⁸, costituì luogotenente nel ducato Ludovico, creandolo principe di Piemonte e al tempo istituì Filippo conte del Genevese⁹; un'altra fonte assai si-

⁷ Com'è noto Felice V rinuncerà alla tiara il 7 aprile 1449 a Losanna. Sulla genesi e le implicazioni giuridiche di tale rinuncia si veda *infra*, *La renuntiatio papae nella riflessione giuridica medioevale (secc. XIII-XV). Il caso dell'antipapa Felice V*, in particolare pp. 221-242.

⁸ Sull'ampia bibliografia intorno al romitaggio di Amedeo VIII a Ripaille e la successiva elezione al pontificato si veda G. TABACCO, *Amedeo VIII di Savoia nella tradizione storiografica*, in B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI BAGLIANI, *Amédée VIII - Félix V* cit., pp. 53-62; nonché D. CHAUBET, *Amédée VIII et l'historiographie savoyarde des XV^e et XVI^e siècles*, in B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI BAGLIANI, *Amédée VIII - Félix V* cit., pp. 63-70.

⁹ Le patenti di istituzione di Filippo nella contea del Genevese, pub-

gnificativa in merito all'assetto degli Stati sabaudi, così come lo concepiva il duca rinunciatario, è costituita dalle disposizioni contenute nel testamento stesso di Amedeo, redatto il 6 dicembre 1439, un mese esatto prima della rinuncia. Prima di esaminare il testo del 1440, occorrerà quindi soffermarsi sui due atti del 1434, i quali, contemporanei e redatti dallo stesso notaio, Guillaume Bolomier¹⁰, utilizzano il medesimo formulario e presentano una struttura alquanto simmetrica, motivi questi che ci inducono ad analizzarli parallelamente. Come si è già accennato e si vedrà meglio nel seguito della trat-

blicate in *appendice* al presente lavoro (doc. 1), sono presso che speculari rispetto a quelle relative a Ludovico (AS TO, Corte, Materie politiche per rapporto all'interno, *Cerimoniale, Nascite e Battesimi*, m. I da ord.); pubblicate da M. ZUCCHI, *Origini e vicende del titolo di Principe di Piemonte*, in *Miscellanea di Storia Italiana*, III serie, XV, Torino 1913, pp. 360 segg.; A. TALLONE, *Parlamento Sabauda*, VIII, Patria ultramontana, v. I, pp. 121-124 e, parzialmente, da P. MONOD, *Amedeus Pacificus, seu de Eugenii IV et Amedei Sabaudiaë ducis in sua obedientia Felicis Papæ V, nuncupati controversiis commentarius iussu serenissimi ducis ab eius historiographo digestus*, Taurini 1624, p. 23.

¹⁰ Guillaume Bolomier fu nobilitato nel 1431 da Amedeo VIII, presso cui godette un gran favore, tanto da divenire *magister requestarum* dal '39 al '44 ed in seguito vicecancelliere. Progressivamente, tuttavia, Bolomier divenne invisibile alla nobiltà sabauda ed in particolare a François de la Palud, signore di Varenbon, il quale lo riteneva responsabile della punizione inflittagli da Amedeo dopo che aveva attaccato Trévoux e creato al duca, per quella sua personale, anarchica impresa, pericolose difficoltà col duca di Borbone, cui apparteneva la città. Denunciato in seguito dal Varenbon a Ludovico, nuovo duca di Savoia, Bolomier subì un umiliante processo che ne decretò la morte: nel settembre 1446 fu gettato nel lago Lemano con una pietra legata al collo. L. MARINI, *Savoardi e Piemontesi nello Stato sabauda (1418-1601)*, I, Roma 1962, pp. 45 seg.; L. CIBRARIO, *Di Guglielmo Bolomier, vice-cancelliere di Savoia, giustiziato nel 1446*, in *Id.*, *Operette e frammenti storici*, Firenze 1856, pp. 302 segg.; F.-C. UGINET, v. *Bolomier, Guglielmo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XI, pp. 358-360, nonché A. BARBERO *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano*, Bari 2002, pp. 166 segg.

tazione, anche l'atto di emancipazione di Ludovico troverà il proprio corrispondente giuridico nel sollevamento del figlio cadetto dalla tutela paterna. La notevole rilevanza di questi quattro documenti speculari, in rapporto anche alle disposizioni testamentarie di Amedeo, evidenzia la *renuntiatio* quale evento giuridico complesso, onde a fronte dell'assenza di un atto formale di abdicazione, ci pare corretto individuare un *sistema di atti* idoneo a preparare ed attuare la progressiva trasmissione dei poteri ducali da parte di Amedeo a Ludovico di Savoia.

Per quanto concerne le patenti ducali del 1434 di conferimento della luogotenenza generale occorre ricordare che, al momento della loro emanazione, da pochi giorni Amedeo si era ritirato, con i suoi sei cavalieri, nella solitudine di Ripaille: il 7 novembre, nella *domus decanalis*, cioè la sala di rappresentanza destinata alle udienze del duca-decano, con una solenne cerimonia era stato conferito¹¹ a Ludovico, primogenito¹² di Amedeo, e a Filippo, l'Ordine del Collare¹³: questo

¹¹ «Libravit heraldis mimis et trompetis domini largicias vociferantibus die 7 novembris, qua ordine milicie et colaris illustrissimi domini princeps Pedemontis et comes Gebennarum fuerunt insigniti et dictus dominus noster princeps Pedemontis ad titulum principatus Pedemontis translatus, ut per litteram domini principis nostri [...] datam Thononii die 8 novembris a. D. 1434». ARCHIVIO DI STATO DI TORINO (d'ora in poi AS TO), *Archivio camerale, Conti del tesoriere Generale*, 80, f. 269, cit. in M. BRUCHET, *op. cit.*, p. 93 n. 1.

¹² Propriamente il figlio primogenito di Amedeo VIII e Maria di Borgogna fu Amedeo, il quale morì a Ciriè il 17 agosto 1431, a soli diciannove anni, probabilmente di tifo (F. COGNASSO, *op. cit.*, p. 54). In seguito alla sua scomparsa acquisì il diritto di primogenitura il secondogenito, Ludovico. Per conformità alle fonti documentarie ed esigenze di omogeneità interpretativa si è tuttavia ritenuto opportuno, in questo lavoro, mantenere l'appellativo *primogenito* in riferimento a Ludovico e *secondogenito* in riferimento a Filippo.

gesto, tuttavia, non era che un preludio alle ben più significative istituzioni nella luogotenenza per Ludovico e nella contea del Genevese per Filippo. Il medesimo giorno il duca, accompagnato dai due figli, dal fratellastro Umberto, da tre prelati, dal cancelliere di Savoia e da una dozzina di consiglieri entra nei propri appartamenti e, dopo aver espresso i propri sentimenti di riconoscenza ai membri del consiglio che l'avevano aiutato in molti anni di servizio a sopportare gli oneri del regno, dichiara di essere stanco dopo quarantatré anni ininterrotti di governo, e di volersi allontanare dalle preoccupazioni mondane per potersi meglio dedicare alle proprie ascetiche meditazioni, consapevole ora più che mai del fatto che *servire Deo regnare est*. Per questi motivi dispone che parte delle proprie incombenze vengano a gravare sul figlio primogenito, che nomina principe di Piemonte, mentre la contea del Genevese, già di Ludovico, diviene appannaggio del giovane Filippo.

Il primo elemento di cui va fatta menzione è la natura stessa dell'assemblea (*consilium*), la cui presenza è attestata tanto negli atti del 7 novembre 1434 quanto nelle patenti di emancipazione del 1440. In opposizione alla tesi del Monod, che per primo pubblicò parzialmente i documenti del 1434¹⁴, Max Bruchet nega a questa riunione la natura di vera e propria assemblea, pur riconoscendola come un raduno notevole di nobili e prelati¹⁵. Il Tallone, tuttavia, riscontra il fatto che

¹³ L'Ordine del Collare era stato istituito da Amedeo VI, il Conte Verde, nel 1364 a Pierre-Châtel. Per alcune informazioni si veda MARIA JOSÈ DI SAVOIA, *Amedeo VIII* cit., II, pp. 64-65 e 70 nota.

¹⁴ P. MONOD, *op. cit.*, pp. 23 segg. In questo passo dell'*Amedeus Pacificus*, Monod descrive il clima in cui ebbe luogo quella che, a suo dire, fu una vera e propria assemblea ufficiale.

¹⁵ M. BRUCHET, *op. cit.*, p. 94 n. 4.

non si possiedono documenti del paese del Vaud, numerosi peraltro in questo anno, che facciano menzione di questo consesso¹⁶: la ragione di tale silenzio, a detta dell'autore, consisterebbe nel mancato intervento dei comuni a favore della sola nobiltà, del clero e degli ambasciatori stranieri. Qui avrebbe pertanto ragione Bruchet quando nega la sussistenza di un'assemblea per questa funzione; se non che, prendendo in considerazione il tenore del documento – «principum, prelatorum, baronum et aliorum sue dicionis procerum participato consilio» – si è indotti a ritenere che il riferimento sia ad una consultazione assai più allargata rispetto a quella del consiglio ordinario; ad un'assemblea, quindi, nella quale si diede parere favorevole alla nomina del principe di Piemonte.

Prima di proseguire, occorre interrogarsi brevemente sull'origine del titolo che venne conferito a Ludovico di Savoia e che prima era appartenuto soltanto al fratello maggiore Amedeo. Pur non potendo in tale sede ripercorrere analiticamente le vicende storiche relative all'istituzione del Principato di Piemonte, ci limiteremo tuttavia a riferire della teoria comparsa nel 1913 in un articolo di Mario Zucchi¹⁷, il quale ritenne che il titolo di duca *di Savoia*, conferito ad Amedeo dall'imperatore Sigismondo nel 1416, alludendo solo alla provincia di origine della dinastia, non mettesse sufficientemente in risalto la signoria sull'altra grande provincia *al di qua* delle Alpi, che proprio in quegli anni la politica amedeana andava rinvigorendo; motivo per cui Amedeo VIII ritenne opportuno integrare il vecchio titolo con uno nuovo, quello appunto di

¹⁶ A. TALLONE, *Parlamento Sabauda*, VIII, Patria ultramontana, I, p. 120 n. a.

¹⁷ M. ZUCCHI, *op. cit.*, pp. 334 segg.

principe di Piemonte. Subito volle, tuttavia, affidarlo al suo figlio primogenito Amedeo, quasi a simboleggiare le speranze e le ambizioni della dinastia. Secondo la concorde lettura storiografica il titolo di *principe* semplicemente esisteva già presso la dinastia sabauda, a cui era stato concesso dall'imperatore Enrico VII con diploma del 24 novembre 1310¹⁸, mentre quello di principe di Piemonte fu elargito solennemente a Thonon il 15 agosto 1424, come attestano le fonti immediatamente posteriori ed in particolare un documento sincrono contenente il cerimoniale della funzione solenne di conferimento¹⁹. Proprio sulla scorta di quest'ultimo è possibile ricostruire l'atto di fondazione del titolo avvenuto nella piccola capitale dello Chablais, fra lo splendore della corte sabauda²⁰. Vediamo in seguito ricorrere il titolo anche in altri documen-

¹⁸ «Ipsumque dominum Amedeum principem constituit et creavit»; G. DOENNIGES, *Acta Henrici VII Imperatoris Romanorum et monumenta quaedam alia Medii Aevi*, Berolini 1839; v. I, p. 3.

¹⁹ AS TO, *Corte, Materie politiche per rapporto all'interno, Cerimoniale, Nascite e Battesimi*, m. I da ord., pubbl. in M. ZUCCHI, *op. cit.*, pp. 356-359.

²⁰ La funzione ebbe inizio con la messa celebrata dall'arcivescovo di Tarantasia, Jean de Bertrand; poi, nella loggia eretta sulla piazza di Thonon e addobbata riccamente per l'occasione, presero posto successivamente i grandi dignitari dello Stato e il duca Amedeo VIII fiancheggiato dagli arcivescovi di Tarantasia e di Colossi e dal cancelliere di Savoia Jean de Beaufort con un considerevole seguito di cavalieri. Intanto dalla dimora ducale usciva e si snodava lentamente fino alla piazza un lungo corteo del quale facevano parte anche Amedeo e Ludovico, tenentisi per mano. Giunti innanzi al duca, sempre assistiti dal signore di Valefin, dal Bastardo di Savoia, dal maresciallo di Montmayeur e da Manfredi di Saluzzo, i principi salirono i gradini del soglio fino a collocarsi accanto al padre; in seguito, ascoltata una breve allocuzione del cancelliere, Amedeo e Ludovico ricevettero dal duca la spada snudata simbolo della nuova investitura nel principato di Piemonte e nel comitato di Baugé. Per questi rilievi cfr. M. ZUCCHI, *op. cit.*, p. 356 segg.

ti: nella convenzione del 27 maggio 1427 con l'abate di San Michele della Chiusa per la reciproca consegna dei malfattori; nelle lettere del 28 febbraio 1431 di convocazione del parlamento in Pinerolo per la compilazione di uno statuto generale sull'arte della lana e verosimilmente, come sostenne ancora lo Zucchi, nel progetto di matrimonio stabilito, il 9 agosto 1431 a Chambéry, tra Anna di Cipro e il giovane Amedeo²¹: fu forse questa in vita sua l'ultima volta che così si intitolasse, poiché in quello stesso mese moriva di tifo. Il titolo parve spegnersi con lui perché, nei documenti posteriori alla sua morte, il fratello Ludovico continua ad appellarsi conte del Genevese²². Amedeo VIII tuttavia, riprendendo il proprio disegno originario, non intese rinunciare al lustro del titolo, che volle peraltro rendere ereditario.

Già da una prima, sommaria analisi delle patenti che conferiscono il titolo a Ludovico di Savoia²³ si può agevolmente

²¹ Sul punto cfr. E. MONGIANO, *L'acquisizione del titolo regio. I Savoia e la corona di Cipro*, in *Anna di Cipro e Ludovico di Savoia e i rapporti con l'oriente latino in età medioevale e tardomedioevale*. Atti del convegno internazionale Château de Ripaille - Thonon-les-Bains, 15-17 giugno 1995, Torino 1997, pp. 53-67.

²² J. A. GAUTIER, nell'*Histoire de Genève des origines à l'année 1691*, Genève 1896, I, p. 317, fa notare, orgoglioso della propria indipendenza, come Ludovico volle appellarsi Conte del comitato *del Genevese* e non già *di Ginevra*. La nuova titolatura, in luogo di quella antica di conte del Baugé, accennava comunque manifestamente alle aspirazioni sabaude di signoria su Ginevra, riassumendo i molti e lunghi sforzi diplomatici di Amedeo per la conquista della città, rimasti peraltro senza successo.

²³ Di tale atto manca l'originale. L'analisi presente è stata condotta sulla copia autentica del 1484, in AS TO, *Corte, Materie politiche per rapporto all'interno, Cerimoniale nascite e battesimi*, m. I da ord.; pubblicato da M. ZUCCHI, *op. cit.*, pp. 360 segg., A. TALLONE, *Parlamento Sabauda, VIII, Patria oltramontana*, v. I, pp. 121-124 e, parzialmente, da P. MONOD, *op. cit.*, p. 23.

notare come alcuni degli elementi giuridici utilizzati²⁴ costituiscano un palese preludio alle successive disposizioni del 6 gennaio 1440 in ambito di rinuncia. Sono presenti il vescovo di Ginevra, François de Mez; il vescovo di Losanna, Jean de Prangins; il vescovo di Moriana, Oggero de Conflans; Jean de Beaufort, cancelliere di Savoia; Umberto Bastardo di Savoia, naturale di Amedeo VII; Manfredi dei marchesi di Saluzzo, maresciallo di Savoia; Giacomo di Miolans; Riccardo signore di Montchenu; Jean de Montluel, signore di Chautagne; il bastardo Ludovico d'Acaia; il sire Lancelotto di Luyrieux; Henri de Colombier²⁵; Claude du Saix; Francesco de Thomatis presidente della *generalis audientia*; Pietro Marchiandi presidente del *consilium* al di qua dei monti; Umberto di Glerens signore di Virieu-le-Grand; Jean de Compeys signore di Gruffy; Rodolfo di Allinges signore di Coudrai; Pierre de Menthon signore di Montrottier; Robert de Montvagnard; Guillaume de La Forest, scudiero; infine Guillaume Bolomier de Poncin²⁶.

Amedeo duca di Savoia, principe dello Chablais e di Aosta, marchese in Italia, conte del Piemonte, del Genevese, del Valentinois e della Die «ex eius certa scientia et voluntate spontanea, principum, prelatorum, baronum et aliorum sue dicionis procerum participato consilio» revoca il titolo di

²⁴ In particolare le *clausulæ derogatoriæ* e le previsioni di natura giurisdizionale.

²⁵ Sulla figura di Henri de Colombier, uno dei primi due compagni di Amedeo VIII nell'eremitaggio di Ripaille, si veda in particolare J.-D. MOREROD, *Les dispositions patrimoniales et funéraires d'un compagnon de Ripaille, Henri de Colombier*, in B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI BAGLIANI, *Amédée VIII - Félix V* cit., pp. 279-297.

²⁶ Su cui, *supra*, n. 10.

conte del Genevese al figlio Ludovico²⁷ costituendolo contemporaneamente principe di Piemonte²⁸. Due rilievi sembrano opportuni in questo passaggio del testo: innanzitutto è interessante notare la trasmissione, da Ludovico al padre, del titolo di conte del Genevese: una “tappa intermedia”, ma significativa, per il conferimento della carica a Filippo: è pur sempre il duca il legittimo detentore del titolo e del relativo potere di conferimento del medesimo. In secondo luogo, a parte la presunta forza dei tre verbi costitutivi – *constituit, stabilivit et ordinavit* – il duca conferisce al figlio Ludovico «nomen, titulum et dignitatem singulasque prehemencias» connesse alla carica, senza alcuna tutela da parte del padre, sottoponendo però tali benefici «sub protestacione, modis, formis, astrictionibus, resignacionibus et aliis conductionibus infrascriptis et non aliter». Analizziamo dunque quali e di che tenore siano le *astrictiones, reservationes* e *conditiones* imposte da Amedeo contestualmente alla trasmissione del titolo. Innanzitutto il duca fa riserva di «laudem, beneplacitum et consensum» da parte dell’Imperatore Sigismondo e dei suoi successori: in caso di parere contrario di costoro, si prevede che la *titulatio* sia considerata nulla e il titolo e la dignità riconfluiscano *penitus et unite* nella persona del duca e dei suoi successori nella carica. Si noterà come la centralità del ruolo di Amedeo venga posta in risalto tanto in questo quanto nel successivo passaggio, ove si fa riserva al duca di *alibi tran-*

²⁷ «Dictum prestinum titulum comitatus Gebennensis ab eodem illustri eius primogenito prothinus abdicavit illumque in semet revolvens».

²⁸ «Et retinens eumdem illustrem eius primogenitum dominum Ludovicum coram et pronum stantem pro se et suis liberis et liberorum liberis masculis naturalibus tamen et legitimis ex suo proprio corpore de masculino in masculum legitime descendentibus dumtaxat principem Pedemontis constituit, stabilivit et ordinavit».

smutare e aliter auferre il titolo e le relative pertinenze secondo *merum et liberum sue voluntatis arbitrium*, tanto nelle disposizioni *inter vivos* quanto in quelle testamentarie, nelle quali si dichiara che soltanto *minime* verrà richiesta la presenza o il consenso di Ludovico e dei suoi successori. Il duca riteneva per sé *pleno iure*, vita natural durante, la totale amministrazione del principato, delle terre e delle relative rendite. Nel caso in cui Ludovico fosse morto senza figli o nipoti maschi, naturali o legittimi, prima del padre, o di chi avesse ricoperto la carica in quel momento, il titolo e i relativi possedimenti e benefici sarebbero stati riacquisiti *pleno iure* dal duca stesso, senza alcuna diminuzione²⁹. Il duca ritiene per sé e per i suoi successori nella dignità ducale tutti i diritti feudali di fedeltà e l'omaggio diretto e di dominio feudale sui possedimenti del principe di Piemonte, così che il principe e i suoi successori siano tenuti ed *indissolubiliter astricti* all'*homagium ligium* e alla *fidelitatem ligiam* al duca stesso prima di tutti gli altri sudditi. Inoltre tutti i marchesi, conti, baroni, bannereti, vassalli, nobili, comuni, persone e qualunque altro suddito del principe di Piemonte, compreso il principe stesso e i suoi successori, sono soggetti alla *fidelitas* e agli *obsequia fidelitatis* nei confronti del duca e dei suoi eventuali successori *pro tempore* e tale *fidelitas* deve essere prestata mediante un omaggio al principe di Piemonte. I sudditi di Ludovico, parimenti a quelli delle altre regioni sottoposte alla giurisdizione del duca, sono altresì tenuti a prestare al duca *subsidia, subcursus, cavalcatas et alia onera*.

²⁹ Sul tema delle sostituzioni in materia successoria si veda, per tutti, A. PADOVANI, *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni*, Milano 1983 («Ius nostrum. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del Diritto italiano dell'Università di Roma», XVIII).

In ambito giurisdizionale si prevede che l'esercizio della suprema giurisdizione e dei secondi appelli spetti esclusivamente al duca e ai propri successori, con divieto di interporre qualsiasi altro organo non competente. Inoltre il principe e i suoi discendenti non potranno mai battere moneta nelle terre e possedimenti del ducato, né avere giurisdizione o potere sui medesimi, dovendosi conformare, come gli altri baroni e sudditi *immediati*, agli statuti e alle ordinanze del duca e ciò anche in deroga ai privilegi e alle indulgenze presenti o future, quand'anche concesse *motu proprio*. Infine si dispone che tutto quanto venga acquisito dal principe di Piemonte e dai suoi successori, a qualunque titolo, nel territorio del Sacro Romano Impero, dignità, terre e possedimenti, e quanto provenga da un feudo che non appartiene all'imperatore, sarà riconosciuto e ritenuto in perpetuo *precise simpliciter et sine difficultate*, alle condizioni sotto cui viene concesso il principato, dovendo le terre di nuova acquisizione essere sottoposte ai diritti feudali, di fedeltà, di superiorità e di omaggio ligo al duca di Savoia. Sono fatte salve eventuali disposizioni diverse del duca, le quali potranno sempre derogare alle presenti.

Molto simili per forma e tenore saranno le patenti di conferimento del Genevese a Filippo di Savoia³⁰ sulla cui analisi, pertanto, non ci soffermeremo.

Già da questo sommario esame dei documenti del 1434 appare con sufficiente chiarezza il divario tra l'atto *formale* che ufficialmente conferiva una carica di rilievo a Ludovico, sottraendo quindi parte delle funzioni governative ad Amedeo, e l'*effettiva* portata giuridica e amministrativa delle con-

³⁰ Pubblicate in *appendice* a questo lavoro, doc. 1.

cessioni: così la solennità della cerimonia e della forma di stesura del documento³¹ non può celare il palese carattere di *concessione* dell'investitura, avvalorato anche dal dettagliato elenco di clausole limitative con cui Amedeo intendeva cautelare la propria autorità giuridica e politica.

La maggior parte delle patenti di questo periodo fa frequente menzione dell'autorità imperiale e dell'Impero, quasi un dovuto omaggio all'elargitore della dignità ducale; ma anche se quella di Amedeo appare dal tenore dei documenti essere una sovranità *delegata*³², tuttavia ad essa il futuro antipapa dimostra di essere assai legato, tanto da misurare in ogni circostanza le azioni che potenzialmente potrebbero indebolirla. Se vogliamo, in quest'ottica si può affermare che il ritero a Ripaille e gli atti ivi compiuti costituiscono l'approdo ideale della sovranità di Amedeo: da un luogo appartato, decentrato rispetto alla scena politica europea, il duca di Savoia continua a mantenere la condizione di preminenza sui propri sudditi, sui propri dominî e finanche sui propri figli: quale posizione migliore, dunque, per continuare a tessere le trame della sovranità? Quale condizione più favorevole per essere notato a Basilea? Il decano dell'Ordine di San Maurizio, l'eremita di Ripaille, colui che si apprestava ad abbandonare le *curae* del mondo, aveva raccolto intorno a sé le personalità più eminenti dei suoi Stati, non permetteva che neppure un atto acquisisse validità senza prima essere sottoposto alla sua

³¹ Si pensi alla presenza dei testimoni, alla redazione dell'atto da parte del notaio, alla redazione in più copie dell'*instrumentum* e all'annuncio dell'apposizione del sigillo (*munimine ad maiorem rei geste efficaciam roboranda*).

³² Sul concetto di sovranità in rapporto alla figura di Amedeo VIII si veda J. CHIFFOLEAU, *Amédée VIII ou la Majesté impossible?*, in B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI BAGLIANI, *Amédée VIII - Félix V* cit., pp. 19-49.

ratifica e non consentiva al figlio-luogotenente generale neppure la nomina di un laico ad una qualsivoglia carica: viene da pensare che davvero più che al potere Amedeo ebbe in animo di rinunciare ai fasti esteriori di esso.

2. «*Le mort saisit le vif!*»

Le patenti di emancipazione di Ludovico di Savoia e del secondogenito Filippo, evidenziano con sufficiente chiarezza come ancora una volta Amedeo, costretto dalla coesistenza in capo a sé della duplice carica di duca e di sommo pontefice a rinunciare definitivamente alla prima, non si apprestò che a compiere un atto formale, le cui valenze giuridiche si rivelarono ben diverse da quelle che ci si potrebbe aspettare da un'abdicazione.

Il giorno di Natale del 1439, ricevuti gli ordini minori, Amedeo VIII cantava i vespri nella cappella di Sant'Ippolito, mentre il 31 dicembre comunicava l'elezione ai sovrani, agli ecclesiastici e alle università. Il 6 gennaio del 1440 il neo-eletto papa rimette la corona ducale nelle mani del figlio Ludovico, il quale viene emancipato dalla tutela paterna. L'analisi del documento³³ aiuterà a comprendere l'effettiva portata di questa svolta istituzionale, la quale, tuttavia, giungeva non così inattesa, in quanto preparata dalle disposizioni poco sopra analizzate.

Nella *narratio* si fa menzione del conferimento della luogotenenza a Ludovico, determinato dall'aspirazione del duca di ritirarsi nella religiosa solitudine di Ripaille, dell'elezione al papato di Amedeo da parte del concilio di Basilea e dell'esi-

³³ Si veda *infra*, in *appendice*, doc. 2.

genza di abbandonare le preoccupazioni mondane per dedicarsi totalmente al governo della Chiesa, motivi questi che indussero Amedeo a redigere per mano dei *publici notarii* Nicodo Festi e François Favre, il 6 dicembre 1439, il proprio testamento, in cui si dispone in merito a titoli, principati, possedimenti, dominî, sostituzioni e istituzioni di fedecomessi, precedentemente non oggetto di legati, a favore di Filippo, di Ludovico³⁴ e dei rispettivi successori maschi in linea retta, e ai quali, con il presente atto, non s'intese derogare, bensì dare pieno compimento e completa esecuzione. Pertanto, in presenza dei nobili e dei prelati, Amedeo, che ovviamente è ancora intitolato «dux Sabaudie, Chablasii et Auguste princeps, marchio in Italia, comes Pedemoncium et Gebennensis Valentinensisque et Diensis» cui si aggiungono il titolo di vicario imperiale generale³⁵ ma anche quello di vica-

³⁴ «In omnibus autem et singulis aliis dignitatibus ducalibus, principatibus, marchionatibus, comitatibus, baroniis, dominiis, civitatibus, villis, castris, opidis, locis, mandamentis, territoriis, debitorum nominibus et creditis, rechetis et successionibus, iuribus, actionibus rebusque et bonis mobilibus et immobilibus ac aliis quibuscumque presentibus et futuris ipsius domini testatoris superius non legati, vel alias relictis seu dispositis, idem dominus testator heredem universalem sibi instituit ore proprio nominando, videlicet illustrem dominum Ludovicum de Sabaudia, primogenitum suum naturalem et legitimum carissimum et eius liberos naturales et legitimos masculos post ipsum illustrem dominum Ludovicum etiam heredes sibi substituit; [...]». AS TO, *Corte, Materie politiche per rapporto all'interno, Testamenti de' Sovrani e Principi della Reale Casa di Savoia*, m. 3, n. 10.1-10.2-10.3, pubblicato integralmente da B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI BAGLIANI, *Le testament d'Amédée VIII* in ID., *Amédée VIII - Félix V* cit., pp. 470-503.

³⁵ Nel 1356 era stato concesso ad Amedeo VI lo «ius de non appellando» in base al quale, entro i confini della contea sabauda, il tribunale del conte diveniva giudice di ultima istanza delle controversie già fatte oggetto di pronuncia d'appello da parte del tribunale imperiale; le sentenze da esso emanate erano inappellabili. Il 12 maggio 1365, sempre al Conte

rio di Cristo, *eximit, liberat et emancipat* il proprio primogenito Ludovico e lo pone al di fuori della patria potestà e dagli altri vincoli disciplinati dal diritto romano, di cui si fa esplicita menzione, conferendogli la piena capacità d'agire. Mantiene tuttavia sotto la propria tutela i figli naturali e legittimi di quest'ultimo, e tutti i loro discendenti presenti e futuri. Una notazione che pare rilevante è la menzione della presenza, in quest'occasione, del *Consilium cum domino*, «[quod] ad hoc tribunal elegit», aggiungendo così alle usuali, una competenza consultiva straordinaria di tale organo.

Verde, era stato inoltre conferito il vicariato imperiale perpetuo da Carlo IV; dal 1398 in poi, tuttavia, al vicariato non fu sempre associato il carattere di perpetuità. Il 5 maggio 1412 l'imperatore Sigismondo revocò con un diploma (AS TO, *Corte, Diplomi imperiali*, m. 8, n. 1) tutte le concessioni di vicariati elargite dai suoi predecessori a re, principi, duchi, marchesi, conti, magnati, baroni e nobili, con specifica menzione dei diritti imperiali conferiti nel contado di Savoia e nei territori limitrofi; quasi contestualmente procedette alla nomina di nuovi vicari, ma non perpetui. Emblematico a tale riguardo è il caso di Ludovico d'Acaia, il cui vicariato, accordato da Sigismondo il 1° luglio 1412, non era trasmissibile ai discendenti del principe. Tabacco fece notare come, da questo momento in poi, il vicariato imperiale riacquisti «il carattere originario di delegazione temporanea». Inoltre il Cortese sottolinea come a tale potestà fosse connesso uno *ius statuendi* limitato, in quanto «se poteva anche giustificare formalmente l'esercizio di poteri pieni, lo consentiva solo in nome del monarca: e ribadiva comunque la soggezione a lui». (E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso Medioevo*, Roma 1995, p. 360). Ciononostante è significativo notare come Amedeo VIII e i duchi suoi successori amino continuare ad attribuirsi tale titolo pur rimanendo «semplici vassalli dell'Impero privi, almeno in via teorica e *de iure*, dell'indipendenza». (*Ibidem*). Sui problemi relativi a tale potestà si veda G. TABACCO, *Lo Stato sabauda nel Sacro Romano Impero*, Torino 1939, pp. 44-58; G. DE VERGOTTINI, *Lezioni di Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, rist. III ed. Milano 1993, pp. 467-475; I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: le fonti (secoli XV-XIX)*, Torino 2001, pp. 7 seg. e la ricca bibliografia ivi citata.

Come dono in occasione di tale emancipazione Amedeo «cessit, remisit et perpetuo tradidit» al figlio, a titolo di irrevocabile donazione *inter vivos*³⁶, dignità, città, fortezze, tenute, castelli e altri possedimenti, con i diritti ad essi connessi. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni di ultima volontà contenute nel già citato testamento e in particolar modo le sostituzioni, in esso comprese, e le terre scorporate a favore del secondogenito Filippo, conte del Genevese e di Umberto Bastardo di Savoia, oggetto di specifiche disposizioni³⁷. Giungiamo quindi alla trasmissione vera e propria, che avviene nel dispositivo del documento, dei titoli di duca di Savoia, di principe e marchese dello Chablais e di Aosta, della contea del Baugé, di Nizza, del Valentinois e della Die e del vicariato imperiale perpetuo³⁸, nonché di tutte le dignità, terre, domini, baronie, città ed altri possedimenti ad essi pertinenti, salvi i benefici e i diritti, feudali e giurisdizionali, concessi a Filippo e a Umberto in premio per i loro servizi; a proposito di queste ultime concessioni, tuttavia, l'atto impone una clausola di salvaguardia in merito ai diritti di superiorità di Ludovico e dei suoi successori. Amedeo si spoglia di tutte le predette dignità e possedimenti³⁹ e li trasmette al figlio Ludovico; si noti poi come venga stilato un elenco analitico dei diritti che vengono ceduti – azioni reali, personali e miste,

³⁶ Sulle disposizioni in materia successoria si veda, per tutti, G. VISMARA, *Storia dei patti successori*, Milano 1986.

³⁷ Si tratta delle patenti, anch'esse datate 6 gennaio 1440 e pubblicate, *infra*, in *appendice*, doc. 3.

³⁸ «Ducatus suos Sabaudie, Chablasii et Auguste in Ytalia principatum et marchionatum, comitatus Baugiaci, Nycie, Valentinensisque et Diensis, vicariam generalem perpetuam». Su alcuni rilievi circa il vicariato perpetuo cfr. *supra* n. 35.

³⁹ Si usa l'espressione *devestiens se*.

ipotecarie e dirette, contrarie, pretorie e civili – ma di cui Amedeo si riserva l'esercizio e il possesso «vice et nomine dicti sui illustris primogeniti donatarii» fino a che Ludovico non ne abbia preso *corporalem possessionem*. Si dà mandato a tutti i principi, baroni, bannereti, vassalli, comuni, *universitates*, sudditi ed altri soggetti sottoposti all'autorità del duca di obbedire, omaggiare, riconoscere e rispondere a Ludovico come ad Amedeo e, testimoni a tale atto i notai imperiali Festi e Fabri⁴⁰, si liberano tali soggetti da ogni obbligo nei confronti di Amedeo. Il duca inoltre presta solenne giuramento d'impegno, *manu ad pectum posita*, a che tutte le donazioni menzionate siano da parte sua ritenute *firmas, ratas et gratas* e osservate *inviolabiliter*, col garantire che nessuno agisca in qualche modo contro la propria volontà.

Per conferire carattere perpetuo e irrevocabile alla donazione si ordina che sia presente ad essa il consiglio⁴¹ e contemporaneamente si invocano l'autorità ducale e quella derivante dal vicariato imperiale; inoltre compare la *corroboratio* del sigillo⁴², il quale, recando sul *recto* l'effigie di Amedeo VIII fissata nel tipo equestre di guerra, e sul *verso* il contro-sigillo di Ludovico, presenta la particolarità di essere appartenuto contemporaneamente a due principi. È un elemento significativo che sigla il passaggio, senza soluzione di continuità, del potere da un duca all'altro: *le mort saisit le vif*. Notevoli sono anche le due *completiones* dei notai che compaiono in calce al documento.

⁴⁰ Si noti la presenza all'atto tanto dei delegati del Concilio di Basilea, guidati dal cardinale Aleman, quanto dei più alti dignitari sabaudi.

⁴¹ Si tratta del *Consilium cum domino* (su cui cenni, *infra*, n. 74) cui, in quest'occasione, potrebbe essere stata conferita, come già accadeva nelle patenti del '34, una competenza consultiva straordinaria.

⁴² Per la cui descrizione si veda in *appendice*, pp. 68-69.

La caratteristica più evidente, nel tenore del documento, risulta essere la *cura* particolare con cui Amedeo dispone di quelle prerogative che, se da un lato costituivano l'ossatura del potere signorile su cui il duca fondava la propria autorità, dall'altro molto risentivano dell'ordinamento feudale che ancora permeava gran parte dell'amministrazione sabauda⁴³. A differenza di ciò che accadeva nelle altre signorie altomedievali, per il Piemonte e la Savoia non si assistette ad una vera e propria rivendicazione della sovranità fino a quando la costituzione dei territori sotto la contea prima e il ducato poi, non alimentò quel processo di crescita dell'egemonia signorile che, con uno sviluppo sempre crescente, sarebbe giunta a privare di qualsiasi importanza politica la feudalità. I conti di

⁴³ Sul feudo e le relative norme di omaggio si veda, per tutti T. M. RICHERI, *Tractatus de feudis*, voll. I-II, Taurini 1791; F. CICCAGLIONE, *La feudalità studiata nelle sue origini, nel suo sviluppo e nella sua decadenza*, parte III a VII, Milano 1894, pp. 150 segg.; C. PECORELLA, *Feudo* in «Novissimo Digesto Italiano», VII (1961); G. ASTUTI, *Feudo* in «Enciclopedia del Diritto», XVII (1968); R. BOUTRUCHE, *Seigneurie et Féodalité. Le premier âge des liens d'homme à homme*, Paris 1968 (ed. it. con introduzione a cura di G. Tabacco, Bologna 1971); G. TABACCO, *Fief et seigneurie dans l'Italie communale*, in «Le Moyen âge» (1969 n. 1), pp. 5-37; ID., *Il feudalesimo*, in «Storia delle idee politiche, economiche e sociali» (diretta da L. Firpo), Torino 1983, II, 2, pp. 55-115 e l'ampia bibliografia ivi segnalata; F. L. GANSHOF, *Qu'est-ce que la féodalité?*, Paris 1982 (trad. it. Torino 1989); G. SERGI, *I rapporti vassallatico-beneficiari*, in «Atti del 10° Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo. Milano 26-30 settembre 1983», Spoleto 1986, pp. 137-163; ID., *I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali I*, Torino 1995; G. GIOR-DANENGO, *Féodalités et droits savants dans le Midi médiéval*, Variorum, Hampshire 1992, nonché C. E. TAVILLA, *Homo alterius: i rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattato "De hominiciis" di Martino da Fano*, Napoli 1993; R. DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate. Esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all'Età Moderna*, Pisa 1994; P. GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992; ID., *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995.

Savoia, del resto, non erano che semplici feudatari, in una posizione non molto diversa da quella di altri signori dell'Italia settentrionale e per certo inferiore a quella di alcuni loro pari. La loro lungimiranza, tuttavia, permise la costituzione di quella signoria che Amedeo VIII, primo duca, si troverà ad amministrare e ad espandere, adottando una politica volta a rafforzare il proprio prestigio dinastico. Due furono le preoccupazioni dei conti di Savoia, quando si incominciava a formare, per opera loro, lo Stato sabaudo⁴⁴: comprimere i feudatari da loro dipendenti e cercare di intervenire contro gli abusi di questi. Questa linea politica è evidenziata tanto dalla

⁴⁴ Il presente lavoro non intende inserirsi nel complesso e ancora aperto dibattito in merito all'opportunità di adottare il termine 'stato' in riferimento ai domini sabaudi in epoca tardomedievale: se da un lato c'è chi sostiene che «sia meglio continuare a parlare di 'stati' sabaudi anziché di 'stato': perché i legami personali e i privilegi locali restano comunque più forti del vincolo territoriale» (E. CORTESE, *op. cit.*, II, p. 355), dall'altro troviamo chi, come Giorgio Chittolini o Alessandro Barbero, optando per l'applicabilità della nozione unitaria di stato, afferma: «si tratta, piuttosto, di chiarire che quando parliamo di stato, anche in una prospettiva aperta e pluralistica che assume pienamente il ruolo d'interlocutori spettante a comunità e feudatari, [...], non è opportuno identificare le istituzioni di governo prevalentemente con gli apparati centrali, e solo in subordine con le amministrazioni locali, o periferiche, come talora si dice» (A. BARBERO, *op. cit.*, p. 3). Nel seguito della trattazione, pertanto, ci avvarremo della nozione di 'stato' presupponendo le considerazioni critiche per il cui approfondimento ci limitiamo a rinviare a G. S. PENE VIDARI, *Profili delle istituzioni sabaude da Amedeo VIII a Carlo Emanuele III*, in «Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», 89 (1983), pp. 27-39; Id., *Stato sabaudo, giuristi e cultura giuridica nei sec. XV-XVI*, in «Studi Piemontesi», 15 (1986), pp. 135-143; G. CHITTOLINI, *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Tocci, Bologna 1988, pp. 9-29; M. FIORAVANTI, *Stato (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLII, Milano 1990, p. 709; G. PETRALIA, «Stato» e «moderno» in Italia e nel Rinascimento, in «Storica», 8 (1997), pp. 7-48.

spontanea dedizione ai Savoia di molte città libere del Piemonte⁴⁵ quanto dalla fervente attività legislativa dei conti prima e dei duchi poi. Già gli Statuti del conte Pietro II⁴⁶, approvati dai sudditi del paese di Vaud e della Savoia, presentano il carattere di legge generale: essi intendevano arrogare all'autorità sovrana quello *ius statuendi* che le veniva sottratto dalle giurisdizioni locali, e nel contempo, sotto il profilo procedurale, tutelavano i sudditi dagli abusi di queste ultime, con l'intenzione di rendere l'amministrazione della giustizia più equa e di garantire il più possibile la certezza del diritto. Con Amedeo VIII, com'è noto, si assisterà alla grande rivendicazione del centralismo sovrano mediante la riunione delle due casate dei Savoia e degli Acaia, con il conferimento della dignità ducale da parte dell'imperatore Sigismondo nel 1416, con l'annessione di Chivasso e del Vercellese, con la riduzione alla propria obbedienza dei Paleologi del Monferrato nel 1432 e finanche con la politica finanziaria tenuta durante e dopo il proprio pontificato.

⁴⁵ Si veda F. CICCAGLIONE, *La feudalità* cit., pp. 200 segg. Ciccaglione afferma che le carte di dedizione evidenziano il fatto che le città conservavano la loro indipendenza politica e molti privilegi.

⁴⁶ Si tratta degli statuti emanati tra il 1263 e il 1268 «de voluntate et consensu nobilium, innobilium comitatus Sabaudie et Burgundie» i quali, redatti in soli 23 capitoli, contenevano disposizioni relative al notariato e all'amministrazione della giustizia. Su di essi I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *op. cit.*, pp. 3 segg. In assenza del testo originale di questa consolidazione, a noi non pervenuto, si rinvia a C. NANI, *Gli Statuti di Pietro II Conte di Savoia*, in «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», serie II, tom. XXXIII (1881) [sull'estratto: Torino 1880], pp. 73-124. Sulla legislazione dei conti e duchi di Savoia in generale si veda anche M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*⁷, Roma 1994, pp. 99-100; E. CORTESE, *op. cit.*, II, pp. 355-361 ridotto e corretto in Id., *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2001, pp. 471-474; G. DE VERGOTTINI, *Lezioni di Storia del diritto italiano* cit., pp. 467-491.

Risultano inoltre particolarmente sintomatici delle linee di azione politica e giuridica dell'amministrazione amedeana i ben noti *Decreta seu Statuta* del 1430⁴⁷ i quali, come emerge significativamente già dal proemio⁴⁸, parrebbero emanati dal duca in modo del tutto autonomo rispetto all'autorità imperiale, a cui non si dedica neppure un cenno⁴⁹. Per attuare la propria politica di accentramento dell'autorità ducale, Ame-

⁴⁷ Sui *Decreta seu Statuta* di Amedeo VIII esiste una vasta bibliografia; si citano, senza pretese di completezza, L. CIBRARIO *Degli statuti d'Amedeo VIII e d'un concordato dal medesimo conchiuso coi vescovi di Savoia nel 1430*, in ID., *Studi storici*, Torino 1851, pp. 383-410 (ristampato in ID., *Operette e frammenti storici*, Firenze, 1856); I. SOFFIETTI, *Amedeo VIII di Savoia, duca legislatore, antipapa: problemi di una riforma legislativa*, in «Archivi per la storia. Rivista dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana», III (1990), pp. 281-286; I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *op. cit.*, pp. 1-43; R. COMBA, *Il progetto di una società coercitivamente cristiana: gli statuti di Amedeo VIII di Savoia*, in «Rivista storica italiana», CIII (1991), pp. 33-56, ed inoltre il volume miscelaneo *Amédée VIII - Félix V* cit., pp. 179-190.

⁴⁸ «Demumque cum ipsius nostri circumspecta deliberatione consilii, eadem statuta nostra decernimus et auctorizamus ad perpetuam memoriam, sub quorum regula vivere, et rei publice nostre policiam et iusticiam regere perpetuo nos velle declaramus, et per cunctos officarios iusticiarios et subditos nostros immediatos et mediatos, ipsa statuta nostra infra-scripta in iudicio et extra plene et inviolabiliter observari, ac eis tanquam legibus uti, eaque ubique locorum insignium nostrorum, ut ad omnium nostrorum subditorum notitiam valeant pervenire, publicari volumus et mandamus». Dal *Proemio* dei *Decreta Sabaudiae ducalia tam vetera quam nova*, Torino 1477 (ed. anastatica, Glashütten-Taunus, 1973, con introduzione di G. IMMEL); altre successive edd. negli anni 1497, 1505, 1513, 1520, 1530, 1586.

⁴⁹ Sul punto G. DE VERGOTTINI, *Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, II, Milano 1959 (ristampa della III ediz. a cura di C. DOLCINI, Milano 1993), p. 198. Si è notato tuttavia che, al di là della retorica, il termine stesso *statuta* indicava una fonte normativa subordinata alla legislazione canonica e imperiale; la deferenza nei confronti dell'Impero rimane confermata, del resto, nelle stesse patenti del 1440. Cfr. I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *op. cit.*, p. 11.

deo volle disciplinare l'amministrazione pubblica anche nei territori sottoposti ai signori feudali. L'organizzazione amministrativa e giudiziaria delle terre direttamente sottoposte al dominio del duca di Savoia venne gradualmente estesa anche alle terre soggette ai feudatari, pur rimanendo ad essi una parte della loro primitiva giurisdizione, che però venne disciplinata e coordinata alla giurisdizione pubblica superiore. Basti pensare alle supreme magistrature dello Stato, così come appaiono dagli statuti del 1430, per rendersi conto di come esse fossero state concepite al fine di coprire tutti i settori dell'amministrazione pubblica e di vigilare su tutti coloro che detenevano un pubblico ufficio, feudatari inclusi⁵⁰. Allo stes-

⁵⁰ Ricordiamo qui brevemente le principali magistrature sabaude operanti nel XV secolo, riservandoci ulteriori approfondimenti nelle note a seguire. Il *venerabile Consilium Chamberiaci residens* (su cui, *infra*, n. 83), operante nei paesi occidentali e nord-occidentali, e il *Consilium cum domino residens* (il quale circondava ed accompagnava il duca, aveva funzioni politiche ed amministrative e funzioni giudiziarie, con facoltà di avocare a sé ogni sorta di causa, comprese quelle feudali e ricevere gli appelli dalle sentenze dei giudici locali, sia delle terre demaniali sia di quelle baronali, su cui si veda, *infra*, n. 74), videro affiancarsi, nel 1419, ad opera del duca stesso, un *Consilium ducale citra montes residens*, più tardi indicato, dopo che la sua sede fu fissata a Torino, come *Consilium Thaurini residens* (su cui si veda ampiamente A. BARBERO, *op. cit.*, pp. 121-143). Esso curava la riscossione dei tributi, dei vari sussidi e la richiesta di truppe ma anche convocava gli Stati e valse probabilmente come tribunale di prima e di seconda istanza. Le sentenze dei Consigli erano inappellabili (quelle del *Consilium Thaurini residens* a partire dal 1459), salvo ricorrere direttamente al duca in via di grazia. Le funzioni di controllo finanziario furono invece esercitate dalla *Camera dei conti*, i cui primi statuti risalgono al 7 febbraio 1351 (sulle vicende della Camera dei conti, cfr. F. CAPRÉ, *Traité historique de la Chambre des comptes de Savoie*, Lyon 1662; C. NANI, *I primi statuti sopra la Camera dei conti nella Monarchia di Savoia*, in «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», serie II, tom. XXXIV (1883) [sull'estratto: Torino 1881], pp. 161-215; B. DEMOTZ, *Une clé de la réussite d'une principauté aux XIII^e et XIV^e siècles*:

so scopo tendeva l'organizzazione dello Stato, suddiviso in *balivati*, con a capo i *balivi* o *baiuli*, funzionari ducali che possedevano poteri politici e militari⁵¹ e *castellanie*, ove il ca-

naissance et développement de la chambre des comptes de Savoie, in *La France des Principautés. Les Chambres des comptes, XIV^e et XV^e siècles*, Colloque tenu aux Archives départementales de l'Allier, à Moulins-Yzeure, les 6, 7 et 8 avril 1995, Paris 1996, pp. 17-26). Infine ricordiamo la *Suprema et generalis audientia* (su cui, diffusamente, I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *op. cit.*, pp. 36 segg.) che si riuniva nel mese di maggio ed era presieduta dal duca o da un suo rappresentante, assistiti da due o più «assessorès», giureconsulti forestieri di provata fama. Tale organo aveva competenze tassativamente indicate: i ricorsi contro le sentenze definitive del *Consilium cum domino* non ancora passate in giudicato o affette da nullità, le querele contro gli abusi e le frodi commesse dai giudici e dagli *officarii* ducali, le cause intentate per denegata giustizia sia contro i giudici pubblici che contro i giudici baronali. La *Suprema et generalis audientia* giudicava con rito sommario e le sentenze da essa emanate erano inappellabili, in quanto dotate della stessa «auctoritas» di quelle ducali. Oltre a quelle di Savoia vi erano le *Supreme et generales audientie* di Aosta, che conoscevano delle analoghe controversie sorte in valle (su cui si veda A. LANGE, *Le udienze dei conti e duchi di Savoia nella valle d'Aosta. 1337-1351*, Torino 1956, pp. VII-LXX, nonché M. A. BENEDETTO, *Il "Conseil de Commis" del ducato di Aosta*, Aosta 1964, in *Bibliothèque valdôtaine publiée par l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste*, n° 10; EAD., *Nota sulle assemblee dei domini sabaudi*, Torino 1954, in «Rivista di Storia del Diritto italiano», 1957, XXX). Sulle magistrature sabau-de in generale si veda anche F. CICCAGLIONE, *op. cit.*, pp. 201 seg.; L. MARINI, *Savoardi e Piemontesi nello Stato sabau-do (1418-1601)*, I, Roma 1962, pp. 18 segg.; A. MARONGIU, *I Parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico comparato*, Roma 1932; ID., *Il Parlamento in Italia nel medioevo e nell'età moderna*, Milano 1962; ID., *I Parlamenti sardi. Studio storico istituzionale e comparativo*, Milano 1979, pp. 316 seg. Una valida analisi dell'apparato amministrativo sabau-do a cavallo dei secoli XV e XVI si riscontra in G. CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabau-da nel tardo medioevo*, Milano 1994; A. BARBERO, *op. cit.*

⁵¹ Il balivo non possedeva potere d'imperio sui giudici ordinari, di cui era chiamato, anzi, ad eseguire le sentenze, mentre, all'interno del proprio balivato, poteva esigere da tutti la stessa obbedienza che si doveva al duca. I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *op. cit.*, p. 41.

stellano, oltre alle funzioni finanziarie e di polizia, conosceva anche le minime cause della giurisdizione civile e le meno gravi di quella criminale.

Nell'atto di conferimento della luogotenenza a Ludovico del '34, troviamo la previsione dei tre gradi di giurisdizione vigenti nell'ordinamento sabauda all'epoca di Amedeo VIII, che verrà confermata per il periodo successivo alla *renuntia-tio* dalle patenti di conferimento del Genevois a Filippo, le quali, come già ricordato, portano la medesima data di quelle relative a Ludovico. La giurisdizione completa spettava a *iudices*, istituiti in ciascuna giudicatura o *curia*, di nomina ducale o baronale, a seconda che esplicassero la propria funzione su territorio libero o su territorio sottoposto alla giurisdizione del *dominus* feudale, che potevano conoscere le cause in primo grado (*iudices ordinarii*) o in appello (*iudices appellationum*). Tuttavia, proprio al fine di deprimere le giurisdizioni mediate, che rappresentavano un sistema *parallelo* di amministrazione della giustizia⁵², Amedeo VIII, mentre conferì al *Consilium* la facoltà di avocare a sé qualunque controversia, riservò alla persona del duca gli appelli, impedendo così che i feudatari si arrogassero le *primae et secundae appellationes*. Già nell'atto di conferimento a Ludovico del Princi-

⁵² Il potere di *iurisdictio* conferito al feudatario variava in relazione al titolo della concessione; pertanto erano possibili una *omnimoda iurisdictio alta, media et bassa* o *merum et mixtum imperium* che prevedeva la possibilità di esercitare una giurisdizione piena su tutte le materie, ed un potere che poteva essere limitato ora al *mixtum imperium*, ora alla giurisdizione media o bassa. Il feudatario, tuttavia, di regola delegava l'amministrazione della giustizia a funzionari da lui nominati, creando così un sistema giudiziario autonomo dotato di propri giudici, di primo e secondo grado, cancellieri e ufficiali di giustizia. Sul punto I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *op. cit.*, p. 42.

pato di Piemonte, così come avverrà per lo speculare atto riguardante la contea del Genevese, Amedeo aveva sottolineato con forza la prerogativa ducale di conoscere dei ricorsi e dei secondi appelli, imponendo allo stesso principe di Piemonte, ai suoi successori e ai suoi sudditi di ricorrere esclusivamente al duca a cui solo spettava *pleno iure* l'amministrazione di questi casi di giustizia ritenuta. Se, da un lato, Amedeo obbligò i giudici feudali ad uniformarsi alla procedura ordinaria comune, disciplinata nei *Decreta seu Statuta*, integrati dagli Statuti del 1423, dall'altro impose ai baroni feudali di attersi, nella nomina dei loro giudici, alle norme dettate per la scelta ed elezione dei giudici pubblici⁵³. Dovendo così i giudici feudali osservare tutte le disposizioni degli Statuti al fine di rendere la giustizia più sollecita e certa, veniva quasi del tutto preclusa ai baroni, per lo meno sulla carta, la facoltà di perpetrare abusi nell'esercizio del potere giudiziario.

Un'altra questione, connessa alla precedente, che ci viene suggerita dall'analisi dell'atto di rinuncia, riguarda l'effettiva estensione dell'autorità ducale al cosiddetto "Stato" sabauda che, proprio con Amedeo VIII, si espanse notevolmente: nel dicembre 1418 ai dominî savoïardi, al Nizzardo, alle valli di

⁵³ «Item quod omni tempore ipse dominus princeps eiusdemque predicti successores ac sui quicumque fideles et subditi omnimode ressortiant et ressortire teneantur dicto domino nostro duci Sabaudie et suis successoribus sabaudis ducibus, quibus ut supra iura feudi, fidelitatis, homagii directi feudi, domini superioritatisque et ressorti et secundarum appellationum per presentes reservantur spectentque et pertineant pleno iure et ad ipsos dominos Sabaudie duces tam per viam recursus quam secundarum appellationum [pro pr]edictis teneantur recurrere parereque et efficaciter obbedire, nec possint nec eis liceat huiusmodi recursus et secundarum appellationum medium obtinere vel ipso tacito vel obmisso ad alium quemumque provocare, supplicare vel alio quocumque modo recurrere». M. ZUCCHI, *op. cit.*, p. 363.

Susa e di Aosta, al Canavese e alle altre terre orientali già possedute, Amedeo affiancò la notevole eredità piemontese dell'ultimo Acaia⁵⁴; nel 1427 acquisì Vercelli e il suo territorio; fra il 1432 e il 1435 Chivasso, espandendosi notevolmente verso oriente. Dal 1419, inoltre, incominciò ad acquistare parti di Briga e di Limone⁵⁵, e già prima a legare a sé i Lascaris, signori di Tenda, cercando così di collegare Nizza e il Piemonte con la strada di Tenda, assai meno faticosa dell'altra del colle di Finestra⁵⁶. Lino Marini fa notare⁵⁷, a tale proposito, che quando, nel 1416, Sigismondo concesse il ducato ad Amedeo, non determinò l'estensione territoriale del ducato stesso: tutti i paesi direttamente o meno governati da Amedeo vennero eretti in ducato, ma ciò «valse sempre nell'imprecisione e non nella definizione territoriale del termine». Ci si è chiesti, quindi, se l'estensione potesse in seguito operare anche per i territori di nuova acquisizione, oppure no. La questione, che pur riveste un'importanza non marginale ai fini della concessione del titolo di principe di Piemonte al primogenito, della concessione a Filippo del Genevese e della successiva *renuntiatio* ai territori ducali, in rapporto ai relativi oneri finanziari, non ricevette mai una soluzione esaustiva. Così, quando vi furono richieste di sussidi ad Amedeo VIII per le necessità dell'Impero, le esitazioni sabaude al pagamento o i tentativi di pagare il meno possibile furono sovente giustificati dall'argomentazione per cui i territori acqui-

⁵⁴ Ludovico d'Acaia, ultimo discendente della dinastia, morì tra l'11 e il 12 dicembre 1418.

⁵⁵ Cfr. P. CASANA, *Gli statuti di Vernante e il diritto locale della contea di Tenda*, Cuneo 2000.

⁵⁶ L. MARINI, *Savoardi e Piemontesi* cit., pp. 13 seg.

⁵⁷ L. MARINI, *Libertà e privilegio. Dalla Savoia al Monferrato, da Amedeo VIII a Carlo Emanuele I*, Bologna 1972, pp. 12 segg.

siti dopo il 1416 non erano ducato, né era per loro mezzo che il duca possedeva la vicaria imperiale in Italia; quando invece Amedeo ed i suoi successori ebbero interesse ad affermare, tanto all'interno quanto all'estero, l'importanza dei propri paesi, il ducato veniva automaticamente a comprendere anche i territori di nuova acquisizione; e siccome – sottolinea il Marini – le esigenze in tal senso furono maggiori rispetto ai prelievi fiscali imperiali, ci si risolse a considerare ducato l'insieme dei territori sabaudi e tale fu l'interpretazione che venne nei secoli tramandata: «gli interessi, in quel senso, prevalsero sulle argomentazioni politiche e giuridiche, il fatto contò più del diritto»⁵⁸.

Sull'equivoca situazione di indeterminatezza territoriale si venne ad innestare, a seguito della *renuntiatio*, l'ulteriore problema determinato dalla propensione di Amedeo VIII a continuare ad amministrare i propri territori – per lo meno quelli transalpini – che presto lo pose in conflitto con l'esigenza imposta dal concilio di Basilea di amministrare il papato. Fin da quando, giovanissimo, aveva dovuto tenere le redini del governo aveva scelto di dirigere personalmente le finanze, lasciando a fidati consiglieri le ulteriori responsabilità; divenuto papa, la situazione era destinata a mutare: ad un effettivo controllo dell'amministrazione economica da parte del concilio faceva riscontro l'esposizione in prima persona di Felice V. Così agli oneri non corrispondevano gli onori, e il pontefice, esposto ad affronti e critiche, vedeva ostacolata la propria libertà di manovra dai continui, pressanti controlli dell'assemblea conciliare. Fin dalle prime fasi successive alla rinuncia al ducato Amedeo si trova perciò ad affrontare problemi di in-

⁵⁸ L. MARINI, *Libertà e privilegio* cit., p. 13.

troiti che sovente non era semplice reperire: i rappresentanti dei territori transalpini e piemontesi, nell'assemblea generale riunita a Ginevra tra l'8 e l'11 novembre 1440, dietro la richiesta pretestuosa di esprimersi in merito all'accettazione della tiara da parte del papa, furono chiamati a votare la concessione di un sussidio straordinario indispensabile a sostenere gli oneri dell'elezione⁵⁹. I territori chiedono, ovviamente, delle clausole di garanzia: il sussidio non dovrà risultare destinato al papa o al concilio ma al duca rinunciatario e al suo successore; inoltre non dovrà avere alcun seguito. Tuttavia era palese che «il contributo sabauda doveva sopperire all'impossibilità del concilio di offrire nell'immediato al proprio eletto rendite sufficienti»⁶⁰. L'onere finanziario da convogliare sui progetti conciliari non poteva essere sostenuto dai soli Stati sabaudi; e se tale sistema di prelievo fiscale, alternativo a quello tradizionale adottato dalla curia romana, non poteva che risultare gradito al concilio, il quale non vedeva vanificati i propri decreti di riforma in materia beneficiaria⁶¹, di certo non poteva incontrare l'approvazione di Amedeo, il quale «vedeva sottratte risorse notevoli alle casse ducali senza reali vantaggi politici, e nel contempo pregiudicata la stessa autorità ducale da una pericolosa catena di richieste a titolo di contropartita»⁶². Obiettivamente si può affermare che Amedeo, eletto papa, conservò il controllo degli introiti fiscali del ducato: elemento che certo non facilitò i suoi rapporti con il concilio.

⁵⁹ E. MONGIANO, *La cancelleria* cit., pp. 160 segg.

⁶⁰ Ivi, p. 164.

⁶¹ Su cui si veda ampiamente ivi, pp. 63 segg. e 166 segg.

⁶² Ivi, p. 165.

3. *L'appannaggio del Genevese*

Per completare l'affresco d'insieme dell'assetto politico e amministrativo sabauda così come si presentava al momento della *renuntiatio* di Amedeo, occorre accennare brevemente al contenuto delle patenti di emancipazione di Filippo, secondogenito del duca, emanate contestualmente a quelle relative a Ludovico, il 6 gennaio 1440. Il documento in oggetto confermava la trasmissione e il conferimento in capo a Filippo della contea del Genevois, dominio sabauda dal 1402 ma che Amedeo VIII aveva ottenuto ufficialmente, dopo alterne vicende, solo il 25 agosto 1422, mediante l'inf feudazione da parte dell'imperatore Sigismondo⁶³.

Come si è già più volte accennato, quando Amedeo VIII decise il proprio ritiro a Ripaille, contestualmente emanò, il 7 novembre 1434, le due patenti di conferimento del Principato di Piemonte a Ludovico e della contea del Genevese a Filippo. Si è altresì sottolineato come i due atti costituiscano, insieme alle due patenti 6 gennaio 1440 e al testamento, lo scheletro portante dell'operazione progressiva di abbandono formale del potere da parte del duca rinunciataria il quale continuerà ad ingerirsi nell'amministrazione politica e giuridi-

⁶³ Secondo Duparc nel XIV secolo con la denominazione Genevese si indicava unicamente il dominio principale dei conti di Ginevra, il *pagus gebennensis*, residuo dell'antica contea del IX e XI secolo. Nel Quattrocento, invece, il termine Genevese designava i membri della famiglia dei Savoia che avevano ricevuto quel paese in appannaggio e che erano chiamati conti o duchi del Genevese. Nel XVIII secolo la parola non designerà se non i possedimenti dei conti di Savoia nel paese e diocesi di Ginevra. Sulla storia della contea di Ginevra e sulle vicende che portarono all'acquisizione di essa da parte dei Savoia si veda, per tutti, P. DUPARC, *Le Comté de Genève, IX^e-XV^e siècles*, in *Mémoires et documents de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève*, v. XXXVIII, Genève 1955, pp. 385 segg.

ca dei propri Stati durante e dopo l'esercizio della carica papale.

Innanzitutto si noti l'intenzione del duca di non derogare – bensì di dare pieno compimento – alle disposizioni testamentarie del 1439 che confermavano e ampliavano gli appannaggi concessi ai figli con le patenti del '34. In particolare a Filippo veniva conferita la contea del Genevese con tutti i diritti ad essa pertinenti, salvo la riserva ducale dei mandamenti di Rumilly-en-Albanais, Ballaison, Troche, Château-Gaillard e Terrier, dei pedaggi di Pont d'Arve, di Viry, di Ginevra e dei diritti feudali, castelli, territori e mandamenti di Sallenoves e di Hauteville-sur-Fier. Concede inoltre a Filippo la baronia del Faucigny ad inclusione del territorio e mandamento di Beaufort, con la riserva ducale di Hermance cui aggiunge i territori e i mandamenti di Faverges, Greysy-en-Genevois, Sezenove *vetus et novus*, Arlod Chat, Monthoux, e Ugine⁶⁴ in compensazione delle terre scorporate⁶⁵.

Come già era avvenuto per Ludovico⁶⁶, viene qui richiamato esplicitamente il diritto romano al momento dell'emancipazione del secondogenito⁶⁷:

⁶⁴ B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI BAGLIANI, *Le testament d'Amédée VIII* cit., pp. 490 segg.

⁶⁵ Si noti come, alcune delle terre scorporate (tra cui Ballaison, Troche ed Hermance) saranno oggetto di una vendita effettuata il 3 giugno 1445 dal duca Ludovico a Felice V, per la somma di 77.840 fiorini, somma che Amedeo aveva anticipato al figlio per costituire la dote di Margherita di Savoia. Cfr. AS TO, *Corte, Province de Chablais (Thonon)*, m. 1, n. 15, pubbl. in A. DUFOUR, *Documents inédits relatifs à la Savoie. Ripaille et Félix V*, in *Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie*, VII, Chambéry 1863, pp. 46-53.

⁶⁶ Cfr. *supra*.

⁶⁷ Su alcuni rilievi circa l'influenza del diritto romano nei territori sabaudi cfr. P. DUPARC, *La pénétration du droit romain en Savoie. (Première*

[...] a patria qua eidem sanctissimo domino nostro *romano iure* suppositus existit potestate et eius nexibus emancipavit, exemit, et libertati plenarie reddidit emancipatque per presentes eximit, et plenarie reddit libertati eundem sui iuris pleno iure efficiens et extra patriam potestatem ponens ex omni auctoritate sua atque consilii prelibati modis et viis omnibus acque formis quibus id melius effici possit⁶⁸.

Il Genevese e tutti i diritti e possedimenti ad esso concessi vengono concessi a Filippo «ex causa pure, mere, simplicis et irrevocabilis donacionis que dicitur inter vivos facta», ulteriore sottolineatura della *causa negotii inter vivos* che diede origine all'acquisizione dei territori da parte di Filippo ben prima dell'attuazione delle disposizioni testamentarie che pure la disciplinavano dettagliatamente⁶⁹. Come già nel testamento del '39, si riconferma l'appannaggio del Faucigny con la riserva di Hermance a favore di Ludovico e le terre date in compensazione di quelle scorporate dalle riserve ducali. Si prevede tuttavia l'obbligo per Filippo e i suoi discendenti maschi dell'*homagium ligium* e della *fidelitas ligia* nei confronti del primogenito Ludovico, duca di Savoia. Com'è noto, requisiti essenziali proprii del rapporto feudale erano l'*homagium* e quindi l'obbligo della *fidelitas* nei confronti del concedente da parte del concessionario: se questi avesse rifiutato di prestare l'omaggio ed il giuramento di fedeltà o fosse venuto meno alla fedeltà giurata non avrebbe potuto, nel primo

moitié du XIII siècle), in «Revue historique de droit français et étranger» (1965), pp. 22-86.

⁶⁸ Si veda, *infra*, in *appendice*, p. 72. Corsivo mio.

⁶⁹ Cfr. B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI BAGLIANI, *Le testament d'Amédée VIII* cit., pp. 490-498.

caso, pretendere l'investitura⁷⁰, mentre nel secondo caso avrebbe perso il feudo⁷¹. Com'è stato sottolineato dal Ganshof, l'*homagium ligium* nel XII secolo in Francia e Lotaringia non comportava un vincolo di esclusività nei confronti del primo *dominus* dante causa; viceversa veniva prestato nei confronti di più signori allo scopo di incrementare gli appannaggi feudali. Tuttavia, per far fronte a tale frammentazione della *ligesse*, la monarchia francese tentò di imporre ai propri vassalli una riserva di fedeltà dovuta al re che tuttavia si affermerà stabilmente solo a partire dal XIII secolo⁷². Il fatto che nelle patenti in esame permanga il riferimento espresso all'omaggio ligo e alla fedeltà, oltre a dimostrare la forte influenza che ancora esercitava il vincolo vassallatico nelle istituzioni sabaude, conferma la ricezione francese dell'istituto nel senso dell'esclusività del *dominus* cui l'*homagium ligium* veniva prestato.

Sul piano giuridico-amministrativo l'aspetto forse più significativo presente in questo documento è la configurazione – già peraltro sancita con le patenti del '34 – di un triplice grado di giurisdizione nell'ordinamento della contea del Genevese. Tanto il conte quanto i baroni e banneresi suoi sudditi che possedessero una propria giurisdizione, «ne iuridiciorum permixtione turbentur officia iusticie», avrebbero avuto a disposizione *ordinarios iudices* per decidere le cause ordinarie, civili e criminali, in primo grado; contro tali sentenze si sarebbe potuto interporre appello direttamente al conte o al *Consilium ipsius domini comitis*⁷³ cui era attribuita la compe-

⁷⁰ L. F. II, 3; II, 24, 2.

⁷¹ L. F. I, 5; I, 21; II, 24; II, 26, 5; II, 28; II, 33, 1; II, 51, 1; II, 55, 2.

⁷² F. L. GANSHOF, *op. cit.*, pp. 114 seg.

⁷³ Tale Consiglio operava, con sede permanente ad Annecy, per i ter-

tenza a giudicare in secondo grado nei territori del Genevese e del Faucigny. Il terzo grado di giurisdizione era poi costituito dal ricorso, contro le sentenze del conte o del suo Consiglio, al duca, il quale avrebbe dovuto conoscere e decidere i gravami innanzi al *Consilium cum domino residens*⁷⁴. È fatto

ritori del Genevese e del Faucigny, con competenze e operatività analoghe a quelle del Consiglio cismontano. Presente già nell'amministrazione dei territori della contea venne ad essere sottoposto all'autorità ducale fino a quando le due funzioni, dapprima compresenti nella persona di Amedeo, non ritornarono ad essere separate con la cessione della contea a Ludovico prima e a Filippo poi: da quel momento, seppur per breve tempo, il Consiglio tornò a rispondere formalmente all'autorità comitale. (Sulle origini del Consiglio si veda P. DUPARC, *op. cit.*, pp. 406 segg.) L'organo era composto da un presidente, due consiglieri, un avvocato fiscale e un procuratore patrimoniale e, nelle istruzioni istitutive di esso, viene fatto divieto al conte di assumere qualsiasi decisione in materia di «provisiones iusticie» in assenza del Consiglio. Al parere di tale organo era inoltre subordinato l'accoglimento o la ripulsa delle domande inoltrate in via di grazia al conte. Sulle istruzioni istitutive del Consiglio e sul suo funzionamento si veda E. MONGIANO, *La cancelleria cit.*, pp. 181-182 e n. 638.

⁷⁴ Il *Consilium cum domino residens* (su cui, diffusamente, l'ampio lavoro di I. SOFFIETTI, *Verbali del "Consilium cum domino residens" del Ducato di Savoia*, Milano 1969, pp. XI segg. nonché I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *op. cit.*, pp. 29 segg.) che costantemente appare citato nelle fonti come «consilium nostrum», affonda le sue radici nel sistema feudale sabauda in cui i vassalli, convocati dal signore, si riunivano in assemblea per prestargli *consilium et auxilium*. I *Decreta seu Statuta* disciplinano poi in vari capitoli le competenze di tale organo, che qui riassumiamo brevemente rinviando, per un'analisi più approfondita alla bibliografia già citata. Il Consiglio, presieduto dal duca in caso di suo intervento alle sedute, altrimenti, ordinariamente, dal cancelliere, era composto da «consiliarii», nobili e borghesi, di nomina ducale. Le competenze dell'organo erano di natura consultiva e giurisdizionale; le prime, attinenti a materie politico-amministrative, concernevano questioni di politica estera, problemi riguardanti l'amministrazione economica e il fisco sabauda ed infine l'emanazione di eventuali provvedimenti di supplica o di grazia. Inoltre il parere del *Consilium* doveva essere richiesto non solo per l'emanazione dei provvedimenti a contenuto generale, ma anche per provvedimenti di-

obbligo, tuttavia, al conte e ai suoi baroni e banneresi di ricorrere «immediate», esclusivamente al duca Ludovico e ai suoi successori, «per viam recursus et secundarum appellationum», in tutte le cause civili e criminali, facendo divieto di ricorrere in via d'appello o di ricorso a terzi.

Un'altra previsione degna di nota è il divieto, fatto a Filippo e ai suoi successori, di battere moneta nelle terre appartenenti alla contea del Genevese e alla baronia di Faucigny, i cui proventi dovevano evidentemente confluire nelle casse ducali; sarebbe tuttavia stato possibile battere moneta «libere et impune» nelle terre di nuova acquisizione. Come si è già rilevato per le patenti di emancipazione di Ludovico, anche in questo documento sono presenti disposizioni, da parte del duca rinunciatario, che evidenziano la ricezione di istituti feudali nel sistema politico-amministrativo signorile che, proprio ad opera della legislazione amedeana, stava rinnovando l'apparato istituzionale sabauda. Emblematici a tale proposito sono l'ordine rivolto a Filippo di prestare *fidelitas* e

retti a singoli destinatari. In merito alle attribuzioni giurisdizionali si prevedeva che il Consiglio avesse una competenza in primo grado, esercitata in concorrenza con il *Consilium Chamberiaci residens* e il *Consilium Thaurini residens*; riguardante cause concernenti il fisco e il patrimonio ducale, cause tra signori feudali o mosse contro di essi, controversie tra «pauperes» e «potentiores», su esplicita richiesta dei primi, cause tra persone alle dirette dipendenze del principe e infine cause tra gli stessi *consilarii*, da risolversi in via arbitrare. In secondo grado l'organo conosceva dei ricorsi contro le sentenze già emanate dagli *iudices appellationum*, salvo per la Savoia ove tale competenza era stata devoluta al Consiglio di Chambéry dopo la soppressione della magistratura ad opera degli statuti del 1430. Le sentenze emanate dal *Consilium cum domino* erano inappellabili e pertanto conoscevano, come unico rimedio, il ricorso diretto al duca in via di grazia sul quale potevano deliberare alcuni membri del Consiglio scelti dal duca tra coloro che non avevano partecipato al precedente giudizio, oppure la *Suprema et generalis audientia*.

homagium al duca suo fratello e l'analoga prescrizione, rivolta ai baroni e sudditi dei territori del Genevese e del Faucigny, i quali dovranno rispettare l'ordine di dignità che prevedeva che la prestazione dell'omaggio avvenisse prima nei confronti del duca e dei suoi successori e solo dopo nei confronti del conte concessionario dell'appannaggio. L'obbligo di Filippo di rendere omaggio e fedeltà al duca suo fratello è sancito dal rito, come si è detto tutto feudale, della prestazione dell'*homagium ligium*: inginocchiato, a capo scoperto, con le mani giunte poste nelle mani di Ludovico, vediamo il conte del Genevese sigillare con il bacio rituale il patto di indissolubile fedeltà a colui che ora, per volontà di un padre da poco eletto papa, sarà il suo *dominus*. Ludovico avrebbe goduto anche del diritto di cavalcata e di *succursus* – l'antico *auxilium* – da parte dei sudditi di Filippo, mentre al conte del Genevese sarebbero spettati, da parte dei sudditi mediati e immediati, sussidi per il cui ammontare si fa riferimento alle consuetudini della Savoia, laddove si prevede che il conte percepisca quanto «percipiunt percipereque consueverunt barones et bannereti ipsius patrie cismontane»; le entrate destinate alle casse del fisco ducale, tuttavia, sarebbero ancora spettate a Ludovico e ai duchi suoi successori, i quali, tuttavia, avrebbero dovuto mostrare una certa moderazione.

Anche in queste patenti Amedeo, con il participio «devestiens se», accompagnato dal rito feudale dell'investitura «unius ensis evaginati», esprime solennemente la propria volontà di rinunciare alle dignità ed ai possedimenti concernenti i territori del Genevese⁷⁵, confermando e, anzi, dando com-

⁷⁵ Vengono tuttavia fatte salve le disposizioni testamentarie del '39 cui, in questa sede, si rinvia.

pimento a quel progetto di *renuntiatio* tanto ben attuato nella forma quanto poco realizzato *in factis*.

Filippo viene anche costituito «procurator in rem suam propriam» del duca nei territori del Genevese e del Faucigny, col relativo conferimento di tutte le azioni, reali e personali, miste, ipotecarie e dirette, pretorie e civili relative ai diritti, alle dignità e ai possedimenti di sua competenza. Amedeo VIII si riservava tuttavia, come già previsto per Ludovico, la potestà sui beni concessi al secondogenito, fino a che questi non ne avesse preso possesso, evidenziando così come requisito sostanziale, ai fini della trasmissione del titolo e della corona comitale, la «corporalis possessio» dei beni in oggetto.

Il duca rinunciatario, inoltre, nel rinnovare l'ordine, presente già nelle patenti del '34, a tutti i baroni, banneresi, vassalli e sudditi delle terre del Genevese, di prestare omaggio a Filippo, cui dovranno obbedire e rispondere, sciogliendoli contestualmente dal precedente giuramento di fedeltà a lui prestato promette, «bona fide in verbo principis ac generis iuramento manum ad pectus ut est moris ponendo ac sub obligatione et ypotheca omnium et singulorum bonorum suorum», di osservare il contenuto dell'atto. Analogamente Filippo presta, per sé, per i suoi successori e vassalli, solenne giuramento di fedeltà al duca Ludovico cui concederà, in ogni occasione, i servigi e l'*auxilium* dovuti. Infine è apposta la clausola che prevede l'impegno, da parte di Amedeo come di Filippo, a non contravvenire alle disposizioni contenute nell'atto e di rinunciare ai mezzi giuridici di contestazione delle clausole pattuite.

4. *Considerazioni conclusive*

Come è stato evidenziato in più occasioni⁷⁶, e si è in questa sede ribadito, al complesso degli atti di *renuntiatio* che venivano a sancire il formale ritiro di Amedeo VIII dal governo e dalla carica ducale, fece seguito un costante intervento, lungo tutto il decennio di pontificato, dell'antipapa sulle questioni di maggior rilievo in ambito di politica estera e finanziaria. La stessa presenza dell'ex-duca nei territori d'oltralpe, supportata dalla difficile situazione politica interna ed esterna⁷⁷ dei territori sabaudi, rendevano quasi inevitabili le ingerenze di Amedeo sulle direttive impartite da Ludovico per l'amministrazione dei territori e la gestione del fisco⁷⁸, con un conseguente, inevitabile depotenziamento dell'autorità del duca legittimo e un incremento dell'opposizione fra dominî piemontesi e savoiardi. Quando nell'agosto del 1447 Ludovico decise di partire per il Piemonte con il proprio *Consilium cum domino residens*, a causa dell'apertura, a seguito della morte di Filippo Maria Visconti della successione nel ducato di Milano, probabilmente non aveva valutato le conseguenze che l'ingente sforzo bellico e la conseguente guerra contro gli Sforza e i Veneziani avrebbe comportato, vale a dire un irre-

⁷⁶ E. MONGIANO, *La cancelleria* cit., pp. 182 segg.; EAD., *Da Ripaille a Lausanne: papa del concilio o duca di Savoia?*, in B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Amédée VIII - Felix V* cit., pp. 366 segg.; nonché, diffusamente, EAD., *Consilium cum sanctissimo domino nostro papa residens. Felice V governa la Savoia*, Firenze 1991, in «Archivi per la storia» (Gennaio 1991), pp. 77-88.

⁷⁷ Su cui L. MARINI, *Savoiard* cit., pp. 34 segg.

⁷⁸ Si veda, in particolare, la lettera del 17 gennaio 1441 indirizzata a Guillaume Bolomier da Basilea, sull'indennità dovuta al duca di Savoia per la contea di Valence, pubbl. in L. CIBRARIO, D. C. PROMIS, *Documenti, sigilli e monete appartenenti alla storia della monarchia di Savoia*, Torino 1833, pp. 299-300.

versibile calo del prestigio sul piano internazionale, e il grave dissesto del già debole bilancio sabaudo⁷⁹ che avrebbero condotto il ducato ad un lungo periodo di dipendenza dalla Francia e dagli Sforza. Proprio a seguito di tale precaria situazione, con patenti emanate da Ginevra il 21 agosto 1447⁸⁰ veniva istituito, da Ludovico di Savoia, un consiglio destinato a risiedere con il padre, Felice V, nei territori d'oltralpe. La preoccupazione di evitare ai sudditi ultramontani il disagio di recarsi in Piemonte per ottenere giustizia dal *Consilium cum domino*, al seguito del duca Ludovico, fu la motivazione ufficiale che venne fornita per la creazione di quello che era destinato ad essere, probabilmente, l'organo più incisivo a disposizione dell'autorità di Felice V. L'importanza di tale consiglio – evidenziata da Elisa Mongiano – emerge con chiarezza dall'analisi delle competenze ad esso attribuite le quali erano prevalentemente di natura amministrativa e giurisdizionale. In merito alle prime si stabiliva un'ampia facoltà decisionale del consiglio⁸¹ in nome e per conto del duca ma «cum direc-

⁷⁹ Sulla situazione finanziaria del ducato sabaudo negli anni immediatamente antecedenti alla rinuncia di Amedeo e sui conseguenti progetti di riforma Cerrati del 1448-49 si veda A. BARBERO, *op. cit.*, pp. 99-120. Sulla posizione sabauda durante la guerra di Milano ID., *L'organizzazione militare del ducato sabaudo durante la guerra di Milano*, in «Società e storia» (1996), 71, pp. 1-38.

⁸⁰ La minuta del provvedimento in AS TO, *Corte, Materie politiche per rapporto all'interno, Protocolli camerali*, vol. 109, f. 168-170 bis è pubblicata in E. MONGIANO, *Consilium cit.*, pp. 85-87.

⁸¹ «[...] dantes propterea consilio memorato plenam, liberam et omnimodam potestatem et facultatem ex nunc, quamdiu, ut preffertur, ultramontes nos continget residere et morari quecumque principatui et regimini nostro huiusmodi tocius cismontane dicionis tam ad cultum iusticie patrieque tutelam et omnimodam administracionem et alias tam generaliter quam specialiter incumbencia pro nobis et sub nostro nomine, cum directione tamen, beneplacito et mandato ipsius sanctissimi domini genitoris mei, gerendi, exercendi, regendi, largiendi, exponendi, indulgendi, of-

tionem tamen, beneplacito et mandato» di Felice, senza possibilità di appellare al duca o al *Consilium* con lui residente⁸². Per quanto concerne le competenze giudiziarie, pare che l'organo fosse deputato a conoscere in prima istanza le sole cause riguardanti il fisco e l'amministrazione del patrimonio ducale, o quelle che, per la loro importanza, erano di norma riservate al *Consilium cum domino*; tutte le altre cause ricadevano nell'attribuzione ai giudici ordinari, per le istanze di primo grado, al Consiglio di Chambéry⁸³ per il grado d'appello.

Gli studi condotti sui registri dei conti relativi alla riscossione degli emolumenti del grande e del piccolo sigillo hanno

ficiis conferendi, quictandi, remictendi nosque et nostra obligandi et alia peragendi in omnibus et per omnia que nosmet feceremus et facere possemus, si in propria persona adessemus, eciam si talia forent que separatim mandatum exigerent vel magis speciale, absque eo tamen quod super quibuslibet provisionibus et ordinacionibus per ipsum consilium, nostri nomine deque beneplacito et mandato ipsius sanctissimi domini genitoris mei, fiendis ad nos vel consilium nostrum nobiscum residens ultramontes ullus recursus haberi debeat». Ivi, p. 86.

⁸² E. MONGIANO, *Consilium* cit., p. 79.

⁸³ Il *Consilium Chamberiaci residens*, con sede permanente nella capitale della Savoia, possedeva, in base ai *Decreta seu Statuta* (libro II, cap. XXXVII) attribuzioni esclusivamente giurisdizionali, con competenza di primo e di secondo grado; le prime risultano parallele e in alcuni casi concorrenti con quelle del *Consilium cum domino*, con una limitazione di efficacia, per il primo, all'area transalpina. Nelle cause di natura patrimoniale e fiscale, tuttavia, si assiste ad una totale sovrapposizione della competenza dei due *Consilia*. Al Consiglio di Chambéry spettava poi decidere in merito ai ricorsi e reclami sollevati contro i giudici e gli *officarii* sabaudi aventi giurisdizione. In secondo grado conosceva gli appelli sollevati contro i giudici ordinari; gli statuti ducali prevedevano poi la possibilità di investire tale organo di una cognizione diretta di controversie non ancora decise in primo grado, laddove il giudice adito si sia dimostrato «negligens vel remissus». Le sentenze del *Consilium Chamberiaci residens* erano dotate di inappellabilità, salvo il consueto ricorso, in via di grazia, all'autorità ducale. Nel merito, I. SOFFIETTI, *Verbali* cit., pp. XIX seg.; I. SOFFIETTI - C. MONTANARI, *Il diritto negli stati sabaudi* cit., pp. 35 segg.

dimostrato il funzionamento dell'organo fino al 6 marzo 1450, quasi un anno dopo la rinuncia alla tiara da parte dell'antipapa, evidenziando così la diarchia che, di fatto, si era venuta a formare tra territori transalpini, affidati al governo di Amedeo e territori piemontesi, governati dal duca. Il malcontento della nobiltà feudale sabauda nei confronti della concessione di cariche e di rendite, da parte del duca, a personaggi legati al gruppo cipriota insediatosi alla corte sabauda al seguito della consorte di Ludovico, Anna di Cipro⁸⁴, così come l'accusa mossa al duca di privilegiare i territori piemontesi a scapito di quelli transalpini potrebbero, secondo la Mongiano⁸⁵, essere state le cause di una possibile previsione dello sdoppiamento delle competenze del *Consilium cum domino*, il quale avrebbe potuto così operare nei due territori autonomamente, pur preservando la propria unità formale. Se si considerano lo scarso interesse alla gestione politica dei territori d'oltralpe in favore dei territori piemontesi, da parte di Ludovico e, di contro, la consolidata esperienza di amministrazione dei medesimi da parte di Amedeo VIII, il quale, tuttavia, si era in più occasioni sforzato di deprimere le spinte autonomistiche della feudalità sabauda, ben si comprende come la riassunzione *de facto* del potere da parte di Felice mediante l'istituzione del *Consilium* venisse a rappresentare, per il nuovo duca, un

⁸⁴ Sulle pretese della dinastia sabauda sulla corona di Cipro e i rapporti tra i Savoia e i Lusignano cfr. E. MONGIANO, *L'acquisizione del titolo regio* cit., nonché G. PISTARINO, *Le corone di Gerusalemme, di Cipro e d'Armenia ai Lusignano e ai Savoia*, in «Rivista di Storia, arte, archeologia per le province di Alessandria e Asti» (1998), pp. 1-23; G. PISTARINO - C. DRAGO, *Carlotta di Lusignano (1458-1487) e Luigi di Savoia (1459-1482), regina e re di Cipro, di Gerusalemme e d'Armenia*, in «Rivista di Storia, arte, archeologia per le province di Alessandria e Asti» (1998), pp. 25-61.

⁸⁵ E. MONGIANO, *Consilium* cit., pp. 82-83.

compromesso ideale ai fini del mantenimento del potere sui territori transalpini e, più in generale, ducali.

Non è da dimenticare, inoltre, il ruolo fondamentale di mediatore che Ludovico stava assumendo, proprio in quegli anni, nelle trattative con la Santa Sede, ai fini della composizione dello scisma, le quali sarebbero state facilitate da una pregressa, effettiva partecipazione di Felice al governo dei territori d'oltralpe⁸⁶ e che quindi, in ultima analisi, l'istituzione del *Consilium* del '47 e la riaffermazione degli interessi dinastici da parte di Felice V, avrebbero condotto al noto epilogo⁸⁷.

⁸⁶ Le trattative condotte con l'appoggio di Carlo VII di Francia e la mediazione di Ludovico stesso, miravano ad ottenere, in cambio della rinuncia alla tiara dell'antipapa, la concessione, da parte di papa Niccolò V, della legazia apostolica nei territori transalpini e di numerosi benefici per Felice V e i cardinali a lui fedeli, non ultimo il titolo di amministratore di Ginevra per lo stesso Amedeo. Sul punto E. MONGIANO, *La cancelleria* cit., p. 187.

⁸⁷ Amedeo VIII - Felice V sarà protagonista, come noto, di una seconda *renuntiatio*, alla tiara pontificia, il cui atto fu firmato durante la seconda sessione del concilio riunito a Losanna il 7 aprile 1449. Sulle vicende relative alla rinuncia alla tiara da parte di Felice V si veda per tutti, G. PÉROUSE, *op. cit.*, pp. 431 segg. e il nostro contributo, V. GIGLIOTTI, *La renuntiatio papae nella riflessione giuridica medioevale (secc. XIII-XV). Il caso dell'antipapa Felice V*, edito *infra* nel presente volume.

APPENDICE *

1.

1434 novembre 7, Ripaille, *in domo decanali militarium*.

Amedeo VIII di Savoia investe suo figlio secondogenito Filippo e i suoi eredi maschi della contea del Genevese, creandolo conte, con alcune condizioni ivi specificate.

AS TO, *Corte, Materie politiche per rapporto all'interno, Princes de Genevois et Nemours*, m. 1, n. 1. Due originali sincroni: A e B. Trascritto da A.

IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti feliciter amen. Humane nature condicio diversis fecunda negociorum commerciis oblivionisque infecta dispendiis scripture adminiculum salubriter adinvenit, ut dum horum que per modernorum presenciam contrahuntur, sermo in posteros dirigetur illa velut presenciam tabellionatum scripture suffragium non tabescens impune representet ea proinde rata stabilitate perpetuum servatura in evum. / Per hoc igitur verum et publicum instrumentum, cunctis modernis et posteris fiat manifestum quod anno salu-

* Ai fini della trascrizione dei documenti si sono seguite prevalentemente le regole di edizione proposte dalla Commissione Internazionale di Diplomatica (COMMISSION INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE, *Colloque technique sur la normalisation internationale des méthodes de publication des documents latins du Moyen Age*, Barcelone, 2-5 octobre 1974, in «Folia Caesaraugustana», I (1984), pp. 23-54).

tiffere Christi nativitatis millesimo quatercentesimo trigesimo quarto indictione decima tertia die septima mensis novembris, in domo decanali militarium / mansionum Rippaillie diocesis Gebennensis, presentibus reverendis in Christo patribus dominis Francisco episcopo Gebennensi, Iohanne episcopo Lausanensi, Ogerio episcopo Maurianensi, necnon magnificis et spectabilibus dominis Iohanne de Belloforti cancellario, Humberto Bastardo, Manfredo / ex marchionibus Saluciarum marescallo Sabaudie, Iacobo domino Myolani, Richardus domino Montiscanuti, Iohanne de Montelupello domino Choutaignie, Ludovico Bastardo Achaye, Lanceloto domino Luyriaci, Henrico de Colomberio, Glaudio de Saxo, Francisco de Thomatis audiencie generalis, / Petro Marchiandi consilii ultra montes residentis presidentibus, Humberto de Glerens domino Viriaci magni, Iohanne de Compesio domino Gruffiaci, Rodolpho de Alingiis domino Coudree, Petro de Menthone domino Montistrotetii, Roberto de Monteaignardo militibus et Guillermo de Foresta scutifero testibus / ad infrascripta assumptis, et me Guillermo Bolomerii de Poncino Lugdunensis diocesis publico imperiali notario more publice persone recipiente et solempniter stipulante vice et ad opus parcium infra contrahencium ac omnium et singulorum quorum interest et poterit in futurum / quomodolibet interesse, propter infrascripta peragenda personaliter constitutus illustrissimus princeps dominus noster dominus Amedeus dux Sabaudie, Chablaysii et Auguste princeps, marchio in Ytalia, comes Pedemoncium et Gebennensis Valentinensisque et Dyensis qui / siquidem dominus noster dux sedula meditatione prospiciens quanta morum venustate principum liberi sint alendi quantaque magnanimitatis alimonia sit cordibus eorum impingenda; ut cum in eis indolentis virgula flecti potest, prona virtutum semina infundantur et impressa honoris caratera¹ / adeo sollidentur, quod dum dominiorum fastigiis sublatis sunt, Deum potissime timeant et suis terminis contenti, ceteros non spernant revereri. Volens propterea ipse dominus noster dux illustrem dominum Philippum de Sabaudia eius

¹ *In B carathera.*

secundogenitum Deo laudes iam morum gravitati persistentem / dignitatis titulo extollere ut perinde sue cernens ethimologiam dignitatis iuveniles mesticias exuat, et suo compos animo illis insistere studeat que rei publice propagacionem conspiciunt et salutem idcirco ipse idem dominus noster dux ad persuasionem actingencium vassalorumque et subdictorum / suorum postulacionem, ex eius certa sciencia et voluntate spontanea, principum, prelatorum, baronum et aliorum sue dicionis procerum participato consilio ad Dei laudem, cuius opem humiliter invocavit ac Sacri Romani Imperii exaltacionem predictum illustrem dominum Philippum eius / secundogenitum, coram eo pronum stantem, pro se et suis liberis et liberorum liberis masculis naturalibus tamen et legitimis, ex suo proprio corpore de masculo in masculum legitime descendantibus duntaxat, comitem Gebennensem constituit, stabilivit et ordinavit; et ad huiusmodi comi/tatus nomen, titulum et dignitatem singulasque preheminencias eiusdem extulit, prefecit et sublimavit sine tamen aliquali administracione, vita ipsius domini nostri ducis durante, subque protestacionibus, modis, formis, astriccionibus, reservacionibus et condicionibus infrascriptis et non alias. / Que siquidem reservaciones, astricciones et condiciones eidem domino comiti audienti de verbo ad verbum fuerunt explicate. PRIMO quod in premissis et infrascriptis omnibus et singulis prefatus dominus dux reservavit et expresse reservat laudem, beneplacitum et consensum serenissimi principis domini / nostri domini Sigismundi Dei gracia Romanorum Imperatoris semper augusti et suorum in Imperio Romanorumque regno successorum ad quorum laudem, honorem et augmentum illa facit et facere intendit; videlicet si et in quantum fuerit de eorum beneplacito et consensu aliter casu / quo consentire nollent, aut aliter de ipsorum beneplacito cum dictis condicionibus supra et infrascriptis forte non adesset quod eo tunc huiusmodi titulacio et sequuta ab eadem nulla sint et nulli preiudicium generare possint, sed ipse titulacio et dignitas comitatus cum suis prehe/minenciis universis in dictum dominum ducem eiusque in ducatu Sabaudie successores prout ante reflexe sint reverseque penitus et unite censeantur. ITEM ulterius retinuit et reservavit retinetque et reservat dictus dominus dux quod ipse possit et sibi li-

ceat eidem domino Philippo et suis successo/ribus liberis masculis predictis huiusmodi comitatus nomen, titulum et dignitatem alibi transmutare, aut alias ad merum et liberum sue voluntatis arbitrium auferre, deque eodem necnon terris, feudis et dominiis subsistentibus sic vel aliter inter vivos seu in ultima voluntate, aut / alias disponere testari et ordinare ipsius Philippi et suorum presentia vel assensu super hoc minime requisitis. ITEM retinuit et retinet idem dominus dux totalem administracionem ipsius comitatus dignitatisque terrarum, dominiorum et proventuum eiusdem sic et taliter quod ipsa totalis administracio / eorundem solum et in solidum ad dictum dominum nostrum ducem pleno iure spectet et pertineat eius vita durante. ITEM ulterius retinet et reservat dictus dominus noster dux pro se et suis in ducatu Sabaudie successoribus quibuscunque, quod si ipsum dominum Philippum comitem Gebennensem sine liberis masculis / ex suo proprio corpore et legitimo matrimonio procreatis ac liberos liberorumque liberos masculos naturales et legitimos usque in infinitum quodocunque contingeret decedere antedictum dominum ducem seu illum qui pro tunc fuerit dux Sabaudie, quod eo casu et casibus huiusmodi titulus comitatus / dignitasque, terre, dominia et universe pertinencie eiusdem ad ipsum dominum ducem Sabaudie, qui pro tempore fuerit, revertantur et spectent pleno iure sineque diminucione quacunque cum ceteris per eundem dominum comitem ut infra acquirendis. ITEM ulterius retinet et reservat idem dominus dux pro / se et suis in ducatu Sabaudie quibuscunque successoribus Sabaudie ducibus de et super ipso domino comite et suis successoribus masculis et legitimis predictis dictoque comitatu Gebennensi dignitateque terris, dominiis, fidelibus, vassallis, comunitatibus, hominibus et subdictis eiusdem omne ius feudi, fidelitatis, / homagii, directi feudi, domini superioritatisque et ressorti ac secundarum appellationum. Ita quod ipse dominus comes et sui quicunque predicti in dicto comitatu liberi et liberorum liberi masculi legitimi successores, dicto domino nostro duci Sabaudie et suis quibuscunque successoribus Sabaudie / ducibus qui pro tempore fuerint, ad homagium ligium et fidelitatem ligiam pre et ante omnes mundi dominos et personas teneantur et sint efficaciter et indissolubiliter

astricti. Necnon ad petendum et obtinendum tociens, quociens casus evenerit mutacionis tam² domini quam vassalli ab ipso / domino duce Sabaudie qui fuerit pro tempore velut eius immediato et superiore domino investituram de predictis comitatu dignitateque, terris et dominiis eiusdem et aliis que ut infra adquisierit, faciendumque et prestandum tunc et quociens requirentur prefato domino Sabaudie duci qui tunc / fuerit ipsas homagium et fidelitatem ligias preceteris dominis et personis mundi natis eciam et nascituris. Cum sacramento fidelitatis promissioneque specificacione et aliis capitulis nove et veteris forme fidelitatis ceterisque solempnitatibus opportunis. ITEM quod omni tempore omnes et singuli / barones, bannereti, vassalli, nobiles, comunitates, homines et quicunque alii subdicti et fideles ipsiu[s do]mini comitis et eius comitatus prius et ante dictum dominum comitem et suos ac omnes alios dominos et personas mundi teneantur et indifficiliter sint astricti ad fidelitatem et quevis obsequia / fidelitatis dicto domino nostro duci et suis qui pro tempore fuerint eius in ducatu Sabaudie successores ipsamque fidelitatem in homagiando dicto domino comiti et suis successoribus predictis palam et expresse in eodem homagii instrumento reservare sine quavis excepcione; ac ipsius reservacionis aliquali / obmissione. ITEM teneantur et debeant ipsi subdicti dicti domini comitis et eius comitatus prefato domino nostro duci et suis in ducatu Sabaudie successoribus ad subsidia, succursus, calvacatas³ et alia onera quemadmodum tenentur et faciunt subdicti aliorum baronum ducatus et patrie eiusdem / domini nostri ducis. ITEM quod omni tempore ipse dominus comes eiusdemque predicti successores ac sui quicunque fideles et subdicti omnimode ressortiantur et ressortire teneantur dicto domino nostro duci Sabaudie et suis successoribus Sabaudie ducibus, quibus ut supra iura feudi, fidelitatis, homagii, / directi feudi, domini, superioritatisque et ressorti ac secundarum appellacionum per presentes reserventur, spectentque et pertineant pleno iure. Et ad ipsos dominos

² tam: *su rasura.*

³ *Sic per calvacatas.*

Sabaudie duces tam per viam recursus quam secundarum appellacionum inmediate teneantur recurrere parereque et efficaciter obedire, nec / possint nec eis liceat huiusmodi recursus et secundarum appellacionum medium obmictere vel ipso tacito vel obmisso ad alium quemcunque provocare, supplicare vel alio quocunque modo recurrere. ITEM quod dictus dominus comes sui que predicti successores nullo tempore possint nec eis liceat racione / dominiorum et terrarum, eis in et de hereditate dicti domini ducis proveniendorum, monetas cudere nec ius eas cudendi habere nec super eis quicquam statuere vel alias quomodolibet ordinare sed prorsus ipse et sui successores fideles et subdicti teneantur et debeant super ipsis monetis, statutis et / ordinacionibus, dicti domini ducis Sabaudie qui pro tempore fuerit parere, stare et acquiescere indifferenter prout facient alii ipsius ducatus barones et immediati subdicti, eciam non obstantibus quibuscunque privilegiis et indultis tam impetratis quam impetrandis, eciam si motu proprio conce/derentur. ITEM quod quicquid ipse dominus comes et sui predicti in dicto comitatu successores ubilibet in aliis dignitatibus, terris et dominiis in imperio consistentibus quomodolibet acquirent aut eorum quocunque titulo subicietur dominio que tamen de alterius feudo quam imperiali manifeste / teneri non apparerent tam cito quam cito parta fuerint vel alias quomodolibet acquisita sint et perpetuo remaneant esseque intelligantur ac per eos recipi et recognosci debeant precise, simpliciter et sine difficultate quacunque in et de eisdem feudo, fidelitate, homagio, superioritateque et ressorto dicti domini / ducis Sabaudie et suorum Sabaudie ducum subque eisdem modis, formis et condicionibus quibus subest et tenendus traditur huiusmodi comitatus. QUE premissa omnia sic egit et egisse intendit ipse dominus noster dux salva semper remanente ultima dispositione sua in novissimo /suo elogio⁴ iam facto vel fiendo contenta, quam premissis omnibus preferri vult nec illi per ea elidi aut alias quomodolibet derogari. QUIBUS omnibus sic adiectis et reservatis successive illico et incontinenti, in presencia dictorum

⁴ *In B* helogio.

testium et mis⁵ publici notarii ut supra stipu/lantis, prefatus dominus dux Sabaudie ad magnam plateam Rippaillie profectus, circumstantibus quampluribus aliis prelati, baronibus diversorumque principum ambaxiatoribus aliaque multifaria⁶ procerum et peritorum comitiva, prefatum dominum Philippum de Sabaudia eius secundo/genitum, quem hodie singulo militari insignivit presentem et humiliter pro se et suis quibus supra liberis masculis et legitimis recipientem, de ipso comitatu Gebennensi eiusque dignitate sub et adiectis modis, reservacionibus et condicionibus suprascriptis, per tradicionem nudati ensis / investivit et retinuit cum aliis solempnitatibus in talibus opportunis. DE QUIBUS omnibus et singulis ipse dominus dux fieri voluit et concessit ad opus sui dictique domini comitis ac suorum et aliorum quos concernere poterunt in futurum, per me dictum notarium eius secretarium / subscriptum, duo et plura tenoris eiusdem publica instrumenta semel et pluries dictamine venerabilis sui secum residentis consilii dictanda et corrigenda, grossa facti substancia non mutata eiusque maiori eciam dicti domini comitis sigillorum munimine ad maiorem rei / geste efficaciam roboranda. B.

Ego Guilliermus Bolomerii de Poncino diocesis Lugdunensis imperialis notarius ac suprascripti domini nostri ducis secretarius, premissis dum sic gesta fuerunt prout descripta sunt cum testibus ibidem nominatis presens fui de ipsisque huiusmodi / publicum instrumentum recepi, quod aliis occupatus per Vincentium de Ruppe Matisconensem notarium, scribi feci indeque propria manu subscripsi et signavi, in veritatis testimonium in eodem instrumento descriptorum. (S.T.)⁷.

S.P.D.

⁵ mis: *così nel testo per mei.*

⁶ *In B* multiffaria.

⁷ Il «*signum tabellionis*» presenta, al suo interno, le lettere G e B.

2.

1440 gennaio 6, Thonon *in castro*.

Amedeo VIII emancipa il suo primogenito Ludovico, rinunciando in suo favore al ducato e ad altri titoli e possedimenti, con i diritti ad essi connessi.

AS TO, *Corte, Materie politiche per rapporto all'interno, Principi del Sangue*, m. 9, n. 1. (Parzialmente pubblicato in PIERRE MONOD, *Amedeus Pacificus* cit., pp. 167-170)⁸.

In nomine sanctissime et individue Trinitatis tociusque celestis curie triumphantis amen. Cum rerum gestarum memoria hominum in eisdem presencium / facili corporea corruptione perhempcionem paratam obtineret, nisi fideli scripture testimonio substentaretur, idcirco presentis veri et publici instrumenti serie ad cunctorum tam presencium quam futurorum veram noticiam deducatur quod postquam superni patris luminum / concedente clemencia a quo dona bonaque perfecta procedunt universa sanctissimus dominus noster Felix electus quintus, propria nominacione Amedeus, et iure hereditario dux Sabaudie Chablaisii et Auguste, princeps, marchio in Ytalia comes Pedemoncium et Gebennensis / Valentinensisque et Diensis ac imperialis vicarius generalis, ad prefate sue ducalis dignitatis fastigium teneri in sua etate fuit vocatus ipsius et universe sue dicionis ac rei publice eiusdem regimini longevis temporibus, eam operam dederit ut in augmentum sese in dies / Deo propicio propagaverint et successive eorum felicitatem annelans, cernens eciam amplas nature dotes et plurima virtutum merita quibus ipse plasmator noster illustrem primogenitum suum⁹ dominum

⁸ Le parti racchiuse tra parentesi quadre indicano che la pergamena risulta danneggiata in corrispondenza della piegatura, e il testo illeggibile. Tali sezioni sono trascritte da un registro pergamenaceo, copia del secolo XVI, presso AS TO, *Corte, Materie politiche per rapporto all'interno, Principi del Sangue*, m. 9, n. 1.

⁹ suum a: *su rasura*.

Ludovicum de Sabaudia Pedemoncium principem iam floridam / etatem attingentem premunivit ut opere quomodo suam rem publicam ab ipso Deo eidem ad regendum et protegendum commissam, imposterum cum ad eterna vocaretur, regeret comprobare, salutiferas edes quas in honorem sancti Mauricii martiris apud Rippailiam / miro et honorabili decentique¹⁰ modo religiose constituit, ingressus est eundem dominum Ludovicum eius primogenitum et locuntenentem generalem suum constituerit. Ipseque huiusmodi sibi iniuncto muneri paterna insequendo vestigia accedente, eidem prelatorum ac procerum / necnon peritorum sue dicionis salubri consilio fructifferum uberrime in eodem acque virtuosum omnimode in dies sese [reddiderit ultroque Deus sui clemencia qui semper humilibus corde dans graciam eos exaltat et affluit habundanter muneribus] prefatum sanctissimum / dominum nostrum ad electionem sedis sui [apostolatus quam in beato Petro principe suorum apostolorum] stabilivit factam per generalem sacram synodum in Spiritu Sancto Basilie legitime congregatam. Pro quibus tam largiffluis beneficiis ipse sanctissimus dominus noster / electus universique eius felicitate gaudentes eidem graciaram condignas relationes exhibere habent. Considerans propterea eis que celestia sunt et ad suum apostolatus officium pertinent, dimissa secularium mundanorumque et sui principatus cura eum intendere oportere / iuxta dominicam doctrinam scriptam in Genesi secundo capitulo¹¹ dum inquit: dimictes patrem et matrem et adherebis uxori tue idest Sancte Matri Ecclesie et ut manus suas acque mentem a cogitationibus et palpacione temporalium redderet expeditas quatenus liberius Deo cunctipotenti in sui¹² / vicariatus exequacione famulari valeret, suum ultimum nuncuppativum sine scriptis licet in scriptis et publico instrumento per nos notarios publicos scribasque et secretarios suos Nycodum Festi consiliarium et Franciscum Fabri subscriptos recepto die sexta ultimo lapsi mensis / decembris con-

¹⁰ decentique: *su rasura*.

¹¹ Il riferimento corrisponde a *Gen. 2, 24*.

¹² sui: *su rasura*.

diderit testamentum in quo inter cetera de dignitatibus, principatibus, dominiis, rebusque et bonis suis per legata institutiones, substitutiones, fidei commissa aliasque vias et modos legitimos plenius disposuerit, quibus per infrascripta in aliquo derogare non intendit / sed potius illorum veram exequucionem totaliter prosequi. Hinc est quod idem prefatus sanctissimus dominus noster in Christi vicarium nuper electus ante aliqualem sacrorum ordinum ingressum ex eius certa sciencia et potestatis plenitudine participato eciam super hiis prelatorum, / procerum, peritorum et aliorum eius consiliariorum maturo consilio, prefatum illustrem dominum Ludovicum de Sabaudia primogenitum suum, in sui presencia atque eius venerabilis consilii cuius ad hoc tribunal elegit specialiter propter hoc constitutum recipientem et ita fieri humiliter / supplicantem a patria potestate et ipsius nexibus quibus romano iure prius subdictus existebat exemit, liberavit¹³, emancipavit, et extra eiusdem patriam potestatem posuit ac plenarie reddidit libertati eundem sui iuris pleno iure efficiens per presentes omnibus modis et / formis quibus id effici melius possit, retentis tamen in sua patria potestate illustribus Amedeo comite Vercellarum et Ludovico¹⁴ ac¹⁵ filiis naturalibus et legitimis eiusdem illustris domini Ludovici primogeniti sui suisque ex eo procreatis nepotibus iam natis ac quibuscumque liberis ex eodem / domino Ludovico imposterum nascituris. In premium autem huiusmodi ab eodem sic facte emancipationis consideratione etiam premissorum ipse sanctissimus dominus noster electus eidem illustri domino Ludovico primogenito¹⁶ suo presenti stipulantique et recipienti dedit, / cessit¹⁷, remisit et perpetuo tradidit, datque, donat, cedit, et remittit per presentes titulo pure perfecte simplicis¹⁸ et irrevocabilis donacionis que dicitur inter vivos, dignitates, civitates, opida, villas, castra ac alia bona et

¹³ *Da prius a liberavit: sottolineato nel testo.*

¹⁴ *Da potestate a Ludovico: sottolineato nel testo.*

¹⁵ *Nel testo ac è soprascritto a Ludovico.*

¹⁶ *Da domino a primogenito: sottolineato nel testo.*

¹⁷ *cessit: sottolineato nel testo.*

¹⁸ *Da per a simplicis: sottolineato nel testo.*

iura infrascripta, salvis semper et in suo robore duraturis quibuscunque dispositis per eundem in predicto eius ultimo testamento et maxime substitutionibus in eodem comprehensis, detractis etiam per eundem hiis que die et loco presentibus donare instituit illustri eius secundogenito domino Philippo de Sabaudia comiti Gebennarum ac domino / Humberto Bastardo de Sabaudia. Donavit enim et concessit eidem domino Ludovico presenti stipulanti et recipienti ut supra ducatus suos Sabaudie, Chablaisii et Auguste, in Ytalia principatum et marchionatum, comitatus Baugiaci¹⁹, Nycie Valentinensisque et Diensis, vicariam imperialem / perpetuam generalem necnon omnes et singulas dignitates, terras acque dominia, baronias, civitates, villas, castra, opida, loca, mandamenta et territoria sua, exceptis per eum supra reservatis cum eorum²⁰ et earum territoriis, iurisdictionibus, mero et mixto imperio, superioritatibus / et ressortis, iuribus, regaliis, preheminentiis, redditibus, hominibus, homagiis, feudis, retrofeudis, angariis, perangariis, censis, serviciis, tributis personalibus et realibus, decimis, prediis, venacionibus, piscariis, aquarum decursibus, vectigalibus, pedagiis, pontenagiis²¹, foris, nundenis, / leydis, iuribus patronatus, ecclesiasticorum beneficiorum ceterisque universis dominiis, preheminentiis, exitibus, emolumentis, iuribus et pertinentiis quibuscunque exceptis dumtaxat hiis que ex suis dignitatibus terris, villis, et aliis bonis suis immobilibus dare intendit prefatis / illustri domino Philippo comiti Gebennarum et domino Humberto Bastardo de Sabaudia predicto ac aliis quibus aliquid donandum duxerit in premium servitorum per eos eidem impensorum salvo semper super eisdem ipsi eius primogenito iure superioritatis, feudi et ressorti ac alterius cuiuscunque / iuris reservati²² in tradicionem eorundem. Que unquam superius ut supra donatis dicto illustri eius primogenito nunc ex sua presenti donacione duci Sabaudie voluit integraliter pertine-

¹⁹ *Da marchionatum a Baugiaci: sottolineato nel testo.*

²⁰ *cum eorum: sottolineato nel testo.*

²¹ *Da vectigalibus a pontenagiis: sottolineato nel testo.*

²² *iuris reservati: sottolineato nel testo.*

re, reservato eciam, prout iam supra reservavit²³ per pactum expressum sollempni stipulatione vallatum / quod substitutiones et quecunque ordinationes super ipsis bonis ut premittitur eidem domino²⁴ Ludovico primogenito suo et eius posteritati ac quibuscunque aliis personis per eundem sanctissimum dominum nostrum facite ac in predicto suo testamento superius designato lacius declarate, valeant / et vires ad plenum sorciantur, nonobstante premissa donacione in casu eventus earundem, reservatis eciam in omnibus quantum expedit premissis donatis iuribus imperialis culminis cesareique beneplaciti. Devestiens se idem sanctissimus dominus noster electus dudum / Amedeus dux prefatus de dictis suis dignitatibus, civitatibus, opidis, villis, castris, iurisdictionibus, cum eorum et earum iuribus et pertinentiis²⁵ ut supra donatis, salvis semper pactis preinsertis, et de eisdem prefatum eius illustrem primogenitum dominum Ludovicum de Sabaudia / presentem humiliterque acceptantem, stipulantem et sollempniter recipientem pro se et suis heredibus et successoribus iuxta dispositionem dicti sui testamenti, investiens per tradicionem unius ensis evaginati per eum in manibus ipsius domini Ludovici donatarii positi. Constituens eundem / in ipsis dignitatibus et universis eidem donatis procuratorem²⁶ ut²⁷ in rem ipsius propriam, cedensque eidem omnia et singula iura et actiones reales et personales, mixtas, ypothecarias et directas, contrarias, prethorias et civiles eidem in eisdem dignitatibus rebus et iuribus / donatis, competentes et competencia. Constituens eciam idem sanctissimus dominus noster electus se easdem dignitates res et iura ut premittitur donatas et donata tenere et possidere vice et nomine dicti sui illustris primogeniti donatarii donec corporalem earum possessionem / apprehenderit, quam apprehendendi eidem illustri domino Ludovico duci predicto licenciam omnimodam contulit acque dedit. Mandans insuper universis et singulis principi-

²³ reservavit: *sottolineato nel testo.*

²⁴ *Da ordinationes a domino: sottolineato nel testo.*

²⁵ *Da earum a -pertinentiis: sottolineato nel testo.*

²⁶ *La desinenza -rem nel testo è soprascritta.*

²⁷ *ut: su rasura.*

bus, baronibus, banneretis, vassallis, hominibus, civitatibus, villis, opidis, castris, univer/sitatibus et comunitatibus, sindicis hominibusque et subdictis tam in universo quam in particulari eorundem quatenus ipsi domino Ludovico eius primogenito et donatario supradicto obediant, homagient, recognoscant, respondeant et solvant, universaque faciant ad que ante presentem donacionem / tenebantur eidem sanctissimo²⁸ domino nostro electo et ante Sabaudie duci; quos quidem principes, barones, banneretos, vassallos, homines, civitates, villas, opida, castra, universitates, communitates et syndicos ac homines earundem et mandamentorum suorum postquam eidem domino / Ludovico eius primogenito obedierint, homagiaverint, responderint et recognoverint, liberavit, quictavit, liberatque quictat et absolvit per presentes, nobis notariis pro eisdem stipulantibus et recipientibus more publice persone ab omni homagio, fidelitate, iuramento et obligacione debituris / et quocumque nexu quo eidem sanctissimo domino nostro veluti Sabaudie duci et cetera obligati erant quovismodo. Promictens insuper bona fide sua in verbo principis et sub generis iuramento manu ad pectus posita ut moris est subque obligacione et ypotheca omnium et / singulorum bonorum suorum mobilium et immobilium, presencium et futurorum dictas donacionem remissionem et quictaciones ac universa et singula premissa, in quantum ad eum pertinent firmas ratas et gratas, firma rata et grata habere, tenere perpetuo et inviolabiliter observare et / nunquam contrafacere, dicere vel venire nec contra venire volenti in aliquo consentire. Renuncians eciam sub vinculis et obligacionibus predictis omni iuri canonico, civili et consuetudinario, excepcionique cuilibet, quorum et quarum auxilio contra premissa venire posset / vel attemptare quovismodo et signanter facultati cuicunque dicendi rem non sic vel aliter gestam aut in ea errorem aut circonventionem [intervenisse a] iuridicenti donacionem excessivam supra modum a lege taxatum non valere et generaliter cuilibet vie que excogitari / posset ex qua contra premissa vel eorum aliquod quereretur vel posset obviari. Et ut premissa perpe-

²⁸ sanctissimo: -mo: *soprascritto nel testo*.

tuam obtineant maiorem roboris firmitatem iussit donacionem prefatam per presentes esse apud se dictumque venerabile consilium ibidem presens et ad hec suam auctoritatem / interponens pariter et decretum²⁹ auctoritatibus ducali et vicariatus imperialis quibus fungitur insinuatam³⁰; de quibus omnibus premissis prefatus sanctissimus dominus noster iussit per nos supranominatos notarios publicos secretariosque subscriptos ad opus ipsius necnon / prenominati domini nostri ducis eius primogeniti fieri duo et plura tenoris eiusdem publica instrumenta que voluit et precepit ad maiorem contentorum in eisdem valliditatem eius maiori sigillo³¹ communiri. Acta, data et publicata fuerunt premissa in castro Thononi videlicet / in cappella ipsius sanctissimi domini nostri post missarum sollempnia die mercuri festivitatis Epiphantie Domini sexta mensis ianuarii anno Domini millesimo quatercentesimo quadragésimo tercię indictionis . Assistentibus ad hec et presentibus reverendissimo in Christo patre domino / Ludovico tituli Sancte Cecilie³² Sancte Romane Ecclesie presbitero cardinali Arelathensi reverendis que in Christo patribus et dominis dominis³³ Francisco Gebennensi, Ludovico Lausanne³⁴, Georgio Augustensi, Octhone Derthusensi, Georgio Vicensi, Ludovico Visensi, Iohanne Argensi, episcopis / nec non spectabilibus egregiis venerabilibusque et nobilibus viris dominis Ludovico Bastardo Achaye³⁵ domino Raconixii marescallo Sabaudie, Iohanne de Monteluppello domino Chautagnie militibus, Iacobo de Balma domino Albergamenti, Iohanne de Compeysio domino de Thorens, / Ludovico de Montheolo presidente consilii Chamberiaci residentis, Anthonio de Draconibus Gebennensii presidente³⁶, legum doctoribus, Guillierno Bolomerii magistro reque-

²⁹ decretum: *su rasura*.

³⁰ insinuatam: -tam *su rasura*.

³¹ *Da* contentorum a sigillo: *sottolineato nel testo*.

³² Cecilie: Ce- *su rasura*.

³³ *Ripetuto nel testo*.

³⁴ Lausanne: Lau- *su rasura*.

³⁵ Achayensis: -ye- *su rasura*.

³⁶ Gebennensii presidente: *su rasura*.

starum Sabaudie, ducalibus consiliariis, Thoma de Corcellis canonico Ambiannensi Marcho Bonifilii in theologia magistris, Guiliermo de / Avanchiaco, Guigone de Rubeomonte scutiferis, ac pluribus aliis nobilibus testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

(S.T.) Ego autem Nicodus Festi de Salanchia Gebennensis dyocesis, publicus imperiali auctoritate notarius prefatique domini nostri domini ducis Sabaudie secretarius et consiliarius emancipationi, donacioni, intitulationi, reservacionibus, investiture, promissioni, renunciacioni / auctoritatis et decreti interposicioni ac aliis suprascriptis dum sic agerentur unacum prenominationis dominis testibus atque Francisco Fabri supra et infrascripto notario publico ducalique secretario presens fui et de eis hoc publicum instrumentum ad mandatum prefati / sanctissimi domini nostri electi cum predicto Francisco recepi; quod, nobis ambobus aliis implicatis negociis, per Iohannem Chartrerii de Chamiaco notarium publicum in hanc publicam formam redigi et scribi fecimus, signo et subscriptione meis solitis / unacum dicti Francisci subscriptione et signacione communiri in testimonium premissorum. Nycodus Festi. / Et ego Franciscus Fabri de Yenna Bellicensis dyocesis publicus imperialis notarius ac supradicti domini nostri principis modernique ducis Sabaudie secretarius in premissis emancipacione, donacione, titulacione ac aliis omnibus superius descriptis / dum sic agerentur prout superius descripta sunt unacum prenominationis dominis testibus eciam dicto magistro Nycodo Festi notario publico eciam consiliario et secretario ducali presens fui, de eis huiusmodi publicum instrumentum cum prefato magistro Nycodo recepi, quod aliis occupati negociis per Iohannem Chartrerii de Chamiaco notarium scribi iussimus indeque propria manu me subscripsi ac solito mei tabelionatus signo signavi in robur et testimonium in eodem instrumento contentorum. (S.T.)

S.P.

DESCRIZIONE DEL SIGILLO³⁷

ANNUNCIO DELL'APPOSIZIONE: *Que voluit et precepit ad maiorem contentorum in eisdem valliditatem eius maiori sigillo communiri.*

AMEDEO VIII DUCA DI SAVOIA

Recto: Cavaliere al galoppo verso destra sul terreno coperto di arbusti. Il cavaliere è armato di piastre e maglie e porta una palandrana con le lunghe maniche svolazzanti. Tiene la spada con la destra e volta verso lo spettatore la testa coperta d'un elmo a testa di rospo, cimato da ceffo di leone alato. Scudo e gualdrappa alla croce. Il cavallo è coperto di maglie rinforzate da piastre sulla nuca. Il fondo del campo è seminato di nodi di Savoia.

Verso: Controsigillo: scudo inclinato alla croce timbrato da un elmo posto di profilo, ornato di sottili lambrecchini, cimato da un ceffo di leone alato, accostato da due nodi di Savoia accompagnati dalle quattro lettere FERT; il fondo del campo è seminato di crocette. Scudo e cimiero interrompono la legenda.

LEGENDA:

Recto: AMEDEVS : DVX : SABAVDIE : CHABLASII : ET
AVGVSTE : P(ri)NCEPS : MARCHIO : IN ITALIA : COMES :
PEDEMONTIVM : ET GEBENN(ensis) : AT : IMP : VICARI :
G(e)NE(ra)L(is)

³⁷ Il presente sigillo è pubblicato in L. CIBRARIO, D. C. PROMIS, *Sigilli dei principi di Savoia*, Torino 1834, pp. 174-175. Rilievi di particolare interesse sull'araldica amedeana vengono offerti anche da MICHEL PASTOUREAU, *De la croix à la tiare. Amédée VIII et l'emblématique de la Maison de Savoie*, in B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI BAGLIANI (a cura di), *Amédée VIII- Félix V. Premier Duc de Savoie et Pape (1383-1451). Colloque international Ripaille-Lausanne, 23-26 octobre 1990*, Lausanne 1992, pp. 89-104.

Verso: SIGILLVM + LVDOVICI + / + DVCIS + SABAVDIE /

DESCRIZIONE:

Apposto al documento tramite cordone serico verde.

Recto: cera di colore verde, rotondo, diametro: 110 mm., frammento.

Tipo: equestre di guerra, *Gran Sigillo*.

Verso: cera di colore verde, rotondo, diametro: 110 mm., frammento.

Controsigillo in cera rossa, 50 mm.

3.

1440 gennaio 6, Thonon *in castro*.

Emancipazione di Filippo di Savoia, con la donazione e creazione nel titolo di conte del Genevese e dei castelli e luoghi che da esso dipendono, con la riserva di Rumilly-en Albanais, Ternier, Balaison, Troche, Château-Gaillard, Sallenoves e Hauteville-sur-Fier, e della baronia di Faucigny, incluso il castello di Beaufort con la riserva di Hermance e dei castelli di Faverges, Ugine, Greysy-en-Genevois, Arlod, Gourdans-en-Valbonne e Chat³⁸, con la giurisdizione i beni e le rendite che ne dipendono a condizione di omaggio al duca Ludovico e ciò per lui e i suoi discendenti maschi e sotto gli altri patti e condizioni ivi specificate.

³⁸ L'identificazione della località è dubbia. Supponiamo, con ANDENMATTEN, *op. cit.*, p. 492 n. 88, trattarsi di Chat, comm. Viuz-en-Sallaz, cant. Saint-Jeoire, dep. Haute Savoie, che risulterebbe, pertanto, un feudo del vescovato di Ginevra.

AS TO, *Corte, Materie politiche per rapporto all'interno, Princes de Genevois et Nemours*, m. 1, n. 2. Due originali sincroni: A e B. Trascritto da A.

IN NOMINE sancte et individue Trinitatis tociusque celestis curie triumphantis amen. Deus eternus incommutabilis solus subsistens universa evi huius ea indisposicione creavit ut nichil sit in eo firmitate stabilitum quodve in eodem statu permaneat; ideoque vigilis et curiosi patrisfamilias est futuris providere et iuxta temporum qualitatem ac exigentiam varietatemque / contingencium universa recte disponere sicut rectissime duxerimus peregissem sanctissimum dominum nostrum Felicem quintum in summum Ecclesie et populi Dei patrem electum, qui sua origine Amedeus dux Sabaudie, Chablaysii et Auguste, princeps, marchio in Ytalia, comes Pedemoncium et Gebennensis Valentinensisque et Dyensis cognominatus est; namque memorie recensens quod posquam Dei inmenso dono regimini / sue dicionis amplissime diversas huius orbis provincias et plurimorum principum et dominorum potentissimorum confinia actingentes salubriter et pacifice annis ultra quadraginta personaliter eam operam cum salubri prelatorum, procerum et prudentum ipsius dicionis sue virorum consilio dedisset quod omnis eidem fuit adducta felicitas suos habens illustres natos dominos Ludovicum primogenitum et Philippum secundogenitum / etatem iam adolescentem actingentes nostri Plasmatoris gracia, nature donis opulenter predotatos tam personarum pulcritudine quam animorum intrinseca virtute prudentie, circonspectissime³⁹ eidem visum fuit ut ipsi nostro Creatori decencius inservire posset, et voto eius servicio eternam promereri futuri seculi vitam, ipsique eius illustres liberi exercicio comprobati quod omni solet afferre rei ingens incrementum perspicaciores in regimine suarum dignitatum et dominiorum redderentur ut ipse contemplativam vitam amplectens solitarias edes militares quas in Rippaillia miro ac devotissimo modo instituit dimissa omni mundanorum cura ingrederetur, dic-

³⁹ Circonspectissime: *su rasura*.

tum suum illustrem primogenitum principem Pedemoncium generalem locutenentem eiusdem, cum plena administracione sui totalis dominiū sicut et fecit institueret. Et dictum eius / secundogenitum dignitate insigniret comitatus Gebennensis reservata tunc eidem potestate huiusmodi titulos dignitates et administraciones revocandi, commutandi et sui arbitrio disponendi quodcumque sui foret beneplaciti, verum sic disponente sic iubente altissimo gracia- rum Dispensatore pauco citra, a tempore apostolica sede vacante per deposicionem Eugenii tituli pape quarti canonice et legitime factam per / sacrosanctam generalem synodum Basiliensem in Spiritu Sancto legitime congregatam ad apostolatus summi sedem per electionem rite et legitime de eo factam ut Deo placuit vocatus est, ex unde spiritualibus eum de cetero intendere oportet; duxit nunc tam utiliter quam provide circa statum suorum illustrium liberorum sueque temporalis dicionis et dominiū salubriter providere, super quibus signanter ut manus / suas et mentem a cogitacionibus et palpacione temporalium redderet expeditos. Quatenus omnipotenti Deo in sui vicariatus exequacione liberius famulari valeret eiusdem ultimum nuncupativum sine scriptis licet in scriptis et publico instrumento per nos notarios publicos scribasque et secretarios suos Nycodum Festi consiliarium et Franciscum Fabri subscriptos receptum die sexta nuper lapsi mensis decembris condiderit / testamentum in quo inter cetera de dignitatibus, principatibus, dominiis rebusque et bonis suis per legata instituciones, substituciones, fideicommissa aliasque vias et modos legitimos plenius disposuerit. Quibus per infrascripta in aliquo derogare non voluit, sed illorum veram exequacionem totaliter prosequi; et iuxta ipsam disposicionem nunc inter vivos ordinare. Hinc est serie⁴⁰ presentis veri et publici instrumenti / teneat tam presencium quam futurorum memoria quod prefatus sanctissimus dominus noster Felix quintus electus ut supra origineque Sabaudie dux etcetera prefatum illustrem dominum Philippum de Sabaudia secundogenitum eiusdem in sua venerandique consilii residentis cum prefato eius illustri primogeni-

⁴⁰ Hinc est serie: *su rasura*.

to Sabaudie duce iam creato, cuius tribunal ad hunc actum elegit presencia, propter hec personaliter / constitutum, volentem, recipientem et ita fieri humiliter supplicantem a patria qua eidem sanctissimo domino nostro romano iure suppositus existit potestate et eius nexibus emancipavit, exemit, et libertati plenarie reddidit emancipatque per presentes eximit et plenarie reddit libertati eundem sui iuris pleno iure efficiens et extra patriam potestatem ponens ex omni auctoritate sua atque consilii prelibati modis et viis omnibus / acque formis quibus id melius effici possit; retentis tamen in sua potestate omnibus et singulis liberis ab eodem domino Philippo eius secundogenito legitime procreandis. In cuius siquidem emancipacionis premium ipsiusque et premissorum contemplacione adductus, eidem illustri domino Philippo presenti stipulanti⁴¹ et recipienti ad opus sui et suorum heredum et successorum ex causa pure, mere, simplicis et / irrevocabilis donacionis que dicitur inter vivos facta, salvis semper infra retentis et declaratis, dedit, donavit, cessit datque concedit et tradit per presentes comitatum Gebennensem cum omnibus et singulis terris, castris, iuribus et pertinentiis eiusdem; exceptis et reservatis ad opus prefati domini Ludovici primogeniti, presencialiter creati ducis Sabaudie, eiusque in dignitate ducali Sabaudie successorum castris, / villis, territoriis et mandamentis Rumilliaci in Albanesio, Terniaci, Balleysonis, Trochiarum et castri Galliardi cum pedagiis pontis Aravis Gebennarum⁴² et Viriaci ac aliis predictorum retentorum pertinentiis universis necnon homagiis, fidelitatibus, feudis mero et mixto imperio ac iuridicione omnimoda superioritatibus et ressortis dominorum et dominiorum, castrorum, locorum et mandamentorum Aulenove / et Alteville. Tradidit insuper et donavit datque, cedit, concedit et tradit per presentes eidem domino Philipo⁴³ ut supra stipulanti et recipienti ultra dictum comitatum totam baroniam et terram suam Foucigniaci, incluso castro, loco, territorio et manda-

⁴¹ *In B* presentique stipulanti; -que *su rasura*.

⁴² pontis Aravis Gebennarum: -s Aravis G- *su rasura*.

⁴³ *In B* Philippo.

mento Bellifortis que voluit perpetuo esse incorporata et ea presencialiter incorporat dicte baronie Foucigniacy prout erant antiquitus, exclusis tamen, / retentis et reservatis per eundem sanctissimum dominum nostrum electum ad opus dicti sui primogeniti illustris domini Ludovici et suorum⁴⁴ successorum in eadem ducali dignitate, castro, villa, territorio et mandamento Hermencie que voluit et disposuit esse perpetuo decorporata et que per presentes decorporat a predicta baronia Foucigniacy et incorporat ducali Sabaudie dominio. / Et ulterius ipse dominus noster cessit⁴⁵, remisit et donavit, datque, tradit, cedit et concedit modo et forma superius expressis prefato illustri domino Philippo eius secundogenito presenti stipulantique et humiliter acceptanti ut supra in recompensationem eidem detractorum de dictis comitatus⁴⁶ et baronie⁴⁷ dignitatibus, castra, villas, territoria et mandamenta de Fabricis, de Ugina, de Greisier, de Arlo, de / Gordanis in Vallebona et turrem comitalem de Chaste in Gebennesio cum ipsorum iuribus et pertinentiis universis; ita etiam et taliter quod ipse illustris dominus Ludovicus eius primogenitus ac successor in predicta ducali dignitate et sui predicti teneantur et debeant predicta castrum, villam et mandamentum de Ugina ab ypotheca et oblicacione quibus presencialiter subsunt erga dominum Chivronis / liberare et expedire suis sumptibus et expensis, sicque ipse dominus Philippus predicta castrum, villam et mandamentum de Ugina cum suis pertinentiis et emolumentis universis libere et expedite habere valeat. Et interim ac donec ipse illustris dominus Ludovicus primogenitus id adimpleverit, teneatur incontinenti in loco convenienti arbitrio prefati sanctissimi domini nostri seu / alterius per eum ad hec deputandi tradere et expedire aliam assignacionem que valeat tantam quantitatem pecunie et victualium redditualem quantum valeat annuatim huiusmodi castrum, villa et mandamentum de Ugina cum omnimo-

⁴⁴ illustris domini Ludovici et suorum *su rasura, anche in B.*

⁴⁵ cessit: -it *su rasura.*

⁴⁶ comitatus: -us *su rasura.*

⁴⁷ baronie: -e *su rasura.*

da iuridicione ac imperio ipsius assignacionis tradende per ipsum dominum Philippum comitem Gebennarum, paciffice tenendam et possidendam donec et quousque ipse dominus / Ludovicus primogenitus vel sui dicta castrum, villam et mandamentum de Ugina eidem domino Philippo secundogenito liberaverit et reddiderit expedita; et similiter teneatur et debeat ipse dominus Ludovicus tradere in integrum et libere expedire prefato domino Philippo eius fratri predicta castrum, villam et mandamentum de Gordanis sicque totaliter disbrigata sine more dispendio obtinere / possit. Et premissa sic ut supra, eidem domino Philippo donata ipse sanctissimus dominus noster tradit, cedit et concedit prout superius est declaratum, unacum omnibus et singulis hominibus, homagiis, fidelitatibus, feudis, retrofeudis nobilibus, innobilibus, mero mixto imperio et omnimoda iuridicione alta, media et bassa, superioritatibus, ressortis, directis et utilibus dominiis, talliis, censis, serviciis / et tributis personalibus et realibus, decimis, prediis, mercatis, nundenis, leydis, venacionibus, nemoribus, montibus, terris, pratis, vineis, cultis et incultis, aquis, aquagiis, pontenagiis, pedagiiis, iuribus patronatus, beneficiorum ecclesiasticorum ceterisque dominiis, prehemenciis, exitibus, emolimentis, iuribus et pertinentiis universis comitatus, baronie, castrorum, villarum et mandamentorum predictorum; et hoc / pro omni iure legitima porcione et parte hereditaria eidem domino Philippo, comiti Gebennensi, contingentibus et pertinentibus ac que contingere possent ad presens vel in futurum in bonis et hereditate eiusdem sanctissimi domini nostri electi quoad dignitates temporales et bona immobilia, et que pro immobilibus censentur, salvis tamen substitutionibus eidem domino Philippo et suis liberis per eundem sanctissimum dominum / nostrum factis in suo predicto ultimo testamento, que sibi et suis in earum casibus salve sint; ita quod nichil aliud in ipsis bonis et hereditate quoad dignitates temporales bonaque immobilia et que pro immobilibus censentur petere possit vel querelare. Salvis eciam et reservatis per ipsum sanctissimum dominum nostrum in premissis comitatu, baronia, castris, villis et mandamentis predictis, prefato domino Philippo / secundogenito comiti Gebennensi, donatario per pactum expressum sollenni et valida stipulacione hinc inde val-

latum substitutionibus quibuscunque per ipsum sanctissimum dominum nostrum eidem domino Philippo ac suis liberis masculis ex eo legitime descendentibus in eius predicto testamento factis que plenum sortiri debeant effectum in suis casibus prenarrata donatione non obstante. Premissam autem donacionem prefato domino / Philippo comiti Gebennensi eius secundogenito fecit et facit ipse sanctissimus dominus noster velut dux Sabaudie sub modis, pactis, convencionibus et reservacionibus que sequuntur ad opus et utilitatem prefati illustris domini Ludovici eius primogeniti nunc ducis Sabaudie creati eiusque in ducali Sabaudie dignitate successorum. PRIMO SIQUIDEM quod prefatus illustris dominus Philippus comes Gebennensis sui que / predicti liberi et successores teneant et possideant tenereque et possidere debeant predictos comitatum Gebennensem baroniamque Foucigniacy ac ceteras villas, castra et mandamenta cum ipsorum iuribus et pertinenciis superius enarratis, necnon omnes et singulas dignitates, terras acque dominia per ipsum illustrem dominum Philippum et suos liberos masculos predictos quomodolibet acquirendos et acquirenda de franco allodio / vel alias non astricta ad fidelitatem et directum dominium alteri domino quam imperio a prefato illustri domino Ludovico Sabaudie duci eiusque successoribus in ipsa dignitate ducali gradatim in feudum ligium et nobile ac de eius directo dominio superioritati et ressorto et quod pro eis sint eorum perpetui vassalli eisdemque in ducali dignitate pro tempore existentibus ad homagium ligium nobile et fidelitatem ligiam pre cunctis / aliis dominis et personis mundi perpetue et indissolubiliter maneat et sint efficaciter obligati et astricti; necnon ad petendum et obtinendum ab eodem domino Ludovico eius primogenito et suis liberis masculis videlicet ab eis qui successive secundum ordinem primogeniture presidebunt ducali Sabaudie dignitati velut a dominis et immediatis suis superioribus quociens casus continget mutacionis domini vel vassalli / investituram legitimam de ipsis omnibus tam ab eodem sanctissimo domino nostro electo eidem illustri eius secundogenito collatis quam ut supra per eum et eius posteros de allodio vel alias libere a feudo alterius quam imperii acquirendis petere prestandumque pro eis tunc et quociens fuerint requisiti prefato illustri domi-

no Ludovico duci Sabaudie ac eius in ipsa ducali dignitate successoribus homagium ligium et fidelitatem ligiam / pre cunctis aliis quibuscunque dominis et personis mundi ac recognoscere et particulariter specificare omnes⁴⁸ et singulas res⁴⁹ feudales premissas tam per ipsum sanctissimum dominum nostrum velut ducem Sabaudie traditas quam per eos acquirendas modo superius expresso acque prestare fidelitatis iuramentum secundum capitula nove et veteris fidelitatis forme. Et ut omnis ambiguitatis tollatur scrupulum in rebus / acquirendis de francho⁵⁰ allodio aut alias que non moveantur de alterius feudo quam imperii eis acquisitis per ipsum dominum Philippum comitem Gebennensem aut eius predictos successores teneantur ipsas acquisitas quancumque fuerint requisiti parte dicti domini Ludovici eius primogeniti ducisque Sabaudie ac suorum successorum in predicta ducali dignitate titulo donacionis conferre huiusmodi dominia, castra, villas / et alia per eum acquisita eciam si dignitates fuerint in ipso domino Ludovico et post eum in eius liberos masculos scilicet gradatim in illum qui ducali Sabaudie preherit dignitati. Et in eos possessionem naturalem vel civilem transferre sicque efficaciter in eos transferatur dominium. Et eo facto incontinenti ante diversionem ad alios actus teneantur prefatus illustris dominus Ludovicus / Sabaudie dux nuper creatus eiusque in ducali dignitate successores in quem et quos esset dicta donacio collata in feudum tradere eidem domino Philippo⁵¹ et suis quibus supra sub eodem homagio quo eisdem astringuntur pro dictis comitatu et baronia aliisque castris, villis et mandamentis eidem domino Philippo ut supra donatis et concessis, et de eis ipsos investire eorumque possessionem / vacuam paciffice sibi relinquere. ITEM QUOD DE CETERO imperpetuum ipse dominus comes Gebennensis et sui predicti pro dictis comitatu, baronia, castris, villis et mandamentis eidem ut supra per prefatum sanctissimum dominum nostrum electum donatis ac aliis dominiis et terris per eum modo

⁴⁸ specificare omnes: -re o- *su rasura*.

⁴⁹ res: *su rasura*.

⁵⁰ franco *in B*.

⁵¹ *In B*: Philipo.

premisso acquirendis baronesque et bannereti ipsorum comitatus, baronie, castrorum, villarum / et mandamentorum predictorum resortiantur et resortiri teneantur prefato domino Ludovico de Sabaudia eius in dignitate ducali Sabaudie successori ac suis successoribus Sabaudie ducibus pro tempore existentibus et ad ipsos dominos duces Sabaudie pro temporibus existentes per viam recursus et secundarum appellacionum in quibuscumque causis tam civilibus quam criminalibus emictendarum / inmediate possit et debeat recurri. Et in ipsis recursu et appellacionibus debeant et teneantur ipsi dominus comes eiusque officarii et subdicti parere et efficaciter obedire; quibus non liceat nec possint huiusmodi recursus et secundarum appellacionum medium obmictere vel ipso tacito aut obmisso ad alium quencunque recurrere vel provocare, supplicare aut querelare quovismodo. Et ne iuridicionum / permixtione⁵² turbentur officia iusticie voluit et disposuit idem sanctissimus dominus noster electus quod tam ipse dominus comes Gebennensis quam barones et bannereti eius subdicti habentes iuridicionem et imperium suos habeant ordinarios iudices qui de causis ordinariis tam civilibus quam criminalibus habeant primam cognicionem et diffinicionem a quibus appelletur et appellari possit quociens occurret gravaminis / illacio ad ipsum dominum comitem seu ad consilium ipsius domini comitis coram quo cognosci et decidi debeant universe predicte appellacionum et gravaminum cause. In quoquidem consilio unacum ceteris eiusdem domini comitis quos deputare voluerit consiliariis sit unus presidens; a cuiusquidem consilii ordinacionibus, sentenciis et gravaminibus appelletur et recurratur, recurri et appellari possit / et debeat ad prefatum dominum qui ducali Sabaudie preherit dignitati; qua appellacione sic interposita devolvatur appellacionis recursus seu gravaminis causa cognoscatur et decidatur coram consilium residente cum eodem. ITEM QUOD PREDICTUS illustris dominus Philippus comes Gebennensis sui que successores non possint nec eis liceat in predictis comitatu Gebennensi baronia Foucigniacy et / aliis castris, villis, territoriis et man-

⁵² permixtione: -ixt- *su rasura*.

damentis sicut supra⁵³ eidem traditis cudere monetas seu cudi facere vel pati titulumve seu ius ipsas monetas⁵⁴ cudendi habere aut sibi vindicare, neque super ipsis monetis quicquam statuere vel ordinare, sed prorsus monetis ducis Sabaudie qui pro tempore fuerit eiusque ordinacionibus circa ipsas monetas factis et fiendis in eisdem comitatu, baronia, villis et / castris uti plenarie parereque et obedire. Ita tamen quod si imposterum contingeret prefatum illustrem dominum Philippum comitem Gebennensem aut eius predictos successores acquirere aliquas dignitates seu dominia extra dicionem eiusdem ac ducum Sabaudie qui pro temporibus fuerint alias scilicet a sibi per ipsum sanctissimum dominum nostrum electum traditis in quibus esset et competeret / ius monetas cudendi, eo casu in eisdem duntaxat terris et dominiis acquisitis monetas consuetas cudere seu cudi facere et ipsis uti libere valeant et impune. ITEM QUOD OMNES et singuli barones, bannereti, vassalli, nobiles, communitates, homines et quicumque alii subditi et fideles dictorum comitatus Gebennensis et baronie Foucigniacy ac aliorum castrorum, villarum et mandamentorum / per prefatum sanctissimum dominum nostrum electum eidem illustri domino Philippo ut supra collatorum prius et ante dictum dominum comitem et suos ac alios quoscunque dominos et personas mundi teneantur et indifficiliter sint astricti ad fidelitatem et obsequia quecunque fidelitatis predicto illustri domino Ludovico de Sabaudia eius primogenito et successori in sua ducali dignitate / ac suis in eadem successoribus pro tempore existentibus. Quancquidem fidelitatem teneantur et debeant eidem domino Ludovico duci Sabaudie antequam homagient eidem domino Philippo comiti Gebennensi ac suis predictis successoribus prestare et deinde homagiando eidem illustri domino Philippo palam et expresse fidelitatem dicti eius primogeniti ducis Sabaudie ac suorum / in predicta ducali dignitate successorum specialiter reservare sine quavis excepcione. ITEM QUOD in eisdem comitatu Gebennensii, baronia Foucigniacy ac aliis castris, villis et mandamentis eidem illustri domino Philippo ut supra

⁵³ sic ut supra: *su rasura in A e B.*

⁵⁴ ipsas monetas: *su rasura in A e B.*

donatis et concessis prefatus dominus Ludovicus dux Sabaudie eiusque in eadem dignitate successores habeant et percipiant imperpetuum / calvacatas et succursus indifferenter quocienscunque opus fuerit tam a nobilibus quam popularibus prout et quemadmodum illa percipient et habebunt a subdictis immediatis sue dicionis cismontane. ITEM QUOD in quibuscunque subsidiis tam imponendis quam concedendis et tam ab hominibus et subdictis ipsius domini comitis Gebennensis immediatis quam ab hominibus et subdictis ecclesiasticorum et / nobilium eidem domino comiti in premissis sibi donatis subsistentium servetur forma que sequitur, videlicet quod ipse dominus comes et sui predicti habeant et percipiant omnia illa subsidia que habent et communiter percipiunt percipereque consueverunt barones et bannereti ipsius patrie cismontane. Alia vero subsidia que prefato sanctissimo domino nostro electo velut duci Sabaudie / actenus solvebantur et solvi consueverunt per ipsos barones et banneretos eorumque subdictos similiter solvantur ac solvere teneantur prefato domino Ludovico duci Sabaudie eiusque in dicto ducatu successoribus tam ipse dominus comes eiusque subdicti immediati quam eciam barones et bannereti sibi in predictis donatis subsistentes; intendes tamen ipse sanctissimus dominus / noster electus quod in concessione huiusmodi subsidiorum ipse dominus comes ac sui predicti erga prefatum dominum Ludovicum ducem Sabaudie eiusque in dicta ducali dignitate successorum se reddent taliter obsequiosos quod ipsi duces Sabaudie erga ipsos comites tam se exhibebunt liberales quod merito debebunt contentari et quod successivis temporibus in aliis consimilibus concedendis / materiam non habebunt resistendi. DEVESTIENS se idem sanctissimus dominus noster electus de dictis dignitatibus, opidis, villis, castris, iuridicionibus cum eorum et earum iuribus et pertinentiis supranominatis, salvis semper pactis et condicionibus preinsertis, et prefatum illustrem eius secundogenitum dominum Philippum de Sabaudia presentem humiliterque acceptantem / et sollempniter recipientem pro se suisque heredibus ac successoribus [iuxta dispo]sicionem⁵⁵ predicti sui testamenti, investiens per tradicio-

⁵⁵ Sic in B; illeggibile in A.

nem unius ensis evaginati per eum in [manibus]⁵⁶ ipsius domini Philippi donatarii positi. Constituens eciam eundem dominum Philippum in ipsis dignitatibus et aliis universis sibi ut supra donatis procuratorem uti in rem suam propriam / [Cedensque eidem] et suis predictis omnia et singula iura, acciones, raciones reales et personales, mistas, ypothecarias et directas pretoriasque et civiles eidem in predictis dignitatibus rebusque et iuribus ut supra donatis competentes et competencia. Constituens se eciam idem sanctissimus dominus noster electus easdem dignitates, res et iura ut premititur donatas et donata / tenere et possidere vice et nomine prefati domini Philippi donatarii donec corporalem eorumdem possessionem apprehenderit⁵⁷, quam apprehendendi eidem domino Philippo licenciam omnimodam contulit acque dedit. QUIBUS sic gestis, prefatus illustris dominus Philippus donatarius in conspectu ipsius sanctissimi domini nostri electi consistens debitum suum erga prefatum illu/strissimum dominum nostrum dominum Ludovicum nunc duce[m] Sabaudie creatum eius fratrem merito reddere volens scienter et sponte pro se ac suis predictis de et pro predictis⁵⁸ comitatu Gebennesii baroniaque Foucigniacy ac aliis villis, opidis, castris, iuridicionibus, hominibus, homagiis ceterisque rebus et bonis sibi ut supra donatis, fecit, prestitit, recognovit policitus est et confessus fuit homa/gium ligium et fidelitatem ligiam pre ceteris dominis et personis mundi et hoc reverenter capite [de]nudato⁵⁹ genibusque flexis ac manibus iunctis inter manus ipsius domini nostri ducis eius fratris positis. Eciam interveniente oris osculo in signo perpetui et indissolubilis federis cum aliis sollempnitatibus in talibus opportunis. MANDANS preterea et expresse percipiens ipse / sanctissimus dominus noster electus universis et singulis baronibus, banneretis, vassallis, hominibus nobilibus et innobilibus, villis, opidis, castris, universitatibus, communitatibus sindicisque, fidelibus et subdictis predictorum donatorum quatenus prefato domino Philip-

⁵⁶ Sic in B; illeggibile in A.

⁵⁷ *In B*: apprehenderit.

⁵⁸ predictis: pre- *su rasura*.

⁵⁹ *In corrispondenza dell'integrazione de è presente una rasura.*

po donatario et suis predictis obediant, pareant respondeantque, assistant, homagient homagiaque et fidelitates [prestant]⁶⁰ / recognoscant et alia faciant ad que eidem sanctissimo domino domino⁶¹ nostro electo ratione premissorum donatorum ante presentem donacionem tenebantur. Quoniam predictis homagiis et fidelitatibus sic prius per eos prestitis ipse sanctissimus dominus noster electus illos de eis solvit acque quictat per presentes cum pacto expresso de ulterius quidquam⁶² ab eisdem propterea non petendo. / PROMICTENS insuper prefatus sanctissimus dominus noster electus bona fide in verbo principis ac generis iuramento manum ad pectus ut est moris ponendo ac sub obligacione et ypotheca omnium et singulorum bonorum suorum mobilium et immobilium presencium et futurorum predictas donacionem, cessionem, remissionem et quictionem ac omnia alia et singula in huiusmodi publico / instrumento descripta quantum ad eum pertinent ratas, gratas et firmas rataque, grata et firma habere perpetuo et tenere et numquam contrafacere, dicere vel venire nec contravenire volenti in aliquo consentire. Promictens eciam prefatus illustris dominus Philippus donatarius pro se et suis predictis sub consimilibus iuramento et obligacione predictis se et suos predictos perpetuo existere probos / et legales homines vassallos ligiosque et fideles prefati illustrissimi domini nostri domini Ludovici, nunc ducis Sabaudie, eius fratris ac suorum in ducali dignitate successorum ipsorumque honorem, utilitatem et commodum ubique totis viribus procurare, dampnum autem et aliud quodcunque impedimentum suo posse vitare illaque eisdem revelare quam primum ad eorum pervenerit noticiam et sibi / possibilitas affuerit necnon de predictis comitatu Gebennesii baroniaque Foucigniacy, necnon villis, castris, opidis et aliis rebus feudalibus sibi ut supra donatis eidem domino Ludovico nunc duci Sabaudie ac suis predictis in ipsa ducali dignitate successoribus servire fideliter et ligie pacemque et guerram pro eis facere pre et contra ceteros dominos et personas mundi, ac illa in manibus /

⁶⁰ Inchiostro sbiadito.

⁶¹ *In B* domino è *presente una sola volta*.

⁶² *In B*: quicquam.

ipsius domini nostri ducis et suorum predictorum commissariorum recognoscere, confiteri et nominare particulariter et distincte quociens super hoc fuerint requisiti. Et generaliter omnia alia erga ipsum dominum nostrum ducem eius fratrem et suos predictos facere et prestare que homines nobiles vassalique ligii et fideles domino suo naturali et ligio facere tenentur et debent. Et que in capitulis nove / et veteris fidelitatis forme laicius describuntur. RENUNCIANTES hoc ideo prefati sanctissimus dominus noster electus necnon dominus Philippus de Sabaudia comes Gebennensis in hoc facto sub vi dictorum suorum iam prestitorum iuramentorum omni iuri canonico, civili et consuetudinario excepcioni que cuilibet quorum et quarum auxilio contra premissa venire possent vel / attemptare quovismodo, et signanter facultati cuicumque dicendi rem non sic vel aliter gestam aut in ea errorem aut circumvencionem intervenisse, iuridicenti donacionem excessivam supra modum a lege taxatum non valere; et generaliter cuilibet vie que excogitari posset ex qua contra premissa vel eorum aliquod quererentur vel posset obviari; et ulterius prefatus illustris dominus comes Gebennensis / omni accioni, excepcioni doli mali, vis, metus et in factum condicioni sine causa ob causam vel ex iniusta causa, iuridicenti donacionem ob merita pretensa factam non valere nisi de meritis doceatur, iuridicenti donacionem summam quingentorum aureorum excedentem sine insinuacione iudicis factam non valere, iuridicenti quod ex iuramento non oritur actio nisi ipsum in iudicio fuerit delatum, omni abso/lucioni relaxacioni et dispensacioni iuramenti ac in integrum restitutionis beneficio, privilegiis, beneficiis, indultis, patrie et locorum consuetudinibus iuribusque canonicis, civilibus, municipalibus et aliis omnibus quibus ad veniendum contra premissa seu ipsorum aliqua se iuvare possent quomodolibet vel tuheri, signanter iuridicenti generalem renunciacionem non valere nisi precesserit specialis. / De quibus omnibus premissis prefatus sanctissimus dominus noster electus iussit per nos supranominatos notarios publicos secretariosque subscriptos ad opus ipsorum dominorum nostrorum ducis et comitis fieri duo et plura tenoris eiusdem publica instrumenta que voluit et precepit ad maiorem contentorum in eisdem valididitatem eius maiori sigillo communiri; et

ut / premissa perpetuam obtineant roboris firmitatem ipse sanctissimus dominus noster electus iussit donacionem prefatam per presentes esse apud se dictumque venerabile consilium ibidem presens et ad hec suam auctoritatem interponens pariter et decretum⁶³ auctoritatibus ducali et vicariatus imperialis quibus fungitur insinuando. Acta, data et publicata fuerunt premissa / in castro Thononi videlicet in capella ipsius sanctissimi domini nostri post missarum sollempnia die mercurii festivitatis ephifanie⁶⁴ Domini sexta mensis ianuarii anno Domini millesimo quatercentesimo quadagesimo tercie indicionis. Assistentibus ad hec et presentibus reverendissimo in Christo patre domino Ludovico tituli Sancte Cecilie Sancte Romane Ecclesie presbitero cardinali / Arelatensi, reverendisque in Christo patribus et dominis dominis⁶⁵ Francisco Gebennensi, Ludovico Lausannensi, Georgio Augustensi, Othone Dertusensi, Georgio Vicensi, Ludovico Visensi, Iohanne Argensi episcopis. Necnon spectabilibus egregiis venerabilibusque et nobiles viris dominis Ludovico Bastardo Achaye domino Raconisii marescallo Sabaudie, Iohanne de Monte/Iupello domino Choutagnie militibus, Iacobo de Balma domino Albergamenti, Iohanne de Compesio domino de Thorens, Ludovico de Montheolo consilii Chamberiaci residentis, Anthonio de Draconibus Gebennesii presidentibus, legum doctoribus, Guilliermo Bolomerii magistro requestarum Sabaudie ducalibus consiliariis, Thoma de Corcellis canonico Ambianensi, Marcho / Bonifilii in theologia magistris, Guilliermo de Avanchiaco, Guigone de Rubeomonte scutifferis ac pluribus aliis notabilibus testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

(S.T.) Ego autem Nycodus Festi de Salanchia Gebennensis dyocesis publicus imperiali auctoritate notarius prefatique domini nostri ducis Sabaudie secretarius et consiliarius emancipacioni, donacioni, intitucionibus, reservacionibus conditionum, appositionibus investiture, homagii et fidelitatis prestacioni, promissionibus, renunciacionibus auctoritatis et decreti / interposicioni ac aliis supra-

⁶³ decretum *su rasura*.

⁶⁴ *Così nel testo*.

⁶⁵ *Ripetuto nel testo*.

scriptis dum sic agerentur unacum prenominate dominis testibus acque Francisco Fabri supra et infrascripto notario publico ducalique secretario presens fui et de eis hoc publicum instrumentum ad mandatum prefati sanctissimi domini nostri electi cum predicto Francisco recepi quod nobis ambobus aliis implicatis negociis / per Stephanum Laborerii de Bellicio notarium publicum in hanc publicam formam redigi et scribi fecimus signo et subscriptione meis solitis unacum dicti Francisci subscriptione et signacione communiti in testimonium premissorum. Nycodus Festi⁶⁶.

Et ego⁶⁷ Franciscus Fabri de Yenna Bellicensis dyocesis publicus imperialis notarius ac prefati domini nostri⁶⁸ ducis Sabaudie secretarius in premissis emancipacione, donacione, titulacione et⁶⁹ aliis omnibus superius descriptis dum sic agerentur prout superius descripta sunt, unacum prenominate dominis / testibus eciam dicto magistro Nycodo Festi notario publico consiliarioque ac secretario ducali presens fui de eis que huiusmodi publicum instrumentum cum prefato magistro Nycodo recepi quod aliis occupati negociis per Stephanum Laborerii de Bellicio notarium iussimus scribi⁷⁰. Indeque propria manu / cum prefato⁷¹ magistro Nycodo me subscripsi ac solito mei tabellionatus signo signavi in robur et testimonium in eodem instrumento contentorum. (S.T.)⁷²

S.P.⁷³

⁶⁶ Firma compresa tra due segni grafici complessi.

⁶⁷ *In B*: Et ego vero.

⁶⁸ *in B interpolato*: olim principis et nunc.

⁶⁹ *In B*: ac.

⁷⁰ *In B*: scribi iussimus.

⁷¹ *In B*: ipso.

⁷² La *completio* di Nicodo Festi è d'altra mano, scritta con inchiostro più chiaro e con grafia meno leggibile.

⁷³ Il sigillo, che pende tramite filo serico verde, è dello stesso tipo di quello apposto alle patenti 6 gennaio 1440 di emancipazione di Ludovico, che abbiamo già commentato (*supra* pp. 68-69) e a cui qui si rimanda.

2.

La renuntiatio papae nella riflessione giuridica medioevale (secc. XIII-XV).

*Il caso dell'antipapa Felice V**

1. *Lo spazio semantico della renuntiatio*

In una delle sue ultime opere politiche Guglielmo di Ockham scriveva:

Quam non a solo deo (*sic!*) sed ab hominibus papa habeat potestatem nequaquam ad theologos principaliter scire et inquirere dinoscitur pertinere, sed ad peritos in jure civili et ad illos qui noverint que res, possessiones, jurisdictiones, libertates et jura ab imperatoribus, regibus, principibus et aliis quibuscumque romanis pontificibus sunt concessa: talia enim non per scripturas sacras, cum de hujusmodi in ipsis nulla penitus mencio habeatur, sed per jura imperatorum que de talibus copiose loquuntur et per instrumenta, privilegia atque cartas imperatorum, regum, principum et aliorum qui romanam ecclesiam ditaverunt, in liberalitatibus donaverunt, sciri possunt. Verumptamen, si dubitatio oriatur an potestas hujusmodi legi (per *legis* n.d.c.) divine, juri naturali vel statui

* Saggio edito con il titolo *La renuntiatio papae nella riflessione giuridica medioevale (secc. XIII-XV): tra limite ed esercizio del potere*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXIX (2006), pp. 291-401.

ac condiciones summi pontificis adversetur, per scripturas divinas principaliter discuti debet. Si enim imperator vel alius aliquis possessiones taliter daret romane ecclesie ut quicumque esset romanus episcopus in speciali et extra articulum necessitatis ipsarum proprietatem haberet, donacio hujusmodi esset per sacras litteras reprobanda, quia ad papatum posset assumi persona que proprietatis hujusmodi non esset capax, puta si eligeretur aliquis qui per votum proprietatem hujusmodi abdicasset; et in similibus similiter est dicendum¹.

Con tale riflessione il filosofo tornava a sottolineare la reciproca, feconda interazione tra le due massime epifanie della scienza medioevale, la teologia e il diritto, in relazione al fecondo filone di studi sui numerosi aspetti della *potestas papae* che, inaugurato con la sua opera politica principale, il *Dialogus*, avrebbe profondamente influenzato il mondo culturale e politico in età medioevale e moderna. Tra di essi, la riflessione su quella particolarissima espressione, in dimensione privata, della potestà del sommo pontefice costituita dalle dimissioni dal proprio ufficio, pare occupare un posto di particolare rilievo nel dibattito culturale dei secoli XIII-XV.

Il tema della rinuncia al papato non si può certo dire essere nuovo al vaglio della storiografia, giuridica e non, nè per la vasta mole di bibliografia prodotta², nè per l'interesse che

¹ GUGLIELMO DI OCKHAM, *Breviloquium de potestate papae*, lib. I, cap. X, éd. critique par L. BAUDRY, Paris 1937 (Études de Philosophie médiévale, XXIV), pp. 13-14.

² Gli studi sulla rinuncia al papato sono, ad oggi, molteplici anche se non particolarmente recenti e, salvo rare eccezioni, decisamente eterogenei: ogni settore disciplinare ha infatti espresso autonomamente una propria letteratura in merito al tema in oggetto, con una netta polarizzazione intorno alla rinuncia di Celestino V, per ovvie ed intuitive ragioni. Tra i principali lavori giuridici di sintesi si possono menzionare gli ancora validi di J. LECLERCQ, *La renonciation de Célestin V et l'opinion théologique en*

continua a suscitare in settori culturali eterogenei; le problematiche che esso suscita, e che ne costituiscono l'intrinseco

France du vivant de Boniface VIII, in «Revue d'Histoire de l'Eglise de France», 25 (1939), pp. 183-192; P. G. CARON, *La démission du pape dans la législation et dans la doctrine canonique du XIII^{ème} au XV^{ème} siècle*, in «Il diritto ecclesiastico», LXII (1951), pp. 60-67; P. GRANFIELD, *Papal resignation*, in «The Jurist», 38 (1978), pp. 118-131; W. ULLMANN, *Medieval Views concerning papal Abdication*, in «The Irish Ecclesiastical record», LXXI (1979), pp. 125-133 (ora anche in ID., *Law and Jurisdiction in the Middle Ages*, [Variorum], London 1988, XIV); J. R. EASTMAN, *Papal abdication in later medieval thought* («Texts and Studies in Religion», 42), Lewiston/Queenston/Lampeter 1990, oltre alle parti dedicate alla rinuncia papale nei più ampi e generali lavori di F. GILLMANN, *Die Resignation der Benefizien. Historisch - dogmatisch dargestellt*, in AKKR, 80 (1900): pp. 50-79, 346-378, 523-569, 665-708; 81 (1901): pp. 223-242, 433-460 (unificati in *Idem*, Mainz 1901, da cui si cita nel presente saggio); P. G. CARON, *La rinuncia all'ufficio ecclesiastico nella storia del diritto canonico dall'età apostolica alla Riforma cattolica*, Milano 1946; G. V. McDEVITT, *The renunciation of an ecclesiastical office. A historical synopsis and commentary*, Washington, D.C., 1946.; J. GAUDEMET, *Eglise et cité. Histoire du droit canonique*, Paris 1994 (ed. it. *Storia del Diritto Canonico. Ecclesia et Civitas*, Cinisello Balsamo 1988), pp. 410-412 dell'ed. it.; A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L'universalità del Papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, Roma 1996, pp. 41-43. Sulle fonti canonistiche anteriori alla rinuncia di Celestino V costituiscono un punto di riferimento imprescindibile i lavori di MARTIN BERTRAM, *Zwei handschriftliche Quaestionen über die Pabstabdankung in der Pariser Nationalbibliothek*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Kanonistische Abteilung [d'ora in avanti ZRG, Kan. Abt.], LV (1969), pp. 457-461; *Die Abdankung Papst Cölestins V. (1294) und die Kanonisten*, in ZRG, Kan. Abt., LVI (1970), pp. 1-101; *La rinuncia al papato nella dottrina canonistica precedente e contemporanea a Celestino V*, in *Convegno nazionale "S. Pietro Celestino nel settimo centenario dell'elezione pontificia"* (Ferentino, 21-22 maggio 1994) a cura di B. VALERI, Casamari 1995, pp. 101-108. Recentemente è da segnalare l'articolata tesi di dottorato di BENOÎT FLEURY, *Abdication du prince et continuité de l'Etat dans l'Europe d'Ancien Régime*, présentée et publiquement soutenue le 25 mars 2006 à Paris, rivolta prevalentemente allo studio della rinuncia al potere secolare, ma in cui compaiono anche ampie sezioni dedicate alle dimissioni del papa.

fascino, sono infatti molteplici e tali da coinvolgere una pluralità di discipline che spesso si integrano tra loro in una feconda sinergia. Tuttavia, si rischierebbe di perdere parte della complessità del valore di tale controverso istituto se non lo si leggesse anche nella più ampia prospettiva di fondo del rapporto con la funzione petrina di governo della Chiesa e delle relative prerogative giurisdizionali³. Tale impostazione, che legge nella *renuntiatio* un modo di esercizio – sia pure in forma privativa – della *iurisdictio* papale, non può fare a meno di essere ricondotta, contestualmente, ad alcune considerazioni più generali sull'evoluzione politica ed ecclesiologica di un dibattito che investì direttamente la speculare definizione della *plenitudo potestatis* nella storia della Chiesa medioevale⁴, né di prescindere da un duplice ordine preliminare di considerazioni che illumina, a sua volta, due corrispondenti interrogativi: quali siano gli elementi che configurano l'ufficio che viene rimesso e quale sia la natura giuridica di tale remissione. È evidente come, su un piano sistematico, le due questioni si pongano tra loro in un rapporto di complementarità che trae origine dal fondamento insieme teologico e giuridico del ministero petrino: così, se per quanto riguarda

³ Per un'analisi approfondita dei tratti costitutivi, giuridici e politici, dell'istituzione papale nei secoli di riferimento al presente studio, si rinvia a A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L'universalità del Papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, Roma 1996.

⁴ Fondamentale punto di riferimento sul tema rimane il lavoro di P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969 (rist. Milano 2002), (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 62). Per i tratti costituzionali della *potestas papae* in età moderna si segnalano, per tutti, il classico P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*. Bologna 1982 nonché M. CARVALE, *L'età moderna*, in *Enciclopedia dei Papi*, I, pp. 91-142.

la costituzione dell'ufficio devono essere richiamati i caratteri intrinseci della particolare *potestas* che caratterizza l'ufficio papale, d'altro canto la complessa e articolata riflessione giu-scanonistica che ha accompagnato la rinuncia alla tiara dall'età apostolica fino ad oggi viene ad assumere un ruolo di particolare significanza definitoria in riferimento alla medesima. Si è detto, poc'anzi, che le due tematiche si illuminano a vicenda, prestandosi, cioè, ad un'analisi strutturalmente biunivoca: tralasciamo, per ora, l'apporto definitorio fornito dalla *renuntiatio* alla *potestas papae* e soffermiamoci sugli elementi giuridici che connotano l'istituto della rinuncia, per poi risalire, mediante un rapido *excursus* storiografico, all'"ontogenesi teoretica" della problematica specifica applicata all'ufficio papale, ai caratteri qualitativamente dirimenti che contribuirono a definire la *potestas* e la *iurisdictio* del sommo pontefice tra XIII e XV secolo.

Prima di addentrarci nella materia ci pare opportuno operare un duplice ordine di premesse, terminologico e metodologico. Posto che il lessema *renuntiatio*⁵, in quanto poli-

⁵ Ovviamente l'accezione in cui il termine *renuntiare-renuntiatio* vengono qui considerati è quella eminentemente canonistica della rinuncia ad un ufficio o beneficio ecclesiastico. I termini utilizzati per indicare questo atto giuridico sono *renuntiare/renuntiatio*, *resignare/resignatio*, *cedere/cessio*, *dimittere/dimissio*. Nel latino classico il termine *renuntiatio* indicava una pubblica dichiarazione, un proclama o una comunicazione ufficiale (ad esempio utilizzato per la nomina alle magistrature), ma anche una ritrattazione, un'abiura, con significato ampiamente traslato, nella tarda antichità, dagli apologeti cristiani per indicare la rinuncia al peccato (Tertulliano); tracce di tale accezione le rinveniamo nella denominazione dei primi monaci quali *renunciante*s, a sottolineare il distacco dalle occupazioni secolari e nelle formule liturgiche che connotano il rito battesimale (*abrenunciatio satanae*). Il verbo latino *resignare* (dissigliare), invece, era impiegato in ambito giuridico nel campo successorio per indicare l'apertura di un testamento. La terminologia canonistica utilizzerà entrambi

voco, richiederebbe una trattazione sistematica della nozione in ambito di diritto canonico che esula dalle finalità del presente lavoro, in questa sede ci si limiterà a fornirne un cenno sintetico che sia propedeutico all'indagine tematica, senza peraltro affrontare tutte le complesse problematiche connesse agli altri campi applicativi della rinuncia, vale a dire quello civilistico⁶, quello pubblico⁷, quello internazionalistico⁸ e quel-

i vocaboli per indicare l'atto di rinuncia ad un beneficio, anche se la curia romana opererà una sottile distinzione tra i due, attribuendo alla *renunciatio* l'indicazione della rinuncia semplice e alla *resignatio* la rinuncia in favore di terzi. Nel lessico curiale troviamo anche espressa la rinuncia con una pluralità di lessemi la cui polivocità si esprime nei differenti contesti storici; così avremo che la rinuncia volontaria a un beneficio viene, fino al XIV secolo circa, indicata con *cessio* (*cessatio*, *discessus*) come opposto di *decessus* che indica la vacanza di un ufficio o beneficio dovuta alla morte del titolare; lo stesso termine indicherà, nel XV secolo, la rinuncia di un pontefice compiuta al fine di comporre uno scisma. Così ancora, mentre i vocaboli *eiuratio* e *abiuratio* caratterizzano l'abdicazione confermata da un giuramento, la rimessione di un ufficio o beneficio tanto come atto di libera volontà (*renuntiatio*), quanto come destituzione imposta (*depositio*) viene più genericamente indicata con il termine *dimissio*. Alla luce di quanto detto, in questo studio verranno utilizzati in modo equipollente i termini *renuntiatio*, *resignatio* e *dimissio*, il cui rapporto sinonimico, in riferimento all'ufficio papale, risulta inequivocabilmente attestato dalle fonti; si distingueranno, invece, la forma-*cessio* e la forma-*depositio* per via dell'autonoma configurazione giuridica. Sul punto si rinvia a F. GILLMANN, *Die Resignation der Benefizien* cit., pp. 1-6; J. R. EASTMAN, *Papal abdication* cit., pp. 2-3.

⁶ Su cui cfr., per tutti, F. MACIOCE, *Il negozio di rinuncia nel diritto privato. I. Parte generale*, Napoli 1992.

⁷ Su cui cfr. A. BOZZI, vc. *Rinuncia (Diritto pubblico e privato)* in *Novissimo Digesto Italiano*, dir. da A. AZARA e E. EULA, XV (Torino 1968), pp. 1140-1151; ID., vc. *Rinuncia* in *Nuovo Digesto Italiano*, XI (Torino 1939), pp. 711-724; F. ATZERI-VACCA, *Delle rinunzie secondo il codice civile italiano*, Torino 1915²; C. FADDA, *Sulla teoria delle rinunzie nel diritto pubblico*, in «Rivista di diritto pubblico», I (1909), pp. 23 segg.; N. PAOLANTONIO, *Contributo sul tema della rinuncia in diritto amministrativo*, Napoli 2003.

lo processualistico (rinuncia agli atti del giudizio)⁹, per i quali si rinvia alla specifica letteratura in materia. Un'ulteriore necessaria premessa è quella metodologica: uno studio sistematico che tratti della rinuncia all'ufficio ecclesiastico richiederebbe un'analisi – anch'essa evidentemente inesauribile in tale sede – circa lo sviluppo diacronico, storico ed ecclesiologico, dei singoli 'uffici'¹⁰ all'interno della Chiesa per poi esaminarne la relativa possibilità di dimissione, in comparazione con il particolare caso del papa: essendo questo un terreno già ampiamente arato dalla letteratura teologica e giuridica¹¹,

⁸ Su cui cfr., per tutti, A. TOMMASI DI VIGNANO, *La rinuncia in diritto internazionale*, Padova 1960; ID., vc. *Rinunzia (Diritto internazionale)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, dir. da A. AZARA e E. EULA, XV (Torino 1968), pp. 1151-1153.

⁹ Su cui cfr. G. A. MICHELI, *La rinuncia agli atti del giudizio*, Padova 1937; A. MASSARI, vc. *Rinunzia agli atti del giudizio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, dir. da A. AZARA e E. EULA, XV (Torino 1968), pp. 1156-1177 e la bibliografia ivi segnalata.

¹⁰ Il Concilio Vaticano II ha recuperato il termine e la nozione scritturale di 'ministerialità' e di 'ministero' (cfr. *1Cor.* 12, 4-31) in riferimento alle funzioni liturgiche e pastorali svolte dai membri del Popolo di Dio [cfr. Costituzione dogmatica su «La Chiesa», *Lumen Gentium*, n° 7c); 10; 18a); Costituzione su «La sacra liturgia», *Sacrosanctum Concilium*, n° 28], in luogo di quello di 'ufficio'. In questo lavoro, per semplicità espositiva, ci si avvarrà dei due termini in modo equipollente, tenendo presente, tuttavia, che il recupero della funzione ministeriale del Sommo Pontefice, quale guida e pastore del popolo di Dio, in luogo di quella esclusivista-potestativa che accentuava l'elemento della *iurisdictio* nella funzione petrina, si potrà individuare anche nell'esito che avrà la riflessione giuscanonica sulla rinuncia con il *Codex Iuris Canonici* del 1983.

¹¹ La letteratura sulla formazione dei ministeri in età apostolica è vastissima; rinviando qui, per tutti, a E. CATTANEO, *I ministeri nella Chiesa antica. Testi patristici dei primi tre secoli*, Milano 1997. Lo studio giuridico della rinuncia agli uffici ecclesiastici è, del resto, terreno già ampiamente arato da FRANZ GILLMANN (*Die Resignation der Benefizien* cit.), PIER GIOVANNI CARON (*La rinuncia all'ufficio ecclesiastico* cit.) e GERALD

si è scelto di presupporre tale indagine adottando quindi un criterio selettivo, utile a delimitare il campo alla sola riflessione sulla rinuncia papale, esaminata nel suo sviluppo diacronico, tanto istituzionale quanto storico-giuridico.

Per fornire una prima approssimazione del concetto di *renuntiatio* pare utile presentare i *terminus a quo* e *ad quem* della travagliata e plurisecolare elaborazione dottrinale sull'istituto, vale a dire una delle più antiche definizioni, offertaci dalla letteratura canonistica, e la disciplina del vigente Codice di diritto canonico. Goffredo da Trani, nella sua *Summa in Titulos Decretalium* ci fornisce una delle prime espressioni di sintesi di quelli che sono gli elementi costitutivi della rinuncia desumibili in generale dalla disciplina del *Decretum* e delle Decretali:

Renuntiatio est proprie rei vel iuris spontanea refutatio¹².

La concisa definizione che presenta la *renuntiatio* come libera rimessione di un ufficio o di un diritto da parte del legittimo titolare, si è detto¹³ porre l'accento sui due requisiti fondamentali dell'*oggetto* (*proprie rei vel iuris*), individuato nell'ufficio o beneficio di cui è titolare il rinunciante, e dell'unilateralità del *consenso* (*spontanea refutatio*), vale a dire la spontaneità e libertà della determinazione della volontà del soggetto che pone in essere la rinuncia.

V. McDEVITT (*The renunciation I cit.*) nei già citati e, benché datati, ancor validi studi di sintesi.

¹² GOFFREDUS DE TRANO, *Summa in Titulos Decretalium*, Venetiis 1586, tit. *de renunciatione*, f. 16r, n. 1; tale definizione sarà ripresa con una leggera variante da Enrico da Susa («iuris proprii spontanea refutatio»): HENRICUS DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa Aurea*, Venetiis 1574, I, tit. *de renunciatione*, col. 158.

¹³ Cfr. P. G. CARON, *La rinuncia all'ufficio cit.*, pp. 206 seg.

Più articolata, invece, ci si presenta la nozione di rinuncia che emerge dal combinato disposto di tre canoni dell'attuale normativa della Chiesa: il Codice di diritto canonico del 1983 riserva all'istituto della rinuncia all'ufficio ecclesiastico in generale tre norme soltanto (lib. I, tit. IX, cap. II, art. 1, cann. 187-189), salvo richiamarne la disciplina propria trattando dei singoli uffici¹⁴; in particolare i cann. 187, 188 e 189¹⁻² individuano gli elementi fondativi dell'istituto:

Can. 187 - *Quisquis sui compos potest officio ecclesiastico iusta de causa renuntiare.*

Can. 188 - *Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita est.*

Can. 189 - § 1. *Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione eget si ve non, auctoritati fieri debet cui provisio ad officium de quo agitur pertinet, et quidem scripto vel oretenus coram duobus testibus.*

§ 2. *Auctoritas renuntiationem iusta et proportionata causa non innixam ne acceptet.*

Ai due semplici requisiti dell'oggetto (can. 187) e del consenso (definito *a contrario* dal can. 188), già presenti nella definizione di Goffredo da Trani, vediamo essersi aggiunti quelli della capacità d'intendere e volere (can. 187: *Quisquis sui compos*), della giusta causa (can. 187 e 189 § 2), della forma (il can. 189 § 1 prevede la possibilità che la rinuncia possa essere effettuata per iscritto od oralmente, alla presenza di due testimoni, nelle mani dell'autorità che ha conferito l'uffi-

¹⁴ Cfr. cann. 401, 402 e 416 in riferimento alla rinuncia del vescovo diocesano; can. 411 in riferimento alla rinuncia del vescovo coadiutore e ausiliare; cann. 538, 1742, 1743 in riferimento alla rinuncia del parroco; can. 354 in riferimento alla rinuncia dei cardinali; can. 367 in riferimento alla rinuncia del Legato pontificio.

cio) e dell' accettazione del superiore (che, come si desume dal can. 189 § 1, non è sempre richiesta). Tra questi elementi, ci pare sia opportuno isolarne uno ulteriore che inspiegabilmente gli Autori hanno, con prassi costante, fatto rientrare nell' elemento oggettivo¹⁵: la titolarità dell'ufficio. Meno palese nella determinazione del Codice, centrale nella definizione di Goffredo da Trani¹⁶, la spettanza dell'ufficio (o del diritto) che si intende rimettere in capo al rinunciante sembra essere sostanzialmente altro dalla natura dell'ufficio (o diritto) stesso che viene abbandonato; in altri termini parrebbe più proprio intendere per oggetto il tipo di ufficio cui si rinuncia (papale, episcopale, ecc.) e svincolarne il requisito della esclusiva legittima appartenenza della provvisione in capo al rinunciante. Questa specificazione, apparentemente sterile, non risulta tale se letta in riferimento alle problematiche che sorsero in riferimento alla definizione della rinuncia del papa, specie durante la fase controversa dello Scisma d'Occidente, dove oggetto principale di controversia fu proprio la spettanza di titolarità dell'ufficio.

Volendo quindi assumere una nozione sintetica di rinuncia all'ufficio ecclesiastico si potrebbe dire che è l'atto mediante il quale un beneficiario rinuncia liberamente alla titolarità di una carica, all'esercizio di un potere o al godimento di un proprio beneficio, per una giusta causa, nelle mani di un superiore competente ad accettarla¹⁷. L'aver definito la rinun-

¹⁵ Cfr. P. G. CARON, *La rinuncia all'ufficio* cit., p. 206.

¹⁶ Tanto che, nel seguito del passo, il giurista si premurava di specificare «*Potest renunciare is ad quem pertinet in quod renunciatur*», GOFFREDUS DE TRANO, *Summa in Titulos Decretalium*, tit. *de renunciatione*, f. 16r, n. 1.

¹⁷ Sul punto si vedano le sintetiche voci enciclopediche *Resignazione* (*rinuncia*) in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, dir. da A. VAUCHEZ

cia all'ufficio ecclesiastico in generale ci porta ora a soffermarci sull'oggetto specifico di questo studio, vale a dire quel caso particolarissimo di *renuntiatio* che vede come protagonista il romano pontefice. Sempre a fini introduttivi sembra opportuno richiamare qui, ancora, l'attuale normativa del Codice di Diritto Canonico che, nel *liber* II, *pars* II, *sectio* I, *caput* I, al can. 332 § 2, prevede l'ipotesi di rinuncia del papa:

Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur.

Nel lineare dettato del canone, punto di arrivo di quella che fu una tra le più complesse, articolate e annose dispute della canonistica di età medioevale e moderna, ritroviamo tutti gli elementi giuridici costitutivi dell'istituto, con alcune varianti di notevole rilievo tecnico. Mentre compaiono i due requisiti *ad validitatem* del *consenso* (*libere fiat*) e della *forma* (*rite manifestetur*), per quanto riguarda l'*accettazione del superiore* si assiste ad una deroga rispetto alla regola generale, in quanto per il sommo pontefice non viene richiesta. Si noti poi come in riferimento all'*oggetto* della rinuncia papale il legislatore canonico non usi il vocabolo *officium* ma quello ben

con la collaborazione di C. VINCENT, ed. it. a cura di C. LEONARDI, III, Roma 1999; P. G. CARON, *Rinunzia (Diritto Canonico)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, dir. da A. AZARA e E. EULA, XV, Torino 1968, pp. 1153-1156. A titolo di completezza occorre ricordare che, prima dell'entrata in vigore del *Codex Iuris Canonici* del 1917, tuttavia, esisteva la figura di *resignatio in favorem* che si aveva nel caso in cui l'ufficiale ecclesiastico cedesse il proprio ufficio ad una terza persona da lui stesso individuata; la scelta del legislatore del 1917 è stata quella di abbandonare tale istituto ad esclusivo vantaggio della *renuntiatio* semplice così come è stata definita precedentemente.

più connotato di *munus*, cui è connessa la *titolarità* (muneri *suo*); non si fa invece menzione della *capacità di intendere e volere* e della *giusta causa* di rinuncia. Il legislatore valuta, quindi, con grande attenzione, il requisito della volontà che richiama ed è intrinsecamente connesso con la dimensione della libertà: di fatto il requisito principale che determina la validità dell'atto resta la libera espressione della volontà di rinuncia connessa, evidentemente alla capacità di intendere e volere¹⁸. La precedente disposizione contenuta nel *Codex Iuris Canonici* del 1917, in realtà, risultava ancora più esplicita nel sottolineare il fatto che per la validità della rinuncia non è necessaria l'accettazione dei cardinali o di altro soggetto¹⁹, dimostrando così di recepire quella che era stata la tradizione canonistica sancita dalla costituzione *Quoniam aliqui* voluta da Bonifacio VIII, il quale la fece inserire nel *Liber Sextus* per disciplinare in modo chiaro la materia, a seguito della travagliata vicenda del suo predecessore²⁰.

A tale proposito pare doveroso sottolineare fin da ora come l'approdo concettuale della definizione codicistica sia il frutto, da un lato, dell'evoluzione della normativa della Chiesa in tema di rinuncia e del conseguente lavoro interpretativo dei commentatori avvicendatisi nel corso della storia, dall'al-

¹⁸ Cfr. R. SZEWCZYK, *La natura e gli effetti della privazione dell'ufficio ecclesiastico nei Codici di Diritto Canonico del 1917 e del 1983*, Roma 1999 [Pontificia Universitas Lateranensis. Theses ad Doctoratum in Utroque Jure], pp. 57 seg.

¹⁹ *Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximis iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, Romae 1917, l. II, tit. VII, cap. I, can. 221: «Si contingat ut Romanus Pontifex renuntiet, ad eiusdem renuntiationis validitatem non est necessaria Cardinalium aliorumve acceptatio».

²⁰ VI. 1.7.1.

tro di una prospettiva ecclesiologica che, tra XIII e XV secolo, si avvale anche del dibattito pubblicistico e canonistico sulla *renuntiatio* per definire la *potestas* e la *iurisdictio* del sommo pontefice.

2. *Le fasi storiche del dibattito: proposta di ricostruzione.*

Ogni classificazione riproduce sempre – è ovvio – un dispositivo di semplificazione della realtà; tuttavia, in riferimento al presente studio è parsa plausibile e, soprattutto, utile, l'adozione di una scansione sistematica che, pur nella considerazione delle intrinseche peculiarità culturali legate agli eterogenei contesti storico-giuridici interni all'ampio arco cronologico trattato, sia finalizzata a delineare unitariamente l'*oggetto scientifico* della ricerca. Obiettivo del presente lavoro sarà quindi essenzialmente l'individuazione dell'articolato substrato storico e culturale su cui si innestò il dibattito giuridico sulla *renuntiatio papae*²¹; il percorso entro cui si snoda la complessa riflessione sulle dimissioni del sommo pontefice, dalle origini alla fine dell'età di mezzo, riuscirebbe così ad essere più agevolmente evidenziato utilizzando, quali “marcatori sistematici”, i due tradizionali criteri cronologico e semantico. Si possono così individuare tre momenti nella genesi costitutiva dell'istituto, cui corrispondono tre periodi o fasi di sviluppo della scienza canonistica sul tema, utili a collocare la questione nel contesto giuridico-istituzionale di riferimento: una prima fase costitutivo-definitoria che si può delimitare, a livello cronologico, tra il 1180, anno presunto di compilazio-

²¹ La trattazione analitica del vasto e articolato sistema delle fonti teologiche e canonistiche sulla rinuncia al papato nel medioevo è altresì oggetto di un lavoro monografico, in preparazione a cura di chi scrive.

ne del primo *apparatus* al *Decretum* graziano e il 13 dicembre 1294, anno delle dimissioni di papa Celestino V; una seconda fase sistematico-pubblicistica che dal 1294 si sviluppa intensamente tra la fine del XIII secolo e il 1378, anno di inizio dello Scisma d'Occidente ed una terza fase politico-strumentale che dal 1378 attraversa la seconda metà del XIV e la prima metà del XV secolo fino al 1449, anno della conclusione del Piccolo Scisma d'Occidente.

Il primo momento di elaborazione teorica della questione, si può dire essere caratterizzato da un timido accostamento della dottrina canonistica all'istituto della *renuntiatio papae* nella sua specificità di rinuncia al supremo ufficio di direzione della Chiesa: la questione che si inizia a porre riguarda la possibilità – o meglio il dovere – di considerare come fattispecie autonoma quella che, su un piano eminentemente definitorio, veniva naturalmente concepita come estensione al vescovo di Roma della disciplina contenuta nelle fonti canonistiche per la rinuncia degli ufficiali ecclesiastici inferiori, di cui senza dubbio era attestato un maggior numero di episodi storicamente accertabili, o ancora accostata all'istituto della deposizione.

Nella seconda fase, con il verificarsi delle dimissioni di Celestino V, la prospettiva viene traslata sul piano pubblicistico del valore e della definizione del potere papale in ambito giuridico ed ecclesiologico, con la conseguenza che la questione assunse una duplice valenza di legittimità e legittimazione: legittimità canonica degli istituti della *renuntiatio* e della *depositio* e legittimazione della *plenitudo potestatis* papale e del suo esercizio, la quale ultima ebbe modo di essere discussa e definita in forma concreta e rilevante per la prassi all'interno di un conflitto in atto quale fu quello tra Bonifacio VIII e la corte di Francia. È in questo secondo momento che maggiormente si nota l'apporto che l'università di Parigi die-

de all'elaborazione teorica della rinuncia papale: alcuni tra i più rinomati teologi e pubblicisti dell'epoca – da Pierre de Jean Olieu, a Godefroid de Fontaines e Pierre d'Auvergne, da Jean Quidort de Paris a Egidio Romano e Agostino Trionfo – si occuparono a livello teorico della rinuncia papale, non solo – e non tanto – per risolvere un astratto e circoscritto *casus* di scuola, ma soprattutto per definire una questione ecclesiologica di estrema attualità: la riaffermazione – o il temperamento – dell'ideale dell'assolutismo pontificio che, dopo Leone Magno, Gregorio VII, Innocenzo III e Innocenzo IV si incarnava ora nel suo più emblematico araldo, Bonifacio VIII.

L'ultima fase è quella che, sebbene sorta in continuità con la precedente, rievoca la problematica delle dimissioni papali in riferimento all'elaborazione della cosiddetta *via cessionis* per la soluzione dello Scisma d'Occidente durante il periodo del Conciliarismo: in questo contesto, lo sforzo definitorio di teologi e giuristi non fu più diretto a colmare una lacuna normativa con l'elaborazione di una disciplina canonica – che peraltro già c'era e si dava ormai per acquisita –, bensì si osservò come l'opportunità e la liceità della *renuntia-tio* di papi e antipapi investissero in quel contesto una dimensione più propriamente politica determinata dal concreto utilizzo di tale istituto per la composizione di un conflitto epocale che lacerò dall'interno la Cristianità, coinvolgendo tanto la Chiesa al suo interno, quanto i rapporti di equilibrio tra le diverse potenze secolari europee. È in quest'ultima fase che viene meglio evidenziato il ruolo che l'istituto della rinuncia giocò in rapporto alla definizione della *plenitudo potestatis* papale: temperamento dell'assolutismo ierocratico tramite l'istanza partecipativa dell'organo conciliare prima, ritorno al centralismo monarchico papale dopo la fine del Piccolo Scisma, a metà del XV secolo.

3. *Alle fonti della quaestio de iure.*

La notizia delle rinunce del pontefice²² nei primi secoli dello sviluppo della Chiesa romana non trova conferma in una produzione documentaria tale da permetterne uno studio critico-filologico approfondito, anche se la frequente menzione che le fonti più tarde tradizionalmente ne fecero ci induce a darne un'ancor che minima, sommaria comunicazione. I casi di seguito illustrati intendono proporre alcuni elementi storico-giuridici che evidenzino perché, nella fase costitutivo-definitiva dell'accostamento al tema in oggetto, la rinuncia del romano pontefice venisse tendenzialmente assimilata ad una rinuncia episcopale o alla *depositio* per apostasia. Ben si comprende come le due fattispecie presentassero differenti requisiti giuridici, i quali tuttavia, non vengono evidenziati nelle fonti, peraltro ancora frammentarie e asistematiche. La prima particolarità che occorre evidenziare è il fatto che i tre casi di rinuncia che vennero maggiormente recepiti nella letteratura medioevale, quelli dei presunti "papi" Clemente Romano, Ciriaco e Marcellino, furono anche quelli sicuramente meno attendibili e, almeno per quanto concerne Ciriaco, quasi del tutto frutto di invenzione; tuttavia, ciò che maggiormente spinge ad una riflessione più approfondita, è il fatto che tra

²² Si è preferito utilizzare il termine «pontifex» in relazione ai vescovi romani di questo periodo, in quanto fino al III secolo sembra essere il titolo più appropriato. Da quel periodo in poi, tuttavia, com'è noto, l'affettuoso appellativo greco di *páppas* o *pápas* (diminutivo infantile di *patèr*) verrà attribuito a molti vescovi e patriarchi in Oriente e in Occidente, fino ad acquisire l'accezione tecnica che designava esclusivamente il vescovo di Roma (la stessa radice semantica, com'è noto, rimane nell'appellativo *pope* con cui si indicano i sacerdoti delle Chiese orientali). Cfr. A. M. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, Casale Monferrato 2005³, p. 35.

XII e XV secolo mai nessun teologo, pubblicista o giurista abbia mai contestato l'attendibilità storica di questi casi, utilizzandoli invece come *exempla* autorevoli per argomentare la liceità delle dimissioni papali.

Il primo episodio di rinuncia del vescovo di Roma che la tradizione storiografica cristiana annovera si presenta oltremodo controverso – come controversa è la stessa figura del protagonista, Clemente Romano²³ – ed è menzionato da S. Epifanio²⁴ in un passo tramandatoci dalle apocriefe *Constitutiones Apostolorum* (VII, 46, 6)²⁵. Questi, nel tentativo di conciliare due tradizioni contrapposte che lo vorrebbero l'una ordinato vescovo di Roma da S. Pietro stesso²⁶, l'altra terzo successore dell'Apostolo nella lista episcopale romana²⁷,

²³ Su cui si rinvia, per tutti, a F. SCORZA BARCELLONA, *vc. Clemente I* in *Enciclopedia dei Papi* (d'ora in poi *EP*), I, Roma 2000, pp. 199-212 e all'ampia bibliografia ivi citata (pp. 209-212); R. MINNERATH, *La position de l'église de Rome aux trois premiers siècles*, in *Il primato del vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e testimonianze*. Atti del Symposium storico-teologico. Roma 9-13 ottobre 1989, a cura di M. MACCARRONE, Città del Vaticano 1991, pp. 139-171.

²⁴ *Panarion, haer. XXVII, 6, 1-7, Die griechischen christlichen Schriftsteller* (GCS), XXV, 308-310.

²⁵ Cfr. *Didascalia et Constitutiones Apostolorum*, ed. F. X. FUNK, I-II, Paderbornae 1905 (rist. an. Torino 1979), VII, 46, 6, p. 452.

²⁶ TERTULLIANUS, *De praescriptione haereticorum*, (Sources Chrétien-nes, 46), Paris 1957, XXXII, 2-3: «[...] Hoc enim modo ecclesiae apostolicae census suos deferunt, sicut Smyrnaeorum ecclesia Polycarpum ab Iohanne collocatum refert, sicut Romanorum Clementem a Petro ordinatum est. Perinde utique et caeterae exhibent quos ab apostolis in episcopatum constitutos apostolici seminis traduces habeant». Sull'attendibilità dell'ipotesi della diretta ordinazione di Clemente da parte di Pietro si pronuncia M. BÉVENOT, *Clement of Rome in Iraeneus's Succession-List*, in «The Journal of Theological Studies», XVII (1966), pp. 98-107, smentito peraltro da P. A. GRAMAGLIA, *Episcopato monarchico e primato romano*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXXI (1995), p. 89 nt. 34.

²⁷ Il problema della lista episcopale romana, da un po' di tempo

immagina che Clemente, contemporaneo degli apostoli Pietro

emarginato dall'interesse degli storici della Chiesa, risulta fondamentale ai fini della comprensione della struttura ecclesiale della primitiva comunità di Roma e della relativa definizione del primato. In questa sede la questione verrà accostata, evidentemente, al solo fine di presentare, in relazione ad un'ipotetica rinuncia di Clemente, la posizione che questi occupa all'interno delle principali liste redatte nei primi cinque secoli della comunità cristiana di Roma, rinviando per gli approfondimenti filologici e critici al classico lavoro di E. CASPAR, *Die älteste römische Bischofliste*, Berlin 1926 e alle considerazioni di P. A. GRAMAGLIA, *Episcopato monarchico* cit., pp. 87-99. La prima testimonianza di una lista episcopale romana ci proviene dallo stesso Eusebio di Cesarea che la attribuisce ad Egesippo, il quale, visitando la comunità di Roma, sotto il regno di Marco Aurelio, ci dà la seguente notizia: «Mentre mi trovavo a Roma, feci una lista di successione fino ad Aniceto, di cui Eleuterio era diacono [...]» (EUSEBIUS CAESARIENSIS, *Historia ecclesiastica* IV, 22, 3, in *P.L.* XX, col. 377); in realtà è stato dimostrato (P. A. GRAMAGLIA, *Episcopato monarchico* cit., pp. 89 seg.) che l'elenco dei vescovi antecedenti ad Aniceto, e che peraltro Eusebio non riporta, non fu mai scritto da Egesippo nelle sue *Memorie*. Nel 180 Ireneo di Lione elabora una lista episcopale, totalmente priva di riferimenti cronologici, in cui Clemente verrebbe, nell'ordine, dopo gli apostoli Pietro e Paolo, Lino e Anacleto (cfr. IRAENEUS LUGDUNENSIS, *Contra Haereses* III, 3, 3, in *Patrologia Graeca*, ed. J.-P. MIGNÉ [d'ora in poi *P.G.*], VII, coll. 849-851). Eusebio ricalca poi la lista di Ireneo con alcune interpolazioni concettuali e cronologiche, ma senza variare l'ordine successorio (EUSEBIUS CAESARIENSIS, *Historia ecclesiastica* III, 13, 15, 34 [*P.G.*, XX, coll. 247, 250, 285-288]). Un'altra rielaborazione della lista episcopale è data dal Catalogo Liberiano (metà del IV secolo), forse dipendente da una ignota lista di Ippolito di Roma, i cui riferimenti cronologici sono basati sulle date consolari; qui Clemente è collocato al terzo posto, dopo Pietro e Lino (cfr. *Catalogo Liberiano*, ed. P. BREZZI, *Fonti e studi di storia della Chiesa*, II, Milano 1962, pp. 930-931). La presunta lista di Epifanio, ora forse perduta o mai esistita, ricalcherebbe secondo la fonte pseudoclementina la lista di Ireneo-Eusebio, con la variante dell'abbreviazione del nome Anacleto in 'Cleto': il che avrebbe dato anche origine a uno sdoppiamento di nomi nelle liste successive. Alla fine del II secolo incontriamo la lista africana di Tertulliano che darà avvio ad una nuova tradizione nel mondo latino, come attestato da Girolamo (*De viris illustribus* 15, in E. C. RICHARDSON, *Hieronimus. De viris illustribus*,

e Paolo, dopo essere stato ordinato vescovo da Pietro²⁸, abbia rinunciato alla propria dignità e abbia condotto una vita appartata per tutto il tempo del vicariato di due vescovi, Lino e Cleto, assunto durante l'assenza degli Apostoli, salvo risalire la *cathedra Petri* dietro pressioni del popolo romano, alla morte di quest'ultimo²⁹. Tale tradizione ebbe notevole successo tanto che fu seguita anche in epoca posteriore³⁰ e la *ratio* fu individuata nella preoccupazione di Clemente a che il suo

Leipzig 1896, pp. 16 seg.), ponendo Clemente come primo successore dell'apostolo Pietro da questi direttamente ordinato. Un altro testo di area africana dei secoli IV-V (Ottato di Milevi, Agostino) poneva di nuovo Clemente al terzo posto dopo Pietro e Lino, ma prima di Anacleto. Il *Liber pontificalis* riporta una tradizione (Rufino, Pseudoclementine) che vorrebbe i primi tre successori di Pietro (Lino, Cleto, Clemente) ordinati vescovi di Roma direttamente dall'Apostolo: «Hic [Petrus] ordinavit duos episcopos, Linum et Cletum, qui praesentialiter omne ministerium sacerdotale in urbe Roma populo vel supervenientium exhiberent; beatus autem Petrus ad orationem et predicationem, populum erudiens, vacabat. [...] Hic beatum Clementem episcopum consecravit, eique cathedram vel ecclesiam omnem disponendam commisit, dicens: "Sicut mihi gubernandi tradita est a domino meo Iesu Christo potestas ligandi solvendique, ita et ego tibi committo ut ordinans dispositores diversarum causarum, per quos actus ecclesiasticus profligetur. et tu minime in curis saeculi deditus repperiaris; sed solummodo ad orationem et praedicare populo vacare stude"», L. DUCHESNE, *Le Liber Pontificalis* cit., I, *Petrus*, p. 118. L'anonimo e tardivo (forse V sec.) *Carmen adversus Marcionem* III, vv. 275-297 (CCL II, 1141-1142) che raccoglie lo sdoppiamento dei nomi di Cleto-Anacleto iniziato da Epifanio, come sottolinea Gramaglia (*op. cit.*, p. 97), nulla aggiunge di nuovo all'elenco episcopale.

²⁸ «Da Pietro riceve l'imposizione delle mani per l'episcopato».

²⁹ P. G. CARON, *La rinuncia all'ufficio* cit., p. 41. Secondo la lettura del brano compiuta da P. A. GRAMAGLIA (*op. cit.*, p. 95), Clemente sarebbe stato invitato da Cleto stesso a riassumere la carica, dopo la morte degli Apostoli.

³⁰ Nel XIII secolo i teologi Pietro di Giovanni Olivi e Ubertino da Casale, intervenendo nel dibattito sulla rinuncia di Celestino V, addurranno tale precedente come autorevole e attendibile.

esempio di istituzione da parte del predecessore potesse essere seguito da altri pontefici i quali sarebbero stati indotti a dare origine ad una successione nel sacro ufficio *quae in Ecclesia Dei detestatur*³¹: si poteva di conseguenza leggere in tale vicenda la prima indicazione giuridica in senso contrario all'ammissibilità della cosiddetta *resignatio in favorem* applicata al vescovo di Roma. Questa narrazione, oltre ad essere oggi rifiutata in quanto riposa su fonti dimostrate apocrife³², non teneva conto del ruolo effettivo di Clemente che, probabilmente, pur rivestendo un ruolo significativo e autorevole nella comunità di Roma, non ricoprì mai quella funzione monoepiscope nei confronti dei presbiteri che gli si vorrebbe, tradizionalmente, attribuita ma che parrebbe anacronistica considerata la struttura collegiale di presidenza nella comunità romana fino alla prima metà del II secolo³³. Tuttavia è sembrato opportuno segnalarla per la notevole ridondanza che essa ebbe, quale fonte autorevole, nelle citazioni dei pub-

³¹ La tradizione è confluita nella *glossa* ad v. «*si Petrus*», C. 3 q. I c. 1; per avallare la capacità del papa di rinunciare verrà utilizzato questo argomento anche nella *Glossa ordinaria* ad v. *ut non succederet*, C. 7 q. I c. 12: «[...] Item numquid papa potest renuntiare? Utique, nam Marcellus renuntiavit [...] et Clemens papa: sed post Linum et Cletum iterum recepit cathedram [...]», *glossa* ad v. *ligandi*, C. 8 q. I c. 1: «[...] Videns autem Clemens quod hoc esset perniciosum exemplo, quod aliquis sibi eligeret successorem, renuntiavit papatus [...]».

³² Cfr. almeno F. GILLMANN, *op. cit.*, pp. 56 segg.; K. HOLDER, *Die Designation der Nachfolger durch die Päpste*, Freiburg 1892, p. 14 e E. CASPAR, *Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft*, I, Tübingen 1930, pp. 5 segg.

³³ Non potendo in questa sede approfondire il tema, peraltro strettamente connesso a quello della rinuncia, in quanto si pone alle origini del fondamento potestativo della *iurisdictio* papale che viene meno con le dimissioni papali, ci si limita a rinviare all'ampia e documentata argomentazione di P. A. GRAMAGLIA, *Episcopato monarchico* cit., pp. 85 segg.

blicisti e nella canonistica medioevale, come attesta il primo capitolo della prima *quaestio* della *causa VIII* del *Decretum (Si Petrus)*³⁴: Pietro avrebbe scelto a coadiuvarlo *in exteriora* Lino e Cleto, a cui tuttavia non avrebbe conferito la *potestas pontificii aut solvendi aut ligandi*, che avrebbe invece riservato a Clemente scegliendolo come proprio successore. La glossa ordinaria al passo (*Aut ligandi*) precisa come la norma intenda sottolineare il fatto che a Lino e Cleto non venisse conferita la *plenam potestatem*, prerogativa del vescovo di Roma, mentre la *potestas ligandi et solvendi* – che rappresenta la *potestas* ordinaria propria di qualunque presbitero – fosse già da essi posseduta in forza dell'ordine sacro. Ne consegue che le funzioni svolte dai due ministri erano piuttosto affini a quelle affidate dagli apostoli ai diaconi, ed all'epoca ricoperte dal *camerarius papae*, vale a dire la cura e il servizio ai poveri³⁵. Lino e Cleto, conclude il glossatore, non furono quindi *apostolici*; lo fu invece Clemente il quale, tuttavia, reputando *perniciosum exemplum* la designazione del successore da parte dell'Apostolo, scelse di rinunciare al papato in favore di Lino, alla cui morte successe Cleto; infine, una volta morto Cleto, Clemente poté essere eletto regolarmente papa: da ciò, la controversia sul posto da attribuire a Clemente nel catalogo dei papi, secondo alcuni al secondo posto, secondo altri al quarto³⁶.

³⁴ C. 8 q. 1 c. 1, v. *aut ligandi* e *casus Si Petrus*.

³⁵ *Glossa ordinaria* a C. 8 q. 1 c. 1, v. *aut ligandi*: «Isti autem duo temporalia pauperibus erogabant: ad quod officium apostoli diaconos elegerant [...] quod hodie habet camerarius pape».

³⁶ Altri riferimenti significativi all'episodio di Clemente verranno operati nella *Summa Decretorum* di Uguccone, su cui ci si soffermerà poco oltre.

La seconda rinuncia papale attestata dalla tradizione, ma ad oggi priva di riscontri documentari attendibili, è quella di cui sarebbe stato protagonista il leggendario papa Ciriaco³⁷, il quale avrebbe rinunciato al proprio ufficio nella notte in cui S. Orsola e le undicimila vergini si recarono nella città di Roma³⁸. La leggenda di Sant'Orsola, sviluppata intorno al 975 da una *passio* attribuita al monaco Enrico di San Bertino, fu arricchita del particolare della vicenda di papa Ciriaco in un'altra *passio* del secolo XI che trovò una grande accoglienza popolare: secondo tale narrazione l'indicazione di dimettersi sarebbe pervenuta al romano pontefice da una rivelazione divina, che gli avrebbe intimato di attendere il martirio con le vergini dopo aver rinunciato all'ufficio. Ciriaco dunque, dopo aver rimesso la propria dignità nelle mani di un anacronistico "collegio cardinalizio" avrebbe insediato Antero al suo posto; il clero romano, in segno di riprovazione per l'atto di rinuncia del papa, avrebbe fatto cancellare il suo nome dalla lista dei papi. Sullo sviluppo di tale racconto ebbero poi una notevole influenza le *Revelationes de exercitu virginum Coloniensium* della suora Elisabetta di Schönau (metà del XII secolo), che ne amplificò i particolari. I cronisti del XIII secolo, tra cui

³⁷ La bibliografia su tale mitico personaggio è molto scarsa e, per lo più, indiretta. Si segnala V. DE BUCK S. J., *De S. Ursula et undecim millibus sociarum virginum et martyrum Coloniae Agrippinae. Commentarius praeuius*, in *Acta Sanctorum Octobris*, IX, Bruxellis 1858, pp. 73-322: 98-104; I. DÖLLINGER, *Die Papst-Fabeln des Mittelalters. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte*, Stuttgart 1890², pp. 53-57 (prima ed. it. di F. C., *Favole del Medio Evo intorno ai papi. Frammenti di storia ecclesiastica*, Torino 1867, pp. 47-50); M. SALSANO, *Ciriaco*, in *Bibliotheca Sanctorum*, III, Roma 1963, col. 1292.

³⁸ Sulla leggenda di Sant'Orsola cfr. V. DE BUCK S. J., *De S. Ursula* cit., pp. 73-153; J. E. GUGUMUS e M. LIVERANI, *Orsola*, in *Bibliotheca Sanctorum*, IX, coll. 1261-1271.

per primo annoveriamo il frate premostratense Roberto Abolant d'Auxerre, seguito dai domenicani Vincenzo di Beauvais e Tommaso di Chantimpré, accolsero tale narrazione non come leggendaria ma come storicamente attendibile e inserirono Ciriaco nella lista episcopale romana tra Ponziano ed Antero (235-236); probabilmente, proprio su tale evento deve essersi verificata una sovrapposizione di tradizioni, dal momento che Antero fu effettivamente eletto a seguito della rinuncia del suo predecessore, ma questi era Ponziano e non già Ciriaco. La maggior diffusione dell'intera vicenda deve tuttavia attribuirsi alla menzione che Iacopo da Varazze ne fece nella sua *Legenda Aurea*³⁹ (ca. 1277), la quale «nasce non come opera originale, ma come compilazione e rielaborazione di testi precedenti»⁴⁰ e circolò moltissimo nel Medioevo. L'aspetto che pare più significativo riguardo alla vicenda di questo personaggio è da considerarsi in relazione ad una curiosa *additio* di Giovanni d'Andrea alla *Glossa Ordinaria* alla costituzione *Quoniam aliqui* di Bonifacio VIII⁴¹ sulla rinuncia papale, che cita l'episodio di Ciriaco tra i precedenti autorevoli di rinuncia al papato e che, in alcune edizioni del *Sextus* posteriori alla metà del XVI secolo, venne censurata, forse perché in essa si sosteneva, accogliendo un'espressione di Martino Polono, che Ciriaco avesse rinunciato «non propter devotionem sed propter oblectamenta virginum».

³⁹ IACOBUS A VARAGINE, *Legenda Aurea, vulgo Historia Lombardica dicta*, recensuit TH. GRAESSE, Vratislavae 1890 (reproductio phototypica Osnabrück 1969), CLVIII, p. 703. Ora anche nell'accurata edizione italiana a cura di ALESSANDRO e LUCETTA VITALE BROVARONE, Torino 1995, pp. 864-865.

⁴⁰ A. VITALE BROVARONE, *Introduzione*, in I. DA VARAZZE, *Leggenda Aurea*, Torino 1995, p. XIX.

⁴¹ *Glossa ordinaria* a VI 1.7.1., v. *et erat*.

Altrettanto mitica risulta la *renuntiatio* di Marcellino (296-304)⁴², la cui posizione è assai discussa dalla storiografia⁴³; il *Liber Pontificalis*, di cui molte informazioni sono state in realtà dimostrate ampiamente inattendibili, attesta che egli successe a Caio il 30 giugno 296⁴⁴ e il suo pontificato ebbe un corso piuttosto contrastato, specie in riferimento all'atteggiamento tenuto dal vescovo di Roma in occasione della persecuzione del 303⁴⁵. Prova ne sia che, già verso il 400, questi compare nella lista donatista dei presunti *traditores* durante la persecuzione di Diocleziano⁴⁶, mentre in epoca posteriore an-

⁴² Su cui si rinvia, per tutti a A. DI BERARDINO, *vc. Marcellino*, in *EP*, I, pp. 303-307 e alla ricca bibliografia ivi menzionata. La contestazione dell'attendibilità della rinuncia di Marcellino si può ritrovare nell'articolo apologetico di A. AMORE, *Il preteso «lapsus» di Papa Marcellino*, in «Antonianum», 32 (1957), pp. 411-426; più equilibrato E. H. RÖTTGES, *Marcellinus-Marcellus. Zu Papstgeschichte der diokletianischen Verfolgungszeit*, in «Zeitschrift für katholische Theologie», 78 (1956), pp. 385-420. Lo annovera tra le leggende medioevali anche DÖLLINGER (*Papst-Fabeln* cit., pp. 57-61; ed. it. cit., pp. 51-54).

⁴³ Eusebio, nella sua lista dei vescovi delle sedi più importanti, si ferma proprio a Marcellino; Girolamo, nell'*Interpretatio Chronicae Eusebii Pamphili* testimonia nell'anno 299 di Marcellino come ventottesimo vescovo di Roma, durato in carica sei mesi: «Marcellinus XXVIII Romanae Ecclesiae episcopatum suscepit annis 6» (*P.L.*, XXVII, coll. 659-660).

⁴⁴ L. DUCHESNE, *Le Liber Pontificalis* cit., I, *Marcellinus*, p. 162.

⁴⁵ «[...] et ipse Marcellinus ad sacrificium ductus est ut turificaret, quod et fecit. Et post paucos dies, paenitentiam ductus, ab eodem Diocletiano pro fide Christi cum Claudio et Cyrino et Antonino capite sunt truncati et martyrio coronantur», L. DUCHESNE, *ibidem*. Eusebio di Cesarea all'inizio del racconto della persecuzione enumera i pontefici romani della fine del III secolo: Felice I, Eutichiano, Caio e Marcellino, facendo desumere che quest'ultimo fosse ancora in carica al momento dell'imperversare della persecuzione. Cfr. L. DUCHESNE, *Le Liber Pontificalis* cit., I, pp. LXXIII-LXXIV.

⁴⁶ Dopo il 370 i donatisti cercavano di coinvolgere nell'accusa di *traditio* delle Scritture, durante la persecuzione diocleziana, tutti coloro che in qualche modo avevano avuto relazione con la condanna dello scisma

che a Roma pare affermarsi una tradizione sfavorevole a questo pontefice⁴⁷ sulla base di una fonte a noi non pervenuta se non indirettamente, probabilmente una *Passio Marcellini*⁴⁸ della fine del V secolo, e quindi di circa due secoli posteriore agli eventi contestati. In essa si legge di Marcellino che, minacciato di morte, dapprima avrebbe abiurato salvo poi pentirsene e ritrattare, andando così incontro alla decollazione ordinata da Diocleziano e alla sepoltura nel cimitero di Priscilla⁴⁹. L'accusa mossa a Marcellino si ritrova poi in un altro testo romano dell'epoca di papa Simmaco, oggi unanimemente ritenuto falso dalla storiografia⁵⁰: si tratta degli atti anonimi di una presunta sinodo di Sinuessa⁵¹, celebrata all'i-

donatista nelle prime fasi del suo sviluppo; tra essi compaiono Ossio di Cordova, Marcellino e i suoi presbiteri (e futuri papi) Marcello, Milziade e Silvestro (AURELIUS AUGUSTINUS, *De unico baptismo contra Petilianum ad Constantinum liber unus*, 16, 27, in *P.L.*, XLIII, col. 610). Nel 400 Petiliano, vescovo di Costantina, nella sua *Epistula ad presbyteros et diaconos* accusa Marcellino di essere stato il primo a bruciare le Sacre Scritture; Agostino, che ci dà notizia di tale accusa (AURELIUS AUGUSTINUS, *Contra litteras Petiliani donatistae Cirtensis episcopi libri tres*, II, 92, 202-213, in *P.L.*, XLIII, coll. 322-332.) non difende esplicitamente il vescovo di Roma ma fa osservare che nessun vescovo donatista è inserito nell'*ordo successionis* romano (Ivi, II, 108, 247, in *P.L.*, XLIII, coll. 345-346).

⁴⁷ L. DUCHESNE, *Histoire ancienne de l'Église*, II, Paris 1907, p. 95.

⁴⁸ Cfr. L. DUCHESNE, *Le Liber pontificalis* cit., I, p. LXXIV.

⁴⁹ L'interpolazione della *Passio* si desume dalla seguente annotazione: «ipse Marcellinus ad sacrificium ductus est ut turificaret, quod et fecit». Cfr. *ivi*, p. 162.

⁵⁰ Fu Severino Binio, nel XVII secolo, a dimostrarne per primo l'inattendibilità (J. D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, I, Florentiae 1759, coll. 1257-1260) confermata poi dal Mommsen nell'Ottocento (*Monumenta Germaniae Historica* [d'ora in avanti *M.G.H.*], *Gesta Pontificum Romanorum*, I, ed. T. MOMMSEN, Berolini 1898, *Prolegomena*, pp. LIII seg.).

⁵¹ La pretesa sinodo di Sinuessa avrebbe dovuto sancire il principio, che qui compare forse per la prima volta in questa formulazione, *prima*

nizio del VI secolo, di fronte alla quale Marcellino avrebbe confessato la propria colpa salvo eludere la condanna dei vescovi a motivo della particolare autorità che rivestiva in seno al collegio stesso. Il testo suppone poi però che, di fronte all'evidenza della colpa dichiarata *coram testibus*, il papa sarebbe stato chiamato a rispondere del gesto compiuto innanzi ad un'altra sinodo di cento vescovi, riunitasi segretamente a Sessa, nel corso della quale egli, riconosciuto colpevole, avrebbe fatto atto di rinuncia anche alla dignità sacerdotale il 23 agosto del 303 e dove sarebbero stati condannati anche altri presbiteri e diaconi *traditores*. Dell'episodio di Marcellino, i cui tratti sfumano dalla *renuntiatio* alla *depositio*, è testimone anche un passo del *Decretum* di Graziano (D. 21 c. 7) che riporta un'epistola di papa Nicola in cui si ripercorre l'apostasia di Marcellino, sottolineando come, non osando i vescovi giudicarlo, in base al principio *prima sedes non iudicabitur a quoquam*, essi avrebbero rimesso a lui stesso il giudizio, per bocca dell'imperatore:

Nullus tamen eorum proferre sententiam in eum ausus est, dum ei sepiissime omnes dicerent: "Tuo ore iudica causam tuam, non nostro iudicio". Et iterum: "Noli, audiri in nostro iudicio, sed collige in sinu tuo causam tuam". Et rursum: "Quoniam ex te" inquit, "iustificaberis, aut ex ore tuo condempnaberis". Et iterum dicunt: "Prima sedes non iudicabitur a quoquam"⁵².

sedes non iudicabitur a quoquam ampiamente utilizzato verso la fine del V secolo, al tempo delle lotte tra papa Simmaco, l'antipapa Lorenzo e il re Teodorico: è evidente che il caso di un papa colpevole che non viene deposto pur riconoscendo la propria colpa era di notevole vantaggio per la causa di Simmaco.

⁵² D. 21 c. 7; per la sinodo di Sinuessa cfr. *Concilium Sinuessanum, ejusque acta omnia, De Marcellini Papae condemnatione. Celebratum anno Christi CCCIII, tempore ipsius Marcellini Papae*, in J. D. MANSI, *Sacrorum*

La *causa* della rinuncia di Marcellino sarebbe da individuarsi, quindi, nella *conscientia criminis*, addotta anche dal

conciliorum cit., I, coll. 1249-57; *Notitiae biographicae necnon et bibliographicae de sanctibus Pontificibus Romanis Marcellino, Marcello, Eusebio, Melchiade, et de rheticio Aeduensi episcopo, Sanctus Marcellinus papa*, in *P.L.*, VI, coll. 9-20. In particolare la sinodo di Sinuessa è evocata alle coll. 11-20: «Singulis autem adstantibus in gremio trecentorum episcoporum et triginta presbyterorum Romanorum, et viginti octo supradicti testes, ut libra compleretur [...]. Respondit Quiriacus episcopus, et dixit ad Marcellinum: “Non cognoscis universum velamen cordis tui [...]: iudica enim causam tuam, et lacera, macera macerationem tuam. Non ex nobis iudicaberis: tuo enim pontificio condemnaberis, et nostro testimonio explicaveris metas: quoniam nos in condemnationem nihil opponimus causale, nihil defendimus [...]. Te enim non condemnamus, quoniam ex ore [tuo iustificaberis, et ex ore tuo condemnaberis]”. Marcellinus autem in conspectu synodi] cecidit in terra. Ibi autem iacens, et ibi eo mora faciente, damnaverunt. Synodus autem et presbyteri triginta voce clara chirographum firmaverunt super Urbanum, Castorium et Juvenalem presbyteros hi [...]. In sinu autem trecentorum episcoporum caput cinere convolutus Marcellinus episcopus Urbis voce clara clamans dicebat: Peccavi coram vobis, et non posso in ordine esse sacerdotum: quoniam avarus me corrumpit (corrupti) auro. Subscripserunt autem in eius damnationem, et damnaverunt eum extra civitatem. Sacerdos nomen Helciadis episcopus subscripsit primus in eius damnationem, non tantum tempore quod exigebat ordo, sed etiam futuri temporis. Quod etiam et ipse voce clara dicebat: “Iuste ore suo condemnatus est, et ore suo anathema suscepit maranata: quoniam ore suo condemnatus est. Nemo enim umquam iudicavit pontificem, nec praesul sacerdotem suum: quoniam prima sedes non iudicabitur a quoquam”. Hoc autem audito, Diocletianus, dum esset in bello Persarum, audivit quod trecenti episcopi et triginta presbyteri et tres diacones in condemnationem convenirent. Dum subscripsissent omnes, ipse omnium primus manu sua propria Marcellinus conclusit in suum anathema, anathemati subscribens. Iratus autem Diocletianus in eandem civitatem misit, et multos episcopos ad martyrii coronam traxit» (coll. 18-20). Cfr. D. 21 c. 7: «Sed, et cum quidam tempore quodam contra Sixtum Papam temptassent quedam mali rumoris obicere, et in concilio, cui Valentinianus Augustus intererat, dictum fuisset, non licere aduersus Pontificem sententiam dare, surrexit idem protinus imperator, et in arbitrio prefati Pontificis tribuit iudicare iudicium suum. Etenim nullus Pontificum minorum, uel inferiorum urbium subactus iudiciis inuenitur».

primo vescovo che la storia ci tramanda come dimissionario, Basilde, il quale, durante la persecuzione di Decio (ca. 250) avrebbe compiuto atti idolatri di cui si sarebbe in seguito pentito, chiedendo la reintegrazione nell'ufficio, peraltro negatagli. Le dimissioni di Basilde, presentate alla sinodo di Cartagine del 251, avrebbero dato lo spunto a Cipriano per formulare tanto la legittimità della rinuncia *propter conscientiam criminis* quanto il principio dell'inammissibilità della ritrattazione della rinuncia da parte dell'ufficiale dimissionario.

È da notare come tutte e tre le vicende di questi romani pontefici, ancorché poco documentate, vengano riprese da Iacopo da Varazze nella già citata *Legenda Aurea*, la cui amplissima diffusione nel Medioevo contribuì a far sì che canonisti e teologi adottassero questi episodi quali *exempla* da citare nelle dispute medioevali sulla rinuncia.

Qualche attendibilità in più pare potersi accordare alla vicenda di Ponziano⁵³ tramandataci dal *Catalogo Liberiano*⁵⁴ e dal *Liber Pontificalis*: il pontefice, succeduto a Urbano nel 231, deportato in Sardegna con il presbitero Ippolito nel 235⁵⁵ e condannato *ad metalla* durante la persecuzione di

⁵³ Sulla figura di Ponziano si vedano anche le notizie riportate a E. PRINZIVALLI, vc. *Ponziano, santo* in *EP*, I, pp. 261-263; A. AMORE, vc. *Ponziano, papa* in *Enciclopedia Cattolica* (d'ora in poi *EC*), IX, Roma-Città del Vaticano 1952, col. 1756.

⁵⁴ *Catalogo Liberiano*, «Pontianus ann. V m. II d. VII. fuit temporibus Alexandri, a cons. Pompeiani et Pelignani [231]. eo tempore Pontianus episcopus et Yppolitus presbiter exoles sunt deportati in Sardinia in insula uocina (*forse*: nociva) Severo et Quintiano cons. [235]. in eadem insula discinctus est IIII kal. Octobr. et loco eius ordinatus est Antheros XI kal. Dec. cons. ss. [235]», ed. P. BREZZI, *Fonti e studi* cit., II, p. 932.

⁵⁵ L'anno di esilio è fissato al consolato di Severo e Quintiano, cioè al 235; il giorno probabilmente viene fatto risalire dopo il 18 marzo, data dell'assassinio di Alessandro Severo e di elezione di Massimino il Trace.

Massimino il Trace, preoccupato di non lasciare la comunità romana senza vescovo, depose il proprio ufficio prima di subire il martirio⁵⁶. La storiografia più recente⁵⁷ tende a considerare quella di Ponziano la prima rinuncia papale documentata nella storia della Chiesa e, per le circostanze in cui fu pronunciata, sicuramente la prima compiuta spontaneamente. Tuttavia un'incertezza permane al riguardo circa la lezione delle fonti: mentre un *Chronografus* dell'anno 354 riporta l'espressione «in insula nociva *discinctus est*»⁵⁸ un'altra fonte, il *Liber pontificalis*, sulla scorta del Catalogo di Filocalo, adotta, in luogo di questa locuzione, «*defunctus est*»⁵⁹, dando origi-

⁵⁶ Anche qui le date oscillano, ma la più attendibile pare attestata al 28 settembre del 235, anche perché l'elezione del successore, Antero, è fissata al 21 novembre. Incerto è anche l'anno della traslazione del corpo a Roma, nel cimitero di S. Callisto, ove fu sepolto verosimilmente tra il 244 e il 249, grazie alla supplica che papa Fabiano indirizzò all'imperatore Filippo l'Arabo, affinché si derogasse alla norma in base a cui «Si quis in insulam deportatus vel relegatus fuerit, poena etiam post mortem manet».

⁵⁷ In questo senso cfr. A. M. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie* cit., p. 22; E. PRINZIVALLI, *op. cit.*, p. 263. Come ipotizzato dalla Prinzi-valli se il presbitero Ippolito fosse da identificare con quell'Ippolito anti-papa autore dell'*Èlenchos*, guida spirituale di una comunità romana dissidente, allora la rinuncia di Ponziano acquisirebbe un'ulteriore valenza di riconciliazione nei confronti delle due fazioni.

⁵⁸ *Chronografus anni CCCLIII, Episcopi Romani*, in M.G.H., *Auctores Antiquissimi*, IX, ed. T. MOMMSEN, Berolini 1892, pp. 74-75: «Eo tempore Pontianus episcopus et Yppolitus presbiter exoles sunt deportati in Sardinia in insula uocina (un altro manoscritto del medesimo testo riporta *nociva* n.d.a.) Severo et Quintiano cons. in eadem insula discinctus est IIII kal. Octobr. et loco eius ordinatus est Antheros XI kal. Dec. cons. ss.». È interessante notare anche che l'estensore del Cronografo, peraltro seguito dal Duchesne in relazione ad altre biografie pontificie, nel commentare le vicende relative al pontificato di Fabiano cita un martire, Moyse del quale dice «in carcere defunctus est». (ivi, p. 75).

⁵⁹ «Pontianus, natione Romanus, ex patre Calpurnio, sedit ann. VIII m. V d. II. Martyrio coronatur. Fuit autem temporibus Alexandri, a

ne ad un dubbio interpretativo. Convenendo con il Duchesne⁶⁰ circa l'accezione semantica del verbo *discingere* in riferimento ad una rinuncia volontaria ad una funzione o carica⁶¹, resta la concorrenza con l'altra lezione che si limiterebbe a dare notizia del martirio del papa; tuttavia è da notare che il perfetto *defunctus est* potrebbe non essere letto in senso assoluto ma piuttosto come se ad esso fosse sottintesa la locuzione «ex officio episcopali» o altra analoga, nel qual caso la divergenza tra le due lezioni verrebbe ridotta. Anche se la questione relativa alle fonti meriterebbe un supplemento di indagine, non esauribile in questa sede, sembrerebbe lecito affermare la maggior verosimiglianza della lezione del Cronografo autorevolmente edito dal Mommsen, che vuole la rinuncia di Ponziano decisa ai fini di non abbandonare la Chiesa di Roma senza pastore in tempo di persecuzione⁶².

Sempre alla metà del III secolo è riconducibile l'episodio, non sufficientemente documentato dalla storiografia, di papa

consulatu Pompeiani et Peliniani. Eodem tempore Pontianus episcopus et Yppolitus presbiter exilio sunt deportati ab Alexandro in Sardinia insula Bucina, Severo et Quintiano consulibus. In eadem insula adflictus, maceratus fustibus, defunctus est III kal. novemb. et in eius locum ordinatus est Antheros XI kal. decemb. [...]», L. DUCHESNE, *Le Liber Pontificalis*, Paris 1955, I, p. 145. Si noti come la lezione 'insula Bucina' sia riconosciuta falsa dallo stesso Duchesne il quale propende per l'altra 'insula noviva' del Cronografo (ivi, p. 146, nt. 4).

⁶⁰ «*Discingi militia, dignitate*, signifie quitter des fonctions, renoncer à des honneurs», L. DUCHESNE, *Le Liber Pontificalis* cit., I, p. 146, nt. 6.

⁶¹ L'accezione tecnico-giuridica della locuzione nel senso traslato della *renuntiatio* è confermata anche dal *Thesaurus linguae Latinae*, V, 1, Lipsiae 1909-34; col 1316: «[...] i.q. cingulo dignitatis privare, magistratu exuere, exauctorare», cui segue, tra gli altri, l'esempio di Ponziano.

⁶² In tal senso cfr. anche A. PIZZI, *Le rinunce al pontificato nei primi secoli della storia dei papi*, in *Convegno nazionale "S. Pietro Celestino nel settimo anniversario dell'elezione pontificia"* (Fiorentino, 21-22 maggio 1994), a cura di B. VALERI, p. 78.

Cornelio⁶³ (251-253), il quale, avendo preso parte insieme al vescovo Cipriano alla repressione dello scisma di Novaziano⁶⁴, si era attirato un'ostilità del clero e del popolo simpatizzante dei ribelli, tale da indurlo a propositi di rinuncia, da cui sarebbe poi stato dissuaso dallo stesso vescovo di Cartagine. Più attendibile pare invece essere stato il suo trasferimento a Civitavecchia a seguito del provvedimento dell'imperatore Gallo che, nel 252, comminò l'esilio a tutti i vescovi cristiani⁶⁵, e la sua morte avvenuta l'anno seguente. L'episodio fu tuttavia preso in considerazione dallo stesso Ugucione, nel XII secolo, il quale, nella *Summa Decretorum* (a C. 7 q. 1 c. 8) interpreta il pensiero di Cipriano nel senso di esprimere la propria contrarietà alla rinuncia di Cornelio sostenendo che essa avrebbe messo in pericolo e leso se stesso e i

⁶³ Per alcuni rilievi biografici si rinvia a M. SIMONETTI, vc. *Cornelio, santo*, in *EP*, I, pp. 268-272; E. JOSI, vc. *Cornelio, papa*, in *EC*, III, coll. 566-568.

⁶⁴ Com'è noto lo scisma di Novaziano nacque in reazione ai provvedimenti presi da Cipriano nei confronti dei *lapsi* che, durante la persecuzione di Decio avevano sacrificato agli idoli. Il primo a reagire contro i provvedimenti ciprianei fu il diacono Felicissimo che, insieme a cinque presbiteri a lui fedeli, si mise a capo di una rivolta che costò loro la scomunica fulminata da Cipriano stesso alla sinodo di Cartagine del 251. Tale provvedimento, tuttavia, fu inviato per la ratifica a papa Cornelio, il quale lo confermò nella sinodo di Roma dello stesso anno comminando, in quell'occasione, anche la scomunica a Novaziano. A seguito di tali conflitti i novaziani di Cartagine mossero violente proteste a Roma contro la, a loro dire, eccessiva durezza di Cipriano e del pontefice romano, nel quale sorse il proposito, poi non attuato, di dimettersi. Cfr. J. LEBRETON e J. ZEILLER, *Dalla fine del II secolo alla pace costantiniana (313)*, (fa parte di *Storia della Chiesa*, dir. A. FLICHE - V. MARTIN, II), Torino 1973, pp. 282-314; *Storia della Chiesa*, dir. H. JEDIN, I, Milano 1977², pp. 424-439.

⁶⁵ EUSEBIUS CAESARIENSIS, *Historia ecclesiastica*, VII, 1, in *P.G.*, XX, col. 639; CYPRIANUS, *Ep.* 60, 2, in *P.L.*, IV, coll. 359-362.

fedeli a lui affidati, oltre a non essere più soggetta a ritrattazione⁶⁶.

Un altro pontificato non privo di contrasti e vicissitudini è quello di Liberio (352-366), che qui chiamiamo in causa in relazione a un passo, sempre peraltro di dubbia attendibilità, del *Liber Pontificalis*, in cui si potrebbe leggere la possibilità di una *dimissio* in favore dell'antipapa Felice II⁶⁷. In occasione della partenza per l'esilio, infatti, si dice:

⁶⁶ UGUCCIONE DA PISA, *Summa Decretorum* a C. 7 q. 1 c. 8: «Hic loquitur Ciprianus ad Cornelium papam, qui propter scisma, quo a Nouatiano in sede apostolica intruso uexabatur, papatum relinquere uolebat. Quod Ciprianus dehortatur, quia non potest hoc facere sine suo periculo et aliorum, quia et alii inde lederentur et ipse peccaret et postea repetere non posset; sicut nec Esau potuit repetere iura primogenitorum, que uendidit». Ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., p. 21.

⁶⁷ Il pontificato di Liberio si colloca, com'è noto, in un periodo di intenso travaglio politico e dogmatico per la Chiesa che, a circa un quarto di secolo dal Concilio di Nicea (325), vedeva revocati in dubbio da parte dei seguaci di Ario, appoggiati dall'imperatore Costanzo, i contenuti di fede formulati nel *Credo*. Per reagire alle violente persecuzioni ariane, nel 353 Liberio chiese all'imperatore la convocazione di un concilio ad Aquileia, sede negatagli in favore della più comoda Arles. Alla presenza di Costanzo la sinodo arelatense, com'è noto, si concluse con la condanna unanime (ancorché eterodeterminata dalla presenza minacciosa dell'imperatore) dell'araldo dell'ortodossia nicena, Atanasio di Alessandria, e con l'aperto, isolato dissenso di Liberio che chiese la convocazione di un'ulteriore sinodo, celebratasi in Milano nella primavera del 354 con esiti non meno infausti dei precedenti: ratifica della condanna di Atanasio e della sconfessione del credo niceno, con conseguente comminazione della pena dell'esilio per chi si fosse rifiutato di adeguarsi alle disposizioni conciliari. Tuttavia Costanzo ben sapeva che per avere vigore *erga omnes* le norme ratificate a Milano avrebbero dovuto ottenere anche il consenso del vescovo di Roma; a tal fine Liberio dapprima fu lusingato con l'elargizione di ricchi doni, poi arrestato e condotto a corte, a Milano, torturato al fine di estorcerne il consenso. Posto dinanzi alla minaccia dell'esilio, tuttavia, Liberio, insieme ad altri presuli romani, da Silverio a Vigilio a Martino I, nei secoli successivi, rifiutò di sottoscrivere le

Hic exilio deportatur a Constantio eo quod noluisset heresi harrianae consentire, et fecit in exilio annos III. Et congregans sacerdotes cum consilio eorum Liberius ordinavit in locum eius Felicem presbiterum episcopum, venerabilem virum⁶⁸,

lasciando così intendere la possibilità che Liberio abbia potuto rinunciare al proprio ufficio, a seguito delle minacce imperiali, in favore di Felice, il quale in tal caso sarebbe da considerarsi papa legittimo e non antipapa. In tal senso è da dire che depone anche la *Chronica Gallica ad annum DXI*, composta nei primi anni del VI secolo, sullo sfondo del complesso contesto, già citato a proposito della vicenda di Marcellino, della lotta tra Simmaco e Lorenzo nell'ultimo periodo di regno teodoriciano, culminato con l'esecuzione capitale di Severino Boezio e Aurelio Simmaco. Anche in questo caso, pertanto, parrebbe che l'ipotesi di una rinuncia di Liberio sia da respingere come un ulteriore tentativo, coniato tra la fine del V e l'inizio del VI secolo, per avallare posizioni di legittimità dell'una o dell'altra fazione⁶⁹.

formule conciliari e in conseguenza di tale rifiuto subì l'esilio in Tracia. In sua vece Costanzo provvide a far eleggere da tre vescovi ariani e da un arcidiacono alla *Sedes apostolica* (l'espressione è utilizzata da Liberio, il quale, rivolgendosi in una lettera ad Eusebio di Vercelli, definisce *apostolica* la sede romana, con espressione che per la prima volta non stava ad indicare genericamente tutte le chiese fondate dagli apostoli ma solo le origini della cattedra romana di S. Pietro. Cfr. *Il primato del vescovo di Roma nel primo millennio* cit., p. 282) resasi vacante con la forza l'antipapa Felice, il quale fu cacciato da un'insurrezione popolare che volle ristabilito Liberio sulla *cathedra Petri*. Sul pontificato di Liberio si vedano, per tutti E. AMANN, vc. *Liberio*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, IX, t. 1, Paris 1926, coll. 631-659 e di M. SIMONETTI, vc. *Liberio*, in *EP*, I, pp. 341-348.

⁶⁸ L. DUCHESNE, *Le Liber Pontificalis* cit., I, p. 207.

⁶⁹ Cfr. A. PIZZI, *op. cit.*, p. 80.

Per incontrare nuove testimonianze di rinunce al supremo ufficio di direzione della Chiesa occorrerà attendere il secolo XI, mentre nell'ampio arco temporale che va dalla fine del IV al X secolo le fonti ci danno notizia, in prevalenza, di rinunce all'episcopato⁷⁰. Parte della storiografia⁷¹, del resto, ritiene di annoverare tra le rinunce papali i casi di Martino I (654-655), Benedetto V (964) e Giovanni XVIII (1009 ?), le cui vicende di perdita del sommo ufficio non sembrerebbero, invero, presentare i requisiti della *renuntiatio*.

Martino da Todi, deportato a Costantinopoli per ordine di Costante II⁷² il 17 marzo 654 fu condannato all'esilio in

⁷⁰ Ricordiamo qui, senza pretesa di completezza, le rinunce *propter crimen* di Atanasio di Perra (445) e di Paolino di Antiochia (521); quelle *ad vitandum schisma* del grande teologo e dottore della Chiesa S. Gregorio di Nazianzo, vescovo di Costantinopoli (381), di Massimiano di Vaga (402) e dei propositi, rimasti inattuati, di Flaviano di Antiochia (ca. 400); le rinunce *propter zelum melioris vitae* attuate da S. Giusto di Lione (381), S. Giovanni Esicaste vescovo di Colonia in Armenia (492), S. Dubrizio di Carleon (519); inoltre i casi di Lazzaro di Aix (411), S. Melezio di Sebaste (ca. 361) e Martirio di Antiochia (ca. 470) i quali addussero la *malitia plebis* come causa di rinuncia; un caso particolare è rappresentato da Eustazio di Perga (metropolitano di Panfilia?) il quale a causa della grave inimicizia incorsa tra lui e i suoi avversari non si sentì più in grado di assolvere il suo compito. Il concilio di Efeso, tuttavia, pur accettando la rinuncia del vescovo, non ritenne legittimante la causa addotta. Per gli approfondimenti critici si rinvia a P. G. CARON, *La rinuncia all'ufficio* cit., pp. 67-73.

⁷¹ Ci riferiamo, in particolare, all'elenco delle rinunce papali presentato da O. GUYOTJEANNIN, vc. *Rinuncia* in *Dizionario storico del papato*, diretto da PH. LEVILLAIN, II, trad. it. Milano 1996 pp. 1263 seg.; tuttavia alcune di esse, come quella di Martino I e Benedetto V, sono annoverate anche nella lista di P. GRANFIELD, *Papal resignation*, in «The Jurist», 38 (1978), pp. 118-123 e menzionate anche, ma con più caute riserve, da A. M. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie* cit., pp. 69, 102, 155.

⁷² Il 5 ottobre del 649, appena tre mesi dopo l'elezione di Martino I, era stata da questi indetta una sinodo in Laterano per discutere il proble-

Cherson, ove giunse il 15 maggio dello stesso anno. Secondo Olivier Guyotjeannin il papa «avrebbe approvato, e in ogni caso non condannato, l'elezione compiuta lui vivente di un altro papa, Eugenio I, per prevenire la scelta di un candidato imperiale»⁷³: tale accordo, secondo l'Autore, costituirebbe un abbozzo di rinuncia. In realtà, come rivelano le due lettere di Martino I risalenti all'epoca dell'esilio⁷⁴, il pontefice, costretto in ristrettezze di ogni sorta e denutrito, attendeva da Roma l'invio di generi di prima necessità, che mai arrivarono; in esse trapela anche l'amara delusione nei confronti del suo clero, dei suoi familiari e amici che parevano averlo quasi dimenticato nell'esilio:

Miratus sum autem, et adhuc miror indiscretionem et incompassionem omnium qui quondam mihi pertinebant, et amicorum meorum et propinquorum, quia sic funditus infelicitatis meae obli-

ma del monotelismo, senza attendere l'approvazione di Costantinopoli: i risultati della sinodo (soprattutto la condanna dell'ἕκθεσις e del Τύπος, ma anche la scomunica dei patriarchi di Costantinopoli) inasprirono molto il contrasto di Roma con l'Imperatore, già irritato per l'elezione di Martino, avvenuta senza il suo previo consenso. Questi ed altri motivi politici indussero Costante II a far arrestare il papa da Olimpio prima, senza successo e da Teodoro Calliopa, esarca d'Italia, poi, il quale procedette contro Martino con l'accusa di alto tradimento. Catturato nella Basilica Lateranense, ove si era rifugiato e formalmente deposto dall'esarca il 17 giugno del 653 Martino fu deportato a Bisanzio, dove giunse dopo essere stato 47 giorni in condizioni disumane di prigionia. Condannato all'esilio in Crimea, ivi morì il 16 settembre 655. Su questa ed altre notizie biografiche cfr. G. JENAL, *vc. Martino I, santo* in *DP*, I, pp. 598-603.

⁷³ O. GUYOTJEANNIN, *vc. Rinuncia* cit., p. 1264.

⁷⁴ MARTINUS I PP., *Epistola XVI (Indicamus germanae)*, giugno 654, in *P.L. LXXXVII*, coll. 201-204 e *Epistola XVII (Omne desiderium)*, settembre 655, in *P.L. LXXXVII*, coll. 203 segg.

ti sunt, et nec scire volunt, ut invenio, sive sim super terram, sive non sim⁷⁵.

Ma vi è di più: Martino, infatti, appare duramente colpito e rattristato dalla notizia dell'elezione di Eugenio I a vescovo di Roma, tanto che la circostanza della preghiera di Martino per l'ortodossia dei romani e in specie per il pastore che è loro dato⁷⁶ – ricordata da Patrick Granfield come implicita approvazione dell'avvenuta successione⁷⁷ – potrebbe essere letta quale segno della magnanimità e grandezza d'animo di un papa morente, preoccupato della continuità della sua Chiesa, più che un tacito riconoscimento giuridico dell'elezione di un successore alla guida di essa.

Il caso di Benedetto V non sembra lasciar spazio ad equivoci, dal momento che le fonti, in particolare Liutprando⁷⁸, ne parlano come di una *depositio*: la sinodo lateranense del 23 giugno presieduta dall'imperatore e dal papa (o antipapa)⁷⁹ Leone VIII decise la deposizione di Benedetto. A detta

⁷⁵ *Epistola XVII* cit., col. 203.

⁷⁶ «Verumtamen Deus, qui omnes vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire, per intercessionem sancti Petri stabiliat corda eorum in orthodoxa fide, et confirmet in contra omnem hereticum et adversariam Ecclesiae nostrae personam, et immobiles custodiat, praecipue pastorem qui eis nunc praeesse monstratur, quo in nullo prorsus deidentes, vel declinantes, aut dimittentes eorum, quae in conspectu Domini et sanctorum angelorum eius in scriptis profecti sunt, usque ad pusillum quidpiam, una cum humilitate mea coronam percipiant iustitiae orthodoxae fidei de manu Domini et Salvatoris nostri Iesu Christi», *Epistola XVII* cit., col. 204.

⁷⁷ P. GRANFIELD, *Papal resignation* cit., p. 120.

⁷⁸ *Liutprandi liber de rebus gestis Ottonis magni imperatoris*, in *Die werke Liutprands von Cremona, Opera*, heraus. J. BECKER, (fa parte di M.G.H., *Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum*, Hannover und Leipzig 1915), pp. 159-175.

⁷⁹ Permane il dubbio interpretativo circa se considerare papa legitti-

di Liutprando, Benedetto non avrebbe tentato alcuna difesa e si sarebbe soltanto rimesso alla misericordia degli astanti, muovendo a pietà Ottone, il quale avrebbe raccomandato mitezza nell'adozione delle sanzioni⁸⁰. L'equivoco circa una pre-

mo (e, di conseguenza, antipapa l'oppositore) Benedetto V, di cui il *Liber pontificalis* non ci dà alcuna notizia, o Leone VIII, un laico cui furono immediatamente attribuiti tutti e tre gli ordini sacri dopo la deposizione di Giovanni XII che era stata ritenuta di dubbia validità. Cfr. A. M. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie* cit., p. 102; ID., vc. *Leone VIII*, in *EP*, II, Roma 2000, pp. 83 seg.

⁸⁰ «Residentibus itaque domno Leone summo et universali papa in ecclesia Lateranensi necnon et imperatore sanctissimo Ottone, episcopis insuper romanis, Italicis, a Lotharingia et Saxonia archiepiscopis, episcopis, presbiteris, diaconibus omnique romanorum plebe, quorum nomina inferius adscribentur, advenit Benedictus apostolicae sedis invasor eorum, qui se elegerant, manibus adductus, pontificalibus vestibus indutus. Quem Benedictus cardinalis archidiaconus tali est sermone adgressus: “Qua tibi auctoritate quave lege, o invasor, haec pontificalia indumenta usurpasti, superstite hoc praesenti domno nostro venerabili papa Leone, quem tu nobiscum accusato et reprobato Iohanne ad apostolicatus culmen elegisti? Num inficiari potes praesenti domno imperatori iuramento promisisse numquam te cum ceteris Romanis papam electurum aut ordinaturum absque illius filiique eius regis Ottonis consensu?” Benedictus respondit: “Si quid peccavi, miseremini mei”. Tunc imperator, effusis lacrimis, quam misericors esset, ostendes rogavi synodum, ne Benedicto praeiudicium fieret. Si vellet et posset, ad interrogata responderet causamque suam defenderet; quod si non posset aut nollet ac se culpabilem redderet, tamen pro timore Dei misericordiam aliquam inveniret. Quo audito ad domni Leonis papae pedes ipsiusque imperatoris isdem Benedictus concite procidens se peccasse, se sanctae Romanae sedis invasorem esse acclamavit. Post haec pallium sibi abstulit, quod simul cum pontificali ferula, quam manu gestabat, domno papae Leoni redit. Quam ferulam isdem papam fregit et fractam populo ostendit. Deinde Benedictum in terra sedere praecepit. Cui casulam, quam planetam dicunt, cum stola pariter abstulit. Post autem omnibus episcopis dixit: “Benedictum, sanctae Romanae et apostolicae sedis invasorem, omni pontificatus et presbiteratus honore privamus; ob elemosinam vero domni imperatoris Ottonis, cuius sumus opera in sedem debitam restituti, diaconatus eum ordinem habere permittimus, et

sunta volontà di rinuncia potrebbe nascere dal gesto di Benedetto di supplica nei confronti dell'imperatore e dello stesso Leone, manifestato con il riconoscimento della propria colpa e la conseguente, simbolica auto-svestizione del pallio e delle altre insegne pontificali, tra cui, forse per la prima volta, è menzionato il pastorale, che Leone VIII avrebbe spezzato e mostrato al popolo⁸¹: evidentemente, anche in questo caso, si assiste ad una narrazione iperbolica degli eventi storici. Come osservato dal Mann⁸² le fonti di parte imperiale⁸³ non parlano di tanta umiliazione da parte del papa, né si accenna all'auto-deposizione dei paramenti o delle altre insegne pontificali⁸⁴.

Ancor meno attendibile rispetto alle precedenti pare essere la presunta rinuncia di Giovanni XVIII: la politica di accordo tra il papa e l'imperatore ha fatto ritenere che egli, ca-

non iam Romae, se in exilium ad quod destina" [...]», *Liutprandi liber de rebus gestis Ottonis* cit., pp. 174-175.

⁸¹ Cfr. P. DELOGU, vc. *Benedetto V*, in *DP*, II, pp. 85-87; A. M. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie* cit., p. 102; W. ULLMANN, *The Growth of Papal Government in the Middle Ages*, London 1962, p. 319 n. 2.

⁸² H. K. MANN, *The Lives of the Popes in the Early Middle Ages*, IV, London 1910, pp. 273-281.

⁸³ In particolare REGINONIS ABBATIS PRUMIENSIS, *Chronicon cum continuatione Treverensi* (fa parte di M.G.H., *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, recognovit FR. KURZE, Hannoverae 1890), ad annum 964, p. 174: «Ad ultimum Romani fame et obsidione constricti se errasse et contra imperatorem iniuste deliquisse poenitentes in vigilia Precursoris, i.e. VIII Ka. Iulii, portas urbis aperiunt et impeatore, cum honorificentia debita intromisso Benedictum sacrilegum et periorum imperatoriae dicioni reddunt et domnum Leonem in sedem apostolicam restituunt. Tunc Leo apostolicus coadunata multorum episcoporum sinodo eundem Benedictum Romanae sedis invasorem iudicio omnium ab invaso gradu deposuit et pontificale pallium, quod sibi imposuerat, abscindit ferulamque pastoralement manu eius arreptam coram omnibus in frustra confregit et ad preces imperatoris diaconatus eum tantum gradu uti concessum».

⁸⁴ Cfr. anche P. DELOGU, *loc. cit.*, p. 86.

duto per questo in disgrazia presso il “patricius” Giovanni dei Crescenzi, fosse stato depresso e costretto a farsi monaco a San Paolo fuori le mura, dove sarebbe morto tra il giugno e il luglio del 1009. Come ricordato da Antonio Sennis⁸⁵, la notizia della morte in monastero di Giovanni compare solo in due fonti tedesche, un catalogo dei pontefici inserito nella cronaca di Ottone di Frisinga⁸⁶ e l’anonima *Historia pontificum Romanorum*⁸⁷, mentre le altre fonti dell’epoca⁸⁸ o posteriori⁸⁹ tacciono su questo punto. È pertanto da considerarsi inattendibile l’ipotesi di una monacazione forzata di Giovanni, la cui morte, verosimilmente, occorre mentre questi rivestiva ancora legittimamente l’ufficio papale.

Prima di affrontare quattro esempi di *renuntiatio* alla tiara piuttosto interessanti dal punto di vista storico e giuridico, occorre far qui menzione di quella che si ritiene essere stata una tra le prime rinunce (se non la prima) al cappello cardinalizio⁹⁰, ad opera del noto vescovo di Ostia Pietro Damiano

⁸⁵ A. SENNIS, *vc. Giovanni XVIII*, in *EP*, II, pp. 127 seg.

⁸⁶ Si tratta di una versione (tràdita dal ms. XIII.774 della Biblioteca di Hannover, confezionato tra il 1165 e il 1167 nel monastero dei SS. Ulrico e Afra ad Augusta) del catalogo di pontefici, re e imperatori, inserito dopo l’*explicit* del VII libro della cronaca di Ottone di Frisinga.

⁸⁷ Detta anche *Anonimus Zwetlensis*, composta sul finire del sec. XII nella diocesi di Salisburgo.

⁸⁸ A titolo esemplificativo ricordiamo gli *Annales Augustani*, in *M.G.H., Scriptores*, III, a cura di G. H. PERTZ, 1861, p. 276.

⁸⁹ Ad esempio MARTINO DI TROPPEAU, *Martini Oppaviensis chronicon pontificum et imperatorum*, ed. L. WEILAND, in *M.G.H., Scriptores*, XXII, a cura di G. H. PERTZ, Hannoverae 1872, pp. 377-482, in particolare p. 432, con la precisazione che Giovanni sarebbe stato sepolto a Roma in Vaticano, o la *Chronica Pontificum Romanorum* di Thomas Ebendorfer, della metà del XV secolo (THOMAS EBENDORFER, *Chronica pontificum Romanorum*, heraus von H. ZIMMERMANN, in *M.G.H., Scriptores rerum Germanicarum nova series*, XVI, München 1994, pp. 322-323).

⁹⁰ Sul copricapo dei principi della Chiesa si veda A. BARTOCCI, *Inno-*

(o Pier Damiani), «chiesto e tratto a quel cappello, / che pur di male in peggio si travasa»⁹¹. Eletto suo malgrado cardinale vescovo di Ostia nel 1057, l'umile monaco Pietro⁹² dopo es-

cenzo IV e il cappello rosso dei cardinali, in *Revirescunt chartae codices documenta textus. Miscellanea in honorem fr. Caesaris Cenci O.F.M.*, Roma 2002, pp. 497-502.

⁹¹ *Paradiso XXI*, 125-126.

⁹² Pietro era nato a Ravenna nel 1007 da una famiglia di umile condizione ed ebbe la possibilità di studiare a Faenza e Parma grazie ad un fratello, Damiano, di cui forse prese, per gratitudine, il nome. Tuttavia nei suoi scritti amava firmarsi *Petrus peccator monachus*, donde la nota terzina dantesca «In quel loco fu' io Pietro Damiano, / e Pietro Peccator fu' ne la casa / di Nostra Donna in sul lito adriano» (*Paradiso XXI*, 121-123). Acuni autori antichi (Iacopo della Lana, Ottimo, Pietro Alighieri), tuttavia, lessero il *fu'* del verso 122 come una terza persona singolare con cui Dante avrebbe inteso distinguere il celebre monaco di Monte Avellana da un altro personaggio non meglio identificato, un tal Pietro Peccatore, vissuto nella chiesa di Santa Maria in Porto a Ravenna. In realtà un altro Pietro fu effettivamente il fondatore – nel 1096 – della canonica di S. Maria in Porto (edificata su una preesistente chiesa dedicata anch'essa a Maria), dove morì nel 1119 e sulla cui lapide si trova il seguente epitaffio: «Hic situs est Petrus Peccans cognomine dictus – cui dedit hanc aulam meritorum condere Christus [...]». I due personaggi furono presto confusi (dal momento che il titolo di *Peccator* sull'epitaffio era quello che il più noto Pietro si attribuiva abitualmente nei suoi scritti) e, come risulta da una lettera del Boccaccio a Francesco Petrarca, al suo tempo si riteneva che quello sepolto nel monastero ravennate fosse proprio il celebre santo. Tuttavia tale interpretazione dei versi danteschi già confutata a suo tempo da Michele Barbi, con un'ampia argomentazione, a cui in questa sede si rinvia (cfr. M. BARBI, *Con Dante e coi suoi interpreti: saggi per un nuovo commento della "Divina Commedia"*, Firenze 1941, pp. 257-296) pare inattendibile anche per la critica più recente (cfr., per tutti, A. M. CHIAVACCI LEONARDI, *Commento a Paradiso*, Milano 1994, pp. 596-597): sarebbe una palese contraddizione da parte del santo utilizzare l'umile appellativo con cui abitualmente si firmava per distinguersi da un altro personaggio che, in fondo, lo utilizzò – per quanto ci è noto – una volta soltanto. Più attendibile risulta invece l'ipotesi che effettivamente Dante (come del resto farà il Petrarca [*De vita solitaria* II, VIII] abbia creduto che, dopo la rinuncia al cardinalato, Pietro si fosse ritirato in preghiera e penitenza nel-

sersi adoperato attivamente tanto per la composizione dello scisma papale fra Benedetto X e Niccolò II, quanto per la moralizzazione della Chiesa⁹³, aveva impetrato, allo stesso Niccolò II prima e ad Alessandro II poi, la richiesta di accogliere la propria rinuncia per poter tornare a condurre vita monacale tramite due scritti precipuamente dedicati al tema

la casa di Ravenna. Si segnala, infine, una ulteriore interpretazione dei vv. 122-123, ben argomentata ma supportata da poche prove, ad opera di G. LUCCHESI (*San Pier Damiano nel IX centenario della morte*, Cesena 1972, pp. 20-26) e P. PALMIERI (in «Studi e problemi di critica testuale», XV [1977], pp. 62-83) che, pur intendendo il *fu* come prima persona ritiene che Pier Damiani volesse qui alludere ad un suo soggiorno giovanile in una casa per chierici – che si trovava in Santa Maria in Porto a Ravenna – prima di entrare in monastero a Fonte Avellana; qui egli avrebbe condotto appunto una vita dissoluta da *peccator*. L'ipotesi del ritiro tardo a vita di penitenza trova peraltro riscontro nella stessa lettera del Damiani con cui questi chiede al papa di poter rinunciare al proprio ufficio episcopale per indegnità (cfr., *infra*, nt. 89). Dal punto di vista testuale, come osserva il Barbi, non può soccorrere il verbo *fu* che potrebbe indifferentemente essere un *fu'* (*fui*, come nel verso precedente) o un *fu* terza persona, che potrebbe considerarsi, piuttosto, *lectio facilior*.

⁹³ Lo spunto per alcuni accenni polemici contro il malcostume ecclesiastico non poteva certo sfuggire a Dante: «Poca vita mortal m'era rimasa, / quando fui chiesto e tratto a quel cappello, / che pur di male in peggio si travasa. / Venne Cefàs e venne il gran vasello / de lo Spirito Santo, magri e scalzi, / prendendo il cibo da qualunque ostello. / Or voglion quinci e quindi chi i rincalzi / li moderni pastori e chi li meni, / tanto son gravi, e chi di dietro li alzi. / Cuopron d'i manti loro i palafreni, / sì che due bestie van sott'una pelle: / oh pazienza che tanto sostieni!», *Paradiso* XXI, 124-135. Sul punto, e più in generale sul canto XXI cfr. almeno F. P. LUIO, *Il canto XXI del Paradiso*, Firenze 1912; nonché A. SERONI, *Canto XXI*, in *Lecture Dantesche*, III: *Paradiso*, a cura di G. GETTO, Firenze 1961, pp. 435-448; M. PECORARO, *Canto XXI (Gennaio 1965)*, in *Lectura Dantis Scaligera*, III: *Paradiso*, Firenze 1968, pp. 733-782; M. AURIGEMMA, *Il canto XXI del Paradiso*, in *Lecture della Casa di Dante in Roma, Paradiso*, pp. 553-572; C. PERRUS, *Il canto XXI del Paradiso di Dante*, in «Revue des études italiennes», XXXIX (1993), pp. 23-34.

della rinuncia episcopale⁹⁴. Le *causae* addotte dal Damiani furono, in questo caso, il fatto di non aver accettato spontaneamente l'episcopato ma di esservi stato indotto, l'indegnità – a causa dei propri peccati – a ricoprire la cattedra vescovile e poi due cause accolte normativamente dalle Decretali: la *senectus* (aveva circa sessant'anni all'epoca della rinuncia: «Poca vita mortal m'era rimasa» [*Par.* XXI, 124]) e il desiderio di ritornare in monastero⁹⁵, per suffragare le quali il nostro addusse i precedenti autorevoli di molti altri vescovi e santi che rinunciarono al proprio ufficio⁹⁶; cause che, accettate dal pontefice Alessandro II nel 1602, gli permisero di ritornare alla vita contemplativa nell'eremo di Santa Croce di Fonte Avellana sul monte Catria. La vecchiaia, equiparata alla *debilitas corporis*, si noti, compare tra le principali cause accolte nel *Liber Extra*, dalla celebre decretale di Innocenzo III *Nisi cum pridem* (X.1.9.10), e la menzione che ne fa il Damiani testimonia autorevolmente una consolidata prassi in tal senso. È altresì opportuno notare fin d'ora l'apparente diversità di trattamento riservata dall'Alighieri a questo personaggio, colloca-

⁹⁴ PETRUS DAMIANUS, *Opusculum XIX (De abdicatione episcopatus. Ad Nicolaum II Romanum Pontificem)*, in *P.L.*, CXLV, coll. 423-442; *Opusculum XX (Apologeticus ob dimissum episcopatum)*, in *P.L.*, CXLV, coll. 441-456.

⁹⁵ «[...] Cum igitur sub sancto pontificatu vestro jucunda pace universalis Ecclesia potiatur, canis meis, et grandaevae jamjam senectuti, quaeso, requies non negetur. Quapropter ob remissionem omnium peccatorum meorum, quae nequiter perpetravi, cedo jure episcopatus, et per hunc annulum (virgam enim tulistis) desperata deinceps omni repetendi querela, renuntio: utrumque etiam vobis monasterium reddo: et, ut quieti municipium veterano et emerito militi permittatur, imploro», PETRUS DAMIANUS, *Opusc. XIX* cit., col. 423.

⁹⁶ PETRUS DAMIANUS, *Opusc. XIX* cit., coll. 424-425; *Opusc. XX* cit., coll. 444-445.

to tra gli spiriti contemplativi nel cielo settimo (Saturno) del *Paradiso*, rispetto all'ignavo Celestino V, che – se si accetta l'identificazione del personaggio «che fece per viltade il gran rifiuto»⁹⁷ con Pietro da Morrone – viene collocato da Dante nell'*antinferno* tra l' « anime triste di coloro / che visser senza 'nfamia e senza lodo »⁹⁸; diversità che, come si avrà modo di accennare poco oltre, potrebbe essere alquanto ridimensionata, non imputando la scelta del Poeta ad una condanna morale di Celestino – il quale rinunciò adducendo le stesse *causae* tecniche del Damiani – bensì alle gravose conseguenze politiche che le dimissioni del “papa angelico” comportarono.

Tra i papi che rinunciarono alla tiara in questo periodo va menzionato in primo luogo Teofilatto dei conti di Tuscolo⁹⁹, terzo di una serie di tre pontefici appartenenti a questo casato, eletto papa col nome di Benedetto IX, al quale pare legarsi indissolubilmente la sorte emblematica della mondanizzazione dell'ufficio papale altomedioevale che provocò l'azione riformista gregoriana. Uomo dalla condotta dissoluta, si trovò a dover fronteggiare tensioni politiche interne alla città di Roma: quando, nel settembre 1044, la minaccia di una fazione antituscolana prese le forme di una vera e propria rivolta popolare contro il pontefice, Benedetto IX, non potendo contare con certezza sull'aiuto di Enrico III, si trovò costretto a fuggire presso la rocca tuscolana di Monte Cavo. Giovanni Battista Borino¹⁰⁰ nei primi anni del secolo scorso

⁹⁷ *Inferno* III, 60.

⁹⁸ *Inferno* III, 35-36.

⁹⁹ Sulla figura di Benedetto IX cfr., per tutti, O. CAPITANI, vc. *Benedetto IX*, in *EP*, II, pp. 138-147 e la ricca bibliografia ivi citata.

¹⁰⁰ G. B. BORINO, *L'elezione e la deposizione di Gregorio VI*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», 39 (1916), pp. 141-252, 295-410.

ha cercato di ricostruire le vicende che coinvolsero il pontefice in una duplice rinuncia attraverso un vaglio attento delle numerose fonti al riguardo¹⁰¹: secondo gli *Annales Romani* a Roma era scoppiata una rivolta della popolazione contro il papa, costretto a fuggire; dopo questo episodio si verificò una nuova sedizione tra Romani e Trasteverini (fautori dei Tuscolani), questi ultimi appoggiati dai «comites» e dagli «equites qui erant fideles dicti pontificis». Dopo aspri e cruenti episodi di violenza a S. Spirito in Sassia, i romani elessero il vescovo di Sabina Giovanni¹⁰² che, preso il nome di Silvestro III, regnò per appena quarantanove giorni, prima di essere a

¹⁰¹ ERMANNO CONTRATTO (AUGIENSE), *Chronicon*, in M.G.H., *Scriptores*, V, a cura di G. H. PERTZ, Hannoverae 1884, *ad anno 1044*, pp. 124-125; R. GLABRO, *Historiarum libri V*, a cura di M. PROU, Paris 1886; *Annales Altabenses maiores*, in M.G.H., *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, a cura di E. L. B. AB OEFELE, Hannoverae 1891, *ad anno 1046*, pp. 41-43; BONIZONIS, *Bonizonis episcopi Sutrini liber ad amicum* (d'ora in poi *Liber ad amicum*), recognovit E. DÜMMLER, in M.G.H., *Libelli de lite imperatorum et pontificum saec. XI et XII conscripti*, I, ediderunt E. DÜMMLER - L. VON HEINEMANN - F. THANER, Hannoverae 1891, pp. 568-620; *Annales Romani*, in *Le Liber pontificalis* cit., i quali, a dire del Borino, pur errando nella determinazione cronologica degli avvenimenti (1046 anziché 1044) «rappresentano una tradizione più immediata e più completa»; BENNONE, *Gesta Romanae Ecclesiae contra Hildebrandum*, a cura di K. FRANCKE, in M.G.H., *Libelli de lite imperatorum et pontificum saec. XI et XII conscripti*, II, a cura di E. DÜMMLER - F. THANER - E. SACKUR, Hannoverae 1892, pp. 327 ss., 376 ss.; GREGORIO DI CATINO, *Chronicon Farfense*, a cura di U. BALZANI, I-II, Roma 1903 (Fonti per la storia d'Italia, 33-34); VICTORIS III PP. (DESIDERIUS ABBATIS CASINENSIS), *Dialogi*, in P.L., CXLIX, coll. 963-1018; *Vita anonima di Leone IX*, a cura di A. PONCELET, in «Analecta Bollandiana» 25 (1906); WIPO, *Gesta Chuonradi II imperatoris*, in *Die werke Wipos* (fa parte di M.G.H., *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, heraus. H. BRESSLAU, 1915, pp. 1-62).

¹⁰² Si noti che Giovanni faceva capo alla famiglia dei Crescenzi, i principali rivali dei Tuscolani nella lotta per l'egemonia cittadina.

sua volta cacciato e di vedere ripristinato Teofilatto sul soglio di Pietro. Questo quanto riportato dagli *Annales* e dalle altre fonti dipendenti¹⁰³. Un'altra tradizione, tuttavia, facente capo al *Liber ad amicum* del vescovo di Sutri Bonizone (1045 - ca. 1090), parla, a proposito della causa che innescò la rivolta, di un progetto matrimoniale di Benedetto IX con la figlia di Girardus de Saxo, il quale avrebbe richiesto per il consenso alle nozze, la *renuntiatio* di Teofilatto all'ufficio pontificale. Il papa, consigliato da un tal presbitero Giovanni, avrebbe effettivamente rinunciato alla tiara il 1° maggio 1045 e Giovanni, tramite ingenti somme di denaro, si sarebbe procurato l'elezione da parte dei Romani avvenuta sotto il nome di Gregorio VI. Gerardo de Saxo, allora, avrebbe fatto eleggere Silvestro III, ma i fratelli di Benedetto IX, Gregorio e Pietro di Tuscolo, avrebbero ristabilito sul trono, mediante un'azione armata, Teofilatto, che aveva rinunciato ingannato da una falsa speranza matrimoniale¹⁰⁴. Naturalmente risulta difficile sta-

¹⁰³ In tal senso depone anche, ad esempio, il *Chronicon* di Ermanno Contratto: «Romani Benedictum papam multis criminatum sede sua pellunt, et Silvestrum quendam in locum eius statuunt; quem tamen postea Benedictus, quibusdam sibi faventibus, excommunicatum depulit, sedique suae redditus, se ipsum postea privavit, et alium pro se ob avariciam contra canones ordinavit», ERMANNO CONTRATTO (AUGIENSE), *Chronicon* cit., p. 125.

¹⁰⁴ «Hac occasione Theophylatus, neque Deum timens neque hominem reveritus, qui cata antifrassin vocabatur Benedictus, post multa turpia adulteria et homicidia manibus suis perpetrata postremo – cum vellet consobrinam accipere coniugem, filiam scilicet Girardi de Saxo, et ille diceret nullomodo se daturum, nisi renunciaret pontificatui – ad quendam sacerdotem Iohannem [*Archipresbiterum S. Iohannis ante portam Latinam*, n.d.e.], qui tunc magni meriti putabatur, se contulit eiusque consilio semetipsum dampnavit pontificatuique renunciavit. Quod consilium, valde esset laudabile, nisi turpissimum post esset secutum peccatum. Nam idem sacerdos, de quo supra retulimus, accepta hac occasione nefando ambitu

bilire quanto ci sia di attendibile in questa notizia sul presunto progetto matrimoniale del papa, che trova peraltro anche una testimonianza negli *Annales Altahenses*¹⁰⁵, certamente indipendenti da Bonizone¹⁰⁶. Dopo aver messo da parte Silvestro III¹⁰⁷ e ripreso il papato il 10 marzo 1045, sotto le nuove pressioni del popolo che minacciava una sommossa contro di lui, il 1° maggio dello stesso anno Teofilatto si risolse a rinunciare a favore di Giovanni Graziano, arciprete di S. Giovanni a Porta Latina, che prese il nome di Gregorio VI¹⁰⁸: San Pier Damiani salutava l'evento con una lettera entusiastica al nuovo papa, invitandolo ad intraprendere un'energica

seductus per turpissimam venalitem, omnemque Romanum populum pecuniis ingentibus datis sibi iurare coegit. Sicque ad pontificalem ascendit dignitatem; quem verso nomine Gregorium vocaverunt. His ita gestis Gerardus de Saxo cum aliis capitaneis quendam Sabinorum episcopum sibi eligunt pontificem, quem verso nomine vocaverunt Silvestrum. Quod audientes Gregorius patricius et Petrus germani, Theophylatum spe coniugis deceptum ad pontificatum iterum sublevant fastigia», BONIZONIS, *Liber ad amicum* cit., l. V, p. 584.

¹⁰⁵ «(Causa vero huius) conventus fuerunt tres pape, qui omnes pariter superstites fuerunt illo tempore. Nam primus illorum [Benedictus IX], relinquens sedem illam propter illicitum, quod contraxerit, connubium, potius sua recesserat sponte, quam ulla coactus adversitate», *Annales Altahenses maiores* cit., ad anno 1046, p. 42.

¹⁰⁶ Il particolare del matrimonio potrebbe naturalmente essere rilevato con l'intento di screditare l'integrità di Benedetto; tuttavia non parrebbe in sé così scandaloso da giustificare una rivolta, specie se consideriamo che nel racconto di Bonizone la rinuncia al papato non avrebbe fatto perdere lo *status* clericale a Teofilatto, il quale avrebbe potuto poi sposarsi senza destare scandalo. Cfr. O. CAPITANI, *op. cit.*, p. 144.

¹⁰⁷ Silvestro ritornò a svolgere le proprie funzioni episcopali nella diocesi di Sabina. Tale atto è stato ritenuto da taluni Autori una prova di *rinuncia tacita* da parte del pontefice (O. GUYOTJEANNIN, *vc. Rinuncia* cit., p. 1264); tuttavia occorrerebbe valutare se in assenza di fonti documentarie tale tesi possa avere un legittimo fondamento sul piano giuridico.

¹⁰⁸ BONIZONIS, *Liber ad amicum* cit., l. V, pp. 585-586.

azione di riforma¹⁰⁹. La particolarità di quest'atto è data dalla controprestazione pecuniaria richiesta a Graziano per la rinuncia; controprestazione che il futuro Gregorio VI versò nelle casse di Benedetto IX sotto forma di indennizzo¹¹⁰; anche se la compravendita di cariche ecclesiastiche non era infrequente all'epoca, certo quella compiuta per acquistare il sommo pontificato non contribuì a sanare le difficoltà in cui, proprio su questo tema, la Chiesa si dibatteva. Molto si è discusso, specie da parte del Borino, tanto su un possibile intervento "indiretto" da parte dell'*entourage* di Gregorio VI nella compravendita della carica¹¹¹ quanto sulla possibilità di spiegare la *renuntiatio* di Benedetto con il desiderio del papa di ritirarsi in seguito a pressioni politiche e timori non del tutto dissipati dopo il suo ritorno, oppure con un intervento di Giovanni Graziano e della fazione che a lui faceva capo, deciso a porre fine ad un pontificato ormai divenuto intollerabile agli stessi Romani¹¹².

¹⁰⁹ Cfr. PETRUS DAMIANUS, *Epistolarum libri octo, Epistola I*, in *P.L.*, CXLIV, coll. 205-206.

¹¹⁰ Cfr. P. G. CARON, *La rinuncia all'ufficio* cit., p. 90.

¹¹¹ Si è giunti anche ad individuare un documento («charta refutationis») che comproverebbe tale partecipazione: Sul punto, O. CAPITANI, *Immunità vescovili ed ecclesiologia in età pregregoriana e gregoriana*, in «Studi Medievali», ser. 3, III (1962), 2, pp. 525-575; VI (1965), 1, pp. 196-290.

¹¹² Desiderio di Montecassino parla di un generico fastidio che avrebbe preso Benedetto della fama che lo circondava, «quia voluptati deditus, ut Epicurus magis quam ut pontifex vivere malebat» (VICTORIS III PP. [DESIDERIUS ABBATIS CASINENSIS], *Dialogi, Liber III*, in *P.L.*, CXLIX, col. 1004), senza escludere l'intervento di persone che avrebbero consigliato la rinuncia al pontefice. LUCA DI GROTTAFERRATA nel suo Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Βαρθολομαίου τοῦ νέου τῆς Κρυπτοφέρρης (in *P.G.*, CXXVII, coll. 475-498) parla di un consiglio che Bartolomeo avrebbe dato al papa di ritirarsi – e che questi avrebbe pronta-

A sua volta, anche Gregorio VI pare essere stato protagonista di una *renuntiatio* all'ufficio papale. In base alle relazioni di Bonizone e di Leone di Cassino il pontefice avrebbe dichiarato la propria volontà di rinunciare dinanzi ad una sinodo riunita a Sutri nel 1046 da Enrico III¹¹³, riconoscendo

mente accolto – evitando così ogni motivo di scandalo: «[Βαρθολομαίος] ἔφη· Οὐκ ἔξιστί σοι ἱεουργεῖν, σχολᾶσαι δὲ μάλλον, καὶ τὸ Θεοῦ ἐξιλεώσασθαι, ὃ πλημμελήσας παρώξυνας. Ὁ δὲ οὐ μέλλων ἦν οὐδ' ἀναβαλλόμενος, ἀλλὰ παρευθὺς τὸν θρόνον καταλιών, ἰδιωτεύων ἐδείκνυτο. Καὶ οὕτω μὲν ὁ ἀρχιερεὺς» (col. 484). Sul punto cfr. anche le osservazioni di O. CAPITANI, *vc. Benedetto IX* cit., p. 146.

¹¹³ La sinodo era stata voluta da Enrico che aveva convocato i tre pontefici coinvolti nelle incresciose vicende degli ultimi tre anni – Benedetto IX, Silvestro III e Gregorio VI – a discolparsi dalle accuse di simonia formulate nei loro riguardi. In questa occasione Enrico si fece conferire il diritto di indicare il nome del candidato all'elezione papale (il cosiddetto *principatus in electione pontificis*), che si sarebbe dovuta svolgere, com'è noto, ad opera del clero e del popolo romano nelle forme canoniche. Dopo aver deposto tutti e tre i papi Enrico designò all'elezione pontificia (dopo la rinuncia del suo primo candidato, Adalberto arcivescovo di Amburgo-Brema), il vescovo di Bamberga Suidgero, che lo aveva accompagnato nel viaggio e che venne eletto alla vigilia del Natale del 1046 con il nome di Clemente II, venendo così ad essere il primo dei quattro papi tedeschi imposti da Enrico III (Cfr. A. M. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie* cit., pp. 107 seg.). Dei tre pontefici convocati a Sutri, tuttavia, solo Gregorio si sarebbe presentato, riconoscendo la propria colpa sia pure invocando la buona fede, condivisa da parte dell'opinione pubblica, a sua parziale discolpa («Sed dicunt: 'in lege Domini fuit voluntas eius' [Ps. I, 2]», in *De ordinando pontifice auctor Gallicus*, edidit E. DÜMMLER, in *M.G.H., Libelli de lite imperatorum et pontificum saec. XI et XII conscripti*, I cit., pp. 8-14, citaz. a p. 11). Silvestro III, pur non presentandosi, non destò grande scalpore, essendosi già allontanato dall'agone qualche tempo prima; Benedetto IX, anch'egli latitante, fu dichiarato deposto nel concilio romano del Natale 1046 indetto da Clemente II. Anche se la scomunica nei confronti di Teofilatto di Tuscolo verrà fulminata solo nell'aprile del 1049 da parte di un concilio romano presieduto da Leone IX, Benedetto, dopo la deposizione, non rinunciò ancora al proprio pontificato a cui aspirò grazie al ridestarsi dell'attività della fazione

esplicitamente le accuse di simonia che gli erano state mosse¹¹⁴; tuttavia un'altra tradizione storiografica vorrebbe Gregorio VI non già rinunciatario ma deposto dalla sinodo stessa. Secondo la condivisibile opinione del Caron la rinuncia fu imposta al concilio da Enrico III il quale, all'interno della sua politica di affermazione della superiorità imperiale sul papato avrebbe avuto buon gioco ad assumere il ruolo di protettore della Chiesa nei confronti delle usurpazioni dei Conti di Tuscolo, salvo nutrire l'intento di sostituirsi ad essi nel controllo della Sede Romana. Così, alla volontà dei padri conciliari, chiamati dall'imperatore a pronunciarsi sulla legittimità dell'elezione di Gregorio VI, si fece seguire una rinuncia che però di spontaneo possedeva soltanto la forma. A riprova di tale ipotesi si noti come proprio l'opuscolo citato di San Pier Damiani, nell'addurre i casi storici idonei a legittimare la rinuncia non parli, per Gregorio VI, di *renuntiatio* bensì di *deposi-*

romana dopo la morte di Clemente II (9 ottobre 1047), definita dal *De ordinando pontifice* un' «improba Romanorum provectio» (*loc. cit.*, p. 9). Per la terza volta Benedetto IX saliva la *cathedra Petri* (ricominciando a contare gli anni del suo pontificato dall'anno I, come testimonia G. B. BORINO, «*Invitus ultra montes cum domno papa Gregorio abii*», in *Studi Gregoriani*, I, Roma 1947, p. 29 e n. 62) confortato dall'assenza di Enrico III dall'Italia e dalla stessa situazione dell'Italia centrale e meridionale in cui poteva contare sempre sull'appoggio di Bonifacio di Canossa e di Guaimario di Salerno. Ritiratosi tra i castelli di Sabina dopo l'insediamento di Leone IX e la conseguente scomunica, continuò a regnare in uno «sdegnoso ritiro che era aperta ribellione a Leone IX» (O. CAPITANI, *vc. cit.*, p. 146) fino alla morte che lo colse tra il settembre del 1055 e il gennaio del 1056, dopo essere sopravvissuto per qualche mese al suo rivale.

¹¹⁴ «Quibus auditis sententiam in se protulit, hoc modo dicens: 'Ego Gregorius episcopus, servus servorum Dei, propter turpissimam venalitatem symoniacae hereseos, quae antiqui hostis versutia meae electioni irrepit, a Romano episcopatu iudico me submovendum'. Et adiecit: 'Placet vobis hoc?' Et responderunt: 'Quod tibi placet et nos firmamus'», BONIZONIS, *Liber ad amicum* cit., l. V, pp. 585-586.

tio, mentre accoglie la tradizione della rinuncia di Benedetto IX¹¹⁵. Un'altra fonte che supporta la tesi della *depositio* è costituita dalle rimostranze che il vescovo Vazone da Liegi presentò a Enrico III, esortando l'Imperatore a reinsediare sul trono di Pietro, dopo la morte di Clemente II (9 ottobre 1047), l'ancor vivente Gregorio, a suo dire illegittimamente deposto da un'autorità *de iure humano*.

Contro la pesante tutela imperiale affermatasi dopo la deposizione di Gregorio VI reagì il grande Ildebrando di Soana il quale, in qualità di cardinale, si trovava tra i consiglieri del papa deposto, di cui assunse il nome al momento della propria elezione al soglio di Pietro, «quasi in segno di protesta contro l'usurpazione imperiale»¹¹⁶. La tenace lotta tra Chiesa e Impero che ne seguì annovera tra i suoi attori Pasquale II¹¹⁷, il quale, com'è noto, nel periodo di maggior contrasto, parve cedere di fronte all'incalzante politica imperiale, concedendo il noto *privilegium*¹¹⁸ in base al quale i vescovi e gli abati avrebbero dovuto ricevere l'investitura dall'imperatore e, successivamente ad essa, la consacrazione canonica; a seguito delle proteste di eminenti personalità quali Giovanni ar-

¹¹⁵ «An non et minor Benedictus papa [...] apostolicis se culminis administratione privavit successoremque sibi Gregorium, qui Gratianus dicebatur, in Romana Sede constituit? Super quibus, praesente Henrico imperatore, cum disceptaret postmodum synodale concilium, quia venalitas intervenerat, depositus est, qui susceperit; non excommunicatus est, qui deseruit», PETRUS DAMIANUS, *Opusc. XIX* cit., col. 441.

¹¹⁶ P. G. CARON, *La rinuncia all'ufficio* cit., p. 91.

¹¹⁷ Sulla figura di questo pontefice cfr. G. M. CANTARELLA, *La costruzione della verità. Pasquale II, un papa alle strette*, Roma 1987; ID., *Pasquale II e il suo tempo*, Napoli 1997; ID., vc. *Pasquale II*, in *EP*, II, pp. 228-235.

¹¹⁸ Concesso il 12 aprile 111 a Sette Frate e promulgato il giorno successivo a Roma.

civescovo di Lione, Guido di Vienne, Ivone di Chartres e Brunone di Segni, che lamentavano l'eccessiva debolezza dimostrata da Pasquale, questi revocò il privilegio nella sinodo lateranese del 1112, manifestando così, secondo il Caron, il proposito di rassegnare le proprie dimissioni, quasi a riparare l'errore commesso. A sostegno di tale ipotesi viene addotta la testimonianza di Goffredo di Viterbo, il quale nel suo *Pantheon*¹¹⁹ narra della deposizione volontaria da parte di Pasquale della mitria e del manto pontificali, dinanzi alla sinodo, che tuttavia non avrebbe accettato le sue dimissioni. Probabilmente ci si riferisce qui alla professione di fede che il papa pronunciò pubblicamente per emendarsi dalla concessione fatta ad Enrico qualche mese prima. Come confermato anche da una notizia fornitaci dalla *Vita Paschalis II* riscritta nella seconda metà del XII secolo dal cardinale Bosone (1178)¹²⁰, il papa si auto-giudicava ma non ritrattava le proprie posizioni, rimettendosi al giudizio del concilio, il quale,

¹¹⁹ GOTIFREDI VITERBIENSIS, *Pantheon*, capp. 43-44, in M.G.H., *Scriptores*, XXII, ed. G. H. PERTZ, Hannoverae 1872, pp. 256-257.

¹²⁰ Si tratta di un atto che Pasquale II avrebbe compiuto all'indomani del «privilegium» – come lo ribattezzarono i suoi avversari – del 12 aprile 1111, cioè un giuramento che lo impegnava a non scomunicare mai Enrico: «Quamvis, ait, conditio iuramentis preposita ab ipso et suis minus observata sit, neque enim servaverunt nobis quod ab eis iuratum est, ego tamen eum numquam anathematizabo, numquam de investituris... et coercitionis instantiam repulerunt. Habent iudicem Dominum. Porro scriptum illud, quod magnis necessitatibus coactus, non pro vita mea, non pro salute aut gloria mea, set pro solis Ecclesie necessitatibus sine fratrum consilio aut subscriptionibus feci, super quo nulla conditione, nulla promissione constringimur, prave factum cognosco, prave factum confiteor, et omnino corrigi Domino prestante desidero. Cuius correctionis modum fratrum qui convenerunt consilio iudicioque constituo, ne forte per hoc in posterum detrimentum aliquod Ecclesie, anime mee iudicium relinquatur», L. DUCHESNE, *Le Liber pontificalis* cit., II, p. 370.

in base alla XIX proposizione dei *Dictatus papae*¹²¹ non era competente a giudicare il pontefice. Da questo punto di vista si può dire che la spontanea presentazione di Pasquale II al giudizio del concilio e il conseguente rifiuto a procedere da parte di quest'ultimo segnò un ulteriore passo in avanti nel rilancio della tematica dell'insindacabilità del papa e, di conseguenza, dell'affermazione giuridica del primato.

E fu proprio la riaffermazione del primato romano nella persona del papa ad essere oggetto, insieme ad altre pronunce¹²², del Concilio ecumenico Laterano del 1123, convocato da Callisto II, la cui morte riaprì violentemente la ferita delle lotte per le elezioni papali tra le due famiglie romane che, durante la lotta per le investiture, avevano notevolmente espanso la propria influenza ed ora si contendevano la tutela sulla sede papale: i Frangipane e i Pierleoni. Questi ultimi, sostenuti dai «vecchi gregoriani» della curia e legati al monachesimo tradizionale; gli altri vicini ad Aimerico di Borgogna, da un anno cardinale diacono di Santa Maria Nova e cancelliere, che guidava i cosiddetti «nuovi gregoriani», in maggioranza provenienti dall'Italia settentrionale e dalla Francia, e legati spiritualmente alle «nuove religioni», cioè i Canonici Regolari¹²³ e i Cistercensi. Lamberto Scannabecchi¹²⁴, originario di Fiagnano ma nominato vescovo di Ostia nel

¹²¹ «Quod a nemine ipse iudicari debeat», in M.G.H., *Epistolae selectae in usum scholarum*, t. II, f. I, *Gregorii VII registrum lib. I-IV*, Bero-
lini 1920, p. 206.

¹²² Sostanzialmente quelle classiche della riforma gregoriana: la condanna della simonia, del concubinato dei preti, della partecipazione del laicato nella gestione degli affari ecclesiastici.

¹²³ Tra cui i Premonstratensi fondati da Norberto di Xanten.

¹²⁴ Sulle vicende che portarono al pontificato Lamberto Scannabecchi si rinvia a S. CERRINI, *vc. Onorio II*, in *EP*, II, pp. 255-258.

1117 da Pasquale II, era il candidato al soglio petrino di Aimerico di Borgogna († 1141) e della fazione dei Frangipane, mentre l'anziano cardinale prete di Sant'Anastasia, Tebaldo «Buccapecus» era il protetto dei Pierleoni. Secondo la narrazione del *Liber pontificalis* di Pandolfo¹²⁵, durante il burrascoso conclave riunito nella chiesa di S. Pancrazio, situata nei pressi del Laterano, fu eletto all'unanimità, su proposta del cardinale diacono Gionata dei SS. Cosma e Damiano, il candidato dei Pierleoni, che, dopo aver indossato il manto rosso prese il nome di Celestino II¹²⁶; se non che, durante il canto del *Te Deum*, Roberto Frangipane e i suoi entrarono armati nella cappella inducendo Teobaldo con minacce e percosse a rinunciare alla consacrazione. In sua vece fu acclamato papa Lamberto d'Ostia che prese il nome di Onorio II; questi, tuttavia, secondo la biografia redatta dal cardinal Bosone, il 21 dicembre 1124, consapevole dell'illegittimità della propria elezione, depose spontaneamente la mitria e il manto al cospetto degli altri cardinali, rinunciando alla propria dignità; contemporaneamente, però, Teobaldo, gravemente ferito e abbandonato dai suoi elettori, rinunciava anch'egli al papato, determinando così l'unanime favore del collegio nei confron-

¹²⁵ *Liber pontificalis prout exstat in codice manuscripto Dertusensi textum genuinum complectens hactenus ex parte ineditum Pandulphi scriptoris pontificii*, a cura di I. M. MARCH, Barcelona 1925, pp. 204-211; *Liber pontificalis nella recensione di Pietro Guglielmo OSB e del card. Pandolfo, glossato da Pietro Bohier OSB, vescovo di Orvieto*, a cura di U. PEROVSKÝ, I-III, Romae 1978 («Studia Gratiana» XXI-XXIII), XXII, pp. 750-756; in particolare l'episodio è narrato alle pp. 751-752.

¹²⁶ Su Celestino II, eletto, non consacrato e rinunciatario, dai più annoverato tra gli antipapi, ma più correttamente definito «papa mancato» si rinvia per tutti a S. CERRINI, vc. *Celestino II, antipapa*, in *EP*, II, Roma 2000, pp. 259-261.

ti di una regolare elezione canonica del vescovo di Ostia che diverrà così Onorio II¹²⁷.

Un ultimo accenno è doveroso fare al tentativo di rinuncia alla tiara da parte di Celestino III¹²⁸, occorso verso il Natale del 1197, a pochi giorni dalla sua morte¹²⁹. Sentendosi approssimare la dipartita il pontefice romano, riunito il collegio cardinalizio, manifestò la propria intenzione di rassegnare le dimissioni in favore del cardinale presbitero Giovanni di S. Paolo, alla cui elezione cercò di indurre i cardinali. Questi, tuttavia, ritenendo inaudita e la proposta di rinuncia da parte di un papa e la conseguente imposizione del successore, negarono categoricamente il consenso a Celestino¹³⁰. Il succes-

¹²⁷ La versione degli eventi fornitaci dal cardinal Pandolfo, partigiano dei Pierleoni e segretario dell'antipapa Anacleto II, si discosta su alcuni punti: secondo Pandolfo, infatti, il cardinale di Ostia indossava già il manto rosso, simbolo del papato, sotto il saio nero, quando si recò a S. Pancrazio. Tuttavia il biografo vuole scagionare Lamberto dall'accusa di complicità in questa «prevestizione», attribuendola ai soli Frangipane. Tuttavia Pandolfo non rinuncia a far trasparire una certa ambiguità del personaggio, insistendo sull'appoggio esplicitamente dato all'elezione di Teobaldo e palesandosi con l'esclamazione, posta alla fine della breve biografia e censurata dal copista francese Pierre-Guillaume: «Hic, qui volente Christo, natus unquam non esset [...]» (*Liber pontificalis* cit., a cura di M. MARCH, p. 208). Cfr. S. CERRINI, vc. *Onorio II* cit., p. 256.

¹²⁸ Sulla figura di questo papa cfr. almeno V. PFAFF, vc. *Celestino III*, in *EP*, II, pp. 320-325.

¹²⁹ Celestino III morì a Roma l'8 gennaio 1198 e fu sepolto in S. Giovanni in Laterano «iuxta Mariam de Reposo».

¹³⁰ «Deinde Dominus Papa Coelestinus [...] convocatis coram se cardinalibus universis praecepit, ut tractarent de successore eligendo. Ipse enim nitebatur modis omnibus, ut dominus Johannes de Sancto Paulo, presbyter cardinalis Sanctae Priscae virginis, ei succederet in Papatu [...]. Praeterea praefatus Papa obtulit, quod ipse seipsum deponeret a Papatu, si cardinales consentirent in electione praefati Johanni de Sancto Paulo. Sed omnes cardinales una voce responderunt, quod illum conditionaliter non eligerent, dicentes, quod inauditum erat, quod summus Pontifex se

sore di Celestino, Innocenzo III che, come è noto, fu uno dei grandi sostenitori del primato papale, una volta ascenso al soglio di Pietro nel 1198 si premurò, in primo luogo, di definire con precisione le prerogative del pontefice e, in secondo luogo di ribadire l'opinione espressa nel collegio cardinalizio che negò al suo predecessore la rinuncia¹³¹. Invocando l'antico argomento dello *spirituale coniugium* tra sommo pontefice e Chiesa di Roma, egli dichiarò indissolubile tale legame se non a causa di morte; continuando la metafora nuziale il papa-giurista affermava essere illecito tale divorzio tanto se compiuto volontariamente (*renuntiatio*), quanto se indotto involontariamente dalla *depositio*, ammissibile solo nell'ipotesi di 'adulterio', cioè di eresia¹³². Tale posizione, che ancora una

deponeret» (ROGERII DE HOVEDEN, *Chronica*, ed. STUBBS, London 1871, IV, p. 32).

¹³¹ Sui vari aspetti della formazione e della politica di Innocenzo III cfr. K. PENNINGTON, *The Legal Education of Pope Innocent III*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», 4 (1974), pp. 70-77 (ora anche in ID., *Popes, Canonist and Texts, 1150-1550* [Variorum 1993], I, pp. 1-10); ID., *Further Thoughts on Pope Innocent III's Knowledge of Law*, in *Imkamp's Kirchenbild Innocenz'III*, in ZRG, Ka. Abt., LXXII (1986), pp. 417-428 (ora anche in ID., *Popes, Canonist and Texts, 1150-1550* [Variorum 1993], II, pp. 1-14); ID., *Innocent III and the Divine Authority of the Pope*, in *Pope and Bishops: The Papal Monarchy in the Twelfth and Thirteenth Centuries, The Middle Ages*, Philadelphia 1984, pp. 13-42 (ora anche in ID., *Popes, Canonist and Texts, 1150-1550* [Variorum 1993], III, pp. 1-32); ID., *Pope Innocent III's Views on Church and State: a Gloss to Per venerabilem*, in *Law, Church and Society: Essays in Honour of Stephan Kuttner*, Philadelphia 1977, pp. 49-67 (ora anche in ID., *Popes, Canonist and Texts, 1150-1550* [Variorum 1993], IV, pp. 1-25); ID., *The Politics of Innocent III*, pubbl. come *Laudage's Priesterbild und Reformpapsttum*, in ZRG, Kan. Abt., LXXII (1986), pp. 409-412 (ora anche in ID., *Popes, Canonist and Texts, 1150-1550* [Variorum 1993], V, pp. 1-4); M. MACCARRONE, *Studi su Innocenzo III*, Padova 1972.

¹³² «Sacramentum autem inter Romanum Pontificem et Romanam Ecclesiam tam firmum et stabile perseverat, ut non nisi per mortem un-

volta dimostra la stretta e problematica contiguità tra definizione della potestà papale e possibilità giuridica e teologica di rinunciarvi, penetra nelle collezioni di decretali, venendo a costituire una delle principali argomentazioni utilizzate nelle fonti teologiche e canonistiche tra Tre e Quattrocento relative al dibattito sulla *renuntiatio*.

Le eterogenee e controverse fonti che riportano notizie di vere o presunte rinunce all'ufficio papale, cui si è brevemente accennato fino qui, diedero avvio, a far luogo dalla fine del XII secolo, alla complessa riflessione giuridica sugli elementi fondativi dell'istituto. Senza nulla togliere al merito di aver acquisito la materia nello specchio d'indagine della *scientia iuris* e di aver iniziato ad individuare e definire le caratteristiche formali dell'istituto, tuttavia – le scarse e – a loro volta – frammentarie fonti legislative e dottrinali dedicate alla rinuncia all'ufficio papale e la relativa esiguità numerica degli episodi (rispetto, ad esempio, alle più frequenti rinunce degli ufficiali ecclesiastici inferiori) indussero, in questa fase, un accostamento giuridico al problema ancora “acerbo”, caratterizzato sostanzialmente dall'adozione di un modello di rinuncia traslato dalla casistica episcopale o dalla *depositio* e privo, di fatto, di un'autonoma connotazione giuridico-istituzionale; modello delle cui linee essenziali, tuttavia, permarranno tracce anche nei secoli successivi.

I due elementi fondanti che vengono individuati a partire

quam ab invicem separentur; quia mortuo viro, mulier, secundum Apostolum, “soluta est a lege viri” (*Rom.* VII, 2). Vir autem iste alligatus uxori, solutionem non quaerit, non cedit, non deponitur; nam «suo Domino aut stat aut cadit» (*Rom.* XIV, 4). «Qui autem iudicat, Dominus est» (*I Cor.* IV, 4). Propter causam vero fornicationis Ecclesia Romana posset dimittere Romanum Pontificem.» (INNOCENTII III PP. *Sermo III (In consecratione Pontificis)*, in *P.L.*, CCXVII, coll. 659-666. Passo cit. a coll. 664-665).

da Baziano e che si sviluppano in particolare con Ugucione e, in seguito, con la decretalistica, sono ravvisabili nella *causa* della rinuncia e nel cosiddetto *defectus superioris*, l'impossibilità – cioè – per il sommo pontefice di rassegnare le proprie dimissioni nelle mani di un superiore gerarchico, come richiedeva il modello canonistico rivolto a tutti gli altri ufficiali ecclesiastici ed in particolare ai vescovi e il problema connesso del ruolo da attribuire al collegio cardinalizio nell'approvazione e nella forma di accoglimento della *renuntiatio*. Tralasciando, in questa sede, l'ampio dibattito che si accese intorno al secondo elemento, si intende sottolineare come fin da uno dei primi *apparatus* al *Decretum* di area bolognese, l'anonimo *Ordinaturus Magister Gratianus* (1180 ca.), si trovi raccolta una glossa attribuita a Baziano relativa a C. 7 q. 1 c. 12 (v. *sed accederet*), che si riferisce al coepiscopato di Agostino e Valerio nella sede di Ippona. Tale vicenda fornisce lo spunto a Baziano per domandarsi se un “copapato” sia possibile o meno; quesito a cui il giurista risponde negativamente, individuando la rinuncia come soluzione ovvia ad una tale situazione. Baziano qui riconosce quali *causae* valide a legittimare la *renuntiatio papae* – ritenuta legittima sulla scorta del precedente autorevole di Clemente – il desiderio di abbracciare la vita religiosa, l'infermità e la vecchiaia¹³³; cause con-

¹³³ «Numquid in Romano pontificatu papa pape posset accedere ut Augustinus Valerio, cum unus solus esse debeat ut C. eadem q. eadem *Factus*? Item numquid posset papa ad religionem migrare aut egritudine uel senectute grauatus honori suo cedere et alius eo uiuente substitui? An forte ideo non, quia non est superior coram quo renuntiaret, et aliam periculosum uideretur ut C. eadem q. eadem *Quam sit periculosum*? An non Clemens cessit et alium sibi substituit et iterum cathedram pontificalem suscepit? - Et quidem de renuntiatione uidetur quod possit ut arg. di. XXI *Nunc autem*; de accessione alterius secus ut arg. c. *Factus* et c. *In apibus* ubi imperator unus. Bar.», ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., p. 13

fermate poi autorevolmente da Ugucione in tre interventi forse contemporanei, forse successivi¹³⁴ nella sua *Summa Decretorum* (ca. 1188-1190): le glosse a D. 21 c. 7 (v. *tuo ore*)¹³⁵, a C. 7 q. 1 c. 12 (v. *incolumi*)¹³⁶ e a C. 8 q. 1 c. 1 (v. *exteriora*)¹³⁷, in cui utilizza il cosiddetto *argumentum ex facto Cle-*

(corsivo nel testo). Per una rassegna dei manoscritti in cui è conservata la glossa cfr. *ivi*, p. 12 e nt. 28 e 13 e ntt. 29-30. L'identificazione di tale *apparatus* si deve ad A. M. STICKLER, *Zur Entstehungsgeschichte und Verbreitung des Dekretapparats «Ordinaturus Magister Gratianus»*, in «*Studia Gratiana*», XII (1967) [Collectanea ST. KUTTNER, II], pp. 111-141, di cui si segnala anche la ricca bibliografia citata; l'attribuzione di tale glossa a Baziano è confermata da R. WEIGAND, *Bazianes-und B. - Glossen zum Dekret Gratians*, in «*Studia Gratiana*», 20 (1976), pp. 455-495: p. 474.

¹³⁴ Non è stato chiarito se sia stato Baziano ad ispirarsi a Ugucione o viceversa; tuttavia la riflessione ugucioniana appare più equilibrata e articolata di quella presente nell'*Ordinaturus*. Sulle relazioni tra Baziano, l'*Ordinaturus* e Ugucione cfr. R. WEIGAND, *Die Glossen zum Dekret Gratians*, in «*Studia Gratiana*», 25 e 26 (1991).

¹³⁵ «Sed numquid papa hodie posset se ipsum deponere uel abrenuntiare et intrare monasterium? Credo quod sic, si expediret; alias peccaret. Et tunc eo uiuente substitueretur», ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., p. 16 (corsivo nel testo). Per una rassegna dei manoscritti in cui è conservato il passo citato cfr. *ibidem* nt. 38.

¹³⁶ «Item posset esse idem in papatu scilicet ut essent duo pape sicut ibi fuerunt duo episcopi? Non credo, quod deberet esse et hoc propter malum scismatis uitandum ut di. XCIII *Legimus*. Preterea ecclesia iam esset biceps, cum in uno corpore sine deformitate non possent esse plura capita; uni enim tantum dictum est: 'Tu uocaberis Cefas', ut di. XXII *Sacro-sancta*. - Sed quid de renuntiatione? Numquid potest renuntiare, quia uult transire ad religionem uel quia est eger et senex? Utique; nam Marcellinus renuntiauit ut di. XXI *Nunc autem*; et Clemens etiam renuntiauit sicut habetur in gestis Romanorum pontificum et post Linum et Cletum cathedram recepit. Sed coram quo renuntiabit? Coram cardinalibus uel concilio». Ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., pp. 16-17 (corsivo nel testo). Per una rassegna dei manoscritti in cui è conservato il passo citato cfr. *ibidem* nt. 39.

¹³⁷ «Et nota quod ex facto Clementis est arg. quod papa potest renuntiare, arg. supra VII q. I *Quam periculosum* et di. XXI *Nunc autem*», Ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., p. 17 (corsivo nel testo). Per l'indicazione dei manoscritti in cui è conservato il passo citato cfr. *ibidem* nt. 41.

mentis evidentemente già consolidato dalla tradizione¹³⁸; tuttavia nell'impostazione di Ugucione si deve evidenziare un non secondario elemento innovativo, costituito dall'enunciazione della clausola «si expediret; alias peccaret» (glossa *tuo ore* a D. 21 c. 7 cit.) che introduce il principio del *bonum commune Ecclesiae* sussunto e sviluppato dalla teologia e dalla pubblicistica tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, tramite lo strumento della *causa finalis* aristotelico-tomista che trasla il problema dal piano del diritto oggettivo a quello coscienziale del foro interno, salvaguardando così il diritto alla rinuncia pur limitandone l'arbitrio¹³⁹. L'impostazione di Baziano ed Ugucione fu ripresa, all'inizio del Duecento, da altri decretisti, tra cui Bernardo di Compostela (*Antiquus*), Lorenzo Ispano e Giovanni Zemeca, detto Teutonico; in particolare Lorenzo Ispano¹⁴⁰ e l'autore anonimo della *Summa Bambergensis*¹⁴¹ ritengono legittima causa di rinuncia il desiderio di adire la vita religiosa¹⁴². Con la comparsa, tra il 1190

¹³⁸ Sul punto cfr. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., pp. 17-19.

¹³⁹ Cfr. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., pp. 18 segg. Bertram segnala anche un'altra glossa contenuta nell'*Ordinaturus* (ad D. 79 c. 10, v. *de sui electione successoris*) ed erroneamente attribuita a Baziano, il cui autore anonimo ritiene inammissibile la rinuncia papale sulla base del principio che «his quae pertinent ad communem utilitatem non potest quis abrenunciare». Ed. M. BERTRAM, *ivi*, p. 14.

¹⁴⁰ LAURENTIUS HISPANUS, *Glossa Palatina* a C. 7 q. 1 c. 12: «Sed numquid papa renuntiare potest ut quia eger est uel senex propter etiam religionem? Potest; nam et Marcellus renuntiavit [...] et Clemens sicut habetur in gestis Romanorum pontificum et post Linum et Cletum cathedram recepit», ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., pp. 25-26.

¹⁴¹ *Apparatus Animal Est Substantia (Summa Bambergensis)* a C. 7 q. 1 c. 12: «[...] Sed papa bene potest renuntiare et transire ad religionem, [...] et Clemens hoc fecit; et renuntiabit coram cardinalibus», ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., p. 30.

¹⁴² Per un'analisi critica approfondita delle glosse di questi decretisti si rinvia, in questa sede, a M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., pp. 22-28.

e il 1226, delle prime raccolte di decretali pontificie, le note *Compilationes Antiquae*, si può cogliere come, benché l'argomento della rinuncia papale non sia affrontato specificamente – nessuna decretale è infatti dedicata al tema – l'esigenza di una riflessione sul problema non sia venuta meno, tanto che i primi decretalisti se ne occupano commentando una *littera* di Innocenzo III dell'ottobre 1198 contenuta nella *Compilatio Tertia*¹⁴³ e confluita poi nel titolo *De renunciatione* del *Liber Extra*¹⁴⁴. Tuttavia, come confermato dagli interventi di Giovanni del Galles (*Apparatus* 3 Comp. 1.8.1), Vincenzo Ispano (*Apparatus* 3 Comp. 1.8.1 e *Apparatus* X.1.9.8), Ambrosius (*Summa super titulis decretalium*, tit. *de renunciatione*) e Raimondo da Penyafort (*Summa Iuris Canonici*, tit. *de renunciatione*), il problema che occupava questi autori era rappresentato dalla *forma* della rinuncia piuttosto che dalla *causa*. Sarà solo con la pubblicazione delle Decretali di Gregorio IX che la questione giuridica sulla rinuncia del papa incomincerà ad assumere una valenza ben più ampia e complessa rispetto a quella che la letteratura decretistica le aveva fino ad allora

Per gli interventi inediti di altri due anonimi decretisti francesi (di cui uno autore della *Summa Bambergensis* citata), cfr. *ivi*, pp. 28-31.

¹⁴³ Sulla genesi di questa celebre collezione, opera di Petrus Collivacinus da Benevento (Pietro Beneventano) del 1209, cfr. K. PENNINGTON, *The Making of a Decretal Collection: The Genesis of Compilatio tertia*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law, Salamanca 1976*, Città del Vaticano 1980, pp. 67-92 (ora anche in K. PENNINGTON, *Popes, Canonist and Texts, 1150-1550* [Variorum 1993]); ID., *The French Recension of Compilatio tertia*, in «*Bullettin of Medieval Canon Law*», 5 (1975), pp. 53-71 (ora anche in K. PENNINGTON, *Popes, Canonist and Texts, 1150-1550* [Variorum 1993]).

¹⁴⁴ 3 Comp. 1.8.1 = X.1.9.8: «Hi preterea, qui beneficium ecclesiasticum sibi collatum sponte in manum laicam resignantes, illud denuo a laico susceperunt, eodem sunt beneficio spoliandi, licet resignatio talium facta laico nullam obtineat firmitatem».

conferito. Benché paradossalmente il titolo IX, del libro I, *De renunciatione*, non contenga una costituzione dedicata precipuamente alle dimissioni del sommo pontefice, la decretale *Nisi cum pridem* (X.1.9.10) del 1206 costituisce al contempo un punto d'approdo e di partenza per l'elaborazione canonistica della *renuntiatio* papale. Anche se ad un primo esame può destare stupore il fatto che tale norma canonica non sia esplicitamente dedicata alla rinuncia papale ma soltanto a quella episcopale, la sua rilevanza consiste proprio nella prassi applicativa estensiva che, specie nel caso di Celestino V, venne invocata a sostegno della *renuntiatio* alla tiara; in essa trovano infatti una compiuta disciplina gli sviluppi dottrinali circa i due elementi della *causa* e dell'accettazione della rinuncia del vescovo che, come si è visto, fin dagli esordi decretistici dello studio della problematica avevano costituito il nucleo della prima fase dell'interesse giuridico rivolto al nostro tema. In deroga alla decretale *Licet quibusdam*, di Innocenzo III, contenuta sempre nel *Liber Extra*¹⁴⁵ in cui viene sancita la regola generale per cui non è accettabile né richiedibile la rinuncia di un vescovo il quale possa ancora esercitare il proprio ufficio con utilità, la *Nisi cum pridem*, basandosi sulla prassi precedente, e completandola, individua le sei eccezioni alla regola, sintetizzate nel sommario di questo capo X, con i due versetti mnemonici:

Debilis, ignarus, male conscius, irregularis. Quem mala plebs odit, dans scandala cedere possit.

¹⁴⁵ X.3.31.18: «[Unde] quando potest episcopus praeesse pariter et prodesse, non debet cedendi licentiam postulare, aut etiam obtinere».

Si tratta cioè delle seguenti *causae*: *debilitas corporis*, *defectus scientiae*, *conscientia criminis*, *irregularitas*, *malitia plebis*, *grave scandalum* enunciate, tuttavia, con una enumerazione che deve ritenersi non tassativa bensì soltanto dimostrativa. Nello stesso titolo, è infatti contenuta un'altra decretale di Innocenzo III, *Ad supplicationem*, con cui viene accettata la rinuncia richiesta dall' arcivescovo di Ragusa il quale non poteva soggiornare nella propria diocesi senza correre un pericolo per la propria vita¹⁴⁶.

Tuttavia tanto la *Nisi cum pridem*¹⁴⁷ quanto la *Licet quibusdam*¹⁴⁸ si esprimono chiaramente nel senso di considerare insufficienti, salve le opportune eccezioni¹⁴⁹, le cause inerenti

¹⁴⁶ X.1.9.9: «Ad supplicationem instantem venerabilis fratris nostri Ragusiensis archiepiscopi, eum a cura *et sollicitudine*, qua tenebatur ecclesiae Ragusiensis, duximus absolvendum, eo *videlicet*, quod ibi non poterat secure morari, et, si accessum haberet ad illam, mortis sibi periculum imminebat [...]».

¹⁴⁷ X.1.9.10, 1: «[...] Si *enim* in huiusmodi cessione frugem tibi melioris vitae promittis, scire te debes non esse sanctificato in utero sanctiorum, et ideo non oportet te praedicationis iam susceptae deserere ministerium: quum ille, cuius [*ante*] fieri baiulus recusabat, tandem praedicandum receperit verbum Dei. Quod si forsan humilitatis causa de culmine quaeris pontificali descendere, [...] eo ipso humilitatis videris erigere male verticem quod te nimis in resignandi proposito exhibes pertinacem; quia tunc in te veram humilitatem custodies, cum et per eam locum sublimem fugies, et per obedientiam non dimittes».

¹⁴⁸ X.3.31.18: «Licet quibusdam monachis et canonicis, nec non et hospitalariis et templariis a sede apostolica sit indultum, ne, postquam aliquis professus fuerit apud eos, ad alium locum possit ipsis invitis arctioris etiam religionis obtentu transire, ut unusquisque secundum Apostolum, in ea vocatione permaneat in qua dignoscitur esse vocatus; [...]».

¹⁴⁹ *Ibidem*: «[...] quia tamen ubi spiritus Dei est, ibi libertas; et qui Dei spiritu aguntur non sunt sub lege, quia lex non est posita iusto: ea ratione videtur hosc illis fuisse concessum, ne quis ex temeritate, vel levitate in iacturam vel iniuriam sui ordinis, sub praetextu maioris religionis ad alium ordinem transvolaret, sicut frequenter a multis constat esse prae-

il desiderio di fuggire la posizione eminente connessa con l'ufficio episcopale, l'aspirazione ad eludere gli oneri e le funzioni proprie del vescovo, la volontà di sottrarsi ad una persecuzione non in atto ma solo incombente e, infine, lo *zelum melioris vitae*, ritenendo illegittimo passare da uno *status* più perfetto (quello episcopale) ad uno meno perfetto (quello monastico), motivazione che assunse un rilievo centrale nella vicenda della rinuncia papale di Pietro da Morrone. Tale *causa renuntiationis* doveva evidentemente trovare un frequente ricorso – testimoniato autorevolmente, come si è visto, dalla stessa vicenda di San Pier Damiani – se nel dibattito circa la sua ammissibilità si inserì lo stesso San Tommaso d'Aquino, che trattò il tema nella *Quaestio CLXXXV* della *Secunda Secundae* della *Summa Theologica*, dedicata allo *status* episcopale. Quivi il *Doctor Communis*, all'articolo V, in deroga al dettato della *Nisi cum pridem*, ritiene ammissibile la rinuncia del vescovo che intenda monacarsi, subordinata tuttavia all'accettazione papale e ad una *legitima causa*. Per individuare le cause legittime di rinuncia l'Aquinate ricorre quindi alla decretale di Innocenzo III, *Nisi cum pridem*, concludendo che al verificarsi di una di tali circostanze il vescovo può cedere il proprio ufficio per soddisfare la propria aspirazione alla vita contemplativa¹⁵⁰. Pur ravvisando una differenza tra *perfectio*

sumptum, non quidem ut ei transeundi licentia denegetur, qui eam cum humilitate ac puritate duxerit postulandam, ut non ficte, sed vere, ad frugem melioris vitae valeat transmigrare».

¹⁵⁰ S. THOMA AQUINAS, *Summa Theologica*, 2^a 2^{ae}, q. CLXXXV, art. V, tomus IV, Augustae Taurinorum 1888, pp. 309-311 (cit. a p. 310): «Respondeo dicendum quod perfectio episcopalis status in hoc consistit quod aliquis ex divina dilectione se obligat ad hoc quod salutem proximum insistat; et ideo tamdiu obligatur ad hoc quod curam pastorem retineat, quamdiu potest subditis sibi commissis proficere ad salutem: quam

religiosorum e perfectio episcoporum, quest'ultima individuata nel compito di condurre alla salvezza i fedeli che sono loro affidati con conseguente obbligo di attendervi stabilmente, Tommaso ritiene ammissibile la rinuncia quando il vescovo non possa più reggere la propria diocesi senza grave pregiudizio per la *salus animarum* dei fedeli¹⁵¹. Appare quindi evidente concludere che l'autorevole interpretazione di S. Tommaso non poté essere ignorata dalla prassi applicativa e che, nella traslazione della previsione della decretale innocentina dalla rinuncia episcopale a quella papale, venisse ad essere ricompresa anche l'aspirazione alla vita religiosa come *iusta causa* di rinuncia del sommo pontefice.

quidem negligere non debet, neque propter divinae contemplationis quietem (cum Apostolus propter necessitatem subditorum etiam a contemplatione futurae vitae se differri patienter toleraret, [...] neque propter quaecumque adversa vitanda, vel lucra conquirenda [...]). Contingit tamen quandoque quod episcopus impeditur procurare subditorum salutem multipliciter. Quandoque quidem propter defectum proprium, vel conscientiae, sicut si sit homicida vel simoniacus; vel etiam corporis, puta si sit senex, vel infirmus; vel etiam scientiae, quae sufficiat ad curam regiminis; vel etiam irregularitas, puta si sit bigamus. Quandoque autem propter defectum subditorum, in quibus non potest proficere».

¹⁵¹ Ivi, pp. 310 seg.: «Ad primum ergo dicendum, quod perfectio religiosorum et episcoporum secundum diversa attenditur. Nam ad perfectionem religionis pertinet studium quod quis adhibet ad propriam salutem; ad perfectionem autem episcopalis status pertinet adhibere studium ad proximorum salutem. Et ideo quamdiu potest esse aliquis utilis proximorum salutem, retrocederet, si ad statum religionis vellet transire, ut solum suae salutem insisteret, qui se obligavit ad hoc quod non solum suam salutem, sed etiam aliorum procuraret. Unde Innocentius III dicit in Decretali predicta (in corp. art.), quod “facilius indulgetur ut monachus ad praesulatum ascendat, quam praesul ad monachatum descendat”. Sed si salutem aliorum procurare non possit, conveniens est ut suae salutem intendat».

4. *Tra scientia Dei e scientia iuris*

L'estensione interpretativa delle disposizioni del *Liber Extra*, previste per i vescovi, alla *renuntiatio* papale trova un fertile terreno applicativo al sorgere del *casus* della rinuncia di Celestino V, nel 1294, quando l'interesse si sposta da un'analisi privatistica dell'istituto al più ampio orizzonte della definizione della giurisdizione papale. Diverso e più articolato si presenta, quindi, il momento *sistematico-pubblicistico*, dove, rispetto alla fase precedente, incontriamo alcune evidenti varianti su un duplice piano, sostanziale e metodologico. La *renuntiatio* del «papa angelico» investe, fin dalla concitata vicenda politica da cui scaturì, i più importanti settori della vita culturale e politica del tempo: dalla teologia al diritto, dall'ecclesiologia alla definizione dei rapporti tra *potestas papae* e *potestas principis*; e se da un lato il dibattito si rivela essere appassionante sotto una pluralità di profili, dall'altro esso stimola la domanda a proposito del protratto interesse che suscitò nell'ampio arco cronologico delineato. La risposta potrebbe essere suggerita, in primo luogo, dall'occasione, fornita dalla necessità di disciplinare compiutamente questo istituto, di trattare il problema della legittimità del potere papale, non *a posteriori* ma direttamente – e quindi in modo rilevante per la prassi – nel corso della duplice contesa tra Bonifacio VIII, successore del papa dimissionario, e i cardinali Colonna, da una parte, e Filippo il Bello dall'altra. Inoltre il dato che emerge con evidenza, e che costituisce un ulteriore fattore di originalità, si evidenzia nella felice interazione delle scienze dell'epoca, impegnate in un comune sforzo definitorio che si alimenta e si corregge mediante un reciproco, fecondo controllo. La stessa evoluzione e varietà dei generi letterari con cui viene affrontato il tema nelle varie fasi, dalla *quaestio*

scolastico-accademica, al *tractatus*, e ai vari *apparatus* di glosse e *commentaria*¹⁵², pare possa essere considerato un ulteriore fattore idoneo a demarcare una linea di continuità nell'interesse suscitato dalla *renuntiatio* in differenti ambiti scientifico-disciplinari, sia pure secondo prospettive spesso disomogenee. Siamo, com'è noto, nel periodo in cui la teologia e il diritto si sono affermate quali *scientiae* autonome e l'insegnamento esce dal contesto delle *scholae* di «sacra pagina» di diocesi e monasteri per rivolgersi a quello più ampio degli *Studia*. La coesistenza, nelle università, di poli costitutivi autonomi quali la *doctrina sacra* prima e poi la teologia e il diritto canonico, fa sì che la teologia si allontani da un contesto esclusivamente ecclesiale per dialogare con le altre scienze profane; inevitabilmente, quindi, da questa articolazione disciplinare del tutto sconosciuta al sistema scolastico precedente, derivarono notevoli impulsi ad un dinamismo culturale e ad una maggior specializzazione¹⁵³. L'esame della legislazione e della letteratura, teologica e giuridica, ha messo in luce alcuni problemi nodali per lo sviluppo dottrinale della ri-

¹⁵² Ai fini di un inquadramento generale del tema si rinvia a B. C. BAZAN - G. FRANSEN - J. WJPPPEL - D. JACQUART, *Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les facultés de théologie, de droit et de médecine* (Typologie des Sources en occident médiéval, 44-45), Turnhout 1985; B. LAWN, *The Rise and the Decline of the Scholastic "Quaestio disputata", with special emphasis on its use in the teaching of Medicine and science* (Education and Society in the Middle Ages and the Renaissance, 2), Leiden - New York - Köln 1993; O. WEIJERS, *La "disputatio" à la Faculté des Arts de Paris (1200-1350 environ). Esquisse d'une typologie* (Studia artistarum, 2), Turnhout 1995. M. BELLOMO, *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali*, I, *Le 'quaestiones disputatae'*, Reggio Calabria 1974 (Cultura giuridica dell'età medievale e moderna. *Studi e testi*, 1).

¹⁵³ Cfr., sul punto, G. ALBERIGO, *Sviluppo e caratteri della Teologia come scienza*, in *Universitates e Università*. Atti del Convegno (Bologna 16-21 novembre 1987), Bologna 1995, pp. 197-198.

nuncia alla tiara, i quali, inaugurati in questa fase, diedero luogo a ricadute anche sul periodo successivo della lotta conciliare durante il Grande e Piccolo Scisma d'Occidente.

La disciplina che il *Sextus* diede della rinuncia, tramite l'inserimento nella compilazione della decretale *Quoniam aliqui* – per volontà di Bonifacio VIII – cui si accennerà poco oltre e che si può ritenere essere stata, nonostante i pochi dettagli forniti e le incertezze di fondo, la prima e più autorevole fonte certa, tanto a livello normativo quanto a livello interpretativo, su un istituto configurato ormai come autonomo giuridicamente e teologicamente, fu all'origine di una vera e propria scissione nel dibattito canonistico, tra oppositori e sostenitori della rinuncia papale. È già stato ricordato come, nel caso di Celestino III, che nel 1197 aveva tentato di proporre la propria rinuncia innanzi ai cardinali, il collegio prima e Innocenzo III poi, si fossero pronunciati, anche sul piano legislativo, in senso contrario alla possibilità per il sommo pontefice di rimettere il proprio ufficio, adducendo l'indissolubilità del cosiddetto *spirituale coniugium* tra il vescovo di Roma e la sua Chiesa, argomentazione ripresa ampiamente dagli autori che sostennero l'illegittimità della rinuncia di papa Celestino V.

Tuttavia è opportuno sottolineare ancora come l'elaborazione giuridica che, a partire dalla costituzione bonifaciana, sviluppa un ampio filone di studio e un impulso dottrinale che attraverserà i secoli XIV e XV, non possa e non debba prescindere da quelli che furono gli archetipi culturali che la ispirarono e direttamente la integrarono. In risposta all'«horrenda novitas»¹⁵⁴ costituita dalla rinuncia spontanea

¹⁵⁴ L'espressione è di UBERTINO DA CASALE, *Arbor vitae crucifixae Jesu*, Venetiis 1485 (*rist. anast. with an introduction and bibliography* by C.

ma, soprattutto, giuridicamente disciplinata, di Celestino V, immediate furono le reazioni dei teologi i quali, in assenza di una tradizione giuscanonistica sulla rinuncia del sommo pontefice e nel tentativo di argomentare dalle asistematiche norme canoniche sulla rinuncia episcopale, alternativamente in favore o contro la possibilità di deporre la tiara, riuscirono ad instaurare una sorta di circolo virtuoso che permise una reciproca influenza delle dottrine teologiche e giuridiche intorno alla *vexatissima quaestio*.

La storiografia, dal canto suo, ci ha tramandato in una vastissima quantità di fonti giuridiche, teologiche e letterarie – dirette e non – le varie fasi della complessa e, sotto taluni aspetti, controversa evoluzione delle dimissioni di Celestino V¹⁵⁵, le quali sottolineano il ruolo propedeutico alla svolta

T. DAVIS, Torino 1961 [«Monumenta politica et philosophica rariora» ex optimis editionibus phototypics expressa, curante Luigi Firpo, Series I, numerus 4], VIII), 5, 8, f. 460b.

¹⁵⁵ Com'è noto l'eccezionale rilevanza storiografica che la figura di Pietro del Morrone riveste ha dato luogo ad un imponente fiorire di fonti e di relativi studi critici, intensificatisi a partire dal secolo scorso. Per ovvie ragioni, in questa sede si è scelto di privilegiare quelli che sono parsi presentare una più stretta attinenza al tema trattato, e di cui pertanto ci si limita, qui di seguito, a dare notizia, rinviando alle ricchissime bibliografie ragionate di cui la maggior parte di tali saggi è corredata. *Fonti*: tra le numerose biografie di autori coevi ci si è basati principalmente su quella che viene ancora ritenuta la più autorevole, J. CAIETANUS DE STEFANESCHIS, *Opus metricum*, ed. F. X. SEPPELT, in Id., *Monumenta Coelestiniana. Quellen zur Geschichte des Papstes Coelestin V*, Paderborn 1921, pp. 1-146; notissima è anche la più antica testimonianza biografica su Pietro del Morrone, la cosiddetta *Autobiografia* (pubblicata per la prima volta da C. TELERA, *S. Petri Caelestini PP. V opuscula omnia ab eodem Sanctissimo Patre e Divinis Scripturis, Sacris Canonib. SS. Patrum, Sapientumque sententiis collecta, et elaborata dum in Sacra Eremita vitam transigeret. Nunc primum ad Chirographa exemplaria restituta et in lucem aedita, per A.R.P.D. Caelestinum Teleram Sipontin. S.T.P. et abbatem Caelestinum. Accessit eiu-*

nelle opinioni dei giuristi relative al nostro argomento inaugurata dal documento di Bonifacio VIII e destinata a condi-

sdem S. Patris Vita ab ipsomet scripta. Ad Serenissimum Principem Mauritium Cardinalem de Sabaudia, Monachorum Coelestinorum Protectorem Vigilantissimum, Neapoli 1640, ff. XLIX-LXVIII [riprodotta in *Acta Sanctorum, Mai*, IV, Venetiis 1740, ff. 422-426 e in *Maxima Bibliotheca Veterum Patrum*, Lione 1677, XXV, ff. 765-769] poi riedita in A. FRUGONI, *Celestiniana*, Roma 1954, pp. 56-67 [ora anche in rist. anast. con *Introduzione* di C. GENNARO, Roma 1991]; ora ristampata in *Civiltà medioevale negli Abruzzi*, II, *Testimonianze*, a cura di S. BOESCH GAJANO e M. R. BERARDI, L'Aquila 1992, pp. 307-330; nonché, con traduzione italiana a fronte, in C. ISOLAN, *Auto e biografia di papa Celestino*, Alessandria 1990, pp. 28-53 e in V. LICITRA, *L'«autobiografia» di Celestino V, edizione critica e traduzione*, Isernia 1992) che pure non tratta del pontificato e della rinuncia del papa ma si sofferma sulle origini familiari, l'infanzia e la vocazione a vita monastica del giovane contadino Pietro da Morrone e su su cui si veda il dotto saggio di G. CELIDONIO, *L'Autobiografia di Celestino V nell'«Opus metricum» dello Stefaneschi*, in «Rassegna abruzzese di Storia ed Arte» 4 (1898), pp. 46-64. Alcune verifiche si sono operate anche sulla *Vita*, di cui esistono ben tre redazioni, scritta verosimilmente da alcuni confratelli del papa: la redazione più antica – che è anche la più attendibile e dunque quella da cui si è attinto – *Tractatus de vita et operibus atque habitu ipsius sancti viri...* è denominata convenzionalmente *Vita C* ed è databile tra il 1303 e il 1306, opera di Tommaso da Sulmona e Bartolomeo Trasacco (edita in «*Analecta Bollandiana*», XVI/4 [1897], pp. 399-458). Successivi interventi sono presenti in *Les vies primitives de S. Pierre Célestin*, *ibidem*, XVIII (1899), pp. 34-42; G. CELIDONIO, *Breve risposta alle nuove osservazioni dei ch.^{mi} Bollandisti sopra alcuni passi della Vita di PP. Celestino V*, *ibidem*, XX (1901), pp. 351-352. Le redazioni A e B sono rimaneggiamenti posteriori della *Vita C*, databili tra il 1303 e il 1313 (non si fa cenno alla canonizzazione) sempre opera dei primi discepoli del santo, (*Vita A: Vita et miracula Sancti Petri Coelestini, auctore coevo*, in «*Analecta Bollandiana*», IX [1890], pp. 147-200; *Vita B: Vita et miracula Sancti Petri Coelestini, ibidem*, X/1 [1891], pp. 385-392); si menzionano ancora il *De vita et gestis sancti Petri confessoris, quondam pape Celestini quinti, fundatoris ordinis Coelestinorum*, di Pierre d'Ailly (ed. SEPPELT, *Monumenta Coelestiniana*, pp. 147-182); la *Vita et obitus beati Petri confessoris Celestini pape quinti*, ed. in P. HERDE, *Cölestin V. 1294. Peter von Morrone.: der Engelpapst. Mit einem Urkundenanhang und Edition zweier Vi-*

zionare, nei secoli successivi, una rilettura dell'elaborazione canonistica in tema di *renuntiatio*. Proponendo una sia pur

ten, Stuttgart 1981 (ora anche in trad. it., *Celestino V*, L'Aquila 2004), pp. 223-295 (su cui cfr. S. MARTINA, *La «Vita et obitus beati Petri confessoris Celestini pape quinti»*, in «*Magisterium et exemplum*»: *Celestino V e le sue fonti più antiche*, L'Aquila 1991, pp. 197-214, V. LICITRA, *Esiste un rapporto tra la Vita et obitus e la translatio corporis di Celestino V?*, ivi, pp. 215-221) e il *De vita et obitu Celestini V* di Maffeo Vegio (1445: ed. SEPPELT, *Monumenta Coelestiniana*, pp. 183-208); da segnalare anche l'anonima *Vita* di Celestino V contenuta nel Codice H. 46 della Biblioteca Vallicelliana di Roma e di recente edita integralmente da Ludovico GATTO, *Tra Celestino V e Bonifacio VIII: note su un'inedita vita celestiniana*, in «*Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano*», LXIX (1957), pp. 303-317 (ora riedito in L. GATTO, *Celestino V, pontefice e santo*, a cura di E. PLEBANI, Roma 2006, pp. 101-133, con edizione della *Vita* alle pp. 116-133); su cui cfr. anche M. MARINI, *L'anonima vita versificata di Celestino V tramandata nel Codice Vallicelliano H46*, in «*Magisterium et exemplum*» cit., pp. 177-195. Per il dibattito intorno alla questione delle fonti celestiniane citate rinviamo a M. E. CAPANI, *Le questioni delle fonti narrative di Pietro del Morrone-Celestino V. Premessa al «Corpus Coelestinianum»*, in *Celestino V e i suoi tempi: realtà spirituale e realtà politica*, L'Aquila 1990, pp. 129-146; V. LICITRA, *Jacopo Stefaneschi e la cosiddetta «Autobiografia» di Pietro Celestino*, in *Celestino V e i suoi tempi* cit., pp. 147-168; ID., *Considerazioni sull' «Opus metricum» del Cardinal Iacopo Caetani Stefaneschi*, in *San Pietro del Morrone Celestino V nel medioevo monastico*, L'Aquila 1989, pp. 185-201. Ulteriori fonti cronachistiche non sempre attendibili ma citatissime sono FRANCISCUS PIPINUS, *Chronicon*, in L. A. MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores* (d'ora in avanti *R.I.S.*), IX, Mediolani 1726, coll. 734-736; TOLOMEO DA LUCCA, *Historia ecclesiastica*, lib. XXIV, capp. XXIX-XXXV, Città del Vaticano, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA (B.A.V.), ms. Barb. Lat. 2661, ff. 253r-255v (ed. L. A. MURATORI, *R.I.S.*, XI, Mediolani 1727, coll. 1199-1202); O. RAYNALDUS, *Annales ecclesiastici... auctore O. Raynaldo*, IV, Lucae 1749, ff. 138-163; *Acta Sanctorum Maii*, IV, ediderunt F. BAERTIUS et C. IANNINGUS, Venetiis 1740, ff. 419a-461a; *Bibliografia*: il lavoro più completo rimane quello di P. HERDE, *Cölestin V* cit.; inoltre ID., *Celestino V in Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in poi *DBI*), 23 (Roma 1979), pp. 402-415 (ried. con aggiornamenti bibliografici in *EP*, II, pp. 460-472); G. MARCHETTI-LONGHI, *Considerazioni sull'accettazione e la rinuncia di*

sintetica esposizione dei concitati fatti storici che si collegano alla vicenda celestiniana, si cercherà di evidenziare la genesi del provvedimento legislativo destinato a divenire normante anche per i secoli successivi.

Stanco, debilitato, il neoletto papa ultraottuagenario non accolse con entusiasmo la notizia della nomina recatagli il 18 luglio 1294¹⁵⁶ dai delegati del collegio cardinalizio¹⁵⁷ e, come ricorda lo stesso Petrarca nel *De vita solitaria*¹⁵⁸, dopo aver

Celestino V al pontificato, in «Benedictina», XI (1957), pp. 219-233; ID., *Fu «viltade» il «gran rifiuto»? Rievocazione storica su la rinuncia di Celestino V e la sua prigionia e morte in Fumone*, in «Archivio della Società romana di Storia patria», XCI (1968), pp. 57-99; W. IMKAMP, *Cölestin V. Ein Papst zwischen historischer Realität und kirchenpolitische Legende*, in «Römische Quartalschrift», 78 (1983), pp. 127-133; imprescindibili anche i contributi contenuti negli Atti dei Convegni Celestiniani, *Indulgenza nel Medioevo e Perdonanza di papa Celestino V*, L'Aquila 1987; *Celestino V papa angelico*, L'Aquila 1988; *San Pietro del Morrone Celestino V* cit.; *Celestino V e i suoi tempi* cit.; «*Magisterium et exemplum*» cit.; *Celestino V e le sue immagini nel Medio Evo*, L'Aquila 1993; *Atti dei Convegni Celestiniani: VII, Celestino V tra storia e mito e VIII, Celestino V tra monachismo e santità. Le fonti*, L'Aquila 1994; *Da Pietro del Morrone a Celestino V*, L'Aquila 1999; *Convegno Nazionale S. Pietro Celestino nel settimo anniversario dell'elezione pontificia*. Ferentino, 21-22 maggio 1994, a cura di B. VALERI, Casamari 1995; *Celestino V dalla rinuncia alla cattura*, Casamari 1997; *Celestino V nel VII Centenario della morte*, Casamari 2001; di recente i pregevoli lavori di P. GOLINELLI, *Il papa contadino, Celestino V e il suo tempo*, Firenze 1996 (ora rist. come ID., *Celestino V. Il papa contadino*, Milano 2007) e CH. FRUGONI, *Due papi per un giubileo, Celestino V, Bonifacio VIII, il primo anno santo*, Milano 2000; e, da ultimo, il volume miscellaneo di L. GATTO, *Celestino V, pontefice e santo*, a cura di E. PLEBANI, Roma 2006, che, oltre alla riedizione di alcuni importanti saggi, presenta sei contributi inediti di particolare interesse.

¹⁵⁶ L'elezione avvenne all'unanimità, dopo alcune travagliate vicende in seno al collegio cardinalizio, il 5 luglio del 1294.

¹⁵⁷ «Quod vir sanctus audiens, nimio maerore repletus et in grandi lamento se die noctuque dedit», *Vita C*, p. 417.

¹⁵⁸ F. PETRARCA, *De vita solitaria*, II, VIII, 16: «Adde, quod et statim ab initio tentavit fugam cum discipulo quodam suo Roberto Sallentino

addirittura tentato la fuga con uno dei suoi discepoli, Roberto di Salle, ritenendosi inadeguato ad accettare il ruolo che gli veniva offerto, come attestano concordemente le fonti, accettò l'ufficio dinnanzi a Pietro Colonna, quando gli fu minacciato che un rifiuto sarebbe equivalso ad un'offesa a Dio¹⁵⁹. Così, da quel momento e per i quattro sia pur intensi mesi di pontificato¹⁶⁰, l'eremita del Morrone penserà a come poter deporre quel carico troppo gravoso per lui: la guida della Chiesa. L'intensificarsi dei propositi di rinuncia che avrebbe di lì a poco attuato è già riscontrabile – seppur con una più facile lettura *ex post* – dalla volontà espressa appena giunto a Napoli, di non soggiornare nella nuovissima residenza reale di Castelnuovo ma di trascorrere il digiuno di Av-

tunc iuvene, sed inopina et subita populi multitudine circumventus, cum evadendi spes nulla esset, in discipulum versus quesivit, an se ad excelsa tractum et coactum sequi vellet».

¹⁵⁹ «Haec vero electio non a te, sed a Deo facta est; et si hanc renuis, Dei voluntati contradicis», *Vita C*, p. 417; P. HERDE, *Celestino V* cit., p. 407.

¹⁶⁰ Le tappe impostegli da Carlo II sono davvero “forzate”: il 28 luglio, a dorso di un asino, Pietro fa il suo ingresso all'Aquila; il 15 o 16 agosto ha luogo la cerimonia di vestizione col manto purpureo, conferitogli dal cardinale Napoleone Orsini (Il conferimento del manto era compito del più anziano dei cardinali diaconi, ma non essendo ancora arrivato Matteo Rosso, il compito fu assolto da Napoleone Orsini), simbolo del dominio imperiale sull'orbe, e dell'assunzione del nome: Celestino (Si tende ad escludere la volontà del neoeletto papa a porsi in continuità con il predecessore Celestino IV, morto nel 1241 due settimane dopo la l'elezione senza essere stato né consacrato né incoronato; più plausibilmente intendeva rivolgersi al legame che lo univa alle forze celesti), il 29 agosto è consacrato da Hugues Aycelin e incoronato da Matteo Rosso Orsini; il 18 settembre Celestino crea i nuovi cardinali (su cui si veda il dotto lavoro di G. VITTORI, *Cenni biografici dei cardinali eletti da Celestino V*, L'Aquila 1894); il 1° ottobre ratifica il trattato di La Junquera; il 6 ottobre parte con Carlo II per Napoli, dove farà ingresso il 5 novembre.

vento¹⁶¹ (la cosiddetta «Quaresima di San Martino») nella solitudine appartata di una celletta di legno¹⁶², atteggiamento che gli meritò la nota similitudine del biografo in cui Celestino è paragonato ad un fagiano che nasconde la testa tra le piume per sottrarsi ai cacciatori, ai quali però, inconsapevolmente, rende più agevole catturarlo con le mani:

Cum caput abscondit gallus, lacrimabile visu,
Corpore se toto venantibus abdere credens
Decipitur capiturque manu [...] ¹⁶³.

Da quell'artefatto romitaggio Celestino pensò di rendere ancora più intenso il proprio isolamento affidando il governo della Chiesa ad una sorta di triumvirato di cardinali, cui avrebbe trasferito la potestà di servirsi delle prerogative papali; tuttavia, prima che una tale disposizione fosse ufficialmente adottata, il cardinale Matteo Rosso Orsini si interpose contestando l'indivisibilità della *plenitudo potestatis*¹⁶⁴. Il cardinale Jacopo Caetani Stefaneschi¹⁶⁵ ci descrive un papa tor-

¹⁶¹ Quell'anno cominciò il 14 novembre.

¹⁶² Cfr. J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, p. 72, v. 333; *Vita C*, p. 420. Il 24 novembre il re ordinava ai suoi guardia parchi di tagliare il legno per la dimora del papa, su richiesta del cameriere di quest'ultimo. Cfr. P. HERDE, *Cölestin V* cit., p. 120.

¹⁶³ Cfr. J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, p. 72, vv. 339-341.

¹⁶⁴ *Ibidem*, vv. 335-345; P. HERDE, *Cölestin V* cit., p. 126 nt. 276, A. PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, p. 57.

¹⁶⁵ Tra i numerosi biografi di Benedetto Caetani il solo storico coevo a lui favorevole risulta essere Jacopo Caetani Stefaneschi. Nato verso il 1260 fu creato cardinale dallo stesso Bonifacio VIII il 17 dicembre 1295 e morì ultraottuagenario nel 1341, ad Avignone. Studioso dapprima di grammatica a Roma, quando si trasferì a Parigi per dedicarsi alla filosofia e alle arti liberali divenne allievo di Egidio Romano che sarà autore nel

mentato da perplessità e da dubbi, spaccato nella coscienza tra la ricerca della pace e della serenità interiore e il gravoso

1297 di un imponente trattato in difesa della possibilità per il papa di rinunciare e che dedicherà, nel 1288-89, al suo allievo, un commento al *De anima* di Aristotele. Ottenuto il baccalaureato Jacopo avrebbe desiderato dedicarsi all'insegnamento della filosofia e della teologia, ma le sue aspirazioni furono represses dalla famiglia che preferì indirizzarlo agli studi giuridici che egli, probabilmente, compì a Bologna. Quando ancora era suddiacono (quindi non dopo il 1291) Jacopo compone il suo *Opus metricum*, destinato in origine a celebrare in trecento versi l'incoronazione pontificia ma che poi, a seguito della lunga sede vacante e degli avvenimenti eccezionali che videro protagonisti Celestino V e Bonifacio VIII, si trasformò in un poemetto storico-lirico in tre libri sui fatti di cui era stato testimone. Nonostante lo stesso Stefaneschi ci dica di aver scritto l'opera prima di ottenere la porpora, alcuni manoscritti contengono una versione che introdurrebbe addizioni e modifiche (sui problemi critici in merito all'*Opus metricum* si veda V. LICITRA, *Considerazioni sull' «Opus metricum»* cit., pp. 185-201); in ogni caso certo è che dopo l'elezione del Caetani al soglio di Pietro il cardinale decise di proseguire il poema. Così i primi 173 versi della seconda sezione raccontano il conclave, l'elezione del nuovo papa e il discorso ai cardinali; i 408 versi che seguono descrivono le cerimonie dell'elezione e dell'incoronazione papale, sino al 24 maggio 1295. Sempre attento ai particolari e alle minuzie del cerimoniale, benché affermasse di aver scritto l'*Opus* «nec sciente Bonifacio», Jacopo lascia sovente trasparire l'ammirazione per il Caetani che egli pur stimava molto. Dopo la lunga sede vacante seguita alla morte di Clemente V, una ventina d'anni più tardi, lo Stefaneschi compose i tre nuovi libri della terza sezione dell'opera, dove raccontò in dettaglio l'inseguimento, la cattura e la prigionia in Castel Fumone di Pietro-Celestino da parte del papa regnante, senza mai tradire la fedeltà al Caetani e, nell'ultimo libro, i miracoli del papa rinunciataro, senza però quell'afflato poetico che aveva caratterizzato il resto dell'opera. Sulla figura di Stefaneschi si vedano, tra i molti, A. FRUGONI, *La figura e l'opera del cardinale Jacopo Caetani Stefaneschi (1270 c. - 1243)*, in *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei*, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, ser. VIII, vol. V, fasc. 7-10, Roma 1950, pp. 397-424; ID., *Stefaneschi Jacopo Gaetano*, in *Enciclopedia Dantesca*, XV, Milano 2005, pp. 174-175; sui rapporti con Egidio Romano cfr. M. DYKMANS, *Jacques Stefaneschi, élève de Gilles de Romeet cardinal de Saint-Georges (vers jusqu'à 1300)*, in «Rivista di Storia della

compito di guida della Chiesa. Anche il ruolo dei cardinali è controverso: per Stefaneschi sarebbe stato lo stesso Celestino ad invocarne la comprensione, una volta presa la decisione¹⁶⁶, per Tolomeo da Lucca, invece, alcuni cardinali avrebbero fatto presente al pontefice che continuare il proprio ministero in quello stato d'animo non avrebbe giovato al bene della Chiesa e che, turbato dai loro discorsi, Celestino avrebbe incominciato a consultarsi con alcuni "amici" giuristi¹⁶⁷. Certo è che il pontefice incominciò allora ad interrogarsi, non solo *in interiore*, ma anche concretamente, sulla possibilità giuridica per il papa di dimettere l'ufficio. Sempre più convinto del bisogno di affidare la Chiesa ad un altro pontefice che – dal suo punto di vista – possedesse maggiori doti carismatiche e maggior capacità di governo, benché assolutamente inesperto

Chiesa in Italia», XXIX (1975), pp. 19-211; A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Bonifacio VIII* cit., pp. XX-XXI.

¹⁶⁶ «Ut nos viva patris docuit vox: "Si mihi posse / Quod voliti quodcumque datum sub sidere celi / In fragiles animas fertur, cur quere pacem / Possumus, et stabilem vite curare salutem / Subiectis, nostrique mali dimittere curas / Cogimur invalidi? Numquid sic imperat actor / Humani generis? Sic ius, sic lucidus ordo / Nature, voluitque Deus? Sub culmine casum / En patimur. Nescire viam regnare volentem / Precipitare iubet. Distat concordia fratrum, / Distat, et arguimur multis sermonibus illinc / Atque istinc. Adversa videns nutando vagatur / Sic animus dubiis. Numquid precipere funem / Est opus, et melius Romanam linquere sedem / Pontifici, qui scepra tenens in pace gubernet / Ecclesiam, si posse datur fastigia nobis / Abdere papatus, primumque reposcere cursum / Ac erenum vitamque specus sub sidere puram?"», J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, p. 73, vv. 357-374.

¹⁶⁷ «Hoc autem non obstante, adhuc aliqui cardinales mordaciter infestant, quod periculum anime sue papatum tenebat propter inconvenientia et mala que sequebantur ex suo regimine, ad que verba movetur sanctus; et sic iam incipit amicos consulere, qualiter hoc fieri posset», TOLOMEO DA LUCCA, *Historia ecclesiastica*, lib. XXIV, cap. XXXIII, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, ms. Barb. Lat. 2661, f. 254v (ed. MURATORI, col. 1201).

di diritto canonico, Celestino pare avesse tentato dapprima di formarsi un parere con i propri mezzi¹⁶⁸. Una testimonianza in tal senso ci viene offerta dall'altra fonte biografica, la *Vita C*, in cui si legge che Celestino possedeva nella sua cella una sorta di *libellus*¹⁶⁹ in cui alcuni hanno voluto vedere il compendio contenente gli estratti dei canoni che egli avrebbe consultato; ma, sia pure ipotizzando per un istante l'esistenza di un tale strumento¹⁷⁰, se davvero, da un lato, in esso Pietro del Morrone avrebbe potuto trovare qualche riferimento alla

¹⁶⁸ «[...] Digitis pater ergo volumen / Vertit, et intuitus discit per singula cautum / Cedere concessum clero manibusque priori / Abbatis, quem si qua movet discreta cupido / Cedendi, placidum prelati supplice voto / Imploret, similique modo procedat ad urbis / Pontificem presul. [...]», J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, pp. 73-74, vv. 379-385.

¹⁶⁹ «Item alio tempore dum praedictus frater Petrus moraretur in cella sua apud Sanctum Spiritum de Maiella, reliquerat unum libellum coopertum de pelle pilosa in fenestra cellae eiusdem», *Vita C*, p. 449. La collezione, ammesso che si tratti del medesimo opuscolo, è menzionata in C. TELERA, *S. Petri Caestini PP. V opuscula omnia* cit., dove ai ff. 410-441 viene edito un opuscolo, copiato, a detta dello stesso Telera (ff. III-IV), dai chirografi originali del papa, *Sancti Petri Caestini Papae V, opusculum undecimum de legibus*, in cui nel cap. VI della Pars Secunda (*De actibus legalis*), dedicato espressamente alla rinuncia, si riportano sostanzialmente le cause previste dalla *Nisi cum pridem* per le dimissioni del vescovo: «Simplici beneficio potest renunciare quis sicut vult; sed Praelaturae non nisi ex causa, et licentia. Scilicet propter humilitatem et meliorem vitam, propter conscientiam criminis, debilitatem corporis, defectum scientiae, malitiam plebis, et irregularitatem personae. Episcopus renunciare non potest nisi in manu Papae. Sed alia renunciatio debet fieri in manu eius, a quo habetur institutio. Item si quis vult renunciare vocet Superiorem nuncio et recipiat concessionem ipsius» (f. 419); essa è considerata da A. FRUGONI (*Celestiniana* cit., pp. 28-30) la probabile forma del *compendium* giuridico utilizzato da Celestino V. In tal senso si vedano anche P. HERDE, *Cölestin V* cit., p. 129 nt. 289 e A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Bonifacio VIII* cit., p. 57 e nt. 45.

¹⁷⁰ Ad oggi non si attestano risultanze certe e concrete nelle fonti tali da indurre un'identificazione di tale compendio.

rinuncia degli ecclesiastici inferiori tale da rinsaldarlo nei propri propositi, dall'altro lo scritto avrebbe potuto accrescere in lui i molti dubbi, ora non solo etici ma anche giuridici: per quali *causae* era legittimata la *renuntiatio* del papa? Chi aveva diritto a ricevere la rinuncia, non avendo il sommo pontefice alcun superiore gerarchico se non Dio stesso¹⁷¹? Erano di fatto questi i principali nodi problematici che la legislazione canonica aveva evidenziato e su cui decretisti e decretalisti avevano incominciato a confrontarsi. Evidentemente, per sciogliere tali interrogativi, al papa occorreva rivolgersi a qualche personalità esperta in diritto che facesse luce sul problema. Su questa vicenda si è a lungo dibattuto riguardo all'identificazione quello che le fonti individuano come «amicus»¹⁷² e che tradizionalmente viene identificato, senza averne prove certe, con Benedetto Caetani. Questi, alla domanda rivoltagli dal pontefice:

Dissice fuscantem nebulam, quo lumine verum
 Cernamus, dubiisque pedem firmare labentem
 Incipias. Solio numquid decedere nobis
 Est licitum, cui paret honos et subditur orbis?
 Dic age perque Deum perque omnia sidera testor¹⁷³

¹⁷¹ «[...] sed papa preest, quo celsior alter / Nescitur. Quisnam ergo modus, si cessio primum / Exposcit? [...]», J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, p. 74, vv. 394-396.

¹⁷² J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, p. 74, v. 397. Si noti come tutta la parte dell'*Opus metricum* che descrive il dialogo tra l'*amicus* e Celestino (p. 75, vv. 407-413) fu composta da Iacopo Caetani Stefaneschi prima della sua nomina a cardinale avvenuta il 17 dicembre del 1294 ad opera di Benedetto Caetani, oramai papa.

¹⁷³ *Ibidem*, vv. 398-402.

avrebbe risposto dapprima in modo prudente, piegando il suo spirito alla dissimulazione, poi sincerandosi dell'urgenza della decisione papale:

Cur pater his opus est? Quenam cunctatio curam
Ingerit? O tantis absiste gravare quietem,
Hec preter fienda, pater, curanda per orbem¹⁷⁴.

E dopo aver così insistito con forza, il misterioso consigliere si sarebbe rivolto al papa con tali parole:

Subsit causa, potes; potes, indubitabile causa
Subsit ut asserimus, colli religare catenam
Et tibi vivendi solitum deprecere cursum¹⁷⁵.

Tale considerazione, a detta di Stefaneschi, sarebbe tornata gradita a Celestino il quale ribatté:

[...] Nostrum est disquirere causam
[...] nec causa deest, sed queque laborat
Nos stimulans [...] ¹⁷⁶.

L'identificazione dell'*amicus* giurista con il futuro Bonifacio VIII potrebbe essere avvalorata dalla versione dell'episodio fornitaci dalla *Vita C* secondo la quale Celestino V «convocavit unum sagacissimum atque probatissimum cardinalem tunc temporis, dominum Benedictum»¹⁷⁷ che rese partecipe dei suoi propositi di rinuncia. Questi:

¹⁷⁴ Ivi, pp. 74-75, vv. 404-406.

¹⁷⁵ Ivi, p. 75, vv. 408-410.

¹⁷⁶ *Ibidem*, vv. 411-413.

¹⁷⁷ *Vita C*, p. 420.

[...] ut hoc audivit, gavisus et nimium et respondit ei dicens quod posset libere [resignare n.d.c.]. Etiam dedit ei exemplum aliquorum pontificum, qualiter olim renunciaverunt¹⁷⁸.

Tranquillizzato da una tale risposta Celestino V si rinsaldò nel proposito di cui però non fece partecipe alcuno:

Hoc ille audito quod posset papatui renuntiare, ita in hoc consilio firmavit cor suum, quod nullus illum ab illo potuit remove¹⁷⁹.

Notando che Benedetto si sarebbe «rallegrato profondamente» il biografo, che, come si è detto, fu un confratello di Pietro da Morrone, offre una lettura decisamente negativa del comportamento del Caetani. Il fatto non stupisce più di tanto se si pensi al fatto che la *Vita C* fu scritta tra il 1303 e il 1306, cioè dopo la morte di Bonifacio VIII, il papa che aveva soppresso molti privilegi accordati dal suo predecessore all'ordine dei Celestini e ai minoriti e su cui si stava diffondendo la leggenda di un complotto nell'eliminazione fisica del papa dimissionario; non è quindi neppure un caso che le tinte forti e i toni polemici della *Vita C* non si ritrovino nelle biografie del santo posteriori a questa¹⁸⁰. Del resto, la stessa competenza che le domande e le risposte presuppongono nel dialogo tra Celestino e l'*amicus* riportato da Stefaneschi, lasciano intravedere le caratteristiche di giurista facilmente riconducibili al Caetani. Inoltre, ci viene riferito il particolare della convocazione, da parte del pontefice, di un secondo consigliere, che l'accusa del Nogaret, nel maggio-giugno

¹⁷⁸ *Ibidem*.

¹⁷⁹ *Ibidem*.

¹⁸⁰ Cfr. A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Bonifacio VIII* cit., p. 59.

1310, farà identificare con Gerardo Bianchi, ritenuto in seguito corresponsabile, insieme a Benedetto, di aver indotto con l'inganno Pietro da Morrone a deporre la tiara¹⁸¹:

[...] Vocat inde alium, quo certius esset
Consilium. Firmabat idem, gaudebat anhelus
Presbiter altipotens statuens in corde volatum¹⁸².

Presto, tuttavia, la notizia dei propositi del pontefice si diffuse, tanto che Stefaneschi ci riferisce di una dimostrazione popolare davanti a Castelnuovo, dove un gruppo di «baroni» avrebbe forzato le porte del castello, penetrando nella celletta di Celestino per impossessarsi di una misteriosa «litterulam» dove, a loro dire, si sarebbe trovata la formula dell'abdicazione¹⁸³. Il papa cercò allora di placare il tumulto

¹⁸¹ Il nome non è menzionato se non nello scritto posteriore di Guillaume de Nogaret e Guillaume de Plaisians, inoltrato da questi nel 1305 a Clemente V: «Item quod tam ipse Bonifatius quam dominus Girardus, tunc episcopus Sabiniensis, dolo et fraude induxerunt et seduxerunt dictum dominum Celestinum ad statuendum quod pape liceat renuntiare papatui et ad renuntiandum de facto papatui, ut ipse Bonifatius papatum sibi assumeret, sicut et postmodum assumpsit», ed. J. COSTE, *Boniface VIII en procès. Articles d'accusation et dépositions des témoins (1303-1311)*, Roma 1995 [Pubblicazioni della Fondazione Camillo Caetani. Studi e documenti d'archivio, 5], p. 576; cfr. sul punto P. HERDE, *Cölestin V* cit., p. 133 nt. 305. È bene ricordare fin d'ora che cappellano di Gerardo da Parma era all'epoca il celebre canonista Guido da Baisio, autore del *Rosarium* e di una *Lectura super Sexto Decretalium* in cui sono contenute importanti argomentazioni giuridiche in tema di *renuntiatio*.

¹⁸² I. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, p. 75, vv. 413-415.

¹⁸³ *Ibidem*, pp. 76 seg., vv. 447-449; 454-456: «Sepius hec lacrimis, furtim tamen ocus omnem / Parthenopen subigunt fractis irrumpere portis / In loca castelli, quibus ille moratur in antris. / [...] / Dum rueren querendo domum, videre repostam / Litterulam, qua doctus erat, si cedere dignum / Estimât [...]».

chiedendo che si pregasse perché egli potesse compiere la volontà di Dio¹⁸⁴. Il clero di Napoli organizzò quindi una processione che dalla cattedrale giunse fino al palazzo reale e il 6 dicembre, festa di San Nicola, parecchi vescovi, tra cui l'arcivescovo di Napoli Filippo Minutolo, prepararono Celestino di benedirli, richiesta che il papa esaudì affacciandosi alla finestra affiancato da tre vescovi e impartendo la benedizione alla folla; il papa, riportano le fonti, in quell'occasione avrebbe pregato uno dei vescovi assistenti di assicurare la folla sul fatto che egli «non intendebat [renuntiare n.d.a.], nisi aliud appareret, unde consciencia urgeretur»¹⁸⁵.

L'8 dicembre Celestino V indice un concistoro nella grande aula nell'ala ovest di Castelnuovo, dove vengono riuniti tutti i cardinali, alcuni dei quali erano stati privatamente informati della decisione di abbandonare l'ufficio, senza però che vi fosse stato un annuncio ufficiale. Le cronache ci confermano esserci stato un lungo dibattito in seno al collegio cardinalizio sulla possibilità per il papa di rinunciare, al termine del quale l'opinione che prevalse fu quella che sconsigliava a Celestino di compiere il difficile passo, temendo gravi ricadute sulla Chiesa e sul papato¹⁸⁶. A questo punto è doveroso segnalare una fonte, forse sopravvalutata dalla stori-

¹⁸⁴ *Ibidem*, p. 77, vv. 462-466: « Cordis in archivo gerimus civesque fatemur / Sic dare previsis Christo donante, quietem, / Quod laus digna sibi, vobis pax, nostra salusque / Proveniat merito precibus diffundite corda, / Ut faveat pietate sua, qui secula condit ».

¹⁸⁵ TOLOMEO DA LUCCA, *Historia ecclesiastica*, lib. XXIV, cap. XXXII, B.A.V., ms. Barb. Lat. 2661, f. 254v (ed. MURATORI, col. 1201); *Vita C*, p. 421.

¹⁸⁶ J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, pp. 77-78, vv. 467-517; la *Vita C* non menziona questo concistoro. Per la data cfr. P. HERDE, *Cölestin V* cit., p. 135 nt. 322.

grafia¹⁸⁷, che viene assunta quale espressione delle posizioni ufficiali sulla rinuncia di Celestino V (e la conseguente elezione del Caetani) da parte del collegio di Castelnuovo; si tratta di un testo, noto come *memorandum* o progetto di dichiarazione, conservato in originale presso l'Archivio Vaticano e pubblicato per ben due volte da Pietro Balan¹⁸⁸ e Heinrich Denifle¹⁸⁹, il quale parrebbe risentire del linguaggio del Caetani stesso e costituisce un'importante parte della documentazione di difesa raccolta ad Orvieto al tempo della pubblica-

¹⁸⁷ Ci pare di dover concordare qui con A. PARAVICINI-BAGLIANI (*Bonifacio VIII* cit., pp. 163-165 e nt. 73 p. 163), il quale, riprendendo il giudizio di Jean COSTE (*Boniface VIII en procès* cit., pp. 7-8 e nt. 2 p. 8) sostiene essere una sorta di «simple projet de déclaration» che – sono parole di Coste – «voulu probablement par Boniface et un certain nombre de cardinaux, mais qui en réalité ne vit jamais le jour et dont on ne sait pas du tout s'il exprimait bien la pensée de la majorité du sacré collègue». L'analisi diplomatica svolta dal Coste lo descrive come «un simple brouillon, tracé sur quatre morceaux de parchemin cousus, dépourvu de date et de tout signe d'authenticité, avec un des titres cardinalices laissés en blanc». I titoli cardinalizi sono lasciati in bianco. Questo apre la strada ad alcuni interrogativi, quali ad esempio il perché non esista una redazione ufficiale *in mundum* e il motivo per cui la documentazione successiva di Bonifacio non ne faccia mai menzione. Secondo HEINRICH DENIFLE (*Die Denkschriften der Colonna gegen Bonifaz VIII. und der Cardinäle gegen die Colonna*, in «Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters» [d'ora in avanti ALKG], V [1889], p. 528 nt. 1) nel testo sarebbero ripresi interi passaggi dalla bolla del 23 maggio 1297 di scomunica dei cardinali Colonna, *Lapis abscessus*. Sebbene importante come testimonianza della rinuncia celestiniana e dell'elezione di Bonifacio, riteniamo, con il Coste, che «ce texte ne fournisse pas [...] des données aussi précieuses que celles des bulles de Boniface».

¹⁸⁸ P. BALAN, *Il processo di Bonifacio VIII narrato secondo i documenti* (2^a parte, con paginazione separata, del volume *Il papato di Giovanni VIII dall'872 all'882 ed il processo di Bonifacio VIII nel 1304*), s.l. 1880, pp. 79-83.

¹⁸⁹ H. DENIFLE, *Die Denkschriften* cit., pp. 524-529.

zione della terza memoria nel processo contro il papa¹⁹⁰. La data più attendibile di redazione sarebbe quella che oscilla tra il 27 di giugno e il 18 agosto 1297¹⁹¹, quindi nel contesto dell'immediata reazione alla nota controversia che oppose Bonifacio VIII ai cardinali Pietro e Giacomo Colonna. Il documento è firmato da diciassette dei diciannove cardinali rimasti nel collegio¹⁹² e tra di essi vediamo comparire Gerardo Bianchi, Simon Beaulieu, Jean Lemoine, Nicholas de Nonancour, Hugues Aycelin e il frate celestino Tommaso da Ocre¹⁹³; in esso si sostiene che le dimissioni furono legittime, in quanto decretate da Celestino V di sua libera volontà ma con il consenso unanime del collegio cardinalizio:

[...] Unde firmiter in renuntiandi papatui proposito persistebat. Cumque a tali proposito non posset aliquatenus revocari (quamvis [a] collegio fratrum suorum non revocaretur in dubium quin Romanus pontifex renuntiare possit papatui presertim ex causa et maxime tam necessaria tam salubri, ubi Romana et universalis ecclesia quodammodo videbatur vidua et sine pastore, quando tam inutilem perhibebatur habere: erant enim defectus et insufficientie eius non solum prudentibus sed et lippis et tonsoribus manifeste) et ut super renuntiatione huiusmodi dubitatio non possit oriri in cordibus aliquorum: circumspectio fratrum suorum sancte Romane ecclesie cardinalium persuasit eadem, ut de eorundem fratrum consilio constitutionem faceret perpetuo valituram, vel potius declarando statueret, quod tam ipse quam Romani pontifices qui

¹⁹⁰ A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Bonifacio VIII* cit., p. 163.

¹⁹¹ Cfr. J. R. EASTMAN, *Papal abdication* cit., pp. 66 seg.

¹⁹² Mancano le firme dei cardinali Landolfo Brancacci, in missione quale legato apostolico in Puglia e Pietro dell'Aquila, un fedele frate celestino. Cfr. J. R. EASTMAN, *Papal abdication* cit., p. 66.

¹⁹³ Per la lista completa dei cardinali firmatari cfr. H. DENIFLE, *Die Denkschriften* cit., p. 524.

pro tempore forent, possent renuntiare papatui in manibus sui collegii, quam constitutionem seu declarationem fecit de eorumdem fratrum suorum consilio unanimi et concordi¹⁹⁴.

Come si può notare, quindi, in base a tale testimonianza la validità della rinuncia sarebbe stata sancita da una *declaratio* papale, di cui si dirà tra breve, destinata a regolamentare anche per il futuro la questione, in cui si prevedeva che il pontefice dovesse rinunciare «in manibus sui collegii».

Celestino avrebbe quindi rinviato la propria decisione di qualche giorno e, nel frattempo, avrebbe convocato una seconda volta Benedetto Caetani chiedendogli di mettere per iscritto i fondamenti canonistici della possibilità per un papa di abdicare¹⁹⁵. Il 10 dicembre il papa conferma la validità della costituzione *Ubi periculum*, voluta da Gregorio X e votata dal Secondo Concilio di Lione (1274) e in seguito annullata da Adriano V (1276), la quale istituiva e regolava il conclave e che egli stesso aveva ripristinato il 28 settembre¹⁹⁶. Come è

¹⁹⁴ H. DENIFLE, *Die Denkschriften* cit., p. 526.

¹⁹⁵ J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, pp. 80-81, v. 525-531; *Vita C*, p. 421. Il biografo della *Vita* dice che il papa convocò il Caetani (di cui fa esplicitamente il nome) «entro otto giorni», il che lascia presumere che l'incontro sia avvenuto il 9 o 10 dicembre stesso. Cfr. P. HERDE, *Cölestin V* cit., p. 136 nt. 328; A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Bonifacio VIII* cit., p. 61 nt. 59.

¹⁹⁶ La *Ubi maius periculum* rappresenta, com'è noto, l'immediata risposta legislativa alla lacunosa disciplina dell'elezione del pontefice i cui più deleteri effetti si ebbero con il celebre episodio del conclave di Viterbo che, apertosi il 29 novembre 1268 alla morte di Clemente IV, terminerà solo il 1° settembre 1271 dopo trentatré mesi, in cui il podestà della città, nell'autunno 1269, aveva fatto rinchiudere i cardinali nel palazzo papale e, attorno alla Pentecoste del 1270 (1° giugno), i cittadini viterbesi erano giunti a scoperchiare il tetto dell'edificio stesso. Copia di una lettera redatta *in discooperto palatio Vitribiensis episcopatus*, datata 6 giugno

stato notato¹⁹⁷, tuttavia, la nuova dichiarazione, compilata omettendo la convenzionale formula delle *Decretales* «de fratrū nostrorum consilio»¹⁹⁸, conteneva la significativa clausola per cui anche in caso di rinuncia del papa promulgante il decreto avrebbe mantenuto efficacia.

Gli eventi del 13 dicembre furono decisivi e ci vengono riportati con il consueto stile agiografico dei cronisti: in occasione della solenne festa napoletana di Santa Lucia, Celestino V convocò nuovamente i cardinali in Castelnuovo¹⁹⁹ dove, rivestito dei paramenti pontificali, pronunciò una breve allocuzione in volgare:

1270 e corroborata dai sigilli dei diciotto cardinali presenti, ci dà notizia, tra l'altro, dell'ordine perentorio impartito dai cardinali al nuovo podestà, di consentire, a pena di scomunica, l'uscita dal palazzo di tre cardinali ammalati (uno dei quali era il celebre giurista Enrico da Susa, cardinale di Ostia), la riparazione del tetto, la cessazione di tutte le violenze e l'autorizzazione a tutti i cardinali e ai loro "familiares" di recarsi senza impedimenti ai servizi igienici. Il nuovo papa, Gregorio X, nella disciplina fornita dalla *Ubi periculum* si propose quindi di consentire da una parte al collegio cardinalizio di eleggere il nuovo papa senza ingerenze esterne, dall'altro di evitare eccessive dilazioni nelle procedure di elezione, fissando un termine perentorio di dieci giorni tra la morte del papa e l'inizio delle operazioni di voto. Sul punto, cfr. ampiamente A. M. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie* cit., pp. 144-155.

¹⁹⁷ A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Bonifacio VIII* cit., p. 61.

¹⁹⁸ Sul'interpretazione giuridica di tale formula da parte dei canonisti e il relativo significato in rapporto alla composizione del collegio cardinalizio, cfr. J.A. WATT, *The constitutional law of the College of Cardinals: Hostiensis to Joannes Andreae*, in «Medieval Studies», XXXIII (1971), pp. 127-157.

¹⁹⁹ Erano assenti napoleone Orsini, Pietro Peregrino, e i tre cardinali francesi nominati il 18 settembre dal papa stesso: Niccolò di Nonancourt, il cistercense Roberto e il cluniacense Simone, che non erano ancora giunti in curia. Cfr. A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Bonifacio VIII* cit., p. 60.

Fratres mei, vos me elegistis in papam, et scio bene quod multa feci, aliqua bene, aliqua minus bene, quae volo revocare, quia nescio discernere quae bene facta sunt et quae non; sed successori mei relinquo, ut super hoc faciat suae beneplacitum voluntatis²⁰⁰.

Verosimilmente adducendo le motivazioni canoniche desunte dalla *Nisi cum pridem*, l'*insufficiencia*, la *debilitas corporis*, il *defectus scientiae* ma forse anche lo spirito di umiltà, e lo *zelum melioris vitae*, il papa dichiara di voler rinunciare liberamente al proprio ufficio²⁰¹:

[...] clarente per ortum / Sole die festo Lucie virginis alme, /
Coccineam chlamidem vestitus signaque gestans / Celestinus herus
pape cedit in unum / Cum patribus thalamo pallens, doctusque
latenter / Portabat clausum scriptum, nec defui huius / Actor, et
incipiens vetuit, ne cardo loquenti / Obstaret; dehinc clausa legens
edixit amicis: / "Defectus, senium, mores, inculta loquela / Non
prudens animus, non mens experta, nec altum / Ingenium, cura so-
lerti cognita nobis. / Cedendi causas subigunt, quo casibus orbis /
In preceps obstare volens, animeque salutem / Querere, papato
oneri cedoque favoris / Fascibus in cetu procerum manibusque vi-

²⁰⁰ Tale narrazione è desunta da BARTOLOMAEUS DE COTTON, *Historia Anglicana* (A.D. 449-1298), edited by H. RICHARDS LUARD, M.A., London 1859 (rist. London 1966, *Rerum Britannicarum Medii Aevi scriptores*, 16), p. 257.

²⁰¹ Si veda anche il progetto di dichiarazione cardinalizia del 1297: «[...] Post haec vero ipse spontanee, expresse, pure ac simpliciter, absque conditione cessit renunciavit papatui, nichil sibi reservans in eo, in fratrum presentia predictorum, mitram, mantum anulumque deponens, que papali modo portabat, ac secessit in partem, collegio in consistorio ubi hec acta fuerant remanente, habitaque deliberatione solenni, idem collegium cessionem et renuntiationem huiusmodi acceptavit, ex quo nullatenus induci potuerat, ut retinisset papatum», ed. H. DENIFLE, *Die Denkschriften* cit., p. 526.

dentum, / Ecce libens et sponte, patres, sed parvula quedam / Presbitero celebri misse opportuna tenemus / Ornamenta”²⁰².

In assenza del documento originale anche la formula di rinuncia risulta evidentemente incerta; tuttavia se ne riporta qui, tra le molte comparse nelle varie cronache e “vitae pontificum”, una desunta dalle secentesche *Vitae et res gestae Pontificum Romanorum* di Alfonso Chacon in quanto, pur non essendo corroborata (non a caso) dalla menzione della fonte da cui viene desunta, parrebbe essere – a livello di ipotesi, beninteso – la più conforme alla testimonianza dello Stefaneschi e quindi all’originale pronuncia celestiniana, come rilevò a suo tempo autorevolmente, sia pure con alcune riserve, Lelio Marino²⁰³:

²⁰² J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, p. 80, vv. 526-543. L’adduzione delle *causae renuntiationis*, che evidentemente rispecchiano la disposizione innocentina della *Nisi cum pridem*, sono autorevolmente confermate, tra gli altri, anche da BARTOLOMAEUS DE COTTON, *Historia Anglicana*, ed. cit., p. 257: «Postea extrahit de sub manto quamdam [s]cedulam quam legit, inter alia continentem: “Ego, Celestinus papa, considerans me insufficientem ad onus istud, tum ratione inscientiae, tum quia senex et impotens corpore, tum quia vitae contemplativae, sucut consuevi, volo vacare, quod in officio isto facere non possum, relinquo papatui et oneri et honori”».

²⁰³ *Vita et miracoli di San Pietro del Morrone già Celestino papa V, autore della Congreg. de Monaci Celestini dell’Ordine di San Benedetto, raccolta dal P. Don Lelio Marino Lodeggiano, Abbate Generale della medesima Congregazione, dedicata al serenissimo signor Principe Mauricio Cardinale di Savoia del titolo di A.M. in Via Lata, protettore de Celestini*, Milano s.a. (ma 1664), cap. XIX, p. 400: «La formula di questa rinuncia letta e recitata da Celestino è riferita da Alfonso Ciacone nelle vite de’ Pontefici in quella di Celestino quinto; tuttavia non dice egli d’onde l’habbi cavata ò havuta, et è di questa forma, la quale poniamo qui latina, come egli la riferisce. [...]. Havrei à caro sapere Da chi autore il Ciaccone habbi cavata questa formula, perche in alcuna e molte cose corrisponde al detto et alla forma recitata di sopra dal nostro Gaietano [Stefaneschi, n.d.a.], e pa-

Ego Coelestinus Papa V, motus ex legitimis caussis, idest causa humilitatis, et melioris vitae, et conscientiae illaesae, debilitate corporis, defectu scientiae, et malignitate plebis, et infirmitate personae, et ut praeteritae consolationis vitae possim reparare quietem, spontè ac liberè cedo Papatui, et expressè renuncio loco, et Dignitati, oneri, et honori, dans plenam et liberam facultatem ex nunc sacro Coetui Cardinalium eligendi et providendi dumtaxat canonicè universali Ecclesiae de Pastore²⁰⁴.

Accorda poi ai cardinali il potere, libero e illimitato, di procedere alla successiva elezione del nuovo pontefice²⁰⁵. Al termine della dichiarazione del papa, il collegio cardinalizio prese atto della *renuntiatio*²⁰⁶. Il rituale che ne seguì fu unico

re cavata dal capitolo *Nisi cum pridem de renunciat*. de i decretali Gregoriani, alcune altre la rendono molto sospetta overo alterata, e differente, come il particolare dell'humiltà, et di miglior vita del difetto della scienza, perche habbiamo visto in molte occasioni, che se bene il Santo non l'haveva eminente, ne haveva tuttavia sufficiente e competente; egli è ben vero, che delle cose del mondo non haveva esperienza. Et quantonque con la santità della vita et con la perfettione della sua ardente carità, ricompensava soprabondantemente tutti i defetti; tuttavia essendo egli come Papa giudice delle cause legittime, secondo l'opportunità et necessità occorrenti, le giudicò sufficienti e legittime cause di rinunciare, si come fù poi approvato da Santa Chiesa nella sua Canonizatione, et credo di certo, che usasse altra formula conforme à quella, che scrive il Caietano».

²⁰⁴ A. CHACON, *Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S.R.E. Cardinalium ab initio nascentis Ecclesiae usque ad Clementem IX P.O.M...*, 4 voll.: II, Romae 1677, col. 274.

²⁰⁵ « “[...] Duces, prono succurrite mundo / Et date pastorem viridantia pascua dantem / Prebentemque gregi, rectum doctumque perennis / Pandere iter vite, nostrosque ut corrigas actus / Obnixè petimus, cum devius impulit error; / Nam multis variisque modis errasse fatemur” », J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, pp. 80-81, vv. 543-548.

²⁰⁶ *Ibidem*, p. 82, vv. 570-578; TOLOMEO DA LUCCA, *Historia ecclesiastica*, lib. XXIV, cap. XXXIII, B.A.V., ms. Barb. Lat. 2661, f. 254v (ed. MURATORI, col. 1201): «Inde postea ad paucos dies, hoc est (prope *add.* MURATORI) natale Domini, papatui cedit in manibus collegii quam et

nel suo genere, almeno da quanto ci viene tramandato dalle fonti: disceso dal trono Celestino V si tolse la tiara dal capo e la depose a terra spogliandosi poi, tra lo stupore dei cardinali, di ogni altra insegna pontificale: dal manto rosso, all'anello e alle altre vesti sacre, compresa l'alba²⁰⁷. Pietro da Morrone si recò quindi nella propria cella dove rivestì l'abito grigio della sua congregazione e, ritornato solo nell'aula del concistoro, si sedette sull'ultimo gradino del trono papale, ad indicare la definitività della propria rinuncia; da lì pronunciò un ultimo accorato appello ai cardinali, esortandoli, come aveva fatto pochi mesi prima dall'eremo di Sulmona, ad eleggere al più presto un pastore in grado di far fronte alle necessità della Chiesa. Detto ciò si alzò per ritornare nel suo alloggio, seguito da un gruppo di cardinali che lo pregavano di rimanere finché non fosse stato eletto il suo successore²⁰⁸. Dieci giorni dopo, in conformità alla *Ubi periculum*, i cardinali si riunivano per eleggere il nuovo papa e già il giorno successivo, il 24 dicembre, forse al primo scrutinio, fu espresso dal conclave il nome di Benedetto Caetani²⁰⁹, il quale, a soli tre giorni

ipsum collegium dicitur acceptasse. Ante istam autem cessionem de concilio (*sic!*) et assensu suorum fratrum constitutionem facit quod papa potest in certis casibus resignare quam constitutionem Bonifacius VIII successor eiusdem auctenticat et confirmat in VI li. de renunciatione c. I. Et ipsum factum Clementis primi de quo actum est supra de quinto pontifice etiam fide facit».

²⁰⁷ J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, p. 82, vv. 577-578; *Vita C*, pp. 421 seg.; BARTOLOMAEUS DE COTTON, *Historia Anglicana*, ed. cit., p. 257; cfr. anche P. HERDE, *Cölestin V* cit., p. 142 nt. 361; A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Bonifacio VIII* cit., pp. 62 seg.

²⁰⁸ *Vita C*, p. 422; BARTOLOMAEUS DE COTTON, *Historia Anglicana*, ed. cit., p. 257.

²⁰⁹ I dettagli sul conclave sono controversi: secondo il già citato *memorandum* dei cardinali del 1297, edito da H. DENIFLE (*Die Denkschriften* cit., p. 527) Bonifacio fu eletto al primo scrutinio. In contrasto con tale

dall'elezione, dichiarò nulli la maggior parte dei privilegi, di-

versione è però la testimonianza del sacerdote Siegfried von Ballhausen (*Sifridi presbyteri de Balnbusin Historia universalis et Compendium historiarum*, edidit O. HOLDER-EGGER, in *M.G.H., Scriptores*, XXV, ediderunt I. HELLER - O. HOLDER-EGGER - L. BETHMANN - G. WAITZ, Hannoverae 1880, pp. 679-718) un parroco di Gross-Ballhausen, nel distretto di Erfurt il quale, visitando Roma forse in occasione del giubileo del 1300, pare aver ottenuto informazioni sull'elezione da parte dei Colonna. Secondo Ballhausen il primo scrutinio avrebbe eletto Matteo Rosso Orsini, il quale rifiutò l'incarico per timore di rappresaglie da parte dei Colonesi e degli Annibaldi: tale episodio fu ritenuto da alcuni autori (R. RUSSO, *Il secolo di Celestino V. Il papa sequestrato*, Sulmona 1994, pp. 121-122; D. PINTON, *Il concetto di indulgenza nel XIII secolo in S. Francesco, S. Pietro Celestino e Bonifacio VIII*, L'Aquila - Roma 2002, p. 95 nt. 140) una plausibile causa di identificazione del cardinale con l'innominato del *Canto III* (sul punto si sofferma bene P. GOLINELLI, *Celestino V. Il papa contadino* cit., p. 194, Milano 2007). Soltanto al terzo scrutinio la scelta sarebbe ricaduta sul Caetani: «Dominus autem Benedictus cardinalis ad papatum aspirans, Celestinum papam non solum persuasionibus, immo quibusdam terroribus stimulavit, ut papatui cederet. Cessit ergo in die sancte Lucie, pontificatus sui anno primo. Igitur eodem anno in vigilia nativitatis Domini cardinalibus ad electionem congregatis, electus est in primo scrutinio dominus Matheus Rubeus archydiaconus cardinalis. Quo rennuente papatum, [secundo ad scrutinium accesserunt, nec aliquid actum est. In tercio vero scrutinio] electus est [dominus] Benedictus, de quo supra dictum est, et Bonifatius VIII» (SIEGFRIED VON BALLHAUSEN, *Compendium historiarum* cit., p. 712). Tralasciando il fatto che tre scrutini in un giorno solo potrebbero apparire eccessivi per un conclave controverso come quello del 1294, la maggior parte degli studiosi attualmente è incline ad accogliere come verosimile la versione di Ballhausen. Cfr. H. FINKE, *Aus den Tagen Bonifaz' VIII. Funde und Forschungen*, Münster 1902 (rist. anast. 1964), pp. 44 segg.; L. MOHLER, *Die Kardinäle Jacob und Peter Colonna. Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitalters Bonifaz' VIII*, Paderborn 1914 (Quellen und Forschungen der Görresgesellschaft, Bd. XVII), pp. 36 segg.; T. S. R. BOASE, *Boniface VIII*, London 1933, pp. 50 segg.; R. MORGHEN, *Il cardinale Matteo Rosso Orsini*, in «Archivio della Società romana di storia patria», XLVI (1922), pp. 328 segg.; E. DUPRÉ THESEIDER, *Bonifacio VIII*, in *DBI*, XII, Roma 1970 (ried. con aggiornamenti bibliografici in *EP*, II, Roma 2000, pp. 472-493), p. 148. Appropriata la curio-

spense, provvisioni concesse dal suo predecessore²¹⁰ e, dopo l'incoronazione e consacrazione²¹¹, confermò tale provvedimento l'8 aprile 1295 con la bolla *Olim Celestinus*²¹².

sa notazione di Alberto FORNI (*Pietro di Giovanni Olivi di fronte alla rinuncia di Celestino V*, in «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano», 99/1 [1993], p. 118), il quale, accogliendo evidentemente la versione di Ballhausen, rileva come Bonifacio VIII venga eletto dopo una duplice *renuntiatio*: quella di Celestino e quella, compiuta in segreto durante il conclave, da parte del cardinale Matteo Rosso Orsini.

²¹⁰ «Die vero Sancti Johannis [27 dicembre, n.d.a.] dominus papa revocavit omnes provisiones vacaturas, factas tempore Celestini et Nicholai praedecessorum suorum, et etiam per ipsum et per dominum Gerardum [Bianchi, n.d.a.] in Francia. Suspendit etiam omnes archiepiscopos, episcopos et alios, qui habuerunt dignitatem per Celestinum sine consilio cardinalium, sive non factos ut consuevit in consistorio. suspendit etiam totam familiam et capellanos [papae;] et vult ordinare de ea, et camerarium et vicecancellarium fecit, sed nescitur quos, usque venerit Romam. Amovit etiam mercatores a camera papae, et restituit solummodo tres societates, Moros, Sp[u]mas, et Clarentos. Revocavit insuper commissiones, et causas factas quibuscumque per Celestinum, et omnes scriptores papae, et sargentos, et correrios, factos per Celestinum et Nicholaum praedecessores suos, et etiam notarios papae, ut dicitur; sed pro certo non scribitur, nisi de domino Bartholomaeo de Capua. Ed ordinavit quod curia vadat Romam». BARTOLOMAEUS DE COTTON, *op. cit.*, p. 258; cfr. anche TOLOMEO DA LUCCA, *Historia ecclesiastica*, lib. XXIV, cap. XXXVI, B.A.V., ms. Barb. Lat. 2661, ff. 255v-257r (ed. MURATORI, col. 1203); A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Bonifacio VIII cit.*, pp. 82 seg.; P. HERDE, *Celestino V cit.*, p. 411; le due *bullae* di annullamento dei provvedimenti presi dai predecessori di Bonifacio VIII sono pubblicate in BARTOLOMAEUS DE COTTON, *Historia Anglicana*, ed. cit., pp. 265-274.

²¹¹ Bonifacio VIII fu solennemente incoronato a Roma, in San Pietro in Vaticano, domenica 23 gennaio 1295. Per la descrizione del cerimoniale d'incoronazione si rinvia a A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Bonifacio VIII cit.*, pp. 86-90. Si noti solo qui, incidentalmente, che al pontificato di Caetani si deve l'introduzione della seconda corona (o cerchio) sul copricapo papale. Anche se le fonti sono piuttosto incerte e discordanti tra loro l'origine della tiara viene convenzionalmente fatta risalire al *camelaucum*, o *phrygium*, un alto berretto conico di stoffa bianca di foggia frigia, che dal-

A questa dichiarazione, semplice e sobria, Celestino aggiunse solo la richiesta di poter continuare a celebrare la mes-

l'Oriente passò quindi a Roma, dove veniva considerato come un simbolo di libertà, e con il quale i papi cominciarono a coprirsi il capo intorno alla fine del IV secolo. Non pare assolutamente attendibile la tradizione che vorrebbe attribuire a Costantino il Grande il conferimento della tiara a papa Silvestro I (314-335) in segno di riconoscimento della *libertas Ecclesiae*. Incertezze permangono anche circa il papa che abbia collocato alla base di un tale copricapo il primo cerchio d'oro o corona, facendosi in merito da alcuni il nome di Simmaco (498-514), da altri quello di Leone III (795-816) o di Niccolò I (858-867). Per quanto riguarda Bonifacio VIII, invece, benché incoronato con una sontuosa tiara ornata di gemme e penne di pavone, sormontata da un grosso rubino ma recante un solo cerchio d'oro (Cfr. J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, p. 98, vv. 143-146; E. MOLINIER, *Inventaire du trésor du Saint Siège sous Boniface VIII (1295)*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», XLV (1884), p. 47, n. 667), le fonti sono concordi nell'attribuirgli l'introduzione di una seconda corona nel 1301, al tempo dello scontro con Filippo il Bello, a rivendicare la superiorità del potere papale su quello imperiale. A Clemente V (1305-14), invece, viene generalmente attribuita l'aggiunta della terza, trovandosi infatti in un inventario del 1315 la più antica menzione della tiara (*regnum*) a tre corone, detta pertanto anche *triregno*, divenuto simbolo dell'autorità papale, in quanto indica il triplice potere pontificio d'ordine, di giurisdizione e di magistero, qual era espresso nella formula stessa dell'incoronazione così fissata nel Pontificale Romano del 1582: «Accipe Thyram tribus coronis ornatam, et scias te esse Patrem, Principum et Regum Rectorem orbis, in terra Vicarium Salvatoris nostri Iesu Christi, Cui est honor et gloria in secula seculorum. Amen» (*Pontificale Romanum...*, Venetiis 1582, p. 47) ed ora sostituita con altra differente introdotta da Paolo VI, ultimo papa ad essere incoronato con la tiara (donatagli dall'arcidiocesi di Milano nel 1963). Recentemente papa Benedetto XVI ha sostituito nel proprio stemma pontificale la tiara con la mitra d'argento ornata da tre fasce d'oro collegate tra loro verticalmente ad indicare l'unità dei tre poteri nella medesima persona. Come la mitra, pure la tiara recava le due bande (*vitte*) posteriori introdotte, a quanto pare, già nel secolo XIII, mentre soltanto dall'inizio del XVI essa si presenta sormontata dal bottone e dalla crocetta, come si può riscontrare dall'iconografia che rappresenta quella di Giulio II (1503-13). Sul punto cfr. G. B. LADNER, *Images and Ideas in the Middle Ages. Selected Studies in Hi-*

sa con i paramenti pontificali, ma gli venne respinta da Matteo Rosso Orsini, il quale rivolse poi un appello al papa ormai rinunciatario affinché tale possibilità di *renuntiatio* venisse regolata secondo diritto definitivamente²¹³; la risposta che Stefaneschi dice essere seguita a tale richiesta costituisce uno degli aspetti più controversi della legislazione in materia di *renuntiatio* papale:

[...] Concessit herus, statuitque licere
Singula, ceu Rubeus dictans ex ordine prompsit,
Et reserant decreta novis iam consita libris²¹⁴.

Si tratta qui evidentemente della costituzione che Celestino V avrebbe fatto redigere sulla possibilità della *renuntiatio* papale. Molto si è scritto su tale testo che le fonti denomina-

story and Art, 2 voll., Rome 1983; A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Le Chiavi e la Tiara. Immagini e simboli del papato medievale*, Roma 1998.

²¹² *Les registres de Boniface VIII*, I, pub. par A. THOMAS, M. FAUCON, G. DIGARD, Paris 1907, col. 257-261, n. 770 (8 aprile 1295). Durante il periodo di residenza a Napoli non fu redatto alcun documento scritto, in quanto il pontefice, all'atto della sua elezione, forse in previsione di una riforma della cancelleria, aveva disposto che non si producesse alcun atto prima della propria incoronazione, incluse le cosiddette "bullae dimidiaae". Cfr. BARTOLOMAEUS DE COTTON, *Historia Anglicana*, ed. cit., p. 258; A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Bonifacio VIII* cit., p. 84.

²¹³ J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, p. 81, vv. 555-567: « Alme pater, si tanta tuis constantia votis / Certa manet, veluti claro sermone patenter / Ostendis, nec posse datur discedere, quin hunc / Sumamus calicem, placeat quod pura voluntas / Nil sibi contineat; cupit hanc decessio legem, / Fascibus ut cedas; nec conditione fruendum / Credit, et hoc iuris testatur docta facultas. / Insuper, ut dubium procul omne loquentibus absit, / Constituas, ut quisque volens pro tempore presul / Romanus substare gradu, decedere fratrum / In manibus possit, nec non collegia sacra / Cardine fulgentum valeant ceptare recessum / Pontificis [...] ».

²¹⁴ *Ibidem*, pp. 81-82, vv. 567- 569.

no *declaratio* o *manifestatio*²¹⁵ e che a noi non è pervenuto se non tramite una fonte indiretta²¹⁶, cioè la già citata decretale *Quoniam aliqui* inserita nel *Liber Sextus* (VI.1.7.1)²¹⁷ da Bonifacio VIII, la principale norma canonica specifica sul tema. La fonte principale rimane, insieme al manifesto di Lunghezza del 1297²¹⁸, proprio l'*Opus metricum* di Stefaneschi, secondo cui la *constitutio* sarebbe stata composta posteriormente alla rinuncia, ma la questione rimane dubbia. L'unico dato autentico e certo resta ad ora la frase, riportata nella *Quo-*

²¹⁵ In particolare rimangono fondamentali per lo studio delle fonti della rinuncia di Celestino V i già citati lavori di M. BERTRAM, *Zwei handschriftliche Questionen über die Papstabdankung in der Pariser Nationalbibliothek*, in ZRG, Kan. Abt., LV (1969), pp. 457-461; ID., *Die Abdankung* cit., in ZRG, Kan. Abt., pp. 1-101 (in particolare sulle fonti della costituzione di Celestino V, pp. 47-64).

²¹⁶ Il più esaustivo e rigoroso *excursus* sulle fonti di tale documento, fino ad ora effettuato, è quello ad opera di Martin BERTRAM (*Die Abdankung* cit., pp. 47-59), cui ci si limita, in questa sede, a rinviare.

²¹⁷ «Quoniam aliqui curiosi, disceptantes de his, quae non multum expediunt, et plura sapere quam oporteat contra doctrinam Apostoli temere appetentes, in dubitationem sollicitam, an Romanus Pontifex, maxime quum se insufficientem agnoscit ad regendam uniuersalem ecclesiam et summi pontificatus onera supportanda, renunciare ualeat papatui eiusque oneri et honori, deducere minus prouide uidebantur: Coelestinus Papa quintus praedecessor noster, dum eiusdem ecclesiae regimini praesidebat, uolens super hoc haesitationis cuiuslibet materiam amputare, deliberatione habita cum suis fratribus ecclesiae Romanae cardinalibus, de quorum numero tunc eramus, de nostro et ipsorum omnium concordii consilio et assensu auctoritate apostolica statuit et decreuit, Romanum Pontificem posse libere resignare. Nos igitur, ne statutum huiusmodi per temporis cursum obliuioni dari, aut dubitationem eandem in recidiuam disceptationem ulterius deduci contingat, ipsum inter constitutiones alias ad perpetuam rei memoriam de fratrum nostrorum consilio duximus redigendum», ed. AE. FRIDBERG, *Corpus Iuris Canonici. Editio Lipsiensis secunda*, II, *Liber Sextus Decretalium*, Graz 1959, col. 971.

²¹⁸ Cfr. H. DENIFLE, *Die Denkschriften* cit., p. 526, già citato *supra* per esteso.

niam aliqui del *Sextus*: «Romanum pontificem posse libere resignare» che, se forse potrebbe costituire l'intero contenuto della *declaratio* di Celestino, di certo sarebbe stata conforme allo spirito umile ed essenziale del suo autore.

Evidentemente, mentre dai dati cronachistici riusciamo a desumere uno dei due principali elementi canonistici della *renuntiatio*, ossia la *forma* della *declaratio* di fronte al collegio cardinalizio, compiuta storicamente da Pietro-Celestino, sfugge alle fonti l'altro dato giuridicamente significativo, ossia la menzione delle *causae* addotte di fatto dal pontefice dimissionario, né lo scarno contenuto dell'unica proposizione attribuibile con certezza al Morronese può soccorrere in tal senso, limitandosi a sancire la libera determinazione del soggetto rinunciante. Tale dato, tuttavia, può essere ricostruito dall'integrazione operata dalla *Quoniam aliqui*, che recepisce la *declaratio* celestiniana rendendola però ufficiale, e ancor più dalla glossa ordinaria di Giovanni d'Andrea. Innanzitutto occorre sottolineare almeno altri tre luoghi del testo rilevanti per il nostro discorso: il primo occorre nella *ratio* che viene fornita alla redazione stessa della decretale: «Quoniam aliqui curiosi, disceptantes de his [...], an Romanus Pontifex, maxime quum se insufficientem agnoscit ad regendam universalem ecclesiam, et summi pontificatus onera supportanda, renunciare valeat papatui eiusque oneri et honori». La disposizione viene quindi presentata come una risposta all'indebita curiosità («et plura sapere quam oporteat contra doctrinam Apostoli temere appetentes») di coloro che, contro la stessa autorità di San Paolo, senza apportare alcun contributo dottrinale alla questione, desiderano sapere più di quanto convenga circa la possibilità per il papa di rinunciare, e in particolare nei casi in cui questi si riconosca *insufficiens* a reggere la Chiesa e a far fronte ai gravosi oneri del pontificato. Se da un lato il

riferimento è evidentemente alla polemica portata avanti dai Colonna, dall'altra esso è indicativo delle dimensioni estese che, al momento della redazione della decretale, il dibattito continuava a presentare. La *causa renuntiationis*, peraltro, è qui identificata con sola tradizionale *insufficientia*, mentre si tace sulle altre *causae*; la *Glossa Ordinaria* di Giovanni d'Andrea evidenzia, tuttavia, come l'*insufficientia* non possa costituire giusta causa di deposizione, configurabile soltanto nel caso di eresia:

IOAHNNES ANDREAE, *Glossa Ordinaria* ad VI.1.7.1, v. *Insufficientem*:

Insufficientem. Propter hoc tamen non posset deponi: quia propter solam heresim deponitur, XL. di. si papa²¹⁹, sed alii prelati propter insufficientiam bene deponuntur, et ecclesiastici et seculares. XVIII. q. II. si quis abbas²²⁰, XV q. VI alius²²¹, et propter negligentiam, LXXXI. di. dictum²²² supra de here. excommunicamus in fi. Et nota quod licet omnis sufficientia esse dicatur in papa: ita quod omnia iura in pectoris scrineo habeat; supra de consti. C. I. tamen interdum insufficientis esse potest, ut hic et interdum eum fallit oblitio, XXIII di. preterea²²³, ubi de hoc. Sic sedes ipsa aut sanctum invenit, aut sanctum facit, quis enim sanctum dubitet quem apex tante et caetera, XL di. non nos²²⁴; et tamen hereticus posset esse, et propter heresim deponi ea. di. si papa²²⁵, et posset ex multis insurgere insufficientia hec: ut ex defectu litterature ex senectute, ex infirmitate vel similibus.

²¹⁹ D. 40 c. 6.

²²⁰ C. 18 q. 2 c. 15.

²²¹ C. 15 q. 6 c. 3.

²²² D. 81 c. 8.

²²³ D. 23 c. 12.

²²⁴ D. 40 c. 1.

²²⁵ D. 40 c. 6.

Da tale testo si può altresì desumere un dato piuttosto interessante e cioè come la tendenza interpretativa fosse orientata in senso estensivo nei confronti dei motivi di rinuncia alla tiara: «et posset ex multis insurgere insufficientia hec: ut ex defectu litterature ex senectute, ex infirmitate vel similibus»; evidentemente si continuava, da parte dei giuristi, ad avere presenti le regole dettate dalle *Decretales* di Gregorio IX e in particolare dalla *Nisi cum pridem* di Innocenzo III e le si utilizzava per ampliare la previsione più restrittiva della *Quoniam aliqui*; l'*insufficientia*, in modo particolare, viene, nel pensiero di Giovanni d'Andrea a costituire la *iusta causa* di rinuncia, quasi a recepire tutto il dibattito teologico e pubblicistico che all'indomani della *renuntiatio* di Celestino si era sviluppato. Già Pietro di Giovanni Olivi, il primo ad intervenire sulla questione il 14 settembre 1295 con una lettera inviata al confratello Corrado d'Offida²²⁶, nella sua più ampia e articolata *Quaestio de renuntiatione papae*²²⁷ ritiene indispensabili le cause di rinuncia della *Nisi cum pridem* per rinuncia-

²²⁶ Codice Borghesiano 54 (olim 250), f. 58 ra, pubbl. in L. OLIGER, *Petri Iohannis Olivi De renuntiatione Papae Coelestini V Quaestio et Epistola*, in «Archivum Franciscanum Historicum», XI (1918), pp. 366-373, ed. it. in PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, *Scritti scelti*, a cura di P. VIAN, Roma 1989 (Fonti cristiane per il terzo millennio 3), pp. 218-225.

²²⁷ L'opera non è datata ma da elementi intrinseci si ritiene ormai unanimemente essere stata composta prima del 1297. Il testo, compreso nel codice *Vaticano Latino* 4986 (pergamena, sec. XIV, ff. 85r-89v) è pubblicato integralmente in L. OLIGER, *op. cit.*, pp. 340-366; edizioni parziali e sintesi sono reperibili in F. EHRLER, (*op. cit.*, pp. 525-528), il quale sostanzialmente estrapola le quattro argomentazioni centrali proprie di Olivi; H. FINKE, (*op. cit.*, pp. 66 seg.), che ne suntegge i dodici argomenti *contra*; F. X. SEPPELT, *Studien zum Pontifikat Cölestin V*, Berlin - Leipzig 1911, pp. 23-33, J. R. EASTMAN, *Papal abdication in later medieval thought*, Lewiston - Queenston - Lampeter 1990, pp. 39-51, i quali compiono un'analisi di tutta la *Quaestio*.

re alla *potestas ordinata*; così anche per Godefroid de Fontaines, nella *Quaestio IV* del *Quodlibet XII*²²⁸ le motivazioni dettate dalla decretale innocentina, ed in particolare il *defectus scientiae*, sono condizioni oggettive per lo scioglimento dello *spirituale coniugium* tra il vescovo (successivamente il discorso venne esteso al papa) e la Chiesa; ma il teologo belga, allievo ad un tempo e avversario di Enrico di Gand, compie un passo ulteriore e, in applicazione del principio della *causa finalis* di chiara ascendenza aristotelico-tomista, sostiene che la rinuncia, anche quando esistano norme che la vietano, qualora sussistano le suddette cause, non solo sia lecita ma addirittura dovuta, al fine di evitare un grave danno alla Chiesa. La stessa posizione venne condivisa da un altro teologo scolastico secolare, appartenente all'ateneo parigino, Pierre d'Auvergne, vescovo di Clermont; questi, nella *Quaestio XV* del *Quodlibet I*²²⁹, composta con ogni probabilità nel 1296, alla morte di Celestino V, riprendendo – sia pur con minore originalità – la tesi del maestro e collega Godefroid de Fontaines sostenne come cause legittime di rinuncia non solo quelle della decretale *Nisi cum pridem* ma anche quelle della *Summa Decretorum* di Ugucione (su D. 21 c. 7), richiamata dal nostro per sottolineare come l'opinione di questo giurista deponesse in senso favorevole alle dimissioni papali in tre casi: qualora non potesse mantenere il proprio in-

²²⁸ Pubblicata in *Les Quodlibets onze-quatorze de Godefroid de Fontaines* éd. par J. HOFFMANS, in *Les Philosophes Belges. Textes et Etudes*, tome V, fasc. I-II, Louvain 1932, pp. 96-100.

²²⁹ La *Quaestio XV* del *Quodlibet I* è contenuta nel manoscritto latino 15 841 della Bibliothèque National de France ed è inedita; una parziale trascrizione riferita alla parte inerente la rinuncia papale è rinvenibile in J. R. EASTMAN, *Papal abdication* cit., pp. 137-141 (d'ora in poi *Quaestio XV*, ed. cit.).

carico senza cadere in un peccato grave, pregiudizievole alla salvezza della propria anima; qualora fosse infermo nel fisico o d'età molto avanzata ed infine nel caso in cui desiderasse abbracciare la vita religiosa. Naturalmente vengono addotti, sulla scorta di Ugucione, gli esempi dei consueti papi Marcellino e Clemente, i quali avrebbero rinunciato all'ufficio²³⁰. Il teologo tomista, raffinato – anche se ancora non adeguatamente valorizzato – commentatore di Aristotele, giunge quindi a concludere che qualora il sommo pontefice non possa assicurare il bene dei *christifideles* per una delle ragioni contemplate dal diritto canonico, la *renuntiatio* vedrebbe legittimato il proprio fondamento nella stessa volontà divina di consentire ciò che è necessario alla salvezza e di proibire quanto non lo è²³¹.

²³⁰ «Ex hiis igitur videtur, quod rationabile possit cedere vel renunciare propter conscienciam criminis, propter debilitatem [...] corporis, propter defectum sciencie, propter irregularitatem persone, propter maliciam plebis et scandalum, qui sunt casus, in quibus prelati inferiores possunt petere licenciam cedendi, Extra, De renunciacione, ubi Cum pridem. Hoc enim videtur sentire Hugo in Summa sua 21. distincione c. Nunc autem, super illo verbo *ore tuo iudica causam tuam*, ubi dicit scilicet numquam papa posset seipsum deponere vel eciam renunciare et resignare ministerium *credo quod sic, si expediret vel peccaret. Et tunc eo vivente alter statueretur* alibi eciam VII distincione c. Non autem notavit idem ipse Hugo dicens *sed quid de renunciacione pape? Numquid potest renunciare, quia vult intrare religionem vel quia est eger vel senex? Utique; nam et Marcell[in]us renunciavit XXI distincione, Nunc autem, et Clemens eciam renunciavit sicut habetur in registro Romani pontificis et post Linum et Cletum recepit cathedram*», PETRUS DE ALVERNIA, *Quaestio XV*, ed. cit., p. 139. Corsivo nel testo.

²³¹ «Racionabile enim est deum precipere quicquid secundum rationem evidenter necessaria ad salutem e prohibere omne contrarium. Hoc eciam ordinatum aut suppositum quod possibile est per dominum Celestinum, quod scilicet summus pontifex cedere possit in casu et ideo hoc simpliciter est tenendum», PETRUS DE ALVERNIA, *Quaestio XV*, ed. cit., p. 140.

Ma la glossa del d'Andrea conferma soprattutto la dipendenza del suo autore, sul punto, dalle dottrine dei tre maggiori trattatisti che si occuparono della rinuncia papale negli anni immediatamente successivi alle dimissioni di Celestino: Egidio Romano, Jean Quidort (o Surdus o Monoculus) da Parigi e Agostino Trionfo. Di sicuro anteriore cronologicamente si attesta essere il *tractatus De renuntiatione papae*²³² di Egidio Romano, il grande teologo agostiniano, priore dell'Ordine prima e successivamente chiamato dallo stesso neoeletto Bonifacio VIII a sostituire Jean de Savigny sulla cattedra episcopale di Bourges²³³; questi, per sostenere – forse su incarico

²³² Di quest'opera sono stati censiti solo due manoscritti: Paris, B.N.F., Cod. lat. 3160, ff. 86r-111v, databile intorno al 1312-1320, e Città del Vaticano, B.A.V., ms. Vat. Lat. 4141, ff. 1-50, databile circa al 1400. Le due edizioni a stampa conosciute sono invece quella creata per i tipi di Antonio Blado: *D. Aegidii Columnae Romani, ... Liber de renuntiatione papae. Vbi uniuersi, qui in ecclesia sunt, ordinis ac dignitatis gradus, patefiunt & illustrantur. Eiusdem de charactere tractatus. Eiusdem, quomodo reges & principes circa bona ad coronam pertinentia, possunt liberalitatis opera exercere, determinatio*, Romae 1554 (anche in AEGIDIUS ROMANUS, *Opera Exegetica, Opuscula*, I, Frankfurt 1968), basata sul Codice Vaticano e quella contenuta in *Bibliotheca maxima pontificia in qua authores melioris notae qui hactenus pro sancta Romana sede, cum theologicis, tum canonicis scripserunt, fere omnes continentur. Promouente, aequae suppeditante illustriss. et excellentiss. D. D. Fr. Ioanne Thoma de Rocaberti ... Concinnata per adm. rev. m. patrem Fr. Vincentium Iustinianum Ianuen...*, II, Romae 1695 (rist. an. Nachdruck Graz 1969), pp. 1-64, che riprende sostanzialmente l'edizione di Blado. In tempi più recenti è intervenuta l'edizione critica di John R. Eastman (AEGIDIUS ROMANUS, *De renuntiatione papae*, edited by J. R. EASTMAN, Lewiston - Queenston - Lampeter 1992, testo alle pp. 133-362 [d'ora in avanti il testo sarà citato come AEGIDIUS ROMANUS, *De renuntiatione papae*, ed. cit., mentre le parti di commento come J. R. EASTMAN, *De renuntiatione* cit.]) utilizzata per il presente studio. Per ulteriori approfondimenti sui testi latini dell'opera cfr. J. R. EASTMAN, *De renuntiatione* cit., pp. 379-383.

²³³ Non si sa con esattezza a quando risalisse la conoscenza tra i due ecclesiastici; probabilmente, tuttavia, il tramite fu l'agostiniano Pietro da

dello stesso papa – la legittimità della rinuncia celestiniana e al contempo riaffermare l'*absoluta potestas* del pontefice, adducendo la nota argomentazione dell'assenza di un superiore gerarchico cui il papa avrebbe potuto rassegnare le dimissioni, riteneva che l'unica fonte, con valore giuridico, normante per la *renuntiatio* del papa fosse da ravvisarsi nella sola volontà di quest'ultimo²³⁴ e considerava quale causa legittima per le dimissioni, l'incapacità di quest'ultimo a governare la Chiesa²³⁵. Decisamente in controtendenza si pone invece la riflessione del Quidort, il quale, pur utilizzando ampiamente le argomentazioni egidiane per affermare la legittimità della rinuncia papale, riprendendo la clausola uguccioniana *si expediret; alias peccaret* ribadisce l'utilizzo della *causa finalis* quale perseguimento del *bonum commune Ecclesiae* giungendo così alla riformulazione del principio, già proprio di Bernardo da Chiaravalle, *praest ut prosit*. L'affermazione del primato pa-

Osimo († 1291) che era stato confessore dell'allora cardinal Caetani. I rapporti tra i due sono attestati comunque a partire dal 1290, in occasione dell'intervento del Caetani nella questione dei privilegi degli ordini mendicanti. La fedeltà di Egidio a Bonifacio VIII, di cui si definiva «humilis creatura» (AEGIDIUS ROMANUS, *De ecclesiastica potestate*, herausgegeben von R. SCHOLZ, Aalen 1961, p. 4) si manifesterà, durante il travagliato pontificato di quest'ultimo, anche tramite le diverse opere che il teologo gli dedicherà: il commento *Super De causis*, il *De ecclesiastica potestate* e l'*Hexaameron*, e fu dietro sua richiesta che compose i *Capitula fidei ad Tartarum maiorem*. Cfr. G. BRUNI, *Rari e inediti egidiani*, in «Giornale critico della filosofia italiana», s. 3, XV (1961), pp. 313-318; *Egidio Romano*, in D.B.I. cit., p. 323.

²³⁴ «Sed cum papa nullum habeat superiorem, totum est in potestate sua. Nullo enim iure ligatur, quin possit cedere, quando velit» AEGIDIUS DE COLUMNA, *De renuntiatione papae* cit., cap. VI, p. 181.

²³⁵ *Ibidem*: «[...] Sed si videret se insufficientem ad gubernandam Ecclesiam, et qui potestate ergo sua est cedere cum vult: et si cederet tenebitur eius cessio [...]».

pale si sostanzia in uno zelo pastorale, in una *cura animarum* che subordina, in ultima analisi, la *potestas* al *servitium*: il potere del papa è più *ministerium* che *dominium*²³⁶. Sul tema era intervenuto anche Agostino Trionfo che, nella *Summa de potestate ecclesiastica*, più tardiva rispetto alle altre due opere (ca. 1322), sulla scorta degli esempi leggendarî dei papi Clemente, Ciriaco e Marcellino – cui da ultimo associa esplicitamente anche quello recente di Celestino V – da lui adottati per avvalorare l'ammissibilità della *renuntiatio*, individua le quattro *causae* di rinuncia papale: la *mali exempli vitatio*, che avrebbe mosso, come si è visto, Clemente, nei suoi propositi di non legittimare la cosiddetta *resignatio in favorem*; la *coronatio martyrii*, per cui Ciriaco – stando alla leggenda – avrebbe rinunciato al papato anche contro la volontà dei cardinali; la *idolatrâ operatio*, riconducibile al caso di papa Marcellino e infine la *imperfectiois recognitio* che, in linea con la *communis opinio*, viene associata dal Trionfo alla vicenda di Celestino V il quale «videns se impotentem et insufficientem ad regimen Ecclesiae, consilio Spiritus Sancti ductus, Papatui renunciavit»²³⁷. La questione della *causa renuntiationis* non era, evidentemente, secondaria e, da quanto sia pur per brevissimi cenni, si è fino a qui sottolineato, appare plausibile concludere per la persistenza della prassi, in ambito canonico-

²³⁶ «Quasi non bene praesit qui praeest in sollicitudine. Numquid non et villa villico et parvus dominus subiectus est paedagogo? Nec tamen villae ille, nec is sui domini dominus est. Ita et tu praesit ut provideas, ut consulas, ut procures, ut serves. Praesit ut prosis; praesit ut fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam», BERNARDUS CLARAVALLENSIS, *De consideratione* cit., l. III, c. 1 (P.L., loc. cit., col. 759). Sul tema cfr., da ultimo, I. ZUANAZZI, *Praesit ut prosis. La funzione amministrativa della diakonia della Chiesa*, Napoli 2005.

²³⁷ AUGUSTINUS TRIUMPHUS, *Summa* cit., *Quaest. IV*, art. 8, ff. 48b-49a.

stico, di ritenere valide cause di rinuncia quelle enucleate per i prelati inferiori dalla *Summa* di Ugucione e soprattutto dalla *Nisi cum pridem*; appare allora, in questo senso, verosimile, supporre che lo stesso Celestino V, nella sua *declaratio* di rinuncia – in qualunque forma essa sia avvenuta – abbia fatto riferimento alla propria sensazione di inadeguatezza, alla propria *insufficiencia*, appunto, nel governare la Chiesa. Del resto tale elemento viene confermato anche da un interessante *casus* del canonista Riccardo Petroni da Siena († 1314)²³⁸, coredatore del *Sextus*, che molto ci dice anche sulla ripresa della costituzione celestiniana da parte di Bonifacio VIII:

Casus ad Sextum 1.7.1:

Papa renunciare potest honeri et honori, maxime cum se insufficientem agnoscit secundum constitutionem Celestini, quam Bonifacianam dicimus²³⁹.

E proprio a questo elemento, così in evidenza nel dibattito dei primi decenni del Trecento, potrebbe aver fatto riferimento lo stesso Dante Alighieri²⁴⁰, in una delle più note e controverse terzine della *Commedia*, *Inf.* III, 58-60:

Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto
vidi e conobbi l'ombra di colui
che fece per viltade il gran rifiuto.

²³⁸ Su cui cfr. S. KUTTNER, *Ricardus Petronius de Senis*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris 1965, coll. 681-684.

²³⁹ Ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., pp. 61-62 nt. 238.

²⁴⁰ La tesi qui esposta per minimi cenni e, più in generale, le influenze reciproche tra fonti canonistiche e fonti letterarie sulla *renuntiatio papae* nel Medioevo sono oggetto di un prossimo contributo, in preparazione a cura di chi scrive.

L'identificazione di quest'anima innominata con Celestino V, tradizionale *crux interpretum* per letterati e storici, fu oggetto, nei secoli, di perplessità e di imbarazzo, sentimenti che tutt'oggi perdurano, vuoi per la minor univocità di elementi connotativi rispetto agli altri personaggi della *Commedia*, vuoi, soprattutto, per la scelta dell'Alighieri di inserire il «papa angelico» nella *setta d'i cattivi, / a Dio spiacenti e a' nemici sui*, donde la cosiddetta 'obiezione teologica' di cui si fece araldo Giorgio Petrocchi²⁴¹, che negherebbe a un attento conoscitore della teologia scolastica quale fu Dante la possibilità di un inappellabile giudizio negativo sulla condotta di un papa che sarebbe poi stato canonizzato in Avignone da Clemente V il 5 maggio 1313²⁴². Anche se, com'è stato sotto-

²⁴¹ G. PETROCCHI, *Itinerari danteschi*, a cura di C. OSSOLA, Milano 1994², pp. 49-55. Il Petrocchi, che proprio su questo punto polemizzò con un altro autorevole dantista quale fu Bruno Nardi (Cfr. B. NARDI, *Dante e Celestino V*, in «Lettere Italiane», IX [1957], 2, pp. 225-238, ora anche in ID., *Dal «Convivio» alla «Commedia»*, Roma 1960, rist. con *Premessa alla ristampa* di O. CAPITANI, Roma 1992 [«Nuovi Studi Storici», 18], pp. V-XIX, e la risposta del Petrocchi, *Dante onnivoro?*, sullo stesso numero della rivista [pp. 238-243, ora anche in *Itinerari danteschi* cit., pp. 55-59]), dimostrando che Dante non avrebbe potuto ignorare la canonizzazione di Celestino, concludeva per l'inaccettabilità dell'identificazione dell'*ombra* con il papa-eremita.

²⁴² Su tutta la vicenda relativa all'istruzione della causa di canonizzazione di Celestino V, cfr. A. MARINI, *Gli Atti del processo di canonizzazione: fonti parallele*, in *Atti dei convegni celestiniani. VII: Celestino V tra storia e mito; VIII: Celestino V tra monachesimo e santità* cit., pp. 121-137; ID., *Ancora sull'edizione degli Atti del processo di canonizzazione di Pietro del Morrone*, in *Da Pietro del Morrone a Celestino V* cit., pp. 109-118; ID., *Il processo di canonizzazione di Pietro del Morrone: dagli Atti di Sulmona al Compendium parigino*, in *Celestino V nel settimo centenario* cit., pp. 71-82; ID., *L'instrumentum notarile attestante un miracolo relativo alla Perdonanza di Celestino V (1296). Introduzione ed edizione*, in «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 102 (1999), pp. 81-98; *Compendium degli atti del processo informativo per la canonizzazione di*

lineato²⁴³, dubbi permangono sul grado di diffusione di tale notizia al di fuori di ristretti ambiti religiosi, è da ritenersi molto improbabile che il Poeta, che termina la prima cantica nel 1307 – o forse, come propongono altri studi, nel 1309²⁴⁴ – ignorasse la fama di santità del Morrone, diffusasi rapidamente fin dall'indomani della sua morte avvenuta nel 1296 e solennemente celebrata in Avignone²⁴⁵. Inoltre, pur tenendo in debito conto le varie ipotesi alternative di identificazione, che fin dai primi commenti alla *Commedia* dantesca furono avanzate per eludere il contrasto²⁴⁶ – tra cui la più suggestiva

*Pietro del Morrone ed altri testi dal ms. 1071 della Bibliothèque de l'Arse-
nal di Parigi su Celestino V*, a cura di A. MARINI, Roma 2002.

²⁴³ Cfr. in tal senso P. GOLINELLI, *Ancora di colui «che fece per viltade il gran rifiuto»*, in «Rivista di Storia e Letteratura religiosa», XXXI (1995/3), pp. 445-449; R. ORIOLI, *Celestino V agli occhi dei contemporanei*, in *La chiesa di Celestino V: S. Antonio abate a Ferentino*, Casamari 1991, pp. 39-64.

²⁴⁴ Sui vari problemi di datazione dell'*Inferno*, cfr., per tutti, G. PETROCCHI, *Intorno alla compilazione dell' «Inferno» e del «Purgatorio»*, in *Itinerari danteschi* cit., pp. 63-87. Propendono per il 1309 E. PASQUINI e A. QUAGLIO, *Commedia, Inferno*, Milano 1982, p. LI; A. M. CHIAVACCI-LEONARDI, *Commedia, Inferno*, p. XLIII.

²⁴⁵ Già il Concilio di Vienne del 1311-1312 aveva lasciato intendere la conclusione positiva del processo di canonizzazione, avvenuta l'anno successivo; del resto la fastosità delle cerimonie avignonesi in onore di San Celestino ci è testimoniata dallo stesso Stefaneschi, oltre che nell'*Opus metricum* anche nel *Cerimoniale*. Anche Natalino Sapegno sottolineava autorevolmente come «la fama e il culto popolare del santo erano cominciati subito dopo la morte di lui e il poeta difficilmente avrebbe potuto ignorarli» (N. SAPEGNO, *Canto III [febbraio 1960]*, in *Lectura Dantis Scaligera*, I: *Inferno*, Firenze 1967, p. 59).

²⁴⁶ In realtà i primissimi commentatori, quali Jacopo Alighieri (JACOPO DI DANTE, *Chiose alla Cantica dell'Inferno di Dante Alighieri*, Firenze 1915), che scriveva nel 1322, Graziolo Bambaglioli (GRAZIOLO DE' BAMBAGLIOLI, *Il Commento dantesco*, Savona 1915), nel 1324 e Jacopo della Lana (JACOPO DELLA LANA, *Commedia di Dante degli Allaghieri col Comento di Jacopo della Lana bolognese*, a cura di L. SCARABELLI, Bologna

e degna di considerazione parrebbe quella, tradizionale, riproposta alla fine del secolo XIX da Giovanni Pascoli²⁴⁷ e ritenuta plausibile poi da Giorgio Petrocchi e Natalino Sapegno²⁴⁸, che vede delineato nei versi danteschi il procuratore Ponzio Pilato – sembrerebbe alquanto insolito che Dante, dopo aver conosciuto i commenti che circolavano intorno al canto e le diverse identificazioni, non l'abbia smentita collo-

1866-67), nel 1328 circa, non ebbero dubbi nell'identificare il personaggio del III canto dell'*Inferno* con Pietro da Morrone, tuttavia le prime perplessità furono avanzate a partire dalla fine della prima metà del Trecento, quando Pietro Alighieri inserì l'espressione «ut quidam dicunt» prima del nome di Celestino V (PIETRO DI DANTE, *Super Dantis ipsius genitoris Comoediam Commentarium*, Florentiae 1845), per poi rafforzarsi negli anni Settanta, quando Giovanni Boccaccio (G. BOCCACCIO, *Il Commento alla Divina Commedia e gli altri scritti su Dante*, a cura di D. GUERRI, Bari 1918) avanzò con qualche titubanza, accanto al nome del pontefice, anche quello di Esaù, ripreso senza esitazioni da Benvenuto da Imola nel 1375, mentre, abbandonando questa linea, Francesco Buti (1385) e l'Anonimo Fiorentino riprendevano l'identificazione tradizionale. Per un esame di questi primi commentatori cfr. G. PADOAN, «*Colui che fece per viltà il gran rifiuto*», in «Studi Danteschi», 38 (1961), pp. 102-128.

²⁴⁷ G. PASCOLI, *Colui che fece il gran rifiuto*, in ID., *Prose*, con *Introduzione* di A. VICINELLI, II, *Scritti danteschi*, Milano 1957, pp. 1469-1487.

²⁴⁸ L'ipotesi di identificazione di Petrocchi (G. PETROCCHI, *Dante e Celestino V*, in «Studi romani», III (1955), pp. 273-285, ripubblicato recentemente in ID., *Itinerari danteschi* cit., pp. 41-59) recuperava le teorie tradizionali che andavano da Esaù a Pilato, a Diocleziano a Romolo Augustolo aggiungendovi tre nomi di sovrani abdicatari: Ottone III, Alfonso X di Castiglia, Venceslao IV di Polonia. Natalino Sapegno, invece, insisteva piuttosto sul dato dell'oggettivo anonimato del personaggio, consapevolmente, a suo dire, mantenuto tale da Dante, per fargli assumere un ruolo emblematico che le figure di Esaù e Pilato avrebbero reso assai meglio del contemporaneo Celestino: «Non personaggio, dunque, che all'autore interessi in sè, nella sua concretezza e nella sua sostanza drammatica, nel suo valore di esempio pregnante [...], bensì personaggio-emblema, termine allusivo di una disposizione polemica che investe, non un uomo singolo, ma tutta la schiera innumerevole degli ignavi.» (N. SAPEGNO, *Inferno*, *Canto III* cit., pp. 61-62).

cando altrove Celestino, nei successivi rimaneggiamenti dell'*Inferno* operati fino alla fine della sua vita²⁴⁹. Il dibattito sulla rinuncia papale era, come si è visto, “il” dibattito dell’epoca e a Dante, fine conoscitore della politica e della pubblicitica coeva, il particolare non sarebbe facilmente potuto sfuggire: il lettore avrebbe dovuto identificare in quell’*ombra* il papa angelico. Senza eludere, quindi, una posizione che potrebbe in prima battuta risultare “stonata”, proprio in quel dibattito e attraverso di esso si potrebbe trovare la soluzione all’aporia, tenendo conto della *causa* che fa identificare al poeta l’ombra *che fece per viltade il gran rifiuto*. Come si è detto il ‘rifiuto’ di cui si parlava all’epoca della composizione del canto richiamava verosimilmente quella rinuncia infausta che aveva aperto la strada all’elezione del Caetani, su posizioni notoriamente ostili a quelle dell’Alighieri; tuttavia, ciò che a noi qui interessa è l’espressione causale *per viltade*, la quale, nel lessico dantesco della *Commedia* presenta, come è già stato notato²⁵⁰, una polivocità semantica, non necessariamente veicolante una connotazione morale. A noi pare che una

²⁴⁹ G. PADOAN, *Il canto III dell’ «Inferno»*, in *Nuove letture dantesche*, Firenze 1968, pp. 58-61.

²⁵⁰ L’analisi semantica più esauriente ed autorevole rimane, ad oggi quella di A. NICCOLI, *Viltà (viltade; viltate)*, in *Enciclopedia Dantesca*, VI, Milano 2005, pp. 322-323. Due recenti interpretazioni degne di nota sono quelle avanzate da P. BALDAN (*Un istruttivo «répêchage» per dar pace a Celestino V (con ulteriori osservazioni su «Inferno» III)*, in *Studi in onore di Vittorio Zaccaria*, Padova 1987, pp. 21-40), che riconosce nell’ignavo dantesco il giovane ricco del noto episodio evangelico riportato dai Sinottici (*Mt.* XIX, 16-23; *Mc* X, 17-23; *Lc* XVIII, 18-24) e da P. GOLINELLI (*Ancora di colui* cit., pp. 452-460) che pone l’accento sull’origine contadina di Pietro da Morrone, la cui «viltade» andrebbe quindi letta come umiltà di natali, in contrapposizione alla nobiltà di nascita (e d’animo) che caratterizzava ancora in prevalenza la società cantata da Dante.

plausibile proposta ermeneutica, coerente con quanto esposto finora, sia da identificare nella *causa* giuridica che la tradizione canonistica aveva, fino al 1294, richiesto per la rinuncia episcopale e papale: sono quei *defectus scientiae, debilitas corporis, malitia plebis* – cui si deve aggiungere l’aspirazione alla vita contemplativa, autorevolmente legittimata in via interpretativa da S. Tommaso – enunciati nella decretale *Nisi cum pridem* di Innocenzo III e richiamati, con prassi costante, da tutti i teologi e pubblicisti che si erano occupati della rinuncia celestiniana e che certamente Dante aveva ben presenti²⁵¹, a risuonare nella locuzione dantesca. Se consideriamo tale lettura, possiamo anche superare l’*impasse*: non dunque la condanna di un inetto, di un incapace, di un “vile”, come parte della storiografia ce lo volle tramandare, ma piuttosto il risentimento per un uomo santo che, pur consapevole della diversità del proprio carisma e della propria vocazione compì l’atto inaudito – quello sì – della rinuncia al proprio incarico, aprendo così la strada all’ascesa del Caetani, colui che rappresentava per Dante, guelfo bianco, non solo il proprio avversario politico, ma il simbolo stesso di quella colpa che portava alla rovina del mondo: la secolarizzazione della *potestas* ecclesiastica²⁵². È pur certo che, come già osservò Sape-

²⁵¹ Appare quasi pleonastica la dimostrazione del coinvolgimento dell’Alighieri nel dibattito teologico, politico ma anche giuridico dell’epoca. Cfr., sul punto, almeno B. NARDI, *Dante e la cultura medievale, Introduzione* di T. GREGORY, nuova ed. a cura di P. MAZZANTINI, Roma 1990.

²⁵² Si noti, a tale proposito, come proprio alla pena che attende «quel d’Alagna» (*Par.* XXX, 145-148) sono dedicate le ultime parole di Beatrice in chiusura del canto XXX, che conclude il ricordo della storia umana prima di introdursi nella *visio beatifica*, «quasi figura massima del male in quell’abisso diametralmente opposto al cielo supremo» (A. M. CHIAVACCI-LEONARDI, *Commento a Paradiso* cit., p. 846).

gno a suo tempo, la collocazione di Pietro del Morrone tra gli ignavi risulterebbe fuor di luogo, considerando che tutto fu Pietro da Morrone fuorché incapace di scegliere: forse, per Dante, Celestino scelse male, ma scelse: scelse la vita eremitica, scelse di accettare il papato, scelse di rinunciarvi; possiamo quindi aggiungere un ulteriore tassello al nostro mosaico, evidenziando come la collocazione nell'*Antinferno*, tra gli ignavi, fu appunto dettata da un risentimento politico più che morale contro un atto che giuridicamente estrometteva il "papa angelico" delle profezie di Gioachino da Fiore e degli Spirituali, in cui lo stesso poeta credeva, dal governo della Chiesa. Potrebbe essere così composta, in parte, la *vexatissima quaestio*, considerando che per l'Alighieri Pietro da Morrone non fu colpevole moralmente bensì giuridicamente di aver permesso un'elezione da molti, ormai, contestata proprio sulla base della presunta invalidità della *renuntiatio* celestiniana. E, del resto, la polemica di Dante con la eccessiva giuridicizzazione della Chiesa trova conferma in più luoghi della sua opera, tra cui spicca la nota invettiva di Folchetto da Marsiglia contro la brama di potere del papa, preoccupato di definire la propria *potestas* tramite i 'Decretali' piuttosto che di attendere alla cura spirituale della Chiesa attraverso la Sacra Scrittura e i Padri:

Per questo l'Evangelio e i dottor magni
son derelitti e solo ai Decretali
si studia, sì che pare a' lor vivagni.
A questo intende il papa e' cardinali²⁵³;

²⁵³ *Par.* IX, 133-136. Per un'interpretazione di tali versi anche nel senso di un'accusa «ad una generale decadenza degli studi giuridici, così nel campo del diritto civile, come in quello del diritto canonico», cfr. F.

Ulteriore conferma dell'ipotesi di adduzione delle *causae* della *Nisi cum pridem* da parte di Celestino verrebbe così ad essere il fatto che Dante non tiene conto della recente redazione della decretale *Quoniam aliqui*, ormai recepita nel *Liber Sextus*, per cui il pontefice può *libere resignare*, bensì proprio di un'eco della tradizionale formula del *Liber Extra*, utilizzata forse per l'ultima volta da Pietro da Morrone.

Rimarrebbe spiegato così anche il diverso trattamento, assai più benevolo, riservato nel poema dantesco ad altre tre *renuntiationes* celebri di personaggi degni della collocazione nella terza cantica: la rinuncia di Pietro Mangiadore (*Par.* XII, 134), quella già citata di San Pier Damiani (*Par.* XXI, 124-126) e quella di Cincinnato (*Par.* VI, 46-48; *Par.* XV, 127-129), tutti additati quali esempi di virtù, ecclesiastica o civile²⁵⁴. Così, se anche non si può giungere, con l'Alighieri,

RUFFINI, *Dante e il protervo decretalista innominato* (*Monarchia*, III, III, 10), in «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, Serie II», LXVI (1922) ed ora il F. R., *Scritti giuridici minori*, scelti e ordinati da M. FALCO, A. C. JEMOLO, E. RUFFINI, Milano 1936, II, pp. 439 seg. Ancora più espliciti risultano i riferimenti alla negativa influenza degli studi giuridici sulla formazione degli ecclesiastici inseriti, non a caso, nei due canti dedicati a S. Francesco e a S. Domenico, fondatori di quegli ordini mendicanti che sottolineano, nell'intenzione dantesca, il contrasto con il clero secolare e curiale mondanizzato. Si tratta di *Par.* XI, 1-5: «O insensata cura de' mortali, / quanto son difettivi silogismi / quei che ti fanno in basso batter l'ali! / Chi dietro a iura e chi ad amforismi / sen giva, [...]» e di *Par.* XII, 82-84: «Non per lo mondo, per cui mo s'affanna / di retro ad Ostiense e a Taddeo, / ma per amor della verace manna / in picciol tempo gran dottor si feo;». Tra gli altri luoghi in cui l'Alighieri, seguito poi, in parte, dal Petrarca, polemizza con legisti e canonisti ci si limiterà a ricordare *Convivio*, III, XI, 10; *Convivio*, IV XXVII, 9; *Monarchia*, II, X, 9; *Monarchia*, III, III, 9; *Epistole*, XI, 16.

²⁵⁴ Pietro Mangiadore (Petrus Comestor), che è presentato niente meno che in compagnia, tra gli altri, di San Bonaventura, Ugo di San Vit-

all'esaltazione della scelta del Morrone compiuta da Francesco Petrarca nel *De vita solitaria*²⁵⁵, di certo si potrà ridimensionare quell'inappellabile giudizio di 'condanna', così poco coerente con l'impostazione sistematica del pensiero dantesco, e restituire ad una *visio* storica l'immagine dell'umile "papa angelico", vagheggiato dalle profezie di Gioachino da Fiore e da quella spiritualità francescana, osteggiata da Bonifacio VIII e condivisa da Pietro da Morrone e dall'Alighieri.

Alla luce di quanto detto occorre quindi tornare ora a completare l'analisi del commento di Giovanni d'Andrea alla *Quoniam aliqui*, la cui lettura intertestuale ci permette di acquisire ulteriori dati normativi. Il secondo passo significativo è costituito dal riferimento alla formazione stessa della disposizione di Celestino V: «[...] deliberatione habita cum suis fratribus ecclesiae romanae cardinalibus, de quorum numero tunc eramus, de nostro et ipsorum omnium concordis consilio

tore, Rabano Mauro e Gioachino da Fiore, aveva rinunciato al Cancellierato di Notre-Dame per ritirarsi a vita di preghiera nell'eremo di S. Vitore, dove morì tra il 1179 e il 1185. Pier Damiani è posto da Dante nel cielo settimo, di Saturno, tra gli spiriti contemplativi, quelli che, cioè, rinunciarono alle cure del mondo per raccogliersi nella meditazione di Dio, causa evidentemente identica a quella che animò Pietro-Celestino; Cincinnato è citato invece in due luoghi del Paradiso: nel canto VI, dedicato come gli altri *sesti* delle due cantiche precedenti al tema profetico-politico della decadenza, e nel canto XV, sempre come esempio di probità civile per aver rinunciato alla carica dittatoriale ritirandosi, dopo la vittoria sugli Equi, a coltivare il proprio orticello.

²⁵⁵ F. PETRARCA, *De vita solitaria* II, 8, ed. M. NOCE, con *Introduzione* di G. FICARA, Milano 1992, pp. 218-227. Su cui cfr. almeno I. LUDOVISI, *Giudizio di Francesco Petrarca sulla rinuncia di Celestino V*, in «Bollettino della Società di Storia Patria A. L. Antinori», 6 (1894), pp. 81 segg.

et assensu auctoritate apostolica statuit et decrevit [...]». Dopo quanto esposto sopra, parrebbe quanto meno ingenuo non cogliere la sottolineatura della presenza e dell'assenso del collegio cardinalizio all'atto compiuto da Pietro del Morrone, la quale assolveva la duplice funzione di richiamare ai cardinali Colonna l'infondatezza delle loro pretese di dichiarare illegittimo un atto cui essi stessi avevano prestato il consenso e, contemporaneamente, di far presente il requisito dell'*approbatio collegii* su cui la norma insiste particolarmente. Approvazione dunque, quella del collegio, che investe tanto la decisione di rinunciare quanto il fatto che venga redatta una norma destinata a regolamentare la materia; significativa, in tal senso, risulta essere la narrazione di Bartolomeo Sacchi, detto Platina²⁵⁶, il noto autore del *Liber de vita Christi ac omnium pontificum* (1474), il quale, nella sua *Vita Celestini V*, sottolinea il dato del consenso unanime del collegio all'emanazione di un tale provvedimento:

Tum vero Cardinales abdicationem hominis quaerentes vehementer instant ut id quem primam agat preposito reipublicae christianae discrimine quod sua ignoratione imminere omnium cervicibus ostendebant, affirmantes omnia mala tum accidentia die iudicii sibi imputatum iri. Motus his verbis vir sanctus et simplex futurum se in eorum potestate dixit: modo id iure fieri posset. Quare constitutio omnium consensu facta est: licere pontifici abdicare se magistratu quam quidam constitutione Bonifacius octavus eius

²⁵⁶ Su cui si rinvia, per tutti, a G. PAPARELLI, vc. *Platina (Bartolomeo Sacchi detto il)*, in *Enciclopedia Cattolica*, Città del Vaticano 1952, coll. 1602-1603 e ai contributi presenti in *Bartolomeo Sacchi il Platina (Piadena 1421-Roma 1481). Atti del Convegno internazionale di studi per il V centenario* (Cremona, 14-15 novembre 1981), a cura di A. CAMPANA e P. MEDIOLI MASOTTI, Padova 1986.

successor postea confirmavit; quemadmodum libro VI decretalium apparet²⁵⁷.

Il terzo passaggio, ripreso poi quasi letteralmente nella glossa di Giovanni d'Andrea, risulta notevole ai fini di stabilire la forma stessa del provvedimento di Bonifacio in relazione anche a quello forse perduto del suo predecessore: «Nos igitur, ne statutum huiusmodi per temporis cursum oblivioni dari, aut dubitationem eandem in recidivam disceptationem ulterius deduci contingat, ipsum inter constitutiones alias ad perpetuam rei memoriam de fratrum nostrorum consilio duximus redigendum». Benedetto Caetani esprime così la propria volontà di intervenire in via risolutiva nel dibattito sulla *renuntiatio* papale fissando in una norma, da inserire – precisa il papa – *inter constitutiones alias*, la regola della libera disponibilità da parte del sommo pontefice del proprio ufficio; tuttavia i numerosi interrogativi a cui aveva dato origine *in facto* la rinuncia celestiniana non trovarono la propria risoluzione *in iure* nella *Quoniam aliqui*, come forse avrebbe sperato il papa-teocrate, ma furono ancora oggetto del dibattito dottrinale per oltre un secolo e mezzo.

A questo punto pare utile soffermarsi per un istante proprio sul discusso ruolo rivestito da Benedetto Caetani nell'eventuale compilazione di tale documento, prima o dopo la formale *renuntiatio* papale. Per la prevalente storiografia celestiniana – come si è accennato – fu addirittura determinan-

²⁵⁷ PLATINA, *Platinae hystoria de vitis pontificum periucundae diligenter recognita, et nunc tantum integre impressa*, Parisiis 1505, *Celestinus V*, ff. 237v-238v. Il passo citato si trova a ff. 238r-238v. È appena il caso di ricordare che da quest'opera è tratta anche la celebre *Vita Bonifacii VIII* (ff. 238v-244r) che ebbe ampia circolazione in quanto posposta a molte edizioni del *Liber Sextus*.

te; per la maggior parte degli studiosi, comunque, è da considerarsi assai incisivo; allo stato attuale delle fonti, tuttavia, sarebbe auspicabile un più prudente e storicamente corretto ridimensionamento; mentre più sicura parrebbe l'influenza esercitata da parte del collegio cardinalizio, come ci viene testimoniata dalla vicenda che si è ripercorsa tramite le fonti biografiche fin qui citate. Se è ormai pressoché certo che Celestino V, nei suoi propositi di rinuncia, si sia rivolto a esperti di diritto per ottenere una rassicurazione *de iure*, che magari rafforzasse la più forte convinzione morale, maggiormente controversa appare l'identificazione dei giuristi che lo consigliarono. Indubbiamente la presenza a Castelnuovo di Benedetto Caetani e Gerardo da Parma, cardinali "giuristi", e la già ricordata menzione di questi due personaggi nelle fonti, induce ad accogliere la versione che vede un diretto intervento – o per lo meno un'influenza – del futuro papa sulla definitiva scelta di Pietro-Celestino. Tuttavia, occorre riflettere sul fatto che, a ben guardare, la formazione giuridica di Benedetto Caetani, su cui è tornato Peter Herde²⁵⁸, non fu poi così raffinata e originale come la si volle presentare in seguito; è ormai noto che dietro i suoi pur numerosi interventi spesso occorsi nelle importanti *querelles* accesi durante il suo pontificato facevano capolino le ben più "robuste" dottrine di valenti teologi come Matteo d'Acquasparta ed Egidio Romano e di giuristi del calibro di Goffredo da Trani o Enrico da Susa, da cui il Caetani pare aver mediato la maggior parte delle proprie conoscenze nel campo del diritto.

²⁵⁸ P. HERDE, *Benedetto Caetani canonico, notaio pontificio e cardinale*, in *Bonifacio VIII*, Atti del XXXIX Convegno storico internazionale (Todi, 13-16 ottobre 2002), Spoleto 2003, pp. 89-115.

to²⁵⁹. Sappiamo inoltre che Benedetto studiò diritto canonico a Bologna, forse durante il suo soggiorno tudertino o immediatamente dopo, all'inizio degli anni Sessanta; ma se il titolo di *magister* che per la prima volta gli viene attribuito il 7 marzo 1264²⁶⁰ lascerebbe supporre il conseguimento del Baccalaureato in diritto canonico, molto più improbabile parrebbe il conseguimento della laurea²⁶¹. Forse il Caetani, di ritorno dalle legazioni in Francia e Inghilterra (1264-68), lavorando come "advocatus" presso la curia papale²⁶², poté ulterior-

²⁵⁹ È appena il caso di ricordare l'opinione di Gabriel Le Bras, che delinèò così le competenze giuridiche del Caetani: «Moins entier qu'on ne pens dans ses attitudes, il était dépourvu d'imagination créatrice. Sous une forme savante et harmonieuse, il adopta les solutions des meilleurs canonistes de son siècle [...]», G. LE BRAS, *Boniface VIII, symphoniste et modérateur*, in *Mélanges d'histoire de Moyen Age dédiées à la mémoire de Lois Halphen*, Paris 1951, p. 393.

²⁶⁰ Il titolo compare in una lettera di Urbano IV datata Orvieto, 7 marzo 1264: «*Magistro Benedicto Gaietani, cappellano nostro, Anagnino [...]*» (*Les registres d'Urbain IV [1261-1264]*, pub. par J. GUIRAUD, III, Paris 1904, p. 208b, n. 1472) e in una di Giovanni XXI del 9 febbraio 1277: «[...] dilectum filium magistrum Benedictum de Anagnia [...]» (*Le registre de Jean XXI [1276-1277]*, pub. par E. CADIER, Paris 1892-1960, p. 52a, n. 162). La notizia anche in P. HERDE, *Benedetto Caetani* cit., p. 101 e nt. 62.

²⁶¹ Lo prova con argomenti attendibili P. HERDE, *Benedetto Caetani* cit., pp. 100-101, speculando anche sui presunti giuristi che Benedetto avrebbe potuto incontrare come *magistri* a Bologna.

²⁶² Da un'asserzione di Clemente V del 13 settembre 1309 risulta che il Caetani avrebbe ricoperto, nel periodo delle legazioni, «cancellarie officium»; mentre presso la curia romana «advocationis officium»: «[...] ac cum Martino dum in Franciae, ac Adriano in Angliae regnis praecessoribus nostris Romanis Pontificibus legationis officio fungeretur, successivis temporibus quasi continuo conversatus cancellariae officium exercuit cum iis; et subsequenter in dicta Romana curia, in qua prius exercuerat advocationis officium notariatus primo, et deinde ad honorem Cardinalatus S. R. E. et demum in summum Pontificem assumptus extitit; [...]», ed. O. RAYNALDUS, *Annales ecclesiastici* cit., IV, f. 461b.

mente perfezionare i propri studi teologici e giuridici all'Università della Curia Romana, ma di sicuro non studiò mai teologia all'università di Parigi²⁶³ e, se anche a partire dal 1276 il rampante cappellano pontificio iniziò la propria ascesa ottenendo da Innocenzo V (Pietro di Tarentaise) l'incarico di notaio pontificio, l'assenza delle iniziali o dell'abbreviatura del nome in margine o sulla plica di privilegi e lettere coeve redatte dalla cancelleria pontificia, unita al dato calligrafico (la caratteristica scrittura irregolare inclinata a destra con cui Benedetto, divenuto papa, firmava i privilegi), inducono a concludere che egli non avesse mai appreso la tecnica calligrafica degli *scriptores* papali²⁶⁴. Di certo, però, l'ambizione politica di Benedetto Caetani, allora ritenuto acceso sostenitore della Francia, che lo portò alla porpora cardinalizia il 12 aprile 1281 per mano di Martino IV, poté rinsaldarsi allorché, otto anni più tardi, fu incaricato da Niccolò IV della legazione presso Gaeta, con l'incarico di impedire la stipulazione di un accordo tra Carlo II d'Angiò e il re di Sicilia Giacomo II d'Aragona. Tanto in questa occasione, quanto in quella ancor più importante della legazione del 1290/91 in Francia per cercare sostegni alla crociata voluta da Niccolò IV e appianare i problemi della Chiesa francese, Benedetto fu accompagnato da Gerardo da Parma, il quale – non è un

²⁶³ Lo dimostra P. HERDE, *Benedetto Caetani* cit., p. 103 e nt. 73.

²⁶⁴ Cfr. P. HERDE, *Benedetto Caetani* cit., pp. 103-105 e, per alcune ulteriori osservazioni critiche, pp. 104-105 nt. 79. Per le notazioni diplomatiche cfr. H. BRESSLAU, *Manuale di diplomazia per la Germania e l'Italia*, trad. it. A. M. VOCI-ROTH, Roma 1988, pp. 276 segg.; Th. FRENZ, *I documenti pontifici nel Medioevo e nell'Età Moderna*, ed. it. a cura di S. PAGANO, Città del Vaticano 1989, pp. 63 segg.; P. HERDE, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 13. Jahrhundert*, Kallmünz 1967², p. 17.

caso – compare associato al Caetani nelle fonti biografiche celestiniane quale coartefice del parere giuridico fornito al tributante Pietro da Morrone. Date queste premesse sembra piuttosto evidente concludere che l’apporto “tecnico” del Caetani, vuoi nella fase antecedente la rinuncia, vuoi in quella successiva di redazione della *constitutio* sulla rinuncia papale, non poté essere particolarmente originale o raffinato, ma servì, piuttosto, ad arginare le insorgenti obiezioni circa la validità della rinuncia celestiniana e a preparare e legittimare il presupposto alla propria ascesa al soglio di Pietro, non a caso avvenuta, al primo scrutinio, appena quattordici giorni dopo le dimissioni del predecessore. Certo è – e da qui la *vulgata* storiografica – che il carisma e l’autorevolezza del personaggio non furono indifferenti per la determinazione del monaco-papa Celestino.

La cultura giuridica del Caetani era del resto, come è già stato peraltro evidenziato²⁶⁵, ispirata ad un certo pragmatismo politico, piuttosto che ad una raffinatezza scientifica e la vicenda celestiniana ne fu forse la più eclatante conferma. Meno in luce, tuttavia, è stata posta la circostanza per cui nelle poche, intense settimane in cui a Castelnuovo si consumava il “dissidium” celestiniano, furono presenti e particolarmente attivi ben tre personaggi il cui ruolo, nella definizione teolo-

²⁶⁵ In tal senso cfr. V. FENICCHIA, *Il sepolcro del vescovo Pietro Caetani* «*Qui nutrit dominum Bonifatium pp. VIII*», in «*Rivista di Storia della Chiesa in Italia*», II (1948), p. 346. Di opposto avviso R. KAY, “*Ad nostram praesentiam evocamus*”: *Boniface VIII and the Roman Convocation of 1302*, in *Proceedings of the Third International Congress of Medieval Canon Law* (Strasbourg, 3-6 September 1968), a cura di S. KUTTNER, Città del Vaticano 1971, p. 165, che insiste su una scientificità del pensiero giuridico bonifaciano contestata peraltro da P. HERDE, *Benedetto Caetani canonico* cit., p. 90 nt. 7.

gico-giuridica della *renuntiatio papae*, fu tutt'altro che secondario; si tratta, evidentemente, dei canonisti Guido da Baisio, cappellano di Gerardo da Parma e Jean Lemoine nonché del teologo Nicolas de Nonancour, questi ultimi due firmatari, tra gli altri, del già ricordato *memorandum* cardinalizio del 1297 con cui si affermava la legittimità della rinuncia di Celestino V²⁶⁶. Il Lemoine, infatti, all'epoca attivo come uditore presso la curia romana e la cancelleria e, dal 1304, cardinale, inviò il 13 febbraio 1301²⁶⁷ per conto del papa, all'Università di Parigi, il proprio apparato al *Liber Sextus* – a cui aveva indirettamente collaborato²⁶⁸ – più tardi denominato *Glossa Aurea*²⁶⁹: pur non essendo un sostenitore in senso assoluto di Bonifacio VIII egli non ebbe esitazioni a ritenere legittima la rinuncia del morrone. Nello stesso senso si mossero come si è accennato Giovanni d'Andrea, nella *Glossa ordinaria*, più o meno coeva rispetto a quella del Lemoine e il suo maestro

²⁶⁶ L'unico ad evidenziare la ragionevole maggior competenza tecnica dei canonisti presenti a Castelnuovo è ancora P. HERDE, *Cölestin V cit.*, pp. 130 segg.

²⁶⁷ In tal senso A. VAN HOVE, *Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici, editum a magistris et doctoribus Universitatis Lovaniensis*, vol. I, tom. I: *Prolegomena ad Codicem Iuris Canonici. Editio altera auctior et emendator*, Romae 1945, p. 474.

²⁶⁸ Cfr. in tal senso A. PADOVANI, *Il titolo De Summa Trinitate et fide catholica nel Liber Sextus di Bonifacio VIII*, in *Le culture di Bonifacio VIII*. Atti del Convegno organizzato nell'ambito delle celebrazioni per il VII Centenario della morte (Bologna, 13-15 dicembre 2004), Roma 2006, p. 80 nt. 25.

²⁶⁹ Cfr. T. SCHMIDT, *Papst Bonifaz VIII. als Gesetzgeber*, in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law* (San Diego, University of California at La Jolla, 21-27 agosto 1988), a cura di S. CHODOROW, Città del Vaticano 1992 (Monumenta Iuris Canonici. Series C. Subsidia, 9), pp. 227-245; R. M. JOHANNESSEN, *Cardinal Jean Lemoine's Gloss to Rem non novam and the Reinstatement of the Colonna Cardinals*, ivi, p. 320.

Guido da Baisio, nella glossa composta tra il 1306 e il 1311, entrambi sostenendo, con ampia e raffinata argomentazione giuridica, la questione di legittimità delle dimissioni del sommo pontefice la quale, evidentemente, sempre più veniva ad incidere sulla definizione della *plenitudo potestatis* del papa, aspetto predominante del papato bonifaciano. In particolare, si potrebbe dire che le glosse di Jean Lemoine e Guido da Baisio siano esclusivamente assorbite dal tentativo di legittimare la rinuncia papale *in defectu superioris*, in assenza cioè di un superiore che accogliesse la rinuncia del pontefice, uno degli ostacoli maggiori in cui si dibatteva la canonistica dai tempi del *Decretum* di Graziano, mentre non viene preso in considerazione il problema della *causa*, per cui, come si è accennato, probabilmente ci si riportava alla consolidata interpretazione decretalistica. Anche Nicolaus de Nonancour, già cancelliere dello *Studium* parigino, affrontava con argomentazioni teologiche il problema della rinuncia celestiniana attraverso un genere letterario piuttosto eccentrico in rapporto all'oggetto trattato, ma molto più immediato e popolare: il sermone. In due prediche, composte una in occasione della Natività della Vergine (8 settembre 1297) e l'altra per l'anniversario dell'incoronazione di Bonifacio VIII (23 gennaio 1298 o 99)²⁷⁰, il teologo dimostra la legittimità della *renuntiatio papae* prendendo spunto dalle accuse mosse dai cardinali Colonna, diretti destinatari di questi sermoni polemici; evidentemente

²⁷⁰ I testi cui si fa riferimento sono entrambi contenuti nel codice membranaceo *Borghesiano* 140 (fine secolo XIII, inizi XIV) della Biblioteca Apostolica Vaticana, studiati da Annaliese Maier in un illuminante articolo (A. MAIER, *Due documenti nuovi relativi alla lotta dei cardinali Colonna contro Bonifacio VIII*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», III (1949), pp. 344-364), cui in questa sede si rinvia per gli approfondimenti del caso.

l'impiego di tale genere letterario depone ancora una volta a favore dell'ampia diffusione, non solo accademica, che la questione aveva assunto.

Appare quindi opportuno, in estrema sintesi, distinguere tra una fase celestiniano-deliberativa e una bonifaciano-redazionale: nella prima, in assenza di dati certi, si può solo supporre un'influenza "politica" di Benedetto Caetani sulla risoluzione del papa, mentre nell'eventuale redazione di una *declaratio* di Celestino V, ad oggi non pervenutaci, sembrerebbe più plausibile supporre l'intervento tecnico di Jean Lemoine e di Guido da Baisio, sia pure mediato dall'autorevolezza del Caetani; intervento accertato e autorevolmente normante, invece, nel secondo momento di redazione della *constitutio* voluta da Bonifacio e inserita ufficialmente nel *Sextus*, laddove le due prime glosse vergate alla *Quoniam aliqui* potrebbero eventualmente – ma siamo sempre nel campo delle ipotesi – contenere elementi già propri del documento celestiniano richiamato nella *Quoniam aliqui*, in riferimento, è ovvio, al discusso problema del ruolo del collegio cardinalizio. Anche in questa fase, evidentemente, lo sfondo contestuale che torna ad incombere su tutto il dibattito redazionale fa riferimento alla *voluntas* del Caetani che volle inserire la norma sulla rinuncia per fugare dubbi sulla legittimità della propria elezione.

5. *Dalla renuntiatio alla cessio: cenni all'evoluzione della controversia durante il Grande Scisma d'Occidente*

A poco meno di un secolo dalla rinuncia di Celestino V la Chiesa si preparava ad attraversare, dopo l'umiliazione della cosiddetta "cattività avignonese", un altro burrascoso periodo attraversato dal Grande e Piccolo Scisma, che divise il

mondo cattolico fino al 1449 quando, il 7 novembre, la rinuncia alla tiara dell'antipapa Felice V dinanzi all'ormai decimato concilio di Basilea – riunito per l'occasione a Losanna – e l'elezione di Niccolò V da parte di quest'ultimo, posero fine alla frattura politica, ecclesiale e giuridica che si era manifestata in seno all'Occidente per oltre settant'anni.

Fu dunque proprio una *renuntiatio* alla tiara – o, come si vedrà, più correttamente una *cessio* – l'ultima fino ad oggi nella Storia della Chiesa, a concludere un percorso ideale che si era sviluppato, sia pure tra la lacunosità delle fonti e le mitologie storiografiche, a partire dalla successione dello stesso San Pietro con la prima rinuncia illustre, quella, citatissima da pubblicisti e canonisti, di Clemente Romano. Mentre però, nelle due precedenti fasi di questo *itinerarium*, quella costitutivo-definitoria e quella sistematico-pubblicistica, lo scenario di fondo era pur sempre connotato da una presenza in primo piano della figura del romano pontefice, di cui si avvertiva sempre più l'esigenza di definirne i poteri, anche tramite lo studio dei modi e delle forme in cui gli era concesso rinunciare, ora si assiste all'ingresso di un nuovo attore giuridico sulla scena: il concilio. L'elaborazione teorica della potestà conciliare, erede delle teorie di Guglielmo d'Ockham e di Marsilio da Padova e già timidamente avviata nella prima metà del XIV secolo, ad opera di pubblicisti quali Jean Quiddort, esplose in questi anni con i tratti della conflittualità, proprio nella lotta che determinò la scissione all'interno della Chiesa d'Occidente.

La natura e la finalità del presente lavoro non permettono di addentrarsi in profondità nella questione, pure propeudeutica al tema in oggetto, del conflitto papa-concilio e dei rapporti tra potere monocratico e potere collegiale durante il Grande e Piccolo Scisma, per cui si rinvia alla vastissima let-

teratura di settore; cercheremo invece di percorrerne le tappe fondamentali utilizzando, come *fil rouge*, proprio la rinuncia al papato che, in quest'epoca, inaugura quella terza ed ultima fase, *politico-strumentale* che vedrà nuovamente coinvolti alcuni tra i maggiori canonisti del Quattrocento in un'operazione estremamente delicata di sostegno teorico alle posizioni conciliariste.

La dottrina della *renuntiatio* papale, acquista infatti, in questo periodo, una valenza particolare, nel momento in cui le dimissioni di uno o di entrambi i papi (o antipapi) vengono indicate quale mezzo più conveniente di risoluzione dello scisma. Così, dopo la morte di Urbano VI (15 ottobre 1389)²⁷¹ – il cui pontificato era stato caratterizzato dall'aspro conflitto con l'antipapa avignonese Clemente VII²⁷² la cui elezione (20 settembre 1378) aveva inaugurato la scissione nella Cristianità²⁷³ – l'ascesa al soglio di Pietro di Bonifacio IX fe-

²⁷¹ Per alcune notizie biografiche sulla figura di Bartolomeo Prignano cfr., per tutti, I. ART, vc. *Urbano VI* in *EP*, II, pp. 561-569 con la ricca bibliografia ivi ricordata (pp. 568 seg.).

²⁷² Su cui si vedano, per tutti, G. MOLLAT, vc. *Clemente VII*, in *Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques*, XII, coll. 1162-1175; *Lexikon für Theologie und Kirche*, II, Freiburg 1994³, s.v., coll. 1223 seg.; *Dizionario storico del papato* cit., I, Milano 1996, s.v., pp. 333-336; M. DYKMANS, vc. *Clemente VII (antipapa)*, in *EP*, II, pp. 593-606 e l'ampia bibliografia ivi citata (pp. 604-606); utile anche il lavoro di Y. GRAVA, *Pouvoirs et crises de l'Église: Clément VII, pape du Grand Schisme et seigneur de Berre*, in *Actes du 115^e Congrès National des Sociétés Savantes*. Avignon 1990. Section d'histoire médiévale et de philologie. *Crises et réformes dans l'Église de la Réforme Grégorienne à la Préréforme*, Paris 1991, pp. 287-296.

²⁷³ L'elezione di Urbano VI al soglio pontificio (8 aprile 1378) aveva rappresentato una svolta sotto diversi profili; oltre che ad avviare lo scisma, infatti, tale evento contribuì allo sviluppo delle teorie ockhamiane e marsiliane sulla superiorità della potestà conciliare su quella pontificia. I tentativi di riforma volti ad emancipare la Chiesa da una tutela del pote-

ce sperare in una risoluzione della controversia. Bonifacio, abile diplomatico, propose nel 1390 a Clemente VII di rinunciare al papato, assicurandogli, in cambio, il primo posto nel

re laico – in particolare francese – divenuta sempre più pressante nell'ultimo decennio, pur condivisi da molti vennero tuttavia condotti in modo fortemente autoritativo, riflesso della convinzione di Urbano dell'assolutezza del primato petrino, tanto che perfino Santa Caterina da Siena, autrice di ben nove lettere indirizzate al papa, di cui – com'è noto – fu fervente sostenitrice, in alcune occasioni dovette invitarlo alla moderazione (cfr. S. CATERINA DA SIENA, *Epistola CCCLXIV*, in *Le lettere di S. Caterina da Siena, ridotte a miglior lezione, e in ordine nuovo disposte*, con note di N. TOMMASEO, a cura di P. MISCIATELLI, V, Firenze 1940, pp. 248-252; *Epistola CCCLXX*, ivi, pp. 270-273). Anche i rapporti con il collegio dei cardinali furono piuttosto tesi: nonostante intendesse riformarne la posizione, restituendogli – su consiglio della stessa Santa Caterina che lo esortava in una lettera a farne «colonne» per sostenere l'onere del governo della Chiesa (« Vogliate vedervi da lato: chè in questa vita, tra le fatiche, saranno il vostro desiderio e refrigerio. Cercate d'aver, oltre all'aiutorio divino, l'aiuto de' servi suoi, che vi consiglieranno con fede, e schiettamente, non passionati, nè contaminati nel consiglio loro per amore proprio », *Epistola CCCV*, in *Le lettere cit.*, IV, pp. 277-282 [p. 281]) – quel ruolo di coinvolgimento e compartecipazione nel governo della Chiesa che gli era stato proprio a partire dal sec. XI, il papa assunse anche in questo frangente un comportamento aggressivo (minacciando persino di revocare ogni beneficio e privilegio ai cardinali e di ridurli in schiavitù) che gli guadagnò l'ostilità dei membri collegio i quali – a poco a poco – lo abbandonarono (a partire dai cardinali francesi, desiderosi di tornare in Avignone) lasciando Roma e riparando ad Anagni, da dove, dopo alcuni tentativi falliti di compromesso con Urbano, il 2 agosto emanarono una dichiarazione con cui dichiaravano invalida l'elezione del papa perché avvenuta sotto la pressione e la minaccia della violenza popolare e, dopo aver informato il 9 agosto la Cristianità che il pontefice era stato deposto, il 20 settembre, riuniti a Fondi sotto la protezione della regina Giovanna procedettero, in un nuovo conclave, all'elezione di Roberto dei conti del Genevois con il nome di Clemente VII. Sui rapporti di Urbano con il collegio cardinalizio e sulle vicende della sua elezione cfr. A. PIAZZONI, *Storia delle elezioni cit.*, pp. 169-172; O. PŘEROVSKÝ, *L'elezione di Urbano VI e l'insorgere dello Scisma d'Occidente*, Roma 1960, *ad indicem*.

collegio cardinalizio e la carica di legato e vicario apostolico a vita nelle terre già di sua obbedienza, esclusa l'Italia. Tale proposta, si noti, fu la medesima che venne elargita a Felice V nel 1449 e che questi accettò, a differenza di Clemente, il quale volle persistere nella propria condotta nonostante i tentativi di mediazione di Carlo VI di Francia, interrotti poi dalla malattia di quest'ultimo e dalla stessa morte dell'antipapa sopravvenuta in Avignone il 16 settembre 1394.

La questione delle dimissioni dei papi quale mezzo di risoluzione dello scisma era già stata affrontata più volte nel corso del pontificato di Urbano VI e Clemente VII da illustri giuristi dell'Università di Parigi quali Pierre d'Ailly²⁷⁴ – autore tra l'altro di una celebre biografia di Celestino V – Jean Gerson²⁷⁵, Nicolas de Clémanges²⁷⁶, Gilles Deschamps (Aegydius de Campis)²⁷⁷; tuttavia, com'è noto, l'intervento che ri-

²⁷⁴ Su cui cfr. F. OAKLEY, *The "Propositiones utiles" of Pierre d'Ailly: an Epitome of Conciliar Theory*, in «Church History», 29 (1960), pp. 398-403; ID., *The political Thought of Pierre d'Ailly. The Voluntarist Tradition*, New Haven 1964; sul punto cfr. anche L. SALEMBIER, *vc. Ailly (d') Pierre*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, I, Première Partie, Paris 1923, col. 643.

²⁷⁵ Su cui cfr. almeno F. P. E. BOISNORMAND DE BONNECHOSE, *Jean Hus, Gerson et le Concile de Constance*, 2 voll., Paris 1860; J. NEVILLE FIGGIS, *Studies of political Thought from Gerson to Grotius: 1414-1625*, Cambridge 1907; G. H. M. POSTHUMUS MEYJES, *Jean Gerson Apostle of Unity: his Church Politics and Ecclesiology*, trans. by J. C. GRAYSON, Leiden 1999.

²⁷⁶ Su cui cfr. per tutti E. ORNATO, *Jean Muret et ses amis Nicolas de Clémanges et Jean de Montreuil. Contribution à l'étude des rapports entre les humanistes de Paris et ceux d'Avignon (1394-1420)*, Genève - Paris 1969, *ad indicem*.

²⁷⁷ Non devono essere tuttavia dimenticati anche altri interventi delle università quali quella di Bologna, che nel 1378 aveva espresso il proprio parere sulla doppia elezione di Urbano VI e Clemente VII, nonché quelle di Oxford e Praga, le quali avevano rispettivamente influito sulle

sultò decisivo fu la formulazione che pervenne dalla Sorbonne, a seguito dell'interpellazione di Carlo VI, nel 1394, dei tre noti rimedi – o *viae* – idonei a comporre lo scisma: la *via cessionis*, che consisteva nella simultanea rinuncia dei papi, la *via compromissi*, cioè la nomina di un collegio arbitrale misto incaricato di mediare tra le due posizioni e addivenire ad una soluzione del conflitto, e naturalmente la *via concilii* che consisteva nella convocazione di un concilio ecumenico e che risultò in un secondo tempo quella più battuta²⁷⁸; accanto ad esse continuava naturalmente a sussistere la possibilità della *renuntiatio* o *resignatio* unilaterale del pontefice, sancita dalla costituzione *Quoniam aliqui* di Bonifacio VIII. Le tre vie furono presentate nel giugno dello stesso anno a Carlo VI, unitamente alla proposta che si dichiarasse eretico e scismatico il papa che, non accettando nessuna di esse, non fosse neppure in grado di proporre una quarta; tra di esse fu comunque la *via cessionis* ad essere raccomandata come la più agevole da perseguire dall'università di Parigi²⁷⁹, tanto che lo stesso Coluccio Salutati, in una lettera del 1398, si dichiarava contrario alle soluzioni del compromesso e del concilio e auspicava invece la rinuncia dei due papi:

posizioni assunte dall'Inghilterra in favore del romano pontefice e dell'imperatore Venceslao nei confronti del papa avignonese, mentre avranno notevole rilevanza anche i pareri espressi sul punto dalle università di Erfurt ed Heidelberg. Cfr. P. G. CARON, *La rinuncia all'ufficio* cit., p. 278.

²⁷⁸ Cfr. N. VALOIS, *La France* cit., II, pp. 407 segg., 416.

²⁷⁹ Proprio all'inizio del 1394 era stata convocata una sessione solenne nel chiostro di Saint-Martin-des-Champes, dove, sotto la presidenza del priore dell'abbazia di Saint Denis, Guillaume Barrault e dell'abate Guy de Monceaux, oltre diecimila tra teologi, dottori in diritto e clero, votano per la maggior opportunità della *via cessionis*. Sul punto cfr. N. VALOIS, *La France* cit., II, pp. 407-408.

Hunc modum, hanc viam non humanam sed divinam, sanctissimam, optimam, tutam, certam, sine scrupulo et sine murmuratione commendo²⁸⁰.

La proposta incontrò il favore del re di Francia e di buona parte dei cardinali, ma non quello di Clemente VII che vi si oppose energicamente, dando mandato a Giovanni Goulain, maestro di teologia, di combattere tale proposizione; il che questi fece in numerosi sermoni, con grande scandalo dell'università²⁸¹.

In particolare era stato il teologo Guillaume Barrault, priore di Saint-Denis, ad illustrare, nel citato memoriale inviato dalla Sorbona, le modalità della *via cessionis*: i due pretendenti, dopo aver deposto la tiara, avrebbero dovuto anche rinunciare ai propri diritti reali o presunti, e successivamente i cardinali che già avevano ottenuto il cappello prima dello scisma – o, nella migliore delle ipotesi, i porporati di entrambe le obbedienze insieme – avrebbero dovuto procedere all'elezione di un nuovo papa²⁸². Ogni cardinale, dal canto suo, si era vincolato solennemente con un atto scritto, dopo la morte dell'antipapa e prima di entrare in conclave, a approfondire il proprio impegno per la composizione dello scisma qualora fosse stato eletto papa²⁸³.

²⁸⁰ MARTHÈNE, *Thesaurus novus anedoctorum...*, Lutetiae Parisiorum 1717, II, coll. 1155-1166.

²⁸¹ Sul punto cfr. C. J. HEFELE - H. LECLERCQ, *Histoire des Conciles* cit., X, p. 77; S. BALUZIUS, *Vitae Papparum Avenionensium, hoc est Historia Pontificum Romanorum qui in Gallia sederunt ab anno Christi MCCCXV usque ad annum MCCCXCVI...*, I, Parisiis 1693, coll. 522 segg.; G. EGAS-SE DU BOULAY, *Historia Universitatis Parisiensis* cit., IV, p. 673.

²⁸² Cfr. C. J. HEFELE - H. LECLERCQ, *Histoire des Conciles* cit., X, pp. 79 seg.

²⁸³ *Ibidem*, p. 84.

Tuttavia, con l'elezione, il 28 settembre 1394, di Pedro Martínez de Luna, *qui nomen sibi imposuit Benedicti XIII*²⁸⁴, la situazione non mutò, e, nonostante questi avesse dichiarato in conclave «Ego, si eligerer, statim ea celeritate et facilitate papatum abdicarem qua cappam exuere possem»²⁸⁵, cambiò presto opinione e non mantenne la parola data. All'indomani dell'elezione di Pedro de Luna era stata infatti convocata dal re, a Parigi, una sinodo nazionale, presieduta dal patriarca

²⁸⁴ Nato nel 1328-29 (ma oggi, si ritiene con più probabilità nel 1342-43) da una delle più illustri casate della Corona aragonese Pedro de Luna, dopo essersi addottorato *in utroque iure* presso l'università di Montpellier, intraprese una brillante carriera ecclesiastica che il 20 dicembre 1375 gli ottenne la porpora – in qualità di cardinale diacono – per le mani di Gregorio XI, il quale lo fece suo stretto collaboratore – insieme ai cardinali Guillaume d'Aigrefeuille e Gérard de Puy – quando decise di porre fine al periodo avignonese ritrasferendo la Curia a Roma. Dopo aver partecipato in modo determinante tanto al conclave del 7-8 aprile del 1378, da cui uscì papa l'arcivescovo di Bari Bartolomeo Prignano (Urbano VI), quanto a quello del 20 settembre presso il castello Caetani di Fondi, che elesse l'antipapa Clemente VII, Pedro de Luna si recò in qualità di legato pontificio nella penisola iberica, dove si adoperò affinché la Corona di Castiglia (1381), quella d'Aragona (1387) e quella di Navarra (1390) aderissero all'ubbidienza a Clemente VII. Questa sua intensa attività diplomatica che lo vide affiancato dalla collaborazione di Vincenzo Ferrer (autore del trattato *De moderno Ecclesiae scismate*, in favore del papa avignonese), lo portò a percorrere anche la Francia, i Paesi Bassi e l'Inghilterra, accrescendo il prestigio personale di colui che per tutti era divenuto il “cardinale d'Aragona”. Alla morte di Clemente VII (28 settembre 1394) venne eletto papa con i voti di venti dei ventuno cardinali presenti in Avignone; dato il suo stato diaconale, prima della consacrazione dovette ricevere l'ordine presbiterale ed episcopale. Per questa ed altre informazioni biografiche cfr., per tutti, M. VAQUERO PIÑEIRO, vc. *Benedetto XIII*, in *EP*, II, pp. 606-610; G. DOMINICI, *Pedro de Luna (Benedetto XIII) secondo nuovi documenti (1423-1923)*, in «La Civiltà Cattolica», LXXIV (1923), 4, pp. 233-246, 332-344.

²⁸⁵ Cit. in P. G. CARON, *La démission du pape* cit., p. 64.

d'Alessandria Simon de Cramaut²⁸⁶ per risolvere la questione di conflitto interna alla Chiesa. In tale occasione, il 1° febbraio 1395, alla vigilia della solenne apertura dei lavori conciliari, Pierre d'Ailly, a nome della Sorbonne, aveva pronunciato un discorso, alla presenza del re, in cui raccomandava, quale criterio da seguire per addivenire ad una soluzione, la *via cessionis*, in favore della quale si pronunciò la maggior parte dei partecipanti al sinodo (ottantasette votanti su circa cento aventi diritto)²⁸⁷. La deliberazione dell'assemblea fu redatta in un memoriale che venne presentato al re, in cui si prevedeva l'attuazione della *via cessionis*: qualora il papa legittimo – che, per i francesi, era naturalmente Benedetto XIII – avesse accettato tale via, il sommo pontefice ed il sovrano

²⁸⁶ Secondo alcuni autori in Cramaut sarebbe da individuare il principale artefice del successo della *via cessionis* durante i lavori conciliari di Pisa e Costanza. Cfr. in tal senso H. KAMINSKY, *Cession, subtraction, deposition: Simon de Cramaud's formulation of the french solution to the Schism*, in «Studia Gratiana», XV, Roma 1972, pp. 295-317; in particolare sul punto pp. 299-302.

²⁸⁷ Su cui si veda F. OAKLEY, *The "Propositiones utiles" of Pierre d'Ailly* cit.; P. G. CARON, *La démission du pape* cit., p. 64. Anche nella sua celebre biografia di Celestino V, Pierre d'Ailly, riprendendo i toni apologetici di Petrarca, fa addirittura appello ai papi contendenti di prendere esempio dalla scelta encomiastica del loro predecessore di rinunciare al papato: «O gloriosum virum, qui si nihil aliud dignum honore memorie gessisset, hoc tamen facto tam admirando a paucis pro dolor! imitando abunde se posteritati commendasset. Multo plus siquidem commendacionis et glorie reiecta quam recepta dignitas attulit, et ei ipsa honoris abbieccio quam accepicio honorabilior fuit, atque ideo felicior, quia non solum temporali laude, sed nec eterna mercede carere potuit. Heu, heu! utinam hoc honorande humilitatis exemplum hi imitari meruissent, qui in hoc nostro tam misero tamque luctuoso tempore superbi honoris culmen insectari nisi sunt, non iam triginta fere annis ecclesia Christi eorum horrendo dissidio ac nephando schismate lacerata maneret!», PETRUS DE ALIACO, *De vita et gestis sancti Petri confessoris* cit., ed. SEPPELT, p. 174.

avrebbero informato i principi loro sostenitori, mentre quelli della fazione avversa sarebbero stati informati successivamente dal solo re e solo in un secondo tempo se ne sarebbe data comunicazione al papa illegittimo (Bonifacio IX). I principi d'obbedienza del papa illegittimo avrebbero dovuto indurlo ad accettare la risoluzione e, qualora questi si fosse dimostrato ostile, essi avrebbero dovuto utilizzare la forza; inoltre, qualora i principi delle due obbedienze fossero stati concordi nella determinazione della doppia rinuncia e l'antipapa fosse stato indotto alle dimissioni, si prevedeva che i dignitari di entrambe le parti, sostenuti da prelati e da giuristi, si sarebbero riuniti per accordarsi circa le assoluzioni, dispense, revocazioni di processi non che nuove nomine di cardinali e collazioni di benefici che si fossero rese necessarie con il cambiamento della situazione *de facto*; infine, prima della *renuntiatio* si sarebbero determinati i mezzi per ricondurre alla pacificazione e le modalità canoniche dell'elezione²⁸⁸.

Tuttavia Benedetto XIII, non rispettando l'impegno preso, si rifiutò di accettare la *via cessionis*, come peraltro le altre due, e ne propose una quarta, la *via discussionis* che presupponeva l'apertura di trattative dirette con il suo avversario; a nulla valsero, anche in questo caso, gli sforzi in cui si prodigò il re, sostenuto dall'università, per cercare appoggi in Europa che permettessero un avvicinamento delle due opposte posizioni. Tuttavia l'ostinatezza manifestata da Pedro de Luna comportò che, dopo alcune sedute, la terza sinodo nazionale francese, con deliberazione approvata dal re il 28 luglio del 1398, sancisse la denegazione di obbedienza a Bene-

²⁸⁸ Cfr. C. J. HEFELE - H. LECLERCQ, *Histoire des Conciles* cit., X, pp. 87 segg.

detto XIII fino a che questi non avesse accolto la *via cessionis*: tale provvedimento comportò, come è noto, che la Chiesa francese rimanesse per cinque anni priva dell'obbedienza al papa. L'antipapa rimase prigioniero in Avignone fino al 28 maggio del 1403 allorché la Francia, tornata sotto l'obbedienza di Benedetto XIII, riprendeva i propositi di conciliazione: Pedro de Luna chiese un incontro al suo avversario ma questi non accolse l'invito e un anno più tardi moriva; del resto il breve pontificato del suo successore, Innocenzo VII (17 ottobre 1404 - 6 novembre 1406)²⁸⁹, non mutò la situazione di stallo che si era venuta a creare. Finalmente il 30 novembre 1406 si addivenne alla nuova elezione del pontefice romano, il cardinale Angelo Correr che assunse il nome di Gregorio XII²⁹⁰; prima del conclave, come già era avvenuto per l'elezione di Benedetto XIII, ognuno dei quattordici papabili si sarebbe impegnato ufficialmente, con un giuramento, che viene ricordato dal cardinale Zabarella²⁹¹ nel suo *Tractatus de Schismate*²⁹², ad adoperarsi, una volta eletto al papato, a risol-

²⁸⁹ Sulla figura di Cosmato dei Meliorati, di cui celebre è rimasto il mecenatismo culturale che la sua corte incentivò accogliendo personalità di noti umanisti quali Antonio Loschi, Cencio Rustici, Pier Paolo Vergerio, Bartolomeo da Montepulciano e Leonardo Bruni – redattore della bolla *Ad exaltationem Romanae Urbis* del 1° settembre 1406 con cui si incrementava la facoltà delle arti dell'Università di Roma – cfr., per tutti, A. DE VINCENTIIS, vc. *Innocenzo VII*, in *EP*, II, pp. 581-584 e la bibliografia ivi segnalata.

²⁹⁰ Per alcune notizie biografiche cfr. G. ORTALLI, vc. *Gregorio XII* in *EP*, II, pp. 584-593 e la bibliografia ivi segnalata (pp. 592 seg.).

²⁹¹ Su cui cfr. J. F. SCHULTE, *Geschichte* cit., II, pp. 283-285.

²⁹² *Acutissimi iurisconsulti Francisci Zabarellis Cardinalis Florentini, ... de eius temporis Schismate Tractatus longe appositissimus ex quo obiter cum de congregandis Synodis, Caesaris ne eae hodie partes esse debeant, tum de plerique aliis, quae a Pontificiis hucusque damnantur, pia eius saeculi iudicia prudens lector deprehendet* (d'ora in poi abbreviato *Tractatus de Schis-*

vere lo scisma, anche con il mezzo della rinuncia; il che, a ben riflettere, rivela una logica che rasenterebbe quasi il paradosso giuridico, nel momento in cui un pontefice si impegnasse a rinunciare ancor prima di essere eletto, se non fosse giustificata dall'eccezionalità della *causa renuntiationis*, vale a dire la *necessitas* identificabile nella composizione dello Scisma stesso. Dopo l'elezione, tuttavia, Gregorio, come già era accaduto per Pedro de Luna, non parve disposto a mantenere fede all'impegno preso e, in luogo della *via cessionis*, parve anch'egli preferire la *via discussionis*, che lo indusse a convocare l'avversario per un colloquio che poi, tuttavia, sfumò.

Tra il 1406 e il 1407 la soluzione conciliare sembrava, del resto, del tutto impraticabile; ne è anche prova un'operetta scritta da un professore dell'Università di Siena, Giovanni di Ser Buccio da Spoleto, dove la *via concilii* non si nomina neppure tra i modi di composizione dello scisma²⁹³. Del resto,

mate), s.l. 1607, f. 33, nn. 2-25: «Ubi sciendum, quod in proxima vacatione sedis Apostolicae. Domino Innocentio septimo viam universae carnis ingressus, Domini Cardinales congregati in conclavi, pro electione summi Pontificis celebrandi, universaliter singuli, et singulariter universi, unanimiter et concorditer nemine discrepante, ex certa scientia convenerunt, voverunt Deo, et eius matri Virgini, et sanctis Apostolis Petro et Paulo, totique caelesti curiae, iuraveruntque ad invicem unus alteri, et e converso itaque se obligando solenniter promiserunt sub hac forma, scilicet, quod si quis eorum assumptus fuerit ad apicem summi Apostolatus, pro integritate unitatis Christianorum, renunciabit effectualiter iuri suo et Papatui, pure, libere et simpliciter si et quando Antipapa qui est, et qui pro tempore fuerit, consimiliter renunciabit et cedet praetensis iuri suo et Papatui, sive decedat, dummodo Anticardinales effectualiter velint cum eisdem Dominis de sacro Concilio sic convenire et concordare quod ex hoc sacro Collegio, et ex ipsis, sequatur iusta et canonica electio unius summi Romani Pontificis».

²⁹³ Cfr. J. MONFRIN, *Il dialogo di Giovanni da Spoleto a Jacopo Altoviti, vescovo di Fiesole (1407)*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia»,

preso atto dell'impercorribilità della *renuntiatio* volontaria dei papi, la convinzione che si andava sempre più radicando in seno al collegio cardinalizio era quella della necessità della rinuncia di entrambi i papi. La *via concilii*, in questa fase, veniva a godere di un sempre maggior credito, nonostante le incertezze e le zone d'ombra che incontrava a livello definitivo; l'idea era quella di affidare ad un organo che si avvantaggiasse del duplice requisito di rappresentare la Chiesa universale e di essere *super partes*, il compito di condurre i papi contendenti ad una risoluzione definitiva. Ovviamente rimaneva il problema di individuare l'autorità competente a convocare il concilio; la soluzione, davvero sintomatica del complesso e delicato equilibrio giuridico e politico venutosi a creare, fu l'iniziativa presa dai cardinali delle rispettive obbedienze, i quali inviarono migliaia di inviti alla gerarchia ecclesiastica, ai principi, alle *communitates*, per un concilio che si sarebbe celebrato in Pisa nel 1409²⁹⁴. Nonostante fosse stata richiesta anche la partecipazione di Benedetto e di Gregorio, nessuno dei due riconobbe l'assemblea e ciascuno di loro convocò un proprio concilio, rispettivamente a Perpignan e a Cividale; la maggioranza dei vescovi si presentò tuttavia a Pisa, dove, il 25 marzo 1409, si aprirono i lavori, senza la partecipazione dei due sommi pontefici definiti *pro papa se gerentibus*²⁹⁵. La parola d'ordine rimase la *via cessionis*: i due

III (1949), n. 1, pp. 9-44. Ricorda tale opera anche A. LANDI, *Il papa deposto* cit., p. 83.

²⁹⁴ La deroga alla regola canonica che prevede che solo il papa è competente a convocare un concilio generale pare essere giustificata dall'eccezionalità della situazione scismatica.

²⁹⁵ Erano presenti ventiquattro cardinali (romani e avignonesi), quattro patriarchi, ottanta vescovi e altrettanti abati, circa trecento rappresentanti di vescovi e abati, oltre a numerosi teologi, superiori e generali degli

contendenti furono invitati a presentarsi di fronte all'assemblea di persona – o tramite un procuratore – per rassegnare le dimissioni al concilio. La proposta, lungi dall'essere accolta, vide una strenua difesa delle rispettive posizioni da parte dei sostenitori delle due fazioni, Roberto del Palatinato e Carlo Malatesta per Gregorio XII e gli ambasciatori d'Aragona per Benedetto XIII. A questo punto, il 5 giugno 1409, il concilio dichiarava entrambi i papi scismatici ed eretici, spergiuri e causa di scandalo per la Chiesa e procedeva alla loro deposizione²⁹⁶. Il 15 giugno si apriva il conclave e undici giorni dopo veniva eletto il nuovo papa, il cardinale greco Pietro Filargi o Philargos che volle chiamarsi Alessandro V²⁹⁷. La *via cessionis* si era dimostrata quindi fallimentare, almeno nella fase conciliare pisana, tanto che lo scisma, invece di comporsi, era divenuto tricefalo.

Dopo la morte di Alessandro V, avvenuta nella notte tra il 3 e 4 maggio del 1410, un rapido conclave portò al soglio petrino il 17 maggio dello stesso anno il cardinale legato di Bologna, Baldassarre Cossa, che diventerà il discusso antipapa Giovanni XXIII; dopo aver cercato di dimostrarsi un papa “conciliare” con la convocazione di un sinodo che avrebbe dovuto tenersi a Roma, e aver cercato l'approvazione dei maggiorenti in seno alla curia pisana, nominando cardinali Pierre d'Ailly, Guillaume Fillâtre (o Fillastre o Filastre)²⁹⁸,

ordini religiosi, inviati da città, università e prinipi. Cfr. A. M. PIAZZONI, *Storia delle elezioni* cit., p. 173.

²⁹⁶ Cfr. A. LANDI, *Il papa deposto* cit., pp. 186-192.

²⁹⁷ Cfr. *ivi*, pp. 199-202.

²⁹⁸ Su cui cfr. E. BELTRAN, *Nouveaux textes inédits d'humanistes français du milieu du XV^e siècle. P. de La Hazardière, Jean Serra, Jean Jufroy, Guillaume Filastre et Antoine de Neufchatel. Édition, introduction, notes et index*, Genève 1992.

Francesco Zabarella, Alemanno Adimari e, poco dopo, Simon de Cramaud, una volta compreso che il concilio si preparava a chiedere le dimissioni di tutti e tre i papi, fu costretto a fuggire nella notte tra il 20 e il 21 marzo 1415 da Costanza travestito da alabardiere; da quel momento la vittoria dell'idea conciliarista era segnata: i padri, dopo un iniziale momento di smarrimento, decisero di assumere il potere, rappresentato simbolicamente anche dall'inserimento delle chiavi incrociate nello stemma del concilio, mentre il decreto *Haec sancta* del 6 aprile dichiarava la superiorità politica e giuridica del Concilio sulla persona del sommo pontefice²⁹⁹. Intanto Gregorio XII aveva dato incarico a Carlo Malatesta di fungere da procuratore per la rinuncia; il 15 giugno Malatesta arrivò a Costanza e il 4 luglio vennero discusse le proposte avanzate dal procuratore di Gregorio XII in una sessione generale della sinodo: le bolle del papa nominavano alcuni procuratori presso il concilio, dando al Malatesta e al cardinal Dominici i pieni poteri di nuovamente riunire ed autorizzare come ecumenica per la causa della sua rinuncia la sinodo convocata dall'imperatore Sigismondo; la presidenza doveva, affinché ne venisse riconosciuta la validità, essere assunta dall'imperatore in persona³⁰⁰. L'assemblea si pronunciò per le di-

²⁹⁹ Il testo è leggibile in J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum* cit., XX-VII, Venetiis 1784, coll. 590-591; cfr. anche A. LANDI, *Il papa deposto* cit., p. 229.

³⁰⁰ Cfr. P. G. CARON, *La rinuncia all'ufficio* cit., p. 300 e nt. 1: l'autore nota anche come avendo il Malatesta richiesto quale condizione *ad validitatem* la presidenza di Sigismondo e avendo il concilio accettato, si venne implicitamente ad ammettere che le precedenti sessioni, e quindi anche la terza, la quarta e la quinta, in cui si era proclamata la superiorità del concilio sul papa, non avevano carattere ecumenico e che i predecessori di Gregorio XII fino ad Urbano VI erano da considerarsi papi legittimi.

missioni immediate (anche se rassegnate *per procuratorem*) e contemporaneamente ammise Gregorio XII e i cardinali da lui creati nel collegio cardinalizio, dal momento che la rinuncia era avvenuta non per indegnità ma per evitare scandali e pacificare la Chiesa³⁰¹. Il Malatesta pronunciò quindi, in nome del papa, la formula della rinuncia, e ne rimise l'atto scritto al concilio che l'approvò. Rimaneva ancora Benedetto XIII che si tentò di persuadere alla rinuncia, senza esito: rimasto irremovibile anche dopo che i sovrani spagnoli lo avevano abbandonato, egli poteva ancora contare sull'obbedienza di alcune regioni nella penisola iberica, in Linguadoca³⁰² e in Scozia³⁰³, tanto che lo vediamo nominare ancora cardinali nel 1422, dopo che il 18 ottobre 1417 il concilio di Costanza ne aveva ormai pronunciato la definitiva deposizione. Quando morì, nel 1423, gli succedette un cardinale da lui creato, che persistette come papa per sei anni, con il nome di Clemente VIII, prima di rassegnare le dimissioni il 4 luglio 1429,

³⁰¹ Cfr. J. R. HEFELE, *Histoire des concils* cit., X, pp. 486 seg.

³⁰² La Linguadoca presentava una consolidata tradizione anticonciliare che manterrà, su una posizione del tutto originale: fedele al re ma non "gallicana" Cfr. J.-L. GAZZANIGA, *L'Eglise du Midi à la fin du regne de Charles VII (1444-1461) d'après la jurisprudence du Parlement de Toulouse*, Paris 1976.

³⁰³ La prima università scozzese, quella di St. Andrews, fu fondata in quel periodo e confermata da diversi privilegi di Benedetto. Cfr. A. LANDI, *Il papa deposto* cit., p. 296 nt. 29. Benedetto XIII fondò anche, com'è noto, il 27 ottobre 1404, l'Università di Torino; sul punto cfr. *Alma felix Universitatis Studii Taurinensis. Lo studio generale dalle origini al primo Cinquecento*, a cura di I. NASO, Torino 2004, in cui si segnalano in particolare gli articoli di I. SOFFIETTI, *La fondazione dell'Università di Torino: la bolla di Benedetto XIII, antipapa*, pp. 3-18; I. NASO, *Le prime vicende dello Studio: gli anni difficili*, pp. 19-38; C. FROVA, *Documenti pontifici per l'Università: da Benedetto XIII a Felice V*, pp. 41-74; E. MONGIANO, *Lo studio e i principi*, pp. 75-118.

creando ancora perplessità in seno allo stesso collegio che, dopo averlo eletto, elesse un altro “papa” nel 1423, creando uno scisma nello scisma: si chiamò Benedetto XIV ma le notizie su tale personaggio sono frammentarie³⁰⁴. Gregorio XII, come premio per la propria collaborazione, ricevette la nomina a cardinale-vescovo di Porto e *legatus a latere* per la marca d’Ancona, benefici di cui potè disporre per poco tempo in quanto morì il 18 ottobre 1417³⁰⁵.

Dalla rinuncia di Gregorio all’elezione di Oddone Colonna (Martino V)³⁰⁶, avvenuta l’11 novembre 1417, il governo della Chiesa fu retto dal concilio di Costanza, nuovamente convocato e autorizzato dal papa legittimo prima della rinuncia³⁰⁷. Tale concilio era stato in grado di ristabilire l’unità e lo

³⁰⁴ Pare essere documentata ancora nel 1467 la sopravvivenza di una piccola Chiesa fedele al papato avignonese. Cfr. E. DELARUELLE - E. B. LABANDE - P. OURLIAC, *La Chiesa* cit., pp. 300 seg.

³⁰⁵ Cfr. P. G. CARON, *La rinuncia all’ufficio* cit., p. 301.

³⁰⁶ Sul pontificato di Martino V e in generale sull’assetto della Chiesa in questi anni cfr., per tutti, M. CARAVALE - A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978 (fa parte di *Storia d’Italia*, diretta da G. GALASSO, 14); C. BIANCA, *vc. Martino V* in *EP*, II, Roma 2000, pp. 619-634, con l’ampia ed aggiornata bibliografia (pp. 631-634).

³⁰⁷ Il 9 ottobre 1417, nella XXXIX sessione del concilio di Costanza erano stati definiti con la bolla *Frequens* i criteri e i tempi per la convocazione dei concili (*De conciliis generalibus*), e il 28 ottobre era stato raggiunto un accordo a proposito dell’elezione pontificia che, in base alla proposta della nazione francese, sarebbe spettata ai ventitré cardinali presenti e a trenta prelati e dottori; l’accordo fu sancito il 30 ottobre con un decreto emanato nella XL sessione plenaria, nel quale si stabiliva inoltre che il neoletto pontefice avrebbe dovuto, prima di sciogliere il concilio, procedere alla riforma della Chiesa e della Curia romana. Impegno che Martino cercò di assolvere al meglio, dopo aver concluso nella primavera del 1418 il concilio e aver emanato alcuni provvedimenti che rispondevano solo in parte alle esigenze di riforma della Chiesa *in capite et in membris*. In ottemperanza alle disposizioni della *Frequens* il papa convocò per il 1423 un concilio a Pisa (poi, com’è noto, trasferito a Siena a causa di

aveva fatto proprio mediante la *via cessionis*: a Pisa si era sperimentata una linea che porterà i suoi frutti a Costanza, grazie anche al diverso contesto politico che vide l'appoggio politico di un imperatore che aveva riassunto il ruolo di *defensor Christianitatis*, come ci ricordano le parole di Guillaume Fillâtre: «origo generalis concilii Constantiensis ex Pisano cepit»³⁰⁸.

6. *La rinuncia alla tiara dell'ultimo antipapa: Amedeo VIII di Savoia-Felice V*

I frutti più maturi del conciliarismo, nati a Costanza, avrebbero dovuto ancora essere colti a Basilea, dove l'elezione, il 5 novembre 1439, dell'ultimo antipapa, Amedeo VIII duca di Savoia, e la gestione di un governo quasi "costituzionale" della Chiesa, naufragata con la rinuncia di Felice V, segnarono l'irreversibile restaurazione del centralismo monarchico-papale e il crollo degli ideali conciliari. Non potendo ripercorrere, in questo lavoro, le complesse conseguenze giuridiche e politiche del concilio di Basilea, convocato da Martino V con bolla 1° febbraio 1431 con i tre compiti fondamentali di difesa della fede cristiana, ricomposizione della pace nella cristianità e riforma della Chiesa *in capite et in mem-*

un'epidemia), che venne chiuso rapidamente profittando della scarsità dei partecipanti, a causa delle tendenze antipapali che si erano manifestate fin dall'apertura dei lavori. Martino V si dedicò, invece con maggior assiduità alla riforma dei vari uffici di Curia (*scriptores, abbreviatores*, ecc.) e del tribunale della S. Rota, promulgando diverse costituzioni (*In apostolicae dignitatis* del 1° settembre 1418; *Statuimus* del 7 aprile 1421 e *Romani pontificis* del 1424). Cfr., sul punto, *Martino V* cit., p. 621; A. M. PIAZZONI, *Storia delle elezioni* cit., pp. 178 seg.

³⁰⁸ Cit. in H. KAMINSKY, *Cession* cit., p. 299, nt. 15.

bris, e della concorrente sinodo di Ferrara-Firenze convocata e solennemente inaugurata da Eugenio IV nel 1438³⁰⁹, ci si limiterà ad esaminare la fase conclusiva di questo “scisma nello scisma” – apertasi nel giugno del 1439 con la deposizione di Eugenio IV da parte dei padri conciliari di Basilea – ed in particolare l’*iter* politico e giuridico percorso dal “papa del concilio” per addivenire alla propria *cessio*, meno sottolineato dalla storiografia ma di certo non meno fondamentale, considerati gli esiti ecclesiologici e politici nel panorama europeo del tardo Quattrocento e del secolo successivo.

La vicenda istituzionale e umana di Amedeo VIII di Savoia, già protagonista di una prima rinuncia al potere secolare di duca nel 1440³¹⁰, era destinata ad assumere i tratti di un vero e proprio *ultimo atto* di un’opera che, iniziata nel 1434 con il ritiro a vita eremitica presso la residenza di Ripaille, e proseguita con l’elezione al pontificato da parte del concilio

³⁰⁹ Per le cui vicende si rinvia, per tutti a H.-G. BECK - K. A. FINK - J. GLAZIK - E. ISERLOH, *Tra Medioevo e Rinascimento. Avignone - Conciliarismo - Tentativi di riforma (XIV-XVI secolo)*, fa parte di *Storia della Chiesa*, dir. da H. JEDIN, V/2, ed. it., Milano 1977, pp. 225-241.

³¹⁰ Sulla rinuncia al ducato di Amedeo VIII, compiuta in vista dell’elezione al soglio pontificio, e le relative ricadute istituzionali sull’assetto del ducato sabauda cfr. E. MONGIANO, *La cancelleria di un antipapa. Il bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia)*, Torino 1988; EAD., *Da Ripaille a Lausanne: papa del concilio o duca di Savoia?*, in B. ANDENMATTEN - A. PARAVICINI-BAGLIANI (a c. di), *Amédée VIII - Félix V. Premier Duc de Savoie et Pape (1383-1451). Colloque international Ripaille - Lausanne, 23-26 octobre 1990*, Lausanne 1992, pp. 363-373; EAD., *Consilium cum sanctissimo domino nostro papa residens. Felice V governa la Savoia*, Firenze 1991, in «Archivi per la Storia» (Gennaio 1991), pp. 77-88; ci si permette inoltre di rinviare, da ultimo, a V. GIGLIOTTI, *La renuntiatio alla corona ducale di Amedeo VIII di Savoia: un’abile mossa per non perdere il potere*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXVI (2003), pp. 339-392.

di Basilea³¹¹, calerà il sipario il 7 aprile 1449 a Losanna, quando, con meno pompa ma eguale solennità, Felice V dichiara, innanzi al concilio, la propria volontà di rinunciare alla tiara³¹². Dopo nove anni dalla rinuncia al ducato in favore del figlio, per la seconda volta nella sua vita, Amedeo deponeva formalmente i simboli di quell'autorità cui, *de facto*, non rinunciò fino al termine dei suoi giorni. Le dimissioni dal papato, tuttavia, a differenza di quelle laiche – volutamente celebrate in sordina – furono preparate da un processo politico complesso, i cui esiti possono considerarsi frutto di una notevole abilità diplomatica che guadagnò ad Amedeo le migliori condizioni possibili per sé e per i suoi Stati, oltre ad un relativo rispetto dell'Europa del tempo. Sul piano giuridico, tuttavia, tale atto non fu privo di conseguenze in quanto, se da un lato la rinuncia alla tiara costituì un chiaro esempio dell'impiego di quella *via cessionis* supportata e preparata dall'elaborazione canonistica, durante la terza fase *politico-strumentale* dello sviluppo della dottrina sulla *renuntiatio papae*, dall'altro essa comportò ricadute significative nella ridefinizione

³¹¹ Amedeo VIII fu eletto papa con 26 voti al quinto scrutinio il 5 novembre 1439, accettò il 17 dicembre e fu incoronato soltanto il 24 luglio 1440.

³¹² Per un'analisi approfondita del contesto politico in cui si collocano tali vicende cfr. N. VALOIS, *La France et le Grand Schisme d'Occident*, I-IV, Paris 1896-1902 (rist. Hildesheim 1967); G. PÉROUSE, *Le cardinal Louis Aleman président du Concile de Bâle et la fin du Grand-Schisme*, Paris 1904; M. BRUCHET, *Le château de Ripaille*, Paris 1907; F. COGNASSO, *Amedeo VIII (1383-1451)*, 2 voll., Torino 1930 (rist. vol. unico, Milano 1991, quivi utilizzata), in particolare pp. 357-367; M. JOSÉ DI SAVOIA, *Le origini di Casa Savoia. Amedeo VIII*, 2 voll., trad. it., Milano 1956 (rist. Milano 2001, quivi utilizzata), II, in particolare pp. 251-284, nonché E. MONGIANO, *La cancelleria* cit., pp. 188-199; A. ECKSTEIN, *Zur Finanzlage Felix' V und des Basler Konzils*, Berlin 1912.

dell'ecclesiologia e degli equilibri politici interni che il particolare statuto giuridico concesso all'antipapa da parte di Niccolò V produssero a livello europeo.

Da quando, nel 1443, fallì il tentativo di Felice V di espugnare Avignone³¹³, la situazione del concilio di Basilea e del suo papa si era evoluta, di anno in anno in senso negativo; Eugenio IV, invece, vedeva radunarsi, intorno al soglio romano, un sempre maggior numero di principi rappresentanti di quell'Europa non tanto convinta del primato papale, quanto piuttosto sempre più insofferente agli oneri che scismi e scomuniche facevano gravare sui rispettivi Stati. A persuadere l'antipapa dell'opportunità di trovare al più presto uno sbocco a tale crisi fu soprattutto il timore di una ripercussione sugli Stati sabaudi degli effetti negativi del proprio pontificato. Sarebbe in tal senso per lo meno ingenuo ritenere che a Felice V stesse principalmente a cuore la causa conciliare e che egli fosse disposto a difenderla anche a scapito dei propri interessi; tale poteva essere, al più, l'interesse dell'arcivescovo d'Arles, il cardinale Louis Aleman, preoccupato, oltre che di assicurare il mantenimento dei benefici a coloro che li avevano ottenuti in seguito all'elezione di Amedeo, anche di garantire il primato conciliare sancito a Costanza e che, fino ad allora, era bene o male riuscito a conservare nei territori d'obbedienza feliciana. Con il riavvicinarsi dell'Impero ad Eugenio IV, si avvertì sempre di più la precarietà della permanenza del concilio a Basilea, circostanza questa che fece imboccare a Felice la via di Losanna: l'antipapa rimaneva l'unica

³¹³ L'antipapa aveva incaricato di compiere tale operazione un nipote del cardinale Aleman, ma il tentativo fallì a causa della resistenza dei rappresentanti di Eugenio IV. Sul punto F. COGNASSO, *Amedeo VIII* cit., p. 363.

garanzia del concilio e tale particolare non era sfuggito all'Alleman il quale fece conferire a Felice dal concilio stesso i pieni poteri³¹⁴. Il primo e più urgente passo da compiere era l'abbandono della pluriennale ostilità verso Roma, alla quale sarebbe dovuta seguire una cessione volontaria da parte di Felice V che, nei progetti del cardinale, avrebbe guadagnato un riconoscimento dei principî conciliari da parte di Roma e un trattamento onorevole per i padri. Per intraprendere questo cammino, tuttavia, ci si rese da subito conto della necessità di interporre un negoziatore, in quanto sarebbe stato impossibile trattare direttamente con la Curia romana. L'unica potenza in Europa ancora poco compromessa era la Francia la quale, se da una parte continuava a riconoscere l'assemblea di Basilea, dall'altra aveva, da sempre, dimostrato fedeltà alla sede romana. Già il 2 settembre 1440 Carlo VII di Francia si era pronunciato in favore di Eugenio, pur riconoscendo alcuni principî del concilio di Basilea che aveva incorporato nella sua *Prammatica Sanctio* di Bourges, del 7 luglio 1438³¹⁵; inoltre aveva mantenuto buoni rapporti con Felice V, senza tuttavia riconoscerne l'elezione; il soggiorno dell'antipapa a Lossanna facilitava le conversazioni e in più occasioni gli ambasciatori di Carlo gli fecero visita³¹⁶. La posizione del re di

³¹⁴ MARIA JOSÉ DI SAVOIA, *Amedeo VIII* cit., II, p. 266 n. 1.

³¹⁵ Questo documento, pur accogliendo parzialmente le istanze dei decreti conciliari di riforma a tutela dell'autonomia del clero francese dalla Curia romana, reintroduceva la possibilità, condannata dallo stesso concilio, di presentazione da parte del sovrano di propri candidati per la nomina a cariche elettive. Per il testo della Prammatica Sanzione cfr. *Ordonnances des rois de France*, XIII, Paris 1782, pp. 267-291; sul punto cfr. N. VALOIS, *Histoire de la Pragmatique Sanction de Bourges sous Charles VII* [Archives de l'Histoire Religieuse de la France, 4], Paris 1906; E. MONGIANO, *La cancelleria* cit., pp. 198-199 nt. 699.

³¹⁶ In particolare sulla politica di Carlo VII nei confronti del conci-

Francia non lasciava molte alternative ad Amedeo: se da un lato, in virtù dei legami di parentela che li univano, Carlo VII da vari anni difendeva il papa del concilio contro l'opposizione di una parte della Cristianità, dall'altro egli continuava a richiamargli l'urgenza e la necessità della sua rinuncia, in assenza della quale egli non avrebbe più avuto modo di sostenerlo nei confronti di Roma. D'altro canto il duca di Savoia, Ludovico, aveva tutto l'interesse a che il padre abdicasse il più rapidamente possibile a causa dell'urgente bisogno di denaro provocato dalla campagna d'Italia e del desiderio di non urtarsi con la Francia³¹⁷: l'esecuzione del consigliere di Felice, Guillaume Bolomier che, a quanto pare, avrebbe incitato il papa a non rinunciare alla tiara, ne è emblema. Il 30 marzo 1446, a Chinon³¹⁸, venne stipulata, a mezzo di due ambascia-

lio di Basilea e di Felice V cfr. N. VALOIS, *La Crise Religieuse du XV^e siècle* cit., II, pp. 224-242; 299-303; G. L. E. DU FRESNE DE BEAUCOURT, *Histoire de Charles VII*, 6 voll. (Paris 1881-1891), vol. III (1435-1444) [Paris 1885]: cap. XIV (pp. 362-383); vol. IV (1444-1449) [Paris 1888]: cap. IX (pp. 252-283).

³¹⁷ Ludovico si era alleato con il Delfino fin dal 1444. Nel 1446, a Ginevra, fu stipulato tra loro un trattato segreto riguardante la spartizione del Milanese, in previsione della morte del Visconti. La caduta in disgrazia prima, poi la morte del Bolomier, dovettero avere la loro influenza sulla rottura di tale alleanza: in quel momento il vicescancelliere di Savoia stava trattando per ottenere l'adesione di Genova all'alleanza col Delfino. Lo stesso anno Ludovico di Savoia si unì alla lega cui partecipavano Carlo VII, il marchese di Monferrato e il duca di Milano contro la Repubblica di Venezia. Cfr. G. L. E. DU FRESNE DE BEAUCOURT, *Histoire de Charles VII* cit., IV [Paris 1888], pp. 229-233.

³¹⁸ A Chinon fu deciso di inviare a Lione Jacques Jouvenel des Ursins, figlio e fratello di alti funzionari che fu successivamente arcivescovo di Reims, vescovo di Poitiers e patriarca d'Antiochia, per trasferirsi poi a Ginevra e continuare i negoziati con la Savoia. Insieme a lui era il teologo Robert Ciboule, già incaricato da Carlo VII di alcune ambasciate in Savoia per affrettare la rinuncia di Felice. Sull'intera vicenda cfr. *Procès-*

tori, Jean de Grolée e Thomas de Courcelles, una convenzione con Carlo VII in cui Ludovico si impegnava ad ottenere che suo padre si rimettesse «purement et simplement et sans aucune condicion au bon conseil et à la direction, ordonnance et disposicion du Roy»³¹⁹. D'altra parte i padri di Basilea intervenivano a loro volta presso Ludovico inviandogli il 13 aprile 1446 una lettera credenziale in favore del cardinale Aleman³²⁰ e tre giorni dopo un'altra con cui lo si pregava di interporre i propri buoni uffici presso gli elettori dell'impero affinché essi accettassero le dichiarazioni del Concilio e potesse così essere ristabilita l'unità della Chiesa³²¹. Quando Felice tornava a Basilea e l'Aleman intravedeva ancora una speranza di appoggio da parte dell'imperatore, Ludovico si spinse sino a sconfessare la condotta del padre con Carlo VII, il cui malcontento temeva avrebbe fatto fallire i progetti di matrimonio del proprio figlio Amedeo con Jolanda di Francia. Il monarca francese, tuttavia, nel novembre 1446, riprendeva la propria opera di mediazione con la curia romana, facendo redigere dal suo Consiglio alcune condizioni preliminari alla pacificazione della Chiesa: gli scismatici, clero e popolo, avrebbero dovuto essere assolti e riabilitati, il papa Eugenio IV sarebbe stato riconosciuto unico pontefice, ad Amedeo si sarebbe dovuto attribuire un rango ragguardevole ed i suoi

verbal des conférences tenues en 1447 à Lyon et à Genève pour mettre fin au schisme de Bâle, herausg. G. PÉROUSE, in *Concilium Basiliense. Studien und Quellen zur Geschichte des Concils von Basel*, Basel 1936, VIII, pp. 265 segg.

³¹⁹ G. PÉROUSE, *op. cit.*, p. 434.

³²⁰ Originale in ASTo, *Corte*, Materie ecclesiastiche per categoria, cat. XLV, m. 3 da inv.

³²¹ Originale in ASTo, *Corte*, Materie ecclesiastiche per categoria, cat. XLV, m. 3 da inv.

sostenitori avrebbero dovuto mantenere le dignità ed i benefici acquisiti. Dopo la fine dello scisma si sarebbe dovuto convocare un nuovo concilio per la riconsiderazione dei problemi riguardanti la Chiesa; tali proposte vennero contemporaneamente rese note in Savoia e all'arcivescovo di Aix, nunzio apostolico, che si apprestava a rientrare a Roma.

Il successore di Eugenio IV alla sede romana, Tommaso Parentucelli da Sarzana, già vescovo di Bologna dal 1444, fu eletto papa il 6 marzo 1447, con il nome di Niccolò V³²²: del fine diplomatico, umanista colto e raffinato, grande bibliofilo ed erudito, rimase celebre il suo desiderio di fare di Roma il centro mondiale delle lettere e delle arti che trovò, com'è noto, un segno tangibile nella fondazione della Biblioteca Apostolica Vaticana³²³. Il neo-eletto papa aveva ben presenti le

³²² Il candidato favorito in conclave era, in realtà, il cardinale Prospero Colonna, che godeva del favore di Alfonso d'Aragona; tuttavia nel conclave, tenutosi nel convento di S. Maria sopra Minerva per timore di pressioni nei palazzi Vaticani, gli equilibri saltarono. Furono necessari pochi scrutini per l'elezione: al primo e al secondo il Colonna ebbe dieci voti, il Parentucelli cinque e tre; per impedire l'accessione di quest'ultimo sul nome del Colonna il cardinale di Taranto Giovanni di Tagliacozzo, di un ramo degli Orsini, propose lo stesso cardinale Tommaso, sul cui nome concordò la maggioranza degli elettori nell'ultimo scrutinio. Dopo alcune reticenze espresse dal neoeletto ad accettare la tiara egli acconsentì assumendo il nome del cardinale Niccolò Albergati, il dotto umanista al cui servizio Tommaso era rimasto per oltre vent'anni in qualità di segretario. Per alcune notizie biografiche su Niccolò V e sulle linee del suo complesso pontificato, si rinvia, per tutti, a M. CARVALE - A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio* cit.; G. MANETTI, *Vita di Nicolò V*, a cura di A. MODIGLIANI (premessa di M. MIGLIO), Roma 1999; M. MIGLIO, vc. *Niccolò V*, in *EP*, II, Roma 2000, pp. 644-658 e alla ricca ed aggiornata bibliografia ivi riportata (pp. 655-658).

³²³ Curiosamente, tuttavia, non risulta che il Parentucelli abbia lasciato propri scritti; neppure trascrizioni delle sue orazioni ci sono pervenute fino ad oggi. Rimane soltanto il cosiddetto «canone bibliografico»,

prerogative della *potestas* papale ed una ferma volontà di concludere lo scisma in favore del centralismo romano; motivo per cui volle, da subito, firmare un concordato con l'imperatore Federico III ed esortare Carlo VII a proseguire i negoziati con la Curia di Felice V. Il 5 aprile 1447 l'antipapa scrisse a Niccolò, invitandolo fraternamente a sottomettersi al concilio di Basilea e, con un breve dello stesso giorno, invitò il re di Francia ad inviare tutti i prelati del regno all'assemblea, con la promessa di deporre la tiara qualora il suo antagonista lo avesse imitato. Niccolò, dal canto suo, si rimetteva totalmente al re di Francia per concludere lo scisma col maggior vantaggio possibile per la Chiesa. Federico III, che aveva riconosciuto il pontefice romano e concluso a Vienna un concordato generale per tutto il clero tedesco³²⁴, continuava ad intimare ai cittadini di Basilea di allontanare i padri dal concilio; finalmente, il 4 luglio, Giovanni di Segovia, il vescovo

realizzato per Cosimo de' Medici, che è appunto la proposta di una biblioteca ideale; rimangono, del papa, pochissime lettere e le glosse marginali apposte sui manoscritti, la cui scrittura personale testimonia il passaggio dalla gotica all'umanistica. Da ricordare anche le numerose bolle di fondazione di Università di cui Niccolò fu promotore, da Barcellona e Besançon (1450) a Glasgow (1451), Valencia (1452) e Treviri (1454). Cfr., per tutti, CH. L. STINGER, *The Renaissance in Rome*, Bloomington 1985; C. BIANCA, *Il pontificato di Nicolò V e i Padri della Chiesa*, in *Umanesimo e Padri della Chiesa. Manoscritti e incunaboli di testi patristici da Francesco Petrarca al primo Cinquecento*, a cura di S. GENTILE, [s.l.] 1997, pp. 85-92; L. CANFORA, *Il viaggio di Aristeo*, Roma - Bari 1996, pp. 61-70; G. L. COLUCCIA, *Niccolò V umanista: papa e riformatore. Renovatio politica e morale*, Venezia 1998; M. MIGLIO, *Niccolò V* cit., p. 654.

³²⁴ Dopo vari colloqui tra il Piccolomini e il nunzio Carjaval, fu concluso a Vienna un trattato, il 17 febbraio 1448, ratificato poi da Niccolò V il 19 marzo. In esso si ristabilivano le *annatae*, le riserve così come i benefici e le collazioni; inoltre le elezioni furono sottoposte al controllo del papa.

di Aix e Guillaume Hugues, insieme a quel che rimaneva dell'imponente assemblea conciliare, partirono verso Losanna dove, il 24 luglio, si ricongiunsero ad Amedeo VIII per l'apertura di una nuova sessione in cui si dichiarò di voler continuare a lavorare secondo le linee guida fissate a Costanza e Basilea, nonostante il trasferimento della sede.

Il 3 agosto, a Lione, nel capitolo del convento dei Celestini, fondato dall'allora duca di Savoia Amedeo VIII, si aprì la conferenza organizzata da Carlo VII con i rappresentanti dei principi elettori, con i quali aveva firmato a Bourges un'importante convenzione che toglieva ai padri di Basilea il loro più importante appoggio. Intervennero, oltre al cardinale Aleman e alla rappresentanza sabauda e conciliare³²⁵, i ne-

³²⁵ La delegazione che rappresentava, oltre agli inviati del duca Ludovico gli ambasciatori di Felice V e del concilio, comprendeva: Jean de Grolée, Nicolas Lamy, Pierre de Grolée, Mermet Regnault, il segretario ducale François Fabri, Etienne Plovier, Jean Filliol, Martin le Franc e Thomas Livingstone. In particolare Jean de Grolée fu figura di spicco durante il pontificato amedeano: originario del Bugey, nipote del cardinale Antonio di Challant e di Guglielmo di Challant vescovo di Losanna, fu canonico di Cambrai (21 aprile 1412), Lione (24 giugno 1418) e Losanna (8 luglio 1426). Collettore apostolico nelle province di Lione, Vienne, Besançon, Tarantasia e nelle diocesi di Torino, Asti, Ivrea, Vercelli e Mondovì (giuramento 7 ottobre 1428), fu inviato al concilio di Basilea, e ivi incorporato il 16 novembre 1436, quale delegato del capitolo di Lione. Fu inoltre canonico di Ginevra da 24 ottobre 1437, vicario generale di Tarantasia (27 marzo 1438), priore commendatario dell'Ospizio del Gran San Bernardo per volontà del concilio (31 gennaio 1439) nonché protototario apostolico. Dopo aver ricoperto gli incarichi di vicecamerlengo e vicario generale di Felice V per la diocesi di Ginevra (1444-1445) e di priore commendatario di Saint-Victor di Ginevra (24 giugno 1445), prese parte alle conferenze di Lione e di Ginevra che prepararono le condizioni per la rinuncia dell'antipapa. Dopo la conclusione dello scisma gli fu ancora conferito, da parte di Niccolò V, l'ufficio di tesoriere generale della Santa Sede per i territori compresi nella legazione del cardinale Ame-

goziatori della Francia Elie de Pompadour, arcidiacono di Carcassonne, Jouvenel des Ursins, arcivescovo di Reims, in forte contrasto con il vescovo d'Arles e Thomas de Courcelles, il quale aveva rifiutato da Felice la porpora cardinalizia. Gli inviati del re di Francia avevano ricevuto ordine di trattare direttamente con il duca Ludovico e di evitare l'intervento dell'Aleman, ma non fu loro possibile. Il 4 agosto il cardinale d'Arles incontrò la delegazione che affiancava l'arcivescovo di Treviri e gli ambasciatori degli elettori di Sassonia e di Colonia, tutti personaggi poco influenti ma che, nei pensieri di Carlo, avrebbero dovuto impressionare l'Aleman. Ad aprire il dibattito fu Jouvenel, il quale ricordò ai savoiardi l'impegno di Ludovico a garantire la rinuncia del padre, lasciando al re di Francia i dettagli «par lesquelx paix povoit estre mise en Eglise à la conservacion de l'auctorité d'icelle et des Conciles généraulx, à la sérénacion des consciences et à l'honneur des seigneurs père et filz de Savoye et de leur maison»³²⁶. L'Aleman, l'indomani, ribattè con sicurezza l'impossibilità di Felice di abdicare senza conoscere prima le condizioni di tale atto e, tentando poi di spostare il dibattito su un piano teologico, fece cadere il discorso; con fine opera diplomatica l'arcivescovo d'Arles, temendo che per concludere rapidamente lo scisma e per ragioni di convenienza politica, Amedeo «voulüst faire son fait tout seul et ne se curer de leur»³²⁷, convinse Felice a rinunciare solo nel caso in cui gli fossero stati garantiti il riconoscimento dei principî conciliari e un onorevole trattamento per sé e per i padri. Così, mentre Ludovico disputava

deo di Savoia (28 febbraio 1450). Morì a Lione il 14 gennaio 1459. Cfr. E. MONGIANO, *La cancelleria* cit., pp. 14 seg. nt. 24; p. 188 nt. 662.

³²⁶ G. PÉROUSE, *op. cit.*, p. 441.

³²⁷ Ivi, p. 450

in Lombardia l'eredità dei Visconti, attento a non ledere gli interessi del re Carlo VII, Felice, il 20 agosto 1447, emanava una bolla in cui dichiarava la propria volontà di deporre la tiara dinanzi al concilio, sia a Basilea sia altrove. La netta risposta negativa dei delegati francesi, a tale proposta, indusse l'Aleman ad invocare nuovamente le norme dell'elezione canonica di Felice V e il decreto *Frequens* del concilio di Costanza, in virtù del quale la decisione in merito ad una contesa di legittimità riguardante la tiara era rimessa al concilio stesso. Il cardinale si sentì anche autorizzato, come ci ricorda il Pérouse, a presentare l'antipapa come disposto a fare, per rispetto al re di Francia, «tout ce que seroit advisé qu'il peust et deust faire par tous bons moyens catholiques et possibles»³²⁸, fatto salvo l'onore della Chiesa e il proprio, «afin qu'on ne dist qu'il se fust délaissé par lascheté ou par cuider avoir mal fait»³²⁹. Di conseguenza fu emanata da Losanna una nuova bolla in cui Felice poneva quattro vaghe condizioni per la propria *renuntiatio*: integrità della fede cattolica, mantenimento dell'autorità dei concili generali, ristabilimento della pace all'interno della Chiesa e giusto compenso al papa abdicatario e ai membri del concilio. Lo stesso giorno, inoltre, Amedeo scriveva a Carlo VII dichiarando che non avrebbe rinunciato al papato se non nel caso in cui il suo antagonista avesse fatto lo stesso, richiamando così palesemente quella clausola di reciprocità che aveva caratterizzato la figura della *cessio* in epoca conciliarista³³⁰.

³²⁸ Ivi, p. 445.

³²⁹ *Ibidem*.

³³⁰ «Nihilominus ut tua regia celsitudo eo fortius nobiscum animetur ad extirpationem huius pestiferi schismatis, quo clarius cognoverit integritatem, plenitudinemque nostrae voluntatis, quin etiam nihil pro desidera-

Alla conferenza del 3 agosto ne seguì un'altra, a Ginevra, l'8 novembre 1447, in cui si notò un certo raffreddarsi dei rapporti tra gli inglesi e il vescovo di Reims, circostanza questa, assai favorevole all'Aleman che godeva del favore dei propri compatrioti. La delegazione inviata da Carlo VII³³¹ aveva il compito di trattare direttamente con Felice le condizioni della rinuncia e di fargli accettare le proposte presentate a Lione. Prima di esaminare la questione in oggetto, per ben tre giorni – dall'8 al 10 novembre – le deliberazioni verbalizzate riguardarono questioni di cerimoniale a proposito del protocollo da osservare al cospetto di Felice V: risoluto ad imporre le proprie condizioni, l'antipapa ricevette i delegati in un contesto di ostentato sfarzo, simbolo della propria contestata dignità. Nel palazzo vescovile di Ginevra, Felice, « assise en une haulte chaière à deux degrez, vestu d'une cloche vermeille pontificale, ayant sur lui ung ciel de drap d'or et derrière ung doussier de drap de soye violete semez de grans escussions de ses armes papales »³³², ascoltò i rappresentanti.

tissimae pacis omnium excellentissimo bono per nos superesse faciendum videatur, promittimus, spondemus, atque Deo, et ecclesiae, quorum agitur causa, vovemus, quod in sacro Basiliensi concilio actu sedente aut alio legitime congregando realiter, et cum effectu cedemus papatui, Thoma de Calandrinis de Sarzana a nonnullis Nicolao Quinto appellato, juri quod praetendit in papatu, similiter cedente, vel eo decedente, ita quod electio casu decessus interveniente ad solum generale concilium spectare dinoscatur, quod idem ipso casu circa nos contingente volumus observari», *Bulla Felicis Quinti* (20 agosto 1447), in J. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum* cit., XXXI, Venetiis 1798, coll. 188-189: 188.

³³¹ Essa era composta dai vescovi ed arcivescovi di Reims, di Norwich, d'Embrun, di Clermont, di Marsiglia, degli ambasciatori del Delfino, del re d'Inghilterra, del re di Castiglia, del re Renato, dell'illustre Dunois, compagno d'armi di Giovanna d'Arco e del maresciallo di Lafayette. MARIA JOSÉ DI SAVOIA, *op. cit.*, p. 267 n. 11.

³³² G. PÉROUSE, *op. cit.*, p. 447.

Seduti «sur petites sgabelles» insieme all'Aleman, erano presenti, a destra e a sinistra del pontefice, Jean d'Arces, Louis de Varembon, Bartolomeo Vitelleschi, Giovanni di Segovia, Guillaume Hugues e il vescovo di Vich³³³. Il primo a prendere la parola fu, ancora una volta, Jouvenel il quale, rivolgendosi ad Amedeo con l'appellativo *excellantissime ac clementissime domine*, in luogo di quello che competeva al pontefice, esortava l'antipapa a prendere in considerazione la buona volontà dei principi, affermando che dipendeva soltanto da lui appianare le controversie che dividevano la Cristianità³³⁴. Amedeo rispose rassicurando gli inviati di essere pronto con ogni mezzo a perseguire la pace e l'unione per la Chiesa ma che, essendo da poco pervenuto alla carica papale, preferiva delegare ai propri commissari le trattative con gli inviati, in merito alla questione. Si intrattene poi con loro su altro genere di discorsi, riguardo alle bellezze del paese e «autres choses de plaisir».

Seguirono numerose sedute cui Felice non partecipò, lasciando spazio alle trattative del cardinale d'Arles³³⁵ che, oltre a sostenere le richieste di Amedeo VIII, intratteneva anche la delegazione sulle bellezze artistiche della città di Ginevra. La richiesta di porre per iscritto le condizioni definitive venne

³³³ Giovanni di Segovia e Guillaume Hugues erano giunti in fretta in qualità di legati di Basilea, città in cui in seguito faranno ritorno.

³³⁴ G. PÉROUSE, *op. cit.*, p. 448.

³³⁵ Insieme all'Aleman erano presenti i tre cardinali di Vich, di Segovia e Guillaume Hugues, oltre a Jean de Grolée, Giorgio di Saluzzo, vescovo di Losanna, Nicolas Lamy, Martin le Franc, prevosto di Losanna, celebre per aver consacrato in due poemi le gesta del concilio di Basilea e Antoine Piochet, cantore di Ginevra presente a Basilea all'epoca del conclave, cui aveva assistito in qualità di accolito dell'arcivescovo di Tarantasia. G. PÉROUSE, *op. cit.*, p. 448 e n. 2.

inoltrata in autunno da Jouvenel des Ursins all'Aleman il quale, il 30 novembre, presentò un progetto che mise per iscritto il 1° dicembre 1447 e che prevedeva, oltre all'annullamento di tutte le sentenze contro il concilio e i suoi sostenitori da parte di Niccolò V, la reintegrazione nei benefici e negli uffici che i partigiani di Basilea possedevano prima dello scisma; il mantenimento del titolo, delle dignità e delle funzioni dei cardinali e degli ufficiali in servizio presso la corte di Felice V, ovvero la previsione di idonee compensazioni qualora gli incarichi corrispondenti presso la curia romana fossero già stati assegnati ad altri; la convocazione di un nuovo concilio in territorio francese a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla rinuncia dell'antipapa; la ratifica, da parte di Niccolò, dell'indennità fissata dai padri a favore di Felice. Da parte sua il concilio si impegnavo a dichiarare il proprio scioglimento e a ritirare le censure ecclesiastiche in precedenza dirette contro la curia di Roma, oltre al formale riconoscimento di Niccolò V quale unico papa legittimo³³⁶. Nella precedente seduta del 29 novembre si erano invece determinati i benefici di cui avrebbe dovuto godere Amedeo al momento della propria *renuntiatio*: in particolare si era richiesto per l'antipapa il conferimento della porpora cardinalizia e il vicariato apostolico, tanto nei territori di propria obbedienza quanto nel Monferrato e nelle province ecclesiastiche di Auch e Besançon, nel Venaissin ed in Provenza, al fine di soddisfare contemporaneamente gli interessi dinastici e quelli conciliari³³⁷. L'antipapa richiedeva inoltre il conferi-

³³⁶ Il testo integrale del provvedimento è edito in *Concilium Basiliense cit.*, VIII, pp. 261-264.

³³⁷ Il Monferrato era da tempo oggetto delle mire espansionistiche del ducato sabauda, mentre le province di Besançon e di Auch avrebbe-

mento di un vitalizio di sessantamila ducati da percepirsi mediante il conferimento di benefici e commende, l'ulteriore versamento di duemila ducati e l'attribuzione di speciali privilegi per gli enti ecclesiastici sabaudi³³⁸. A tali condizioni Amedeo VIII si sarebbe impegnato ad abdicare la tiara nelle mani del concilio, il quale, a sua volta, avrebbe annullato tutte le scomuniche contro i sostenitori del papato romano e avrebbe confermato loro i benefici e i possedimenti acquisiti prima dello scisma, riconoscendo Niccolò V come unico pontefice e dissolvendosi *ipso facto* il giorno dell'apertura del nuovo concilio, dopo aver ottenuto la garanzia, da parte dei sovrani di Francia e Inghilterra, di impegno a far osservare al papa gli accordi promessi. Tale comunicazione giunse ufficialmente al re Carlo mediante un breve a lui indirizzato in data 3 dicembre³³⁹.

A Roma, tuttavia, tale modo di condurre le trattative incominciava ad infastidire Niccolò V, il quale, impaziente di porre termine alla tormentata questione, sollecitò Carlo VII ad intervenire con la forza, ad impadronirsi militarmente della Savoia e ad annetterla al proprio regno. A tale scopo, il 16 dicembre 1447, con *litterae* emanate da Roma, il papa priva il rivale dei suoi Stati, esortando Carlo VII ad intraprendere una crociata contro Felice V³⁴⁰. Carlo, tuttavia, preferì

ro garantito a Felice il mantenimento del controllo sulla diocesi di Basilea. Il Venaissin e la Provenza non solo avrebbero assicurato all'antipapa, anche dopo la rinuncia, una sede legata all'autorità pontificia precedentemente esercitata, ma avrebbero permesso al cardinale Aleman di rientrare in possesso del vescovato di sua spettanza senza passare per il tramite di una concessione di Roma. Sul punto E. MONGIANO, *La cancelleria* cit., p. 189 e n. 664; G. PÉROUSE, *op. cit.*, pp. 450 segg.

³³⁸ E. MONGIANO, *La cancelleria* cit., p. 189.

³³⁹ Pubblicato in S. GUICHENON, *op. cit.*, VI, *Preuves*, p. 320.

³⁴⁰ G. PÉROUSE, *op. cit.*, pp. 452-453.

continuare a seguire la via della mediazione diplomatica³⁴¹ e tentare di applicare le proposte fissate a Ginevra: rinuncia di Felice in cambio di una forte indennità e di una posizione *sui generis* che gli avrebbe consentito di conservare la giurisdizione sulla Savoia, sul principato di Lione e sui vescovati di Sion, Costanza, Coira, Basilea e Strasburgo, oltre al mantenimento nella loro dignità dell'Aleman e dei cardinali rimastigli fedeli. Così, mentre Felice lottava ancora una volta per affermare i propri interessi e preservare la propria dignità, l'arcivescovo d'Arles lavorava per mantenere il più possibile in vigore i principî di Basilea che lo stesso Carlo VII aveva interesse a tutelare. Non si dimentichi, inoltre, che l'istituzione del *Consilium cum sanctissimo domino nostro papa residens* da parte del duca Ludovico, il 21 agosto 1447, aveva reintrodotta incisivamente Felice nel governo dei territori sabaudi d'oltralpe, rinvigorendo nell'antipapa gli interessi economici e dinastici che sarebbero stati oggetto delle trattative in merito alla propria rinuncia.

Quando il cardinale Aleman, arcivescovo d'Arles e grande regista del Concilio di Basilea e del pontificato feliciano, si rese conto che il papa romano Niccolò V non intendeva assumersi l'onere di garantire l'apertura di un nuovo concilio, preoccupato del fatto che «si une foiz ledit Concile estoit dissolu et la renonciacion faite [...] jamais n'y auroit concile et que tous papes de leur nature ont en haynne toutes congrégacions de conciles»³⁴², fu pronto a consigliare ad Ame-

³⁴¹ Il re aveva inviato a Roma nel luglio 1445 un'imponente ambasciata di più di trecento cavalieri, tra i quali si trovavano i rappresentanti del Delfino e del re Renato d'Angiò. Ma il papa, messo al corrente dagli inglesi delle decisioni prese a Ginevra, aveva riservato ai delegati un'accoglienza assai fredda e riservata. M. JOSÉ DI SAVOIA, *op. cit.*, p. 267 n. 15.

³⁴² G. PÉROUSE, *op. cit.*, p. 449.

deo-Felice di prendere tempo e di tentare un'ennesima mediazione con il re di Francia Carlo VII, ripresentandogli un progetto di transazione già sottopostogli, senza successo, il 3 dicembre a Ginevra. La risposta del re di Francia, tuttavia, fu ritardata da alcuni gravi avvenimenti: Filippo Maria Visconti era morto lasciando il cognato Ludovico di Savoia e il genero Francesco Sforza a lottare per l'eredità, mentre il duca di Savoia avanzava al padre la richiesta di cinquantamila ducati che i banchieri francesi si dimostravano disposti ad anticipargli soltanto se Felice si fosse dimostrato disponibile ad abdicare; dal canto suo Carlo VII rifiutava a Ludovico qualsiasi aiuto militare in Lombardia fino a che l'antipapa avesse mantenuto la tiara³⁴³. Ancora una volta gli interessi dinastici prevalsero sulle ragioni del concilio; Amedeo VIII si rendeva conto dell'improcrastinabilità del convogliamento delle proprie forze militari e finanziarie nel Milanese. Così, nel febbraio 1449, quando giunse a Losanna Dunois, il fratellastro di Carlo d'Orléans con cui l'antipapa intendeva preparare un trattato di alleanza per aiutare il figlio nella questione del Milanese, Felice V annunciò, col consenso della sua sinodo, la propria volontà di dimettersi. Subito Niccolò promise di emanare tre bolle con cui avrebbe accettato le condizioni di Ginevra ed eliminato confische, scomuniche ed altre censure concernenti Felice e i padri del concilio e acconsentì a che l'antipapa si spogliasse della propria dignità innanzi alla sinodo riunita a Losanna. Il 4 aprile gli inviati di Roma, di Carlo VII e del re d'Inghilterra si recarono a Losanna per assistere

³⁴³ Il Delfino attendeva con un contingente di seimila uomini ed era pronto ad attaccare non appena Amedeo VIII avesse rinunciato: una notevole pressione, dunque, era stata condotta per via indiretta sul tenace Felice V.

a quella rinuncia che tanto avevano atteso e che avrebbe finalmente posto fine all'annoso scisma che dilaniava la Chiesa.

Il 5 aprile Felice V emana tre provvedimenti diretti rispettivamente ad abrogare le censure ecclesiastiche comminate agli aderenti al papato romano, a reintegrare nelle rispettive dignità coloro che ne erano stati privati a seguito di tale adesione e a confermare tutti gli atti da lui stesso compiuti nell'esercizio della potestà papale³⁴⁴. Finalmente nella seconda sessione di Losanna, riunita nel convento di San Francesco³⁴⁵ il 7 aprile 1449, Felice V si accinge a compiere il suo ultimo atto in veste di pontefice e, nella bolla – ad oggi non pervenuta e pertanto leggibile solo in copia minuta nei Registri Vaticani – redatta dal segretario Martin Le Franc³⁴⁶, egli dichiara di rinunciare liberamente alla tiara, dinanzi a quella sacra sinodo *in Spiritu Sancto legitime congregata* che nove anni prima, a Basilea, lo aveva esortato ad intraprendere *laboriosum et immensum opus*. La sua adesione ai principî conciliari di Costanza prima e di Basilea poi, aveva ispirato tutto il suo pontificato, nel tentativo di attuare quella *generalem reformationem Ecclesiae Dei in capite et in membris* che avrebbe trovato posto nelle declamazioni di principio piuttosto che nei fatti. L'ultimo contributo che Felice V poteva fornire alla causa dell'unità della Chiesa era dunque ravvisato dall'antipapa nella propria *cessio*, la quale avrebbe dovuto *distantes animos Christi fidelium reunire*, dal momento che lo scisma e le

³⁴⁴ Pubblicati in PH. LABBE - G. COSSART, *Sacrosancta concilia ad regiam editionem exacta quae nunc quarta parte prodit auctior*, XIII, Lutetiae Parisiorum 1672, coll. 1343-1347. Li ricorda anche E. MONGIANO, *La cancelleria* cit., p. 190 nt. 667.

³⁴⁵ Forse nella cattedrale.

³⁴⁶ Alcuni biografi hanno ipotizzato trattarsi del celebre poeta Martin Le Franc, allora segretario di Felice V.

lotte tra le due Curie avevano destato gravi confusioni e turbamenti:

[...] sancta in hac synodo Lausanensi in Spiritu Sancto legitime congregata, universalem Ecclesiam representans, pure, libere, simpliciter et sincere, realiter et cum effectu, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, papatui, eius oneri, honori, dignitati, titulo et possessioni cedimus et renuntiamus per presentes; sperantes quod in futurum prefati ceterique reges et principes, prelati et alii catholici, quibus huiusmodi nostram renunciacionem acceptissimam fore iudicamus, auctoritati sacrorum generalium conciliorum assistent eamque tuebuntur et defendent³⁴⁷.

La formula utilizzata per la rinuncia, si può notare essere la medesima utilizzata dai papi di Costanza e riportata nel *Tractatus de Schismate* da Zabarella³⁴⁸ così come la causa che anche in tal caso viene individuata nella volontà di pacificare la Chiesa; la *via cessionis*, come era già accaduto a Costanza nella vicenda di Gregorio XII, Giovanni XXIII e Benedetto XIII, aveva nuovamente ottenuto la composizione dello scisma e la riunificazione della Chiesa occidentale. Da un punto di vista formale possiamo notare come Felice V utilizzi per la propria rinuncia ancora la formula che era stata inaugurata da Celestino V e stigmatizzata legislativamente dal successore,

³⁴⁷ ARCHIVIO SEGRETO VATICANO (A.S.V.), *Registri Vaticani*, Reg. 402, f. 433r, pubbl., con mende, in S. GUICHENON, *op. cit.*, Lyon 1660, III, *Preuves*, p. 329. Trascritto dalla minuta originale.

³⁴⁸ «Ibique proviso et ordinato de iis, quae pro securitate et acceleratione unionis praedictae erunt opportuna, et necessario disponenda, parati sumus pro pace ac salute animarum, ac unione et reintegratione Christianorum, in dicta conventionione personaliter, modo verissimo, Iuri et Papatui pure, libere et simpliciter caedere, et renunciare», FRANCISCUS ZABARELLA, *Tractatus de Schismate* cit., ff. 34-35.

vale a dire la semplice manifestazione della volontà di rimettere l'ufficio («pure, libere, simpliciter et sincere, realiter et cum effectu») se non fosse per la dichiarazione di compiere tale atto «sancta in hac synodo Lausanensi in Spiritu Sancto legitime congregata universalem Ecclesiam representans», ultimo omaggio, quale papa “conciliare” alla fonte della dignità che ora stava abbandonando. Viene qui accolta, dunque, l'istanza dei giuristi quattrocenteschi, da Giovanni da Imola a Domenico da San Gimignano, che ritenevano sì libera la rinuncia papale dall'obbligo di rassegna nelle mani dei cardinali – come di fatto fu quella di Felice V – ma che auspicavano anche l'intervento del concilio nel caso in cui si trattasse di composizione di uno scisma. La *cessio* felicianiana si presenta dunque come l'ultimo tassello dell'ampio mosaico che la canonistica e la pubblicistica medievali avevano composto, e rappresenta una evidente applicazione del principio della *via cessionis* applicato quale mezzo di composizione dello scisma; la storia, dopo di allora, non avrebbe più dovuto confrontarsi, nei fatti, con quel *factum inauditum* che tanto aveva coinvolto e appassionato per oltre due secoli gli intellettuali più in vista nel panorama europeo. L'eredità che tale dibattito lascia può però essere letta in filigrana nella scarna disposizione del can. 332 § 2 del C.D.C., da cui eravamo partiti: da un lato si accoglie la tradizione legislativa e dottrinale della canonistica medievale che ammetteva la libera determinazione di volontà – resa normativa dalla *Quoniam aliqui* di Bonifacio VIII (libere fiat) – non condizionata da alcuna accettazione esterna ([...] non vero ut a quopiam acceptetur) né dal requisito della *iusta causa*; dall'altro si riconosce, nell'accoglimento del monema ‘munus’ ad indicare l'oggetto della rinuncia, la valenza ministeriale della *potestas papale*, che è dono e servizio alla Chiesa universale. Resta da segnalare, tutta-

via, rispetto alla disciplina tradizionalmente stratificata, un'ambiguità, che meriterebbe una riconsiderazione in sede *de iure condendo*, a proposito della manifestazione di volontà secondo una non meglio precisata forma rituale («rite manifestetur»), ultima, tralatizia traccia dell'annosa disputa sull'introduzione del temperamento del principio consensuale ad opera di un organo collegiale alla *plenitudo potestatis* del sommo pontefice.

3.

La rinuncia alla tiara di Celestino V: storia, diritto e letteratura *

1. *'Luogo del giure' di confine.*

Il tema dell'abdicazione dei papi, su cui mi avvio a svolgere qualche breve considerazione, mi pare possa presentare un duplice e opposto fattore di rischio per chi come me, oggi, intenda suo malgrado affrontarlo. Per un certo verso, infatti, l'argomento non è di sicuro tra i più originali ed anzi la significativa produzione di letteratura (storico-politica, storico-letteraria e naturalmente storico-giuridica) sul tema, sviluppata a fasi alterne dal Trecento ad oggi, costituisce la migliore testimonianza del perdurante interesse degli studiosi per questo istituto: il rischio, quindi, di cadere nell'ovvio e nel già noto è senza dubbio incombente. D'altro canto, la ricerca della *trouvaille* a tutti i costi – che talora viene assunta,

* Saggio edito con il titolo *La rinuncia alla tiara nel Medioevo. Tra scientia Dei e scientia iuris*, in *Luoghi del giure. Prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura e religione*, Atti della Giornata di Studio, Bologna, Università degli Studi, Facoltà di Giurisprudenza, Sala delle Feste, 30 maggio 2008, a cura di B. PIERI e U. BRUSCHI, Università di Bologna - CIRSFID, Bologna 2009, pp. 219-265.

purtroppo, a criterio ispiratore di molte ricerche di dubbio valore scientifico – non dovrebbe far cadere nella trappola della lusinga di trattazioni esclamative cui la molteplicità dei piani semantici coinvolti in questa trattazione potrebbe facilmente indurre.

La rinuncia alla tiara si presenta, infatti, quale classico istituto *in limine*, un ‘luogo del giure’ eminentemente ‘di confine’. Confine, anzitutto, contenutistico, tra diverse espressioni e forme del sapere, in ogni epoca: soprattutto in età medievale e moderna tra le due principali branche della *scientia* scolastica, la teologia e il diritto, da cui prende appunto ispirazione il titolo di questa comunicazione; ma non solo. Il confine è tracciato anche dall’interesse condiviso tra filosofia e politica, tra diritto e letteratura o tra teologia ed ecclesiologia: ognuna di queste discipline pare aver voluto dire, nei secoli, qualcosa di più sull’istituto della *renuntiatio papae*, con l’esito alquanto fecondo di una profonda interazione tra i saperi.

Confine, poi, anche cronologico: della storia della Chiesa e del suo diritto almeno quattro momenti possono essere richiamati quali utili a scandire altrettante forme e modi di recepire e studiare la questione: una fase costitutivo-definitoria (1180 ca: compilazione del primo apparato al *Decretum* graziano - 1294: dimissioni di Celestino V), una sistematico-pubblicistica (1294-1378: inizio dello Scisma d’Occidente), una politico-strumentale (1378-1449: rinuncia alla tiara dell’antipapa Amedeo VIII - Felice V e fine del Piccolo Scisma d’Occidente), una moderna (XVI sec.: riaffermazione del centralismo pontificio - XX sec., 1917: Codice di Diritto Canonico). Confine, da ultimo, metodologico: la diversa valenza assunta dallo studio della rinuncia alla tiara, vuoi sotto il profilo contenutistico, vuoi a seconda delle epoche in cui fu con-

dotto, comporta una conseguente eterogeneità metodologica nell'accostare le fonti che non potè e non può non incidere anche sui medesimi risultati delle rispettive indagini.

Mi soffermerò quindi, in modo necessariamente cursorio, su alcuni di questi elementi, tentando di evidenziare alcuni aspetti che mi sembrano utili ad assottigliare quella linea di confine che separa il canonista del XII secolo da noi, oggi. E seguendo così, in questo percorso, la proposta ricostruzione cronologica per risalire, al suo interno, la questione delle fonti e del metodo utilizzato, privilegerò le prime due fasi del dibattito, quelle in cui si enucleò il problema giuridico e in cui, nel pluralistico dialogo delle fonti, mi pare possa essere proposta una significativa rilettura della più celebre allusione letteraria alla rinuncia papale: la controversa terzina dantesca di *Inferno* III, 58-60.

2. *Le origini*

La questione delle dimissioni del papa si può dire nasca storicamente con il 'papato' stesso, ovvero, più precisamente, con il problema della successione del vescovo di Roma testimoniataci dalle varie liste episcopali del II-III e IV secolo¹.

¹ Il problema dello sviluppo delle fonti nel dibattito canonistico sulla *renuntiatio papae* nel medioevo non trova, ad oggi, una trattazione sistematica unitaria. Tuttavia si sono segnalati, specie in passato, validissimi contributi sul tema tra cui spiccano per ricchezza di informazioni e acribia metodologica i lavori di M. BERTRAM, *Zwei handschriftliche Questionen über die Papstabdankung in der Pariser Nationalbibliothek*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Kanonistische Abteilung [d'ora in avanti ZRG, Kan. Abt.], LV (1969), pp. 457-461; *Die Abdankung Papst Cölestins V. (1294) und die Kanonisten*, in ZRG, Kan. Abt., LVI (1970), pp. 1-101; *La rinuncia al papato nella dottrina canonistica precedente e contemporanea a Celestino V*, in *Convegno nazionale "S. Pietro Ce-*

Nei primi secoli dello sviluppo della comunità cristiana romana non abbiamo documenti specifici che trattino della rinun-

lestino nel settimo centenario dell'elezione pontificia" (Ferentino, 21-22 maggio 1994) a cura di B. VALERI, Casamari 1995, pp. 101-108. Tra i principali studi di sintesi si possono menzionare gli ancora validi J. LECCLERCQ, *La renonciation de Célestin V et l'opinion théologique en France du vivant de Boniface VIII*, in «Revue d'Histoire de l'Eglise de France», 25 (1939), pp. 183-192; P. G. CARON, *La démission du pape dans la législation et dans la doctrine canonique du XIII^{ème} au XV^{ème} siècle*, in «Il diritto ecclesiastico», LXII (1951), pp. 60-67; H. HERRMANN, *Fragen zu einem päpstlichen Amtsverzicht*, in ZRG, Kan. Abt., LVI (1970), pp. 102-123; P. GRANFIELD, *Papal resignation*, in «The Jurist», 38 (1978), pp. 118-131; W. ULLMANN, *Medieval Views concerning papal Abdication*, in «The Irish Ecclesiastical record», LXXI (1979), pp. 125-133 (ora anche in ID., *Law and Jurisdiction in the Middle Ages*, [Variorum], London 1988, XIV); J. R. EASTMAN, *Papal abdication in later medieval thought* («Texts and Studies in Religion», 42), Lewiston - Queenston - Lampeter 1990, oltre alle parti dedicate alla rinuncia papale nei più ampi e generali lavori di F. GILLMANN, *Die Resignation der Benefizien. Historisch - dogmatisch dargestellt*, in AKKR, 80 (1900): pp. 50-79, 346-378, 523-569, 665-708; 81 (1901): pp. 223-242, 433-460 (unificati in *Idem*, Mainz 1901, da cui si cita nel presente saggio); P. G. CARON, *La rinuncia all'ufficio ecclesiastico nella storia del diritto canonico dall'età apostolica alla Riforma cattolica*, Milano 1946; G. V. McDEVITT, *The renunciation of an ecclesiastical office. A historical synopsis and commentary*, Washington, D.C., 1946.; J. GAUDEMET, *Eglise et cité. Histoire du droit canonique*, Paris 1994 (ed. it. *Storia del Diritto Canonico. Ecclesia et Civitas*, Cinisello Balsamo 1988), pp. 410-412 dell'ed. it.; J. MIETHKE, *De potestate papae. Die päpstliche Amtskompetenz im Widerstreit der politischen Theorie von Thomas von Aquin bis Wilhelm von Ockham*, Tübingen 2000 (Spätmittelalter und Reformation, Neue Reihe, 16), [ed. it., J. MIETHKE, *Ai confini del potere I cit.*], in partic. pp. 69-73 dell'ed. it.; A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L'universalità del Papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, Roma 1996, pp. 41-43. Recentemente è da segnalare l'articolata tesi di dottorato di BENOÎT FLEURY, *Abdication du prince et continuité de l'Etat dans l'Europe d'Ancien Régime*, présentée et publiquement soutenue le 25 mars 2006 à Paris, rivolta prevalentemente allo studio della rinuncia al potere secolare, ma in cui compaiono anche ampie sezioni dedicate alla rinuncia papale. Da ultimo ci permettiamo di rinviare anche a V. GIGLIOTTI, *La renuntiatio papae*

cia del vescovo di Roma, ma già da allora si trova traccia, nelle fonti, di questa problematica strettamente connessa a quella della successione petrina, controversa a partire dal I secolo. In questa prima fase, appunto costitutiva, il problema che si inizia a porre riguarda la possibilità di considerare come fattispecie autonoma quella che fino ad allora, su un piano definitorio, veniva trattata come estensione al vescovo di Roma della disciplina contenuta nelle fonti a proposito della rinuncia degli altri ufficiali ecclesiastici (in particolare, ovviamente, dei vescovi); inoltre, poi, si registra una tendenza all'assimilazione della rinuncia del vescovo con la deposizione per apostasia, le cui peculiarità rispetto alla *renuntiatio* non vengono evidenziate con chiarezza dalle fonti stesse.

In questo primo periodo, tra II e XI secolo, troviamo quindi alcune rinunce di papi storicamente attendibili, altre poco più che leggendarie, che tuttavia le fonti storiografiche e giuridiche terranno in considerazione per tutto il Medioevo. Ricorderò solo le tre “presunte” rinunce di Clemente Romano, addirittura il primo o terzo (a seconda della posizione che occupa nelle liste episcopali) successore dell’apostolo Pietro (che sarebbe stato designato quale successore dallo stesso *Princeps apostolorum*, avrebbe rinunciato per non legittimare la prassi della scelta del successore e poi avrebbe riassunto l’ufficio dopo la morte dei predecessori Lino e Cleto), di papa Ciriaco (235-236[?]). Figura probabilmente mitica, legata alla leggenda di S. Orsola e delle undicimila vergini, narrata

nella nella riflessione giuridica medioevale (secc. XIII-XV). Tra limite ed esercizio del potere, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano» LXXIX (2006), pp. 291-401, in cui si possono leggere, in una più articolata trattazione, alcune osservazioni di seguito riprese in forma necessariamente sintetica.

nella *passio* del monaco Enrico di San Bertino nel 975 ed arricchita di particolari relativi al papa prima in un'altra *passio* dell'XI secolo e poi dalle *Revelationes de exercitu virginum Coloniensium* della suora Elisabetta di Schönau alla metà del XII secolo) e di Marcellino (296-304. Anch'egli personaggio piuttosto discusso la cui vicenda sfuma dalla rinuncia alla *depositio* per apostasia). Tutti e tre questi episodi, tuttavia, oltre ad essere richiamati rispettivamente nel *Decretum Gratiani* (Clemente: C. 8 q. 1 c. 1 e glossa: *casus* Si Petrus e ad v. *aut ligandi*; Marcellino: D. 21 c. 7 e glossa) e nel *Liber Sextus* (Ciriaco: VI 1.7.1., *Glossa ordinaria*, v. *et erat*), vennero ampiamente ripresi e "coloriti" da Iacopo da Varazze nella *Legenda Aurea* (1277 ca.) la cui amplissima diffusione, nel Medioevo, fece sì che la maggior parte dei giuristi e dei pubblicisti che si occuparono della rinuncia papale li citassero quali *exempla* autorevoli per legittimare o meno l'istituto. Altri casi di rinuncia del vescovo di Roma, questa volta storicamente più documentabili, ma pur sempre controversi, sono attestati tra III e XIII secolo: tra III e IV secolo troviamo le rinunce di Ponziano (231-235), considerata dalla storiografia la prima effettiva rinuncia al papato; di Cornelio (251-253) e di Liberio (352-366); dal IV al X secolo non si hanno invece notizie certe di rinunce papali (tranne i casi di Martino I [654-655], Benedetto V [964] e Giovanni XVIII [1009], ritenuti a nostro avviso erroneamente casi di rinuncia da parte della storiografia) ma solo di rinunce o di deposizioni episcopali. Si ritrovano invece papi dimissionari tra XI e XII secolo: Benedetto IX, Gregorio VI, Pasquale II e Celestino III².

² Sulle vicende delle rinunce più o meno attendibili di questi vescovi di Roma cfr. A. PRIZZI, *Le rinunce al pontificato nei primi secoli della storia dei papi*, in *Convegno nazionale "S. Pietro Celestino nel settimo anni-*

Fu tuttavia proprio con il XII secolo, al momento dell'impulso dato agli studi giuridici – canonistici in particolare – che la questione iniziò ad essere esaminata in sede giuridica. In questa prima fase non ci si pone tanto il problema teologico del particolare vincolo che lega il papa alla Chiesa (come avverrà invece nella seconda fase, ai tempi di Celestino V) ma ci si sofferma piuttosto sugli elementi che costituiranno il *limite* alla libertà del papa di rinunciare. Gli studi condotti da Martin Bertram in due noti articoli comparsi sulla «*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Kan. Abt.*» nel 1969-70 – che restano oggi il punto di riferimento per tale settore di ricerca – sui primi decretisti e decretalisti occupatisi del problema, isolano bene le due principali problematiche in gioco nel dibattito canonistico che, a partire da Baziano ed Uguccone, accompagneranno tutta la riflessione medievale e moderna sulla rinuncia. La prima di esse riguarda l'individuazione della *causa* in grado di legittimare la scelta del vescovo di Roma di rinunciare dopo aver accettato l'ufficio; la seconda, invece, concerne il problema del cosiddetto *defectus superioris*, cioè, evidentemente, l'elemento atipico, rispetto agli altri ufficiali ecclesiastici, dell'assenza per il papa di un superiore gerarchico (se non Dio stesso) nelle cui mani poter rassegnare le dimissioni. A tale questione era poi strettamente connessa quella del ruolo da attribuire al collegio dei

versario dell'elezione pontificia" cit., pp. 73-83; O. GUYOTJEANNIN, *Rinuncia* in *Dizionario storico del papato*, diretto da PH. LEVILLAIN, II, trad. it., Milano 1996, pp. 1263-1264; tuttavia alcune di esse, come quella di Martino I e Benedetto V, sono annoverate anche nella lista di P. GRANFIELD, *Papal resignation* cit., pp. 118-123 e menzionate anche, ma con più caute riserve, da A. M. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie* cit., pp. 69, 102, 155. Da ultimo ci si permette di rinviare, anche per la bibliografia, a V. GIGLIOTTI, *La renuntiatio papae* cit., pp. 301-336.

cardinali (o di un concilio) nell'accettazione o meno della rinuncia. Non potendo, evidentemente, esaurire in questa sede entrambe le questioni, mi soffermerò sulla prima problematica, quella della *causa* che, meno scandagliata dalle sonde storiografiche, mi pare aver avuto anche significativi echi nella letteratura trecentesca.

Il problema giuridico della legittimità o meno delle dimissioni del vescovo di Roma fu quindi posto, forse per la prima volta, in una glossa attribuita a Baziano e raccolta nell'*Ordinaturus Magister Gratianus* (1180, uno dei primi apparati al *Decretum*, di area bolognese) a C. 7 q. 1 c. 12 (v. *sed accederet*), che si riferisce al coepiscopato di S. Agostino e Valerio nella sede di Ippona: la vicenda fornisce lo spunto a Baziano per domandarsi se analogamente un eventuale 'copato' fosse o meno ammissibile. Baziano in quest'occasione risponde negativamente al quesito e suggerisce come soluzione più ovvia a tale situazione la rinuncia di uno dei due papi; rinuncia che il giurista ritiene legittima proprio sulla scorta del precedente autorevole di papa Clemente I. I motivi che Baziano riconosce come validi per legittimare la *renuntiatio* sono il desiderio di abbracciare la vita religiosa (*migratio ad religionem*), la infermità e la vecchiaia³; tutte e tre queste cau-

³ «Numquid in Romano pontificatu papa pape posset accedere ut Augustinus Valerio, cum unus solus esse debeat ut C. eadem q. eadem *Factus*? Item numquid posset papa ad religionem migrare aut egritudine uel senectute grauatus honori suo cedere et alius eo uiuente substitui? An forte ideo non, quia non est superior coram quo renuntiaret, et aliam periculosum uideretur ut C. eadem q. eadem *Quam sit periculosum*? An non Clemens cessit et alium sibi substituit et iterum cathedram pontificalem suscepit? - Et quidem de renuntiatione uidetur quod possit ut arg. di. XXI *Nunc autem*; de accessione alterius secus ut arg. c. *Factus* et c. *In apibus* ubi imperator unus. Bar.», ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., p. 13 (corsivo nel testo). Per una rassegna dei manoscritti in cui è conserva-

se verranno poi confermate autorevolmente dal maggiore tra i decretisti, Ugucione, in tre passi della coeva *Summa Decretorum* (1188-1190 circa): le glosse a D. 21 c. 7 (v. *tuo ore*)⁴, a C. 7 q. 1 c. 12 (v. *incolumi*)⁵ e a C. 8 q. 1 c. 1 (v. *exteriora*)⁶, in cui il canonista utilizza il cosiddetto *argumentum ex facto Clementis*, evidentemente già consolidato dalla tradizione⁷. Tuttavia, nell'impostazione di Ugucione si deve evidenziare un non secondario elemento innovativo, costituito dall'inserimento della clausola «si expediret; alias peccaret» (glossa *tuo*

ta la glossa cfr. *ivi*, p. 12 e nota 28; 13 e note 29-30. L'identificazione di tale *apparatus* si deve ad A. M. STICKLER, *Zur Entstehungsgeschichte und Vorbereitung des Dekretapparats «Ordinaturus Magister Gratianus»*, in «*Studia Gratiana*», XII (1967) [Collectanea St. KUTTNER, II], pp. 111-141, di cui si segnala anche la ricca bibliografia citata.

⁴ «Sed numquid papa hodie posset se ipsum deponere uel abrenunciare et intrare monasterium? Credo quod sic, si expediret; alias peccaret. Et tunc eo uiuente substitueretur», ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., p. 16 (corsivo nel testo). Per una rassegna dei manoscritti in cui è conservato il passo citato cfr. *ibidem* nota 38.

⁵ «Item posset esse idem in papatu scilicet ut essent duo pape sicut ibi fuerunt duo episcopi? Non credo, quod deberet esse et hoc propter malum scismatis uitandum ut di. XCIII *Legimus*. Preterea ecclesia iam esset biceps, cum in uno corpore sine deformitate non possent esse plura capita; uni enim tantum dictum est: 'Tu uocaberis Cefas', ut di. XXII *Sacrosancta*. - Sed quid de renuntiatione? Numquid potest renuntiare, quia uult transire ad religionem uel quia est eger et senex? Utique; nam Marcellinus renuntiauit ut di. XXI *Nunc autem*; et Clemens etiam renuntiauit sicut habetur in gestis Romanorum pontificum et post Linum et Cletum cathedram recepit. Sed coram quo renuntiabit? Coram cardinalibus uel concilio». Ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., pp. 16-17 (corsivo nel testo). Per una rassegna dei manoscritti in cui è conservato il passo citato cfr. *ibidem* nota 39.

⁶ «Et nota quod ex facto Clementis est arg. quod papa potest renuntiare, arg. supra VII q. I *Quam periculosum* et di. XXI *Nunc autem*», ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., p. 17 (corsivo nel testo). Per l'indicazione dei manoscritti in cui è conservato il passo citato cfr. *ibidem* nota 41.

⁷ Sul punto cfr. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., pp. 17-19.

ore a D. 21 c. 7 cit.): l'atto delle dimissioni del papa sarebbe stato ammissibile solo se esso si fosse dimostrato utile al bene della comunità della Chiesa universale a lui affidata; in caso contrario il vescovo di Roma avrebbe commesso peccato grave. L'affermazione di tale principio otteneva il duplice esito di spostare, da un lato, la questione dal piano del diritto meramente oggettivo a quello del foro interno, salvaguardando così la coscienza del singolo pur temperandone l'arbitrio⁸; e di anticipare, dall'altro, il criterio della ricerca del *bonum commune Ecclesiae*, in seguito sussunto e sviluppato dalla teologia e dalla pubblicistica tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, tramite lo strumento della *causa finalis* aristotelico-tomista. Ugucione riteneva inoltre che la *renuntiatio* dovesse avvenire «*coram cardinalibus vel concilio*», senza però subordinarne la validità all'accettazione di questi organi. L'impostazione di Baziano ed Ugucione venne ripresa, all'inizio del Duecento, da altri canonisti, tra cui Bernardo di Compostela (*Antiquus*), Lorenzo Ispano e Giovanni Zemeca, detto Teutonico; in particolare Lorenzo Ispano⁹ e l'autore anonimo della *Summa Bambergensis*¹⁰ consideravano legittima

⁸ Cfr. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., pp. 18 segg. Bertram richiama qui anche un'altra glossa contenuta nell'*Ordinaturus* (ad D. 79 c. 10, v. *de sui electione successoris*) ed erroneamente attribuita a Baziano, il cui autore anonimo ritiene inammissibile la rinuncia papale in base al principio che «*his quae pertinent ad communem utilitatem non potest quis abrenunciare*» (ed. M. BERTRAM, ivi, p. 14).

⁹ LAURENTIUS HISPANUS, *Glossa Palatina* a C. 7 q. 1 c. 12: «*Sed numquid papa renuntiare potest ut quia eger est uel senex propter etiam religionem? Potest; nam et Marcellus renuntiavit [...] et Clemens sicut habetur in gestis Romanorum pontificum et post Linum et Cletum cathedram recepit*», ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., pp. 25-26.

¹⁰ *Apparatus Animal Est Substantia (Summa Bambergensis)* a C. 7 q. 1 c. 12, ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., p. 30: «*[...] Sed papa bene*

causa di rinuncia il desiderio di adire la vita religiosa¹¹. Unica voce isolata quella dell'anonimo autore di una glossa al *Decretum* conservata in un manoscritto parigino in cui si prende categoricamente posizione contro la possibilità per il papa di rinunciare «quia his que pertinent ad communem utilitatem non potest quis abrenuntiare»¹².

Con la comparsa, tra il 1190 e il 1226, delle prime raccolte di decretali pontificie, le note *Compilationes Antiquae*, si può cogliere come, benché l'argomento della rinuncia papale non fosse affrontato specificamente – nessuna decretale è infatti dedicata al tema – l'esigenza di una riflessione sul problema non era venuta meno, tanto che i primi decretalisti se ne occuparono, in riferimento alle dimissioni episcopali, commentando una *littera* di Innocenzo III dell'ottobre 1198 contenuta nella *Compilatio Tertia*¹³ e confluita poi nel titolo *De*

potest renuntiare et transire ad religionem, [...] et Clemens hoc fecit; et renuntiabit coram cardinalibus».

¹¹ Per un'analisi critica approfondita delle glosse di questi decretisti si rinvia, in questa sede, a M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., pp. 22-28. Per gli interventi inediti di altri due anonimi decretisti francesi (di cui uno autore della *Summa Bambergensis* citata), cfr. *ivi*, pp. 28-31.

¹² *Glossa anonima a D. 79 c. 10 v. de sui electione* successoris, Ms. Paris, Ste. Geneviève 342, fol. 16ra: «Queritur si papa posset abrenuntiare apostolatui. Dico quod non, quia his que pertinent ad communem utilitatem non potest quis abrenuntiare; sicut si aliquis vellet remittere iuramentum calumpnie, non posset. baz.». La sigla «baz(iano)» è considerata erronea da R. WEIGAND, *Die Glossem zu Dekret Gratians*, in «*Studia Gratiana*» 25 e 26 (1991), nota 2 p. 475. La glossa, reperita e pubblicata da Martin Bertram (M. BERTRAM, *La rinuncia al papato* cit., p. 102 e nota 8 p. 106), è particolarmente significativa in quanto, pur essendo voce isolata e forse proprio per questo, risulta essere forse l'unico esempio di presa di posizione contraria alla possibilità del papa di rinunciare argomentata esclusivamente dal punto di vista giuridico e non – come accadrà in seguito – anzitutto politico.

¹³ Sulla genesi di questa celebre collezione, opera di Petrus Colliva-

renunciatio del *Liber Extra*¹⁴. Tuttavia, come confermato dagli interventi di Giovanni del Galles (*Apparatus* 3 Comp. 1.8.1), Vincenzo Ispano (*Apparatus* 3 Comp. 1.8.1 e *Apparatus* X.1.9.8), Ambrosius (*Summma super titulis decretalium*, tit. *de renunciatio*) e Raimondo da Penyafort (*Summa Iuris Canonici*, tit. *de renuntiatione*), il problema che occupava la riflessione di questi autori era rappresentato dalla *forma* della rinuncia piuttosto che dalla *causa*. Fu solo con la pubblicazione del *Liber Extra* di Gregorio IX, nel 1234, che la questione giuridica sulla rinuncia del papa incominciò ad assumere una valenza ben più ampia e complessa rispetto a quella che la letteratura decretistica le aveva fino ad allora conferito: l'affinarsi della *scientia iuris* permette infatti ai decretalisti di enucleare sempre più come caso autonomo la rinuncia del vescovo di Roma, rispetto a quella degli altri ufficiali ecclesiastici. Le argomentazioni classiche che emergevano nelle *decretales* a supporto dell'assolutismo teocratico dei grandi papi giuristi di questo periodo, da Innocenzo III a Bonifacio VIII, fecero sì che questi autori non si chiedessero più se la rinuncia fosse o meno ammissibile – essendo ormai recepita universalmente la soluzione affermativa – ma ciò che impor-

cinus da Benevento (Pietro Beneventano) del 1209, cfr. K. PENNINGTON, *The Making of a Decretal Collection: The Genesis of Compilatio tertia*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law, Salamanca 1976*, Città del Vaticano 1980, pp. 67-92 (ora anche in K. PENNINGTON, *Popes, Canonist and Texts, 1150-1550* [Variorum 1993]); ID., *The French Recension of Compilatio tertia*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», 5 (1975), pp. 53-71 (ora anche in K. PENNINGTON, *Popes, Canonist and Texts, 1150-1550* [Variorum 1993]).

¹⁴ 3 Comp. 1.8.1 = X 1.9.8: «Hi preterea, qui beneficium ecclesiasticum sibi collatum sponte in manum laicam resignantes, illud denuo a laico susceperunt, eodem sunt beneficio spoliandi, licet resignatio talium facta laico nullam obtineat firmitatem».

tava ora era rendere la *renuntiatio papae* sempre più libera nella forma e nelle cause, negandone la natura di atto recettizio da parte del collegio cardinalizio e ritenendola, in ultima analisi, subordinata solo più alla volontà del supremo legislatore della Chiesa, ossia al papa stesso¹⁵.

Anche se la rinuncia all'ufficio ecclesiastico in genere assume quindi nel I libro delle Decretali gregoriane, in corrispondenza del titolo IX (*De renunciatione*), una propria *sedes materiae* destinata ad essere mantenuta anche nelle compilazioni canoniche successive, paradossalmente non troviamo qui una norma autonoma riferita alle dimissioni del sommo pontefice. Incontriamo, invece, una decretale – la *Nisi cum pridem* (X.1.9.10) di Innocenzo III del 1206¹⁶ – che, pur disciplinando la rinuncia del vescovo, costituì al contempo un punto d'approdo e di partenza per l'elaborazione canonistica della *renuntiatio* papale in quanto si ritenne estensibile, in via interpretativa, alla eventuale rinuncia di quel particolarissimo *pontifex* che è il vescovo di Roma. Nella *Nisi cum pridem*, infatti, troviamo ancora un'articolata ed organica disciplina dei due elementi da cui siamo partiti, cioè delle cause legittime e dell'accettazione della rinuncia da parte del superiore. La decretale derogava con sei eccezioni alla regola generale, espressa nella decretale *Licet quibusdam*¹⁷, per cui non era accoglibile né richiedibile la rinuncia di un vescovo che fosse stato ancora in grado di esercitare il proprio ufficio con utilità. Queste sei cause, che vennero riassunte nei due versetti «*De-*

¹⁵ Cfr. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., pp. 41 segg.

¹⁶ Su cui cfr. F. GILLMANN, *Die Resignation* cit., pp. 39 segg.; P. G. CARON, *La rinuncia all'ufficio* cit., pp. 176 segg.

¹⁷ X.3.31.18: «[Unde] quando potest episcopus praeesse pariter et prodesse, non debet cedendi licentiam postulare, aut etiam obtinere».

bilis, ignarus, male conscius, irregularis. Quem mala plebs odit, dans scandala cedere possit» possono esser analizzate raggruppandole in tre binomi. Il primo e più importante riguarda i limiti soggettivi inerenti il soggetto stesso: la *debilitas corporis* (*debilis*), la debolezza fisica dovuta a malattia o vecchiaia, seguita immediatamente dal *defectus scientiae* (*ignarus*) inteso come una deficienza psichico-spirituale, una mancanza di qualità intellettive o la consapevolezza di inadeguatezza, una sorta di ‘crisi di coscienza’ a rivestire l’ufficio episcopale. Seguono poi il binomio concernente cause di irregolarità canonica, cioè la consapevolezza di aver commesso un crimine (*male conscius*: l’omicidio o la simonia per esempio) e l’irregolarità dell’elezione (*irregularis*: la costrizione ad accettare l’ufficio oppure la bigamia), e poi due cause riguardanti il profilo morale e la *fama* del vescovo stesso, cioè la maldicenza del popolo e l’aver procurato grave scandalo nella comunità. Tale enunciazione che pure non era da ritenersi tassativa ma solo esemplificativa, si attestò, di fatto, nella prassi.

Tanto la *Nisi cum pridem*, quanto la *Licet quibusdam* tuttavia, escludevano tra le cause legittime di rinuncia il desiderio di rifuggire, «*humilitatis causa*», la posizione eminente connessa all’ufficio episcopale, per eluderne cioè gli oneri e le funzioni proprie, o anche il cosiddetto *zelum melioris vitae*, la volontà di abbracciare la vita religiosa e ritirarsi in monastero. Questa esclusione, evidentemente in contrasto con la tradizione decretistica che, come si è visto, ammetteva tale causa di rinuncia, veniva giustificata con l’argomentazione che era illegittimo passare da uno *status* di maggior perfezione della vita religiosa (l’episcopato) ad uno meno perfetto (quello monastico). Siamo, è evidente, nel periodo del papato di Innocenzo III in cui la situazione ecclesiologica è notevolmente cambiata. È da dire, però, che il ricorso a questa cau-

sa di rinuncia, nonostante tutto, doveva essere piuttosto frequente nella prassi (la adduce lo stesso San Pier Damiani in due scritti¹⁸ inviati al papa per domandare l'accettazione della propria rinuncia al cardinalato, rinuncia che gli venne accordata e gli meritò l'ammirazione di Dante Alighieri), e molto dibattuta se su di essa pensò di esprimersi lo stesso San Tommaso d'Aquino il quale autorevolmente ne parla nella *Quaestio* 185 della *Secunda Secundae* della *Summa Theologica*. Tommaso, che pure considera opportuno non incoraggiare il passaggio dallo stato di maggior perfezione dei vescovi a quello di minor perfezione dei monaci, ritiene tuttavia ammissibile la rinuncia del vescovo che intenda monacarsi purché subordinata all'accettazione papale ed in presenza di una *causa legitima*. La condizione su cui insiste l'Aquinate concerne l'ipotesi che la scelta di ritirarsi in monastero non sia dettata da un mero desiderio di salvaguardare la propria *salus animae* o da un interesse proprio, ma da quello di non recare un più grave danno alla comunità di cui il vescovo è responsabile¹⁹. Sembra quindi plausibile concludere che

¹⁸ PETRUS DAMIANUS, *Opusculum XIX (De abdicatione episcopatus. Ad Nicolaum II Romanum Pontificem)*, in *P.L.*, CXLV, coll. 423-442; *Opusculum XX (Apologeticus ob dimissum episcopatum)*, in *P.L.*, CXLV, coll. 441-456.

¹⁹ S. THOMAS AQUINAS, *Summa Theologica*, 2^a 2^{ae}, q. 185, art. IV, ed. Augustae Taurinorum 1888, p. 310: «Respondeo dicendum quod perfectio episcopalis status in hoc consistit quod aliquis ex divina dilectione se obligat ad hoc quod saluti proximorum insinat; et ideo tamdiu obligatur ad hoc quod curam pastoralem retineat, quamdiu potest subditis sibi commissis proficere ad salutem: quam quidem negligere non debet, neque propter divinae contemplationis quietem [...]; neque propter quaecumque adversa vitanda, vel lucra conquirenda [...]. Contingit tamen quandoque quod episcopus impeditur procurare subditorum salutem multipliciter. Quandoque quidem propter defectum proprium, vel conscientiae, sicut si sit homicida vel simoniacus; vel etiam corporis, puta si sit senex, vel in-

l'autorevole opinione del *Doctor Communis* non potesse essere ignorata nel momento in cui si intendesse estendere la disciplina della *Nisi cum pridem* alla rinuncia papale.

3. *La dimensione pubblicistica del dibattito.*

Se dunque, fino alla prima metà del Duecento, si è visto che la problematica specifica occupa un posto marginale, anche se giuridicamente definito, all'interno delle scuole e della prassi, con la fine del XIII secolo l'istituto della *renuntiatio* viene traghettato al centro dei dibattiti scolastici, teologici e giuridici. L'evento politico che funge da 'catalizzatore sapienziale' fu, com'è noto, la sofferta, controversa decisione di Pietro da Morrone – avvenuta il 13 novembre 1294 in Castelnuovo alla presenza del collegio cardinalizio, dopo soli quattro mesi di pontificato – di rinunciare all'ufficio e che è divenuta oggi l'emblema stesso dell'istituto della *renuntatio papae*. Molto si è scritto e si continua a scrivere sulla natura della scelta di tale rinuncia, compiuta in condizioni di forti pressioni politiche e di cui, pur senza poter ripercorrerne analiticamente le tappe, mi limiterò a dire che, dall'esame delle fonti biografiche, mi sono sempre più convinto essere stata frutto di una profonda maturità spirituale del monaco benedettino. Se di pressioni si deve parlare, piuttosto, preferirei pensare al momento dell'elezione, quando, come ricorda una delle fonti principali, la cosiddetta *Vita C*²⁰, già ultraottuagenario,

firmus; vel etiam scientiae, quae sufficiat ad curam regiminis; vel etiam irregularitatis, puta si sit bigamus. Quandoque autem propter defectum subditorum, in quibus non potest proficere».

²⁰ *Tractatus de vita et operibus atque obitu ipsius sancti viri quem quidam ... suis discipulis seriatim scripsit in tempore, quo ipse sanctus vixit et*

stanco e debilitato, Pietro da Morrone, allora ancora umile eremita, accolse senza entusiasmo i delegati del collegio cardinalizio che il 18 luglio 1294 gli portavano la notizia della sua elezione²¹. E sarà lo stesso Petrarca a ricordare, nel *De vita solitaria*, come solo dopo aver addirittura tentato la fuga con un suo confratello, Roberto di Salle²², Pietro-Celestino accettò l'ufficio papale quasi costretto – *tractus et coactus* dice Petrarca – dinnanzi a Pietro Colonna il quale gli avrebbe ricordato che l'elezione era stata compiuta per volontà divina e un rifiuto da parte sua sarebbe equivalso a contraddire Dio stesso²³.

Proprio gli accadimenti di Castelnuovo, del 13 novembre 1294, erano destinati quindi a segnare la seconda svolta nella riflessione giuridica sulla rinuncia, tanto per la natura assolutamente unilaterale e volontaria della decisione da parte di Celestino che né prima, né poi²⁴, fino ad oggi si è mai riverificata nella storia, quanto per il coinvolgimento dell'università

ipse frater ... eius discipulatu permansit (Vita C), ed. in *Die ältesten Viten Papst Cölestin V. (Peters vom Morrone)*, herausgegeben von P. HERDE, Hannover 2008 (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum germanicarum, N.S., XXIII), pp. 101-222.

²¹ «Quod vir sanctus audiens, nimio merore repletus grandi lamento se die noctuque dedit», *Vita C*, ed. cit., p. 135.

²² F. PETRARCA, *De vita solitaria* II, VIII, 16, ed. a cura di M. NOCE, introduzione di G. FICARA, Milano 1992, p. 222: «Adde, quod et statim ab initio tentavit fugam cum discipulo quodam suo Roberto Sallentino tunc iuvene, sed inopina et subita populi multitudine circumventus, cum evadendi spes nulla esset, in discipulum versus quesivit, an se ad excelsa tractum et coactum sequi vellet».

²³ «Hec vero electio non a te, sed a deo facta est; et si hanc renuis, dei voluntati contradicis», *Vita C*, ed. cit., p. 136.

²⁴ Anche le rinunce di papi e antipapi (Gregorio XII, Felice V) durante il Grande e Piccolo scisma d'Occidente, benché formalmente volontarie, saranno sempre sostenute da motivazioni anzitutto politiche o di opportunità.

di Parigi in un dibattito, ora anche politico, che non guardava più solo ai limiti alla libertà del papa di rinunciare (sottolineata non a caso con forza nella decretale bonifaciana *Quoniam aliqui*, di cui parlerò tra breve) ma che andava al cuore stesso della definizione teologica della *potestas* papale: oltre agli elementi (*causa* e *forma* dell'atto) dibattuti in epoca decretistica e decretalistica, i due argomenti su cui ci si sarebbe dovuti confrontare divenivano ora la scindibilità o meno del particolare vincolo di *spirituale coniugium* che lega il papa alla sua Chiesa e la natura stessa della *plenitudo potestatis*, che si avviava alla ripresa della tradizionale e fondativa scomposizione in *potestas ordinis* (irrinunciabile in virtù del *character indelebilis* conferito dall'ordine sacro) e *potestas iurisdictionis* (di natura giuridica e, quindi, soggetta a rinuncia o perdita)²⁵.

Così tra i teologi sostenitori della legittimità dell'atto incontriamo Pietro di Giovanni Olivi, francescano, che per primo intervenne ufficialmente sulla questione, dapprima il 14 settembre 1295 con una lettera inviata al confratello Corrado d'Offida²⁶, e poi nella sua più ampia e articolata *Quaestio de renuntiatione papae*²⁷. L'Olivi, che pure apparteneva alla cor-

²⁵ Sul punto si veda l'illuminante lavoro di O. CAPITANI, *Cardinali e "plenitudo potestatis": una difficile disputa tra i secoli XIII e XIV*, in *Forme storiche di governo nella Chiesa universale. Giornata di studio in occasione dell'ultima lezione del prof. Giuseppe Alberigo. 31 ottobre 2001*, a cura di P. PRODI, Bologna 2003, pp. 87-93.

²⁶ CODICE BORGHESIANO 54 (olim 250), f. 58 ra, pubbl. in L. OLIGER, *Petri Iohannis Olivi de renuntiatione papae Coelestini V Quaestio et Epistola*, in «Archivum Franciscanum Historicum», XI (1918), pp. 366-373, ed. it. in PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, *Scritti scelti*, a cura di P. VIAN, Roma 1989 (Fonti cristiane per il terzo millennio 3), pp. 218-225.

²⁷ L'opera non è datata ma da elementi intrinseci si ritiene ormai unanimemente essere stata composta prima del 1297. Il testo, compreso nel codice *Vaticano Latino* 4986 (pergamena, sec. xiv, ff. 85r-89v) è pub-

rente moderata degli Spirituali, utilizzando la metodologia scolastica, con puntuali argomentazioni canonistiche e teologiche nella *Quaestio* confuta analiticamente le dodici tesi in cui circolavano, riassunte, le posizioni degli oppositori della rinuncia papale²⁸. Tuttavia, la prospettiva oliviana anticipa e

blicato integralmente in L. OLIGER, *op. cit.*, pp. 340-366; edizioni parziali e sintesi sono reperibili in F. EHRLE, (*Petrus Iohannis Olivi, sein Leben und seine Schriften*, in «Archiv für Literatur - und Kirchengeschichte des Mittelalters», III (1887), pp. 525-528), il quale sostanzialmente estrapola le quattro argomentazioni centrali proprie di Olivi; H. FINKE, (*op. cit.*, pp. 66 seg.), che ne suntegga i dodici argomenti *contra*; F. X. SEPPELT, *Studien zum Pontifikat Cölestin V*, Berlin - Leipzig 1911, pp. 23-33, J. R. EASTMAN, *Papal Abdication* cit., pp. 39-51, i quali compiono un'analisi di tutta la *quaestio*.

²⁸ Le dodici argomentazioni, per lo più desunte dalle dcretali pseudo-isidoriane, saranno riprese successivamente in altre opere: una è senz'altro il più tardivo trattato *De renuntiatione papae* di Egidio Romano, l'altra potrebbe essere la misteriosa *Determinatio*, ad oggi mai reperita nelle fonti, richiesta da Filippo il Bello ai maestri dell'Università di Parigi agli inizi del 1297 per comprovare l'illegittimità della rinuncia di Celestino. Il contenuto di tale documento è in parte ricostruibile dal processo contro la memoria di Bonifacio VIII e in parte dall'anonimo trattato *Rationes ex quibus probatur quod Bonifacius legitime ingredi non potuit, Coelestino vivente* (edito da P. DUPUY, *Histoire du different d'entre le pape Boniface VIII et Philippes le Bel roy de France*, Paris 1695, pp. 448-466), del 3 agosto 1310, il quale contiene ventisette obiezioni, riconducibili tutte, però, alle dodici dell'Olivì. Sul punto cfr. J. R. EASTMAN, *Papal abdication* cit., pp. 60-62; J. LECLERCQ, *La renonciation* cit., p. 189; L. MOHLER, *Die Kardinäle Jacob und Peter Colonna. Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitalters Bonifaz' VIII*, Paderborn 1914 (Quellen und Forschungen der Görresgesellschaft, Bd. XVII), pp. 73-79 e 82; F. X. SEPPELT, *Studien* cit., pp. 38-40; H. DENIFLE, *Die Denkschriften* cit., p. 506; H. DENIFLE - AE. CHÂTELAIN, *Chartularium Universitatis Parisiensis*, II, p. 77 nota 604; H. X. ARQUILLIÈRE, *L'appel au Concile sous Philippe le Bel et la genèse des Théories conciliaires*, in «Revue des questions historiques» (1911), pp. 34 seg.; T. S. R. BOASE, *Boniface VIII*, London 1933, pp. 147 e 170; G. A. L. DIGARD, *Philippe le Bel et le Saint-Siège de 1285 à 1304*, I, Paris 1936, pp. 313-314 e 338; E. DUPRÉ THESEIDER, *Roma dal comune di popolo alla si-*

si discosta anche in parte da quella dei successivi trattatisti pubblicisti, primo tra tutti Egidio Romano: nel confutare l'ottava obiezione, con cui si riteneva che l'assoluta discrezionalità del papa di porre in atto la rinuncia avrebbe potuto non tener conto del grave danno arrecato alla Chiesa²⁹, il teologo rispondeva con due argomentazioni. Con la prima di esse richiamava la definizione, premessa analiticamente in una delle quattro tesi anteposte alla confutazione, della *plenitudo potestatis* papale che, dice Olivi, non è irrinunciabile in quanto non è attributo indelebile della persona del pontefice, partecipando delle due componenti di *potestas ordinis* (essa stessa indelebile, ma non attributo personale indelebile del papa) e *potestas iurisdictionis* (comune anche a presbiteri e vescovi e «non [...] essentialiter aut inseparabiliter collegata prime»³⁰).

gnoria pontificia (1252-1377), Bologna 1952, p. 312 e 324 seg.; A. MAIER, *Due documenti nuovi relativi alla lotta dei cardinali Colonna contro Bonifacio VIII*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», III (1949), p. 345; T. SCHMIDT, *Der Bonifaz-Prozess, Verfahren der Papstanklage in der Zeit Bonifaz' VIII. und Clemens' V.*, Köln - Wien 1989, pp. 32 e 40; J. COSTE, *Boniface VIII en procès. Articles d'accusation et dépositions des témoins (1303-1311)*, Roma 1995 [Pubblicazioni della Fondazione Camillo Caetani. Studi e documenti d'archivio, 5], *Introduction*, pp. 24-25; 735; 745 seg. e 746 nota 1; 801; A. PARAVICINI-BAGLIANI, *Bonifacio VIII* cit., pp. 105 nota 40 e 174-176; J. MIETHKE, *De potestate papae. Die päpstliche Amtskompetenz im Widerstreit der politischen Theorie von Thomas von Aquin bis Wilhelm von Ockham*, Tübingen 2000 (Spätmittelalter und Reformation, Neue Reihe, 16), [ed. it., J. MIETHKE, *Ai confini del potere. Il dibattito sulla potestas papale da Tommaso d'Aquino a Guglielmo d'Ockham*, trad. it. di C. STORTI, Padova 2005, pp. 69 segg. dell'ed. it.; L. OLIGER, *op. cit.*, pp. 336-337.

²⁹ PETRUS DE IOHANNI OLIVI, *Quaestio de renuntiatione papae*, ed. Oliger, p. 345: «Item, si potest renuntiare, ergo quandocumque voluerit, hoc poterit, quantumcumque ex hoc ecclesie imineat maximum dispendium. Sed illud est inconveniens, ergo et illud ex quo sequitur».

³⁰ *Ivi*, p. 357.

Mentre l'assoluta arbitrarietà della rinuncia potrebbe quindi valere in riferimento all'*absoluta potestas* (identificata con la *iurisdictio*), la rinuncia alla *potestas ordinata*, prosegue Olivi, risulta ammissibile solo per le legittime cause previste dalla decretale *Nisi cum pridem* di Innocenzo III, che vengono in questa sede riprese ed enunciate. La seconda argomentazione, invece, affrontava indirettamente l'altro importante aspetto del ruolo da attribuire ai cardinali nell'accettazione della rinuncia papale. Il teologo francescano qui, in quella prospettiva di promozione della partecipazione del collegio cardinalizio al governo della Chiesa ricordata da Ovidio Capitani³¹, accoglie la tradizione secondo cui la rinuncia sarebbe stata valida solo se accettata dal collegio cardinalizio «secundum anticam formam a papa primitus ordinatam et a cardinalibus vel ab ecclesia acceptante»³². Seguiranno l'Olivi in questa impostazione anche il teologo tomista della Sorbonne Godefroid de Fontaines nella *Quaestio IV* del *Quodlibet XII*³³ (*Utrum prelati statui et dignitati libere renunciare possint*) e un altro teologo scolastico, secolare, appartenente all'ateneo parigino, Pierre d'Auvergne, vescovo di Clermont; questi, nella *Quaestio XV* del *Quodlibet I*³⁴, composta con ogni probabilità nel 1296, alla morte di Celestino V, riprende – sia pur con mino-

³¹ O. CAPITANI, *Cardinali e "plenitudo potestatis"* cit., p. 91-93.

³² PETRUS DE IOHANNI OLIVI, *Quaestio de renuntiatione papae*, ed. Oligier, p. 364.

³³ Pubblicata in *Les Quodlibets onze-quatorze de Godefroid de Fontaines* éd. Par J. HOFFMANS, in *Les Philosophes Belges. Textes et Etudes*, tome V, fasc. I-II, Louvain 1932, pp. 96-100.

³⁴ La *Quaestio XV* del *Quodlibet I* è contenuta nel manoscritto latino 15 841 della Bibliothèque National de France ed è inedita; una parziale trascrizione riferita alla parte inerente la rinuncia papale è rinvenibile in J. R. EASTMAN, *Papal abdication* cit., pp. 137-141.

re originalità – la tesi del maestro e collega Godefroid de Fontaines e rivendica come cause legittime di rinuncia non solo quelle della decretale *Nisi cum pridem* ma anche quelle della *Summa Decretorum* di Ugucione³⁵.

Tra le fila degli oppositori, invece, troviamo naturalmente allineati i nemici politici storici del Caetani; anzitutto i cardinali Giacomo e Pietro Colonna, prima deposti e in seguito scomunicati dal papa³⁶ i quali, per evidenti e noti motivi politici, il 10 maggio 1297, di fronte al notaio Domenico da Palestrina³⁷, produrranno, alla presenza di alcuni illustri testimoni³⁸ e – secondo alcuni³⁹ – con la consulenza del giurista Oldrado da Ponte⁴⁰, il primo e più celebre dei tre memoriali (il secondo fu redatto tra l'11 e il 16 maggio e il terzo il 15

³⁵ PETRUS DE ALVERNIA, *Quaestio XV*, ed. Eastman, p. 140: «Racionabile enim est deum precipere quicquid secundum rationem evidenter necessaria ad salutatem e prohibere omne contrarium. Hoc eciam ordinatum aut suppositum quod possibile est per dominum Celestinum, quod scilicet summus pontifex cedere possit in casu et ideo hoc simpliciter est tenendum».

³⁶ Bolla *Lapis abscissus*, ed. in *Les registres de Boniface VIII*, ed. G. DIGARD - M. FAUCON - A. THOMAS - R. FAWTIER, I, Paris 1907, n. 2389, coll. 967-972: i cardinali sono dichiarati «blasphemos atque scismaticos».

³⁷ Scomunicato, insieme ai cardinali, il 23 maggio (*Les Registres de Boniface VIII*, I cit., n. 2389, col. 971) sarà citato, nel corso del processo a Bonifacio VIII, nel 1310, come testimone dell'idolatria del papa. Resterà sempre legato a Giacomo Colonna per conto del quale nel 1313 raccoglierà le rendite della chiesa di Nicosia e redigerà il testamento nel 1318 (*I testamenti dei cardinali del Duecento*, a cura di A. PARAVICINI-BAGLIANI, Roma 1980, pp. 87 e 426).

³⁸ Per l'elenco completo dei testimoni presenti alla redazione del Manifesto cfr. H. DENIFLE, *Die Denkschriften* cit., p. 514.

³⁹ J. R. EASTMAN, *Papal abdication* cit., p. 71.

⁴⁰ Su cui si rinvia a C. VALSECCHI, *Oldrado da Ponte e i suoi Consigli. Un'auctoritas del primo Trecento*, Milano 2000, e alla ricca bibliografia ivi citata.

giugno dello stesso anno⁴¹), tradizionalmente noto come «Manifesto di Lunghezza»⁴². Con tale scritto si muovevano quattordici lucide obiezioni contro la legittimità della rinuncia di Celestino con argomentazioni giuridiche e teologiche che risentivano ampiamente della polemica con l'Olivi, dalla cui *Quaestio de renuntiatione papae* i Colonna mediano alcune intere obiezioni. Tra i sottoscrittori del Manifesto vediamo comparire anche Iacopone da Todi⁴³, il quale, com'è noto, subì, quale francescano spirituale seguace dei Colonna, la persecuzione di Bonifacio⁴⁴ contro cui egli si scaglierà nella

⁴¹ Edizioni in H. DENIFLE, *Die Denkschriften* cit., pp. 515-518; 519-524 e in J. COSTE, *Boniface VIII en procès* cit., pp. 43-50; 51-63.

⁴² L'edizione integrale di questo documento si trova in H. DENIFLE, *Die Denkschriften* cit., pp. 509-515; recentemente è stato parzialmente riedito da J. COSTE, *Boniface VIII en procès* cit., pp. 32-42, omettendo però la parte che elenca le dodici obiezioni alla *renuntiatio*. Dice bene J. R. EASTMAN (*Papal abdication* cit., p. 64) evidenziando come tale documento, da una parte, per lo stile fortemente polemico «in the best Ghibelline tradition», possa essere considerato un *manifesto*, e dall'altra un *memorandum* nel momento in cui analizza l'invalidità della rinuncia e dell'elezione dei papi riassumendo i principî della *Determinatio* di Parigi.

⁴³ In J. COSTE, *Boniface VIII en procès* cit., p. 42.

⁴⁴ Sul piano politico, com'è noto, questa prima reazione dei cardinali Colonesi innesco la miccia di quella veemente lotta che serpeggiava già nei palazzi apostolici dai tempi della torbida elezione di Bonifacio e che vedrà soccombere, nonostante la sottomissione di Rieti dell'autunno 1298, i cardinali Giacomo e Pietro, i quali dopo aver subito l'umiliazione della confisca di beni e possedimenti e la distruzione di Palestrina il 15 ottobre 1298 (grazie al consiglio fraudolento di Guido da Montefeltro, stando alle indicazioni di Dante, *Inf.* XXVII, 100-102) furono confinati a Tivoli ad un soggiorno coatto dal quale fuggiranno solo nel giugno del 1299. In questa occasione Iacopone fu catturato, processato e incarcerato nelle prigioni di un convento, da dove chiese invano più volte il ritiro della scomunica, che gli fu sempre negato da Bonifacio VIII – il quale lo escluse anche dall'indulgenza del giubileo del 1300 – ma che ottenne invece da Benedetto XI (1303-1304) poco prima di morire (1306). Su Iacopone cfr., per tutti, F. BRAMBILLA AGENO, *Benedetti, Iacopo*, in *D.B.I.*, 8, Roma 1966,

celeberrima invettiva⁴⁵. Sempre in contrasto con la legittimità delle dimissioni papali s'incontra infine Ubertino da Casale, anch'egli vicino alla corrente degli Spirituali, che nell'*Arbor vitae crucifixae Jesu*⁴⁶, ritenendo 'incostituzionale' lo *statutum* sulla rinuncia, prende apertamente posizione contro l'«horrenda novitas» costituita dal gesto compiuto da Celestino, colpevole di aver aperto le porte all'Anticristo mistico identificato con Bonifacio VIII prima e con Benedetto XI poi.

pp. 267-276; A. FRUGONI, *Iacopone francescano*, in *Iacopone e il suo tempo*. 1° Convegno del Centro di Studi sulla spiritualità medievale (Todi, 13-15 ottobre 1957), Todi 1959, pp. 75-102; *Atti del convegno storico iacoponico in occasione del 750° anniversario della nascita di Iacopone da Todi* (Todi, 29-30 novembre 1980), a cura di E. MENESTÒ, Firenze - Todi 1981 (Quaderni del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia, 8).

⁴⁵ Ed. con alcune interessanti osservazioni critiche in J. COSTE, *Boniface VIII en procès* cit., pp. 63-69. Per alcune considerazioni sull'intera vicenda cfr. F. AGENO, *Sull'invettiva di Iacopone da Todi contro Bonifacio VIII*, in «Lettere Italiane», XIV (1964), pp. 373-414.

⁴⁶ Sulla fondamentale opera di Ubertino, scritta nel 1305 durante un periodo di esilio tra i monti di La Verna, a sud di Camaldoli (UBERTINUS DE CASALI, *Arbor vitae crucifixae Jesu*, Venetiis 1495; rist. anast. with an introduction and bibliography by C. T. DAVIS, Torino 1961 - VIII) esiste un'amplessima bibliografia storiografica e teologica, tra cui citiamo, per tutti, F. CASOLINI, *Ubertino da Casale e l'Arbor vitae crucifixae Jesu*, estr. da «Annuario del R. Istituto tecnico Carlo Cattaneo in Milano, anno scolastico 1928-1929», Milano 1930, pp. 1-30; M. DAMIATA, *Pietà e storia nell'Arbor vitae di Ubertino da Casale*, Firenze 1988, nonché l'articolo G. L. POTESTÀ, *Un secolo di studi sull'«Arbor vitae»*. *Chiesa ed escatologia in Ubertino da Casale*, in «Collectanea Franciscana» XLVII/3-4 (1978), pp. 217-267; ID., *Storia ed escatologia in Ubertino da Casale*, Milano 1980; D. BURR, *The Spiritual Franciscans: from protest to persecution in the century after Saint Francis*, University Park 2001, pp. 96-100.

4. *La fonte normativa celestiniano-bonifaciana*

Occorre pertanto ora accennare brevemente alla fonte normativa – e alla relativa genesi – che legittimò la rinuncia celestiniana. Anche se, probabilmente, la questione è destinata a conservare alcune zone d'ombra, possiamo individuare, molto sinteticamente, almeno tre momenti nella formazione di questo straordinario atto: una fase consultiva, in cui il papa cercò di raccogliere le argomentazioni giuridiche che potessero sostenere il proprio intendimento; la predisposizione di una *declaratio* con cui, seguendo le regole stabilite dalla tradizione canonistica, Celestino manifestò la 'propria' rinuncia, ed infine la (controversa) redazione di uno *statutum* con cui invece finì per innovare la normativa sulla *renuntiatio papae*.

Il primo momento è segnato dallo stesso arrivo del papa a Castelnuovo, il 5 novembre 1294, quando il proposito di Celestino di continuare a condurre una vita appartata viene subito palesato nel suo desiderio di trascorrere il periodo di digiuno d'Avvento in una celletta in legno appositamente edificata per l'illustre ospite, e nel tentativo, sventato da Matteo Rosso Orsini, di affidare il governo della Chiesa ad un triumvirato di cardinali⁴⁷. È in questo mese di novembre che si concentra la peraltro brevissima attività curiale del pontefice, la quale, stando alle fonti, risulta essere stata anche piuttosto incauta: l'inesperienza e la leggerezza del papa-eremita nel conferire benefici, *provisiones* di monasteri e collegiate, pensioni e altre dignità – provvedimenti peraltro in gran parte invalidati dal successore Bonifacio VIII con la bolla *Olim Cele-*

⁴⁷ Cfr J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. in F. X. SEPPELT, *Monumenta Coelestiniana. Quellen zur Geschichte des Papstes Coelestin V*, Paderborn 1921, pp. 71-72, vv. 325-351; *Vita C*, ed. cit., pp. 142-143.

stinus dell'8 aprile 1295⁴⁸ – indusse perfino alcuni dei cardinali suoi elettori o da lui creati a lamentare l'evidente *insufficiencia* della condotta papale⁴⁹. Così Iacopo da Varazze, nella sua *Chronica civitatis Ianuensis*, parlerà, in riferimento alla nomina a cardinale di Giovanni da Castrocielo da parte di Celestino, di una *plenitudo simplicitatis* del papa, ricalcando con sarcasmo la formula canonistica che indicava la pienezza del potere pontificio e ad insistere sulla *insufficiencia et inexperientia* e sulla sua *rudis simplicitas* come cause specifiche della rinuncia⁵⁰. Ed è proprio, forse, nel corso del costante

⁴⁸ Ed. in *Les registres de Boniface VIII*, ed. G. DIGARD - M. FAUCON - A. THOMAS - R. FAWTIER, I, Paris 1907, n. 770, coll. 257-261.

⁴⁹ Si vedano in particolare le osservazioni contenute nella minuta di un 'memorandum' sottoscritto da diciassette dei diciannove cardinali rimasti, per sostenere la legittimità della rinuncia contro le posizioni dei Colonna, ed edito per due volte da Pietro Balan prima (P. BALAN, *Il processo di Bonifacio VIII narrato secondo i documenti* [2^a parte, con paginazione separata, del volume Il papato di Giovanni VIII dall'872 all'882 ed il processo di Bonifacio VIII nel 1304], s.l. 1880, pp. 79-83) e poi da H. DENIFLE, *Die Denkschriften* cit., pp. 524-529: p. 526.

⁵⁰ IACOPO DA VARAZZE, *Chronica civitatis Ianuensis*, ed. G. MONLEONE, *Iacopo da Varagine e la sua Cronaca di Genova, dalle origini al MCCXCVII*, II, Roma 1941 (R. Istituto Storico Italiano per il Medio Evo - Fonti per la Storia d'Italia), pp. 408-410: 409-410: «iste papa primo anno sue creacionis duodecim cardinales fecit de plenitudine potestatis. postmodum fecit alium cardinalem, tempore et modo debito non servato, de plenitudine simplicitatis, scilicet archiepiscopum Beneventanum; quem fecit presbiterum cardinalem non in temporibus institutis nec de consilio cardinalium, sed [ad] suggestionem aliquorum. dabat etiam dignitates, prelaturas, officia et beneficia, in quibus non sequebatur curie consuetudinem, sed pocius quorundam suggestionem et suam rudem simplicitatem. multa quoque alia faciebat in quibus non sequebatur precedencium patrum vestigia nec eorum statuta. et quamvis non ex malicia, sed pocius ex quadam simplicitate ista ageret, tamen in magnum Ecclesie preiudicium redundabant. quocirca ipse, videns suam insufficienciam et inexperientiam, salubri ductus consilio, constitutionem fecit quod, si aliquis papa insufficiens inveniretur, possit papatui libere resignare. quo factum, cum pa-

pellegrinaggio di notabili che si avvicendavano presso la Curia napoletana che alcuni storici hanno ipotizzato, all'inizio di novembre, un incontro del pontefice con l'Alighieri, al seguito di una delegazione fiorentina⁵¹. Sta di fatto che Celestino, nelle settimane precedenti la rinuncia, sentendo crescere il proprio *dissidium* interiore – che nel frattempo andava rafforzando anche nel collegio cardinalizio l'idea di una possibile rinuncia – cercò di farsi un'idea propria attraverso un opuscolo, forse da lui stesso composto, il quale avrebbe contenuto anche massime di diritto canonico, tra cui le norme sulle dimissioni. Se poi si volesse dar credito alla suggestiva ipotesi avanzata da Arsenio Frugoni⁵² per cui il compendio suddetto coinciderebbe con la raccolta di scritti di Pietro da Morrone pubblicata nel 1640 da Celestino Telera, potremmo agevolmente trovare conferma, nell'*opusculum* XI, *De legibus*, al capitolo VI (*De renunciatione*) della presenza nello scritto della norma che parafrasa la *Nisi cum pridem*⁵³. Ma è soprat-

patum per sex menses vel circa tenuisset, in festo sancte Lucie libere resignavit et habitum heremiticum reassumens, ad suam solitudinem est reversus». Questa sottolineatura di Iacopo da Varazze nei confronti di Celestino fu già notata in un prezioso articolo da GIORGIO CRACCO, *La coscienza della città nel vescovo dei santi. (Per una rilettura della 'Chronica' di Jacopo da Varagine)*, in *Jacopo da Varagine. Atti del I Convegno di Studi* (Varazze, 13-14 aprile 1985), s.l. 1987, pp. 135-150: pp. 136-137.

⁵¹ Cfr. R. DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, II/2, Berlin 1908, p. 519; P. HERDE, *Cölestin V. 1294. Peter von Morrone: der Engelpapst* [trad. it., da cui si cita in questo lavoro: *Celestino V. (Pietro del Morrone). 1294. Il papa angelico*, a cura di Q. SALOMONE, traduzione di A. M. VOCI, L'Aquila 2004], p. 145.

⁵² A. FRUGONI, *Celestiniana*, Roma 1954, pp. 28 segg.

⁵³ C. TELERA, *S. Petri Caelestini PP. V opuscula omnia* cit., p. 419: «Simplici beneficio potest renunciare quis, sicut vult; sed praelaturae non nisi ex causa et licentia. Scilicet propter humilitatem et meliorem vitam, propter conscientiam criminis, debilitatem corporis, defectum scien-

tutto alle consultazioni con i canonisti presenti in curia che Celestino si affida per maturare la consapevolezza della liceità dell'atto che ormai aveva in animo di compiere. Anche se Stefaneschi non fornisce alcun nome esplicito, non si ha difficoltà a riconoscere nell'*amicus*⁵⁴ Benedetto Caetani, allora cardinale e munito di una discreta cultura giuridica – ispirata però piuttosto ad un certo qual pragmatismo politico⁵⁵ – che

tiae, malitiam plebis et irregularitatem personae. Episcopus renunciare non potest, nisi in manu papae. Sed alia renunciatio debet fieri in manu eius, a quo habetur institutio. Item si quis vult renunciare, vocet superiores nuncio et recipiat confessionem ipsius». È interessante osservare come compaiano, quali cause di rinuncia esplicitamente ammesse, l' 'humilitas' e lo 'zelum melioris vitae', ulteriore conferma dell'accoglimento nella prassi di queste due motivazioni altrimenti escluse dalla decretale inno-centina. Si noti anche come l'ipotesi di Frugoni sia avvalorata dalla narrazione di Stefaneschi (*Opus metricum*, ed. Seppelt, pp. 73 seg., vv. 379 seg.) e dalle affermazioni di Telera (*op. cit.*, fol. III-IV) che sostiene di aver trascritto da un chirografo di Celestino V, conservato in S. Maria di Collemaggio e ad oggi, però, mai pervenuto. Sul punto prendono posizione G. CELIDONIO, *S. Pietro del Morrone, Celestino V*, Pescara 1954, pp. 578 seg., respingendone l'attribuzione, G. MERCATI, *Opere minori*, I, Città del Vaticano 1937 (Studi e testi, 76), pp. 418 seg.; P. HERDE, *Celestino V cit.*, p. 155 e nota 291.

⁵⁴ J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPELT, p. 74, v. 397. Fa invece esplicita menzione del Caetani la *Vita C*, ed. cit., p. 143.

⁵⁵ In tal senso cfr. V. FENICCHIA, *Il sepolcro del vescovo Pietro Caetani* «*Qui nutrit dominum Bonifatium pp. VIII*», in «*Rivista di Storia della Chiesa in Italia*», II (1948), p. 346. Di opposto avviso R. KAY, «*Ad nostram praesentiam evocamus*»: *Boniface VIII and the Roman Convocation of 1302*, in *Proceedings of the Third International Congress of Medieval Canon Law* (Strasbourg, 3-6 September 1968), a cura di S. KUTTNER, Città del Vaticano 1971, p. 165, che insiste su una scientificità del pensiero giuridico bonifaciano contestata peraltro da P. HERDE, *Benedetto Caetani canonico, notaio pontificio e cardinale*, in *Bonifacio VIII*, Atti del XXXIX Convegno storico internazionale (Todi, 13-16 ottobre 2002), Spoleto 2003, p. 90 nota 7. Sulla formazione e, più in generale, sul contesto culturale in cui si colloca la figura di Benedetto Caetani, si rinvia ai contributi raccolti nel recente volume *Le culture di Bonifacio VIII. Atti del con-*

lo rassicurò sulla legittimità canonica della *renuntiatio*⁵⁶. Occorre tuttavia ricordare come il Caetani a Castelnuovo non fosse il solo giurista presente, ma soprattutto non fosse quello di maggior vaglia: nell'*entourage* papale troviamo infatti anche Guido da Baisio⁵⁷, cappellano del cardinale Gerardo da Parma, a sua volta eminente canonista, che confermò il parere del Caetani⁵⁸, e il neoeletto cardinale Jean Lemoine, entrambi futuri autori, com'è noto, di diffusi commentari al *Liber Sextus* e quindi alla costituzione *Quoniam aliqui*; ma anche il teologo Nicolas de Nonancour, già cancelliere dello *Studium* parigino, ed autore di due sermoni – composti uno in occasione della Natività della Vergine (8 settembre 1297) e l'altro per l'anniversario dell'incoronazione del pontefice (23 gennaio 1298)⁵⁹ – in cui sostenne la legittimità della rinuncia

vegno organizzato nell'ambito delle celebrazioni per il VII centenario della morte, (Bologna, 13-15 dicembre 2004), Roma 2006, di cui si segnalano in particolare gli illuminanti saggi di L. GATTO, *Benedetto Caetani e Pietro del Morrone nel 1294*, pp. 13-45 e di A. PADOVANI, *Il titolo De summa Trinitate et fide catholica nel Liber Sextus di Bonifacio VIII*, pp. 71-92.

⁵⁶ *Vita C*, ed. cit., pp. 143-144. Secondo Stefaneschi (*Opus metricum*, ed. SEPPELT, pp. 74-75, vv. 403 seg.) Caetani avrebbe in un primo momento sconsigliato al vecchio papa di compiere quel passo; tale episodio, ricordato poi anche da Egidio Romano nel suo *De renunciatione papae* (ed. Eastman, cap. XXXIII, p. 334) potrebbe far supporre un intento apologetico da parte dei due autori.

⁵⁷ Su cui cfr. almeno F. LIOTTA, *Appunti per una biografia del canonista Guido de Baisio arcidiacono di Bologna*, in «Studi Senesi», LXXXVI, s. 3, v. 13 (1964), pp. 7 segg.

⁵⁸ J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, p. 75, vv. 413 seg.

⁵⁹ Originario di Nonancour, a nord-est di Dreux, Nicolas si distinse come *magister sacrae theologiae* all'Università di Parigi, dove nel 1284 assunse il ruolo di cancelliere; divenne poi anche decano di Notre Dame e confessore di Filippo il Bello, prima di essere insignito della porpora cardinalizia da Celestino V. Sulla figura e il pensiero cfr. P. GLORIEUX, *Répertoire de maitres en théologie de Paris au XIII^e siècle*, I, Paris 1933, pp.

di Celestino, e ancora il cardinale celestino Tommaso da Ocre, il quale molto probabilmente possedeva manoscritti glossati del *Decretum* e delle *Decretales*⁶⁰. Di per sé, quindi, la pesante influenza del Caetani sulla decisione di Celestino e sulla successiva estensione tecnica del documento, su cui tanto ha indugiato la storiografia, meriterebbe di essere riconsiderata ed eventualmente alquanto ridimensionata. Di certo però il tentativo di frode fu percepito e strumentalizzato, per contestare la legittimità dell'elezione, soprattutto da una certa novellistica che, già attestata nella *Cronica* erroneamente attribuita a Brunetto Latini⁶¹, iniziò a far circolare la leggenda per

401 segg. Per un'analisi di questi due sermoni cfr. A. MAIER, *Due documenti* cit.

⁶⁰ La notizia si ricava dal suo testamento, redatto nel 1300 e pubblicato in F. SAVINI, *Il cardinal Tommaso «de Ocre o de Aprutio» e il suo testamento del 1300*, in «Archivio storico italiano», 5^a ser., XXII (1898), pp. 87 segg. Cfr. anche A. PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del Duecento*, Roma 1980, p. 333; P. HERDE, *Celestino V* cit., p. 158.

⁶¹ Cfr. M. BARBI, *A Dictionary of proper names and notable matters in the Works of Dante*, by PAGET TOYNBEE, M. A. Oxford, at the Clarendon Press, 1898; 4^o, pp. X-616 a doppia colonna, in «Buletino della Società Dantesca Italiana», VI (1899), pp. 201-217: p. 208; F. MAZZONI, *Il canto III dell' «Inferno»*, in *Saggio di un nuovo commento alla «Divina Commedia»*, Firenze 1967 (Quaderni di Studi Danteschi, 4), p. 392. La *Cronica* fu pubblicata da ALFREDO SCHIAFFINI in *Testi fiorentini del Duecento e dei primi del Trecento, con Introduzione, annotazioni linguistiche e glossario*, a cura di A. S., Firenze 1926, pp. 82-150: p. 142: «Celestrino quinto figliuolo (*sic*) di Giacomo, nato di Parma, santo re mito, chiamato Piero di Morrona, facto papa del mese di giugno, sedette papa mesi V e die VIII, e vachò la Kiesa mesi XXX. Questi, essendo huomo religioso e di santa vita, elli fue ingannato sottilmente da papa Bonifazio per questa maniera etc.: che llo decto Papa, per suo trattato e per molta moneta che spese al patrizio, rinchiudevasi la notte nella camera del Papa, ed avea una tronba lunga, e parlava nella tronba sopra il letto del Papa, e dicea: – Io sono l'angelo che tti sono mandato a parlare, e comandoti dalla parte di Dio glorioso, che ttue inmantanente debi rinunziare al papato, e ritorna ad es-

cui sarebbe stato lo stesso Bonifacio ad introdursi nottetempo, travestito da angelo, nella cella di Celestino chiamandolo per tre volte con una tromba e suggerendogli che era volontà di Dio che egli rinunciasse alle cure del mondo per seguire la propria aspirazione al ritiro contemplativo. Questo racconto dovette godere, di fatto, di una certa fortuna, stando alla considerevole diffusione che ebbe sia nelle numerose *vitae* di Celestino, non ultima quella di Bartolomeo Sacchi detto Platina, sia anche in ambito letterario presso molti commentari alla *Divina Commedia*⁶² e soprattutto nel celebre *Pecorone* di Giovanni Fiorentino (1378), in cui l'autore, di area guelfa, intesse un'intera novella, la seconda della XIII giornata, intorno alla vicenda della rinuncia di Celestino V, di cui ripercorre le tappe fondamentali. Qui l'autore, in poche righe, dà contezza sia della motivazione che avrebbe indotto il papa a dimettersi – la *insufficiencia* («[...] non sentendosi sofficiente al governo di Santa Chiesa [...]») – sia della consulenza canonistica del Caetani e della frode di quest'ultimo perpetrata nel tentativo di confermare Celestino nei propri propositi⁶³; un'ulteriore riprova della fondatezza del dibattito giuridico intorno all'evento e della relativa diffusione.

sere romito. – E così fece iij notti continue; tanto ch'elli crette alla boce d'inganto, e rinunciò il papatico, del mese di dicenbre, e con animo dilliberato, co li suo' frati cardinali, dispose se medesimo, ed elesse papa uno cardinale d'Anagna ch'avea nome messer Benedetto Gatani, e suo nome papale Bonifazio ottavo». Cfr. anche P. VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze. Ricerche di Pasquale Villari*, Firenze 1905, pp. 42-44.

⁶² Lo citano Jacopo Alighieri, il Bambaglioli, Jacopo della Lana, l'Ottimo, l'Anonimo Selmiano, Pietro Alighieri, Guido da Pisa, Boccaccio e altri commentatori posteriori.

⁶³ GIOVANNI FIORENTINO, *Il Pecorone*, a cura di E. ESPOSITO, Ravenna 1974, pp. 299-304.

Per ricostruire, invece, quali potrebbero essere stati verosimilmente i suggerimenti tecnico-giuridici forniti al papa potremmo qui richiamare i due apparati di Guido da Baisio e di Jean Lemoine alla 'constitutio' bonifaciana *Quoniam aliqui*. Entrambi gli autori, in effetti, argomentano con l'intento di giustificare la legittimità della rinuncia celestiniana: Lemoine, avversario prima e poi seguace di Bonifacio VIII (in seguito prenderà parte al processo di canonizzazione di Celestino V), nel proprio commentario inviato per conto del papa a Parigi il 13 febbraio 1301⁶⁴ e denominato in seguito *Glossa Aurea*⁶⁵, commentando la 'constitutio' *Quoniam aliqui*⁶⁶ istituisce un parallelo tra la *summa potestas* dell'imperatore romano e la *plenitudo potestatis* del sommo pontefice, che lo sottrae dal giudizio di chiunque; Guido da Baisio, invece, si sofferma in ben due luoghi sulla rinuncia: nel noto *Rosarium*, il commentario al Decreto di Graziano dedicato a Gerardo da Parma e, più specificamente, nel *Commentarium* al Sesto, composto tra il 1306 e il 1311. Nel *Rosarium* Guido, da un lato, volendo riaffermare la necessità della *iusta causa* ai fini della validità

⁶⁴ Cfr., per tutti, A. VAN HOVE, *Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici, editum a magistris et doctoribus Universitatis Lovaniensis*, vol. I, tom. I: *Prolegomena ad Codicem Iuris Canonici. Editio altera auctior et emendator*, Romae 1945, p. 474.

⁶⁵ Cfr. T. SCHMIDT, *Papst Bonifaz VIII. als Gesetzgeber*, in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law* (San Diego, University of California at La Jolla, 21-27 agosto 1988), a cura di S. CHODOROW, Città del vaticano 1992 (Monumenta Iuris Canonici. Series C. Subsidia, 9), pp. 227-245; R. M. JOHANNESSEN, *Cardinal Jean Lemoine's Gloss to Rem non novam and the Reinstatement of the Colonna Cardinals*, *ivi*, p. 320.

⁶⁶ IOHANNES MONACHUS, *Glossa ad VI.1.7.1, v. Quoniam*, ed. IOANNIS MONACHI PICARDI *cardinalis ac vicecancellarij apostolici*, In *Sextum Librum Decretalium dilucida Commentaria Glossa Aurea nuncupata* [...], Venetiis 1585, fol. 114va-b.

della *renuntiatio* canonica⁶⁷, la identifica con la *utilitas Ecclesiae*, dall'altro, per conferire autorevolezza alla legittimità dell'atto, ricorda i consueti *exempla* dei predecessori di Celestino V nella rinuncia alla tiara, Clemente⁶⁸ e Marcellino⁶⁹, cui Guido associa le presunte dimissioni di San Cornelio⁷⁰, oltre ovviamente al recente caso di Pietro del Morrone⁷¹. Nel *Commentarium in Sextum*⁷², invece, l'Arcidiacono si concentrerà sulla questione già sollevata da Ugucione della necessità o meno di rinunciare davanti al collegio dei cardinali: nel contrasto di opinioni egli riterrà tuttavia più sicuro che le dimissioni avvengano di fronte ai cardinali, e tale potrebbe essere il parere effettivamente accolto da Celestino stesso.

Seguendo, quindi, la narrazione dello Stefaneschi, possiamo individuare la seconda fase di questo delicato percorso e

⁶⁷ GUIDO A BAISSIO ARCHIDIACONUS BONONIENSIS, *Rosarium, seu in Decretorum Volumen Commentaria*, Venetiis 1577, ad C. 7 q. 1 c. 8, *Quam periculosum*, fol. 185 v, 4: « [...] nonne quilibet potest iuri suo renuntiare? [...] sic, si ipsum solum tangit, ut in praebenda: ubi autem et alios tangit et laeduntur, ut in praelatura, ex qua praedicare tenetur, et alia facere, non nisi ex iusta causa [...] ».

⁶⁸ *Ivi*, ad C. 8 q. 1 c. 1, *Si Petrus*, fol. 193v, 1a: « [...] ex facto Clementis est arg. quod Papa potest renuntiare ».

⁶⁹ *Ivi*, ad D. 21 c. 7, *Nunc autem*, fol. 26r, 3.

⁷⁰ *Ivi*, ad C. 7 q. 1 c. 8, *Quam periculosum*, fo. 185v, 3: « Renuntiat [...] sicut volebat facere Cornelius, qui propter schisma quo a Novatiano in sede Apostolica intruso vexabatur, papatum relinquere volebat, quod Cyprianus dehortatur. Et sic est ar. quod Papa renuntiare potest papatui [...] ».

⁷¹ *Ivi*, ad C. 7 q. 1 c. 12, *Non autem*, fol. 186v, 5: « [...] Papa renuntiare potest, ut de facto accidit temporibus nostris, in persona domini Coelestini [...] ».

⁷² GUIDO A BAISSIO ARCHIDIACONUS BONONIENSIS, *In Sextum Decretalium Commentaria; Glossa ad VI.1.7.1*, ed. GUIDONIS A BAISSIO (sic) ARCHIDIACONI BONONIENSIS, *Iuris Utriusque Peritissimi, In Sextum Decretalium Commentaria*, Venetiis 1577, fol. 40vb.

vedere come il papa giunse a convocare un primo concistoro l'8 dicembre, in cui espose ai cardinali la propria volontà di rinunciare, motivandola, secondo diritto, con l'età avanzata, la mancanza di esperienza, le sue scarse risorse culturali e intellettuali, insomma con la sua *insufficiencia*⁷³. Tuttavia il sacro collegio, temendo che una tale 'damnosa novitas' potesse nuocere al bene della Chiesa, lo sconsigliò di rinunciare⁷⁴. Così, tra il 9 e il 10 dicembre si ebbe una seconda consultazione con il Caetani⁷⁵ cui Celestino chiese nuovamente i fondamenti canonistici della rinuncia facendoli apporre per iscritto: è questa l'unica testimonianza effettiva che i biografici hanno lasciato del contenuto della *declaratio* di Celestino⁷⁶

⁷³ «Nec sibi cum faustu tribuit, dehinc flebilis infert: / Defectus, senium, mores, inculta loquela, / Non prudens animus, non mens experta, nec altum / Ingenium trepidare movent in sede periculum», J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, pp. 77-78, vv. 473-476.

⁷⁴ J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, p. 78, vv. 490 segg.

⁷⁵ *Vita C*, ed. cit., p. 145; J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, p. 80, vv. 525 segg.

⁷⁶ J. C. STEFANESCHI, *Opus metricum*, ed. SEPPELT, p. 80, vv. 526-543: «[...] clarente per ortum / Sole die festo Lucie virginis alme, / Coccineam chlamidem vestitus signaque gestans / Celestinus herus pape consedit in unum / Cum patribus thalamo pallens, doctusque latenter / Portabat clausum scriptum, nec defui huius / Actor, et incipiens vetuit, ne cardo loquenti / Obstaret; dehinc clausa legens edixit amicis: / "Defectus, senium, mores, inculta loquela / Non prudens animus, non mens experta, nec altum / Ingenium, cura solerti cognita nobis. / Cedendi causas subigunt, quo casibus orbis / In preceps obstare volens, animeque salutem / Querere, papato oneri cedoque favoris / Fascibus in cetu procerum manibusque videntum, / Ecce libens et sponte, patres, sed parvula quedam / Presbitero celebri misse opportuna tenemus / Ornamenta"». L'adduzione delle *causae renuntiationis*, che evidentemente rispecchiano la disposizione innocentina della *Nisi cum pridem*, sono autorevolmente confermate, tra gli altri, anche da BARTOLOMAEUS DE COTTON, *Historia Anglicana* (A.D. 449-1298), edited by H. RICHARDS LUARD, M.A., London 1859 (rist. London 1966, *Rerum Britannicarum Medii Aevi scriptores*, 16), p. 257: «Po-

in cui egli avrebbe probabilmente addotto, come cause di rinuncia, quelle tradizionalmente previste dalla *Nisi cum pridem* per le dimissioni episcopali.

Il 10 dicembre Celestino riconferma con una bolla la permanenza in vigore dell'ordinamento del conclave della *Ubi periculum*, con l'aggiunta significativa della vigenza in caso di rinuncia del papa⁷⁷ e il 13 dicembre, festa di Santa Lucia, di fronte al concistoro celebra la solenne rinuncia al pontificato.

Possiamo quindi affrontare ora il terzo momento, il più delicato, il quale si riferisce alla redazione di uno *statutum*, da parte del pontefice dimissionario, finora mai trovato e forse introvabile, che rappresenta la maggior innovazione legislativa in tema di *renuntiatio papae* ma per il cui contenuto ci si può basare solo sulla menzione che ne fa la *Quoniam aliqui* di Bonifacio VIII⁷⁸. La norma del *Liber Sextus* ci fornisce due

stea extrahit de sub manto quamdam [s]cedulam quam legit, inter alia continentem: "Ego, Celestinus papa, considerans me insufficientem ad onus istud, tum ratione inscientiae, tum quia senex et impotens corpore, tum quia vitae contemplativae, sicut consuevi, volo vacare, quod in officio isto facere non possum, relinquo papatui et oneri et honori" ».

⁷⁷ A. POTTHAST, *Regesta pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV*, II, Graz 1957, n. 24019, p. 1921; ed. critica in P. HERDE, *Die Entwicklung der Papstwahl*, in ID., *Gesammelte Abhandlungen und Aufsätze*, 2/1: *Studien zur Papst- und Reichsgeschichte, zur Geschichte des Mittelmeerraumes und zum kanonischen Recht im Mittelalter*, Stuttgart 2002, pp. 153-180: p. 180: «[...] firmum perpetuumque decernimus habere vigorem [constitutionem Gregorii pape decimi], sive summus pontifex rebus subtrahatur humanis, sive renuntiet vel quocumque modo apostolica sedes vacet ».

⁷⁸ «Quoniam aliqui curiosi, disceptantes de his, quae non multum expediunt, et plura sapere quam oporteat contra doctrinam Apostoli temere appetentes, in dubitationem sollicitam, an Romanus Pontifex, maxime quum se insufficientem agnoscit ad regendam uniuersalem ecclesiam et summi pontificatus onera supportanda, renunciare ualeat papatui eiusque oneri et honori, deducere minus prouide uidebantur: Coelestinus Pa-

dati essenziali: il primo è che Celestino emanò il proprio *statutum* «dum eiusdem ecclesie regimini presidebat», quindi in forma assolutamente valida; il secondo è che il contenuto del documento celestiniano coincide esattamente con quello della stessa *Quoniam aliqui*, come confermato anche da un interessante *casus* del canonista Riccardo Petroni da Siena († 1314)⁷⁹, coredattore del *Sextus*, che rivestì, tra l'altro, un grande ruolo nel processo di canonizzazione di Celestino⁸⁰. Anche accettando l'identificazione sostanziale del tenore dello *statutum* di Celestino con quello della *constitutio* di Bonifacio permangono tuttavia dubbi condivisibili, già avanzati da Bertram⁸¹ e ripresi da Herde⁸², sul fatto che tale costituzione contenesse qualche dettaglio canonistico in più.

Il nuovo cardine normativo ufficiale intorno a cui ruoterà per oltre sei secoli la dottrina canonistica, fino all'emanazione del *Codex Iuris Canonici* del 1917, risulta dunque essere la

pa quintus praedecessor noster, dum eiusdem ecclesiae regimini praesidebat, uolens super hoc haesitationis cuiuslibet materiam amputare, deliberatione habita cum suis fratribus ecclesiae Romanae cardinalibus, de quorum numero tunc eramus, de nostro et ipsorum omnium concordii consilio et assensu auctoritate apostolica statuit et decreuit, Romanum Pontificem posse libere resignare. Nos igitur, ne statutum huiusmodi per temporis cursum obliuioni dari, aut dubitationem eandem in reciduiam disceptationem ulterius deduci contingat, ipsum inter constitutiones alias ad perpetuam rei memoriam de fratrum nostrorum consilio duximus redigendum», ed. AE. FRIDBERG, *Corpus Iuris Canonici. Editio Lipsiensis secunda*, II, *Liber Sextus Decretalium*, Graz 1959, col. 971.

⁷⁹ Su cui cfr. S. KUTTNER, *Ricardus Petronius de Senis*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris 1965, coll. 681-684.

⁸⁰ *Casus ad Sextum* 1.7.1: «Papa renunciare potest honeri et honori, maxime cum se insufficientem agnoscit secundum constitutionem Celestini, quam Bonifacianam dicimus», ed. M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., pp. 61-62 nota 238.

⁸¹ M. BERTRAM, *Die Abdankung* cit., pp. 61-65.

⁸² P. HERDE, *Celestino V* cit., pp. 166-167.

‘constitutio’ *Quoniam aliqui* di Bonifacio VIII. Il tenore della norma si presenta essenziale, quasi asciutto, dove l’unico elemento che davvero pare si voglia evidenziare è la facoltà del sommo pontefice di poter rassegnare le proprie dimissioni senza vincoli di sorta (*libere resignare*). L’intenzione è evidentemente quella di riaffermare la *plenitudo potestatis* del papa escludendo ormai la valenza recettizia dell’atto da parte del collegio dei cardinali che pure ancora compariva, insieme ad un accenno alle *causae legitimae* di rinuncia, nella *littera coronationis* del 24 gennaio 1295⁸³; la menzione che viene fatta del «nostro et ipsorum omnium concordis consilio et assensu», in relazione alla rinuncia di Celestino, subito seguita dall’affermazione perentoria «auctoritate apostolica statuit et decrevit Romanus pontifex posset libere resignare» sembrerebbe infatti alludere più ad un prudente scrupolo del papa dimissionario, in ossequio alla tradizione, piuttosto che ad una necessaria approvazione del collegio cardinalizio che avrebbe dovuto perfezionare l’atto di Celestino. Non è da escludere, pertanto, che Bonifacio abbia fatto inserire questa pericope per fugare i sospetti di coazione della volontà del vecchio pontefice e per richiamare il concorso di due tra i maggiori oppositori della rinuncia – i cardinali Colonna – all’espressione favorevole del collegio.

⁸³ Ed. *Les registres de Boniface VIII*, I cit., n. 1, col. 2: «[...] Sane vacante Romana ecclesiam per liberam et spontaneam dilecti filii fratris Petri de Murrone, olim Romani pontificis, cessionem coram venerabilibus fratribus episcopis et dilectis filiis nostris presbiteris et diaconis cardinalibus, de quorum numero tunc eramus, ex certis rationabilibus et legitimis causis factam ab ipso, in festo beate Lucie virginis proximo preterito, et a cardinalibus predictis admissam, cum illam posse sic legitime fieri et priorum gesta pontificum et constitutio declarent apertius et ad eam etiam faciendam expressus accesserit cardinalium predictorum assensus [...]».

Al contrario, la norma quasi non reca traccia del dibattito sulle *causae renuntiationis*, se non si eccettua un accenno, indiretto ma assai significativo, alla causa principale – l'*insufficiencia* – proprio nel preambolo, in cui si giustifica la decisione del predecessore di emanare lo *statutum* con la volontà di rispondere a coloro che, con protervia (è evidente il riferimento ai Colonna) si chiedevano se il papa potesse rinunciare «maxime quum se insufficientem agnoscit ad regendam universalem ecclesiam et summi pontificatus oneri supportanda». Anche andando a leggere gli apparati al Sesto, possiamo notare che mentre le glosse del Lemoine e di Guido da Baisio non trattano specificamente delle cause della rinuncia, ma sono piuttosto assorbite dal tentativo di dimostrare la legittimità della rinuncia papale *in defectu superioris*, Giovanni d'Andrea, allievo dell'Arcidiacono, nella *Glossa ordinaria* e nella *Novella* si sofferma più diffusamente su questo problema. La glossa ad *insufficientem* mette in luce un dato piuttosto interessante e cioè come la tendenza interpretativa fosse nel senso di considerare in modo estensivo l'*insufficiencia*: «questa *insufficiencia* – ci dice il *Monarcha iuris* – può insorgere per vari motivi: come ad esempio dalla mancanza di cultura (*ex defectu litterature*), dalla vecchiaia, dalla malattia e altre simili cose»⁸⁴. È evidente che nelle parole di Giovanni d'Andrea risuonano le regole stabilite dalla tradizione canonistica precedente ed in specie dalla decretale *Nisi cum pridem*: l'*insufficiencia*, in particolare, viene ad essere normativamente considerata *iusta causa* di rinuncia e come tale viene recepita nel dibattito teologico e pubblicistico. È quindi da sottolinea-

⁸⁴ IOHANNIS ANDREAE, *Glossa ad VI.1.7.1*, ad v. *insufficientem*, Lugduni 1559, p. 111a: «Et posset ex multis insurgere insufficientia haec, ut ex defectu litterature, ex senectute, ex infirmitate vel similibus».

re come tutta l'interpretazione di Giovanni d'Andrea sulla tematica della rinuncia dimostri chiaramente una dipendenza dal pensiero dei tre maggiori trattatisti pubblicisti dell'epoca che sostennero la legittimità delle dimissioni papali: Egidio Romano, Jean Quidort de Paris e Agostino Trionfo d'Ancona. Di sicuro, tra questi, anteriore cronologicamente si attesta il *tractatus De renuntiatione papae*⁸⁵ di Egidio Romano, il celebre teologo agostiniano, priore dell'Ordine prima e successivamente chiamato dallo stesso neoeletto Bonifacio VIII a sostituire Jean de Savigny sulla cattedra episcopale di Bourges⁸⁶.

⁸⁵ Di quest'opera sono stati censiti solo due manoscritti: Paris, B.N.F, Cod. Lat. 3160, ff. 86r-111v, databile intorno al 1312-1320, e Città del Vaticano, B.A.V., ms. Vat. Lat. 4141, ff. 1-50, databile circa al 1400. Le due edizioni a stampa conosciute sono invece quella creata per i tipi di Antonio Blado: *D. Aegidii Columnae Romani, ... Liber de renuntiatione papae. Vbi uniuersi, qui in ecclesia sunt, ordinis ac dignitatis gradus, patefiunt & illustrantur. Eiusdem de charactere tractatus. Eiusdem, quomodo reges & principes circa bona ad coronam pertinentia, possunt liberalitatis opera exercere, determinatio*, Romae 1554 (anche in Aegidius Romanus, *Opera Exegetica, Opuscula*, I, Frankfurt 1968), basata sul Codice Vaticano e quella contenuta in *Bibliotheca maxima pontificia in qua authores melioris notae qui hactenus pro sancta Romana sede, cum theologie, tum canonicè scripserunt, fere omnes continentur. Promouente, aequè suppeditante illustriss. Et excellentiss. D. D. Fr. Ioanne Thoma de Rocaberti ... Concinnata per adm.m rev.m patrem Fr. Vincentium Iustinianum Ianuen...*, II, Romae 1695 (rist. An. Nachdruck Graz 1969), pp. 1-64, che riprende sostanzialmente l'edizione di Blado. In tempi più recenti è intervenuta l'edizione critica di John R. Eastman (AEGIDIUS ROMANUS, *De renuntiatione papae*, edited by J. R. EASTMAN, Lewiston - Queenston - Lampeter 1992, testo alle pp. 133-362 [d'ora in avanti il testo sarà citato come AEGIDIUS ROMANUS, *De renuntiatione papae*, ed. Eastman, mentre le parti di commento come J. R. EASTMAN, *De renuntiatione cit.*]) utilizzata per il presente studio. Per ulteriori approfondimenti sui testi latini dell'opera cfr. J. R. EASTMAN, *De renuntiatione cit.*, pp. 379-383.

⁸⁶ Non si sa con esattezza a quando risalisse la conoscenza tra i due ecclesiastici; probabilmente, tuttavia, il tramite fu l'agostiniano Pietro da

Egidio Romano, in particolare, per sostenere – verosimilmente su incarico dello stesso papa – la legittimità della rinuncia celestiniana e al contempo riaffermare l'*absoluta potestas* del pontefice, adducendo la nota argomentazione dell'assenza di un superiore gerarchico cui il papa avrebbe potuto rassegnare le dimissioni, aveva così ritenuto che l'unica fonte, con valore giuridico, normante per la *renuntiatio* del sommo pontefice potesse ravvisarsi nella sola volontà di quest'ultimo⁸⁷, considerando quale causa legittima per le dimissioni l'incapacità di governare la Chiesa⁸⁸.

5. *La rinuncia celestiniana in Dante, tra viltade e umiltà*

Il fatto che la riflessione intorno a questo istituto assumesse un valore centrale per il dibattito culturale e politico dell'epoca ci viene anche testimoniato dall'eco che se ne ebbe

Osimo († 1291) che era stato confessore dell'allora cardinal Caetani. I rapporti tra i due sono attestati comunque a partire dal 1290, in occasione dell'intervento del Caetani nella questione dei privilegi degli ordini mendicanti. La fedeltà di Egidio a Bonifacio VIII, di cui si definiva «humilis creatura» (Aegidius Romanus, *De ecclesiastica potestate*, herausgegeben von R. SCHOLZ, Aalen 1961, p. 4) si manifesterà, durante il travagliato pontificato di quest'ultimo, anche tramite le diverse opere che il teologo gli dedicherà: il commento *Super De causis*, il *De ecclesiastica potestate* e l'*Hexaameron*, e fu dietro sua richiesta che compose i *Capitula fidei ad Tartarum maiorem*. Cfr. G. BRUNI, *Rari e inediti egidiani*, in «Giornale critico della filosofia italiana», s. 3, XV (1961), pp. 313-318; *Egidio Romano*, in *D.B.I.* cit., p. 323.

⁸⁷ AEGIDIUS ROMANUS, *De renuntiatione papae*, ed. Eastman, cap. VI, p. 181: «Sed cum papa nullum habeat superiorem, totum est in potestate sua. Nullo enim iure ligatur, quin possit cedere, quando velit».

⁸⁸ *Ibidem*: «[...] Sed si videret se insufficientem ad gubernandam Ecclesiam, et qui potestate ergo sua est cedere cum vult: et si cederet tenetur eius cessio [...]».

in quel grande affresco della vita politica trecentesca che fu la *Commedia* dantesca. E proprio su questo aspetto, ancora una volta di confine tra teologia, diritto e letteratura, vorrei ora soffermarmi con una breve chiosa. Com'è ben noto è nella celebre terzina dantesca *Inf.* III, 58-60 che secondo la maggioranza della critica si ritroverebbe il richiamo alla figura del 'papa angelico':

Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto
vidi e conobbi l'ombra di colui
che fece per viltade il gran rifiuto.

È altresì risaputo che l'identificazione di quest'anima con Celestino V fu oggetto, nei secoli, di perplessità e controversie esegetiche, che tutt'oggi perdurano, tanto per la minor univocità di elementi connotativi rispetto agli altri personaggi della *Commedia*, quanto, soprattutto, per la dissonante scelta dell'Alighieri di collocare un papa canonizzato nella prima cantica.

Non è possibile, in questa sede, diffondersi sui problemi di identificazione dell'*ombra* in questione, che riteniamo, con la maggior parte della critica dantesca, coincidere con Pietro del Morrone⁸⁹. Di certo, tuttavia, l'imbarazzo più grande che si incontrò e si incontra nel certificare tale identità consta nella scelta dell'Alighieri di annoverare un santo nella *setta d'i cattivi, / a Dio spiacenti e a' nemici sui*, donde la vulgata della cosiddetta 'condanna' che comporterebbe un inappellabile

⁸⁹ Per le argomentazioni critiche sul punto, mi permetto di rinviare a V. GIGLIOTTI, 'Fit monachus qui papa fuit'. *La rinuncia di Celestino V tra diritto e letteratura*, edito in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», XLIV (2008/2), pp. 257-323.

giudizio negativo del poeta sulla condotta del papa. Le reazioni a tale disagio furono, da subito, di due tipi: a partire dagli anni Quaranta del Trecento si iniziò a dibattere se Dante fosse o meno venuto a conoscenza della canonizzazione di Pietro-Celestino, voluta in Avignone da Clemente V il 5 maggio 1313⁹⁰ e, in seconda battuta, si cercò di sviarne l'identificazione proponendo la candidatura di altri personaggi. In realtà, com'è stato ormai dimostrato ampiamente da due importanti lavori di Giorgio Padoan⁹¹ e di Francesco Mazzoni⁹²,

⁹⁰ La bolla di canonizzazione è edita da L. MARINO, *Vita et miracoli di San Pietro del Morrone* cit., pp. 507-514; in *Acta Sanctorum Maii*, Antverpiae 1685, pp. 433-435; nel *Regestum Clementis papae V [...] Nunc primum editum cura et studio monachorum ordinis s. Benedicti [...]*, Romae 1888, Annus octavus, pp. 292-296; in traduzione italiana in G. CELIDONIO, *Vita di s. Pietro del Morrone Celestino papa V scritta su documenti coevi*, IV, *Fra Pietro dopo la rinuncia e Fra Pietro taumaturgo*, Sulmona 1896, pp. 74-81. Su tutta la vicenda relativa all'istruzione della causa di canonizzazione di Celestino V, cfr. A. MARINI, *Gli Atti del processo di canonizzazione: fonti parallele*, in *Atti dei convegni celestiniani*. VII: *Celestino V tra storia e mito*; VIII: *Celestino V tra monachesimo e santità* cit., pp. 121-137; ID., *Ancora sull'edizione degli Atti del processo di canonizzazione di Pietro del Morrone*, in *Da Pietro del Morrone a Celestino V* cit., pp. 109-118; ID., *Il processo di canonizzazione di Pietro del Morrone: dagli Atti di Sulmona al Compendium parigino*, in *Celestino V nel settimo centenario* cit., pp. 71-82; ID., *L'instrumentum notarile attestante un miracolo relativo alla Perdonanza di Celestino V (1296). Introduzione ed edizione*, in «Bulettno dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 102 (1999), pp. 81-98; *Compendium degli atti del processo informativo per la canonizzazione di Pietro del Morrone ed altri testi dal ms. 1071 della Bibliothèque de l'Arsenal di Parigi su Celestino V*, a cura di A. MARINI, Roma 2002; P. VIAN, «*Predicare popolo in habitu heremitico*». *Asceti e contatto col mondo negli atti del processo di canonizzazione di Pietro del Morrone*, in *Celestino V papa angelico* cit., pp. 165-202.

⁹¹ G. PADOAN, «*Colui che fece per viltade il gran rifiuto*», in «Studi Danteschi», XXXVIII (1962), pp. 75-128 ora ristampato con ritocchi e aggiornamenti bibliografici in ID., *Il pio Enea, l'empio Ulisse. Tradizione classica e intendimento medievale in Dante*, Ravenna 1977, pp. 64-102.

i primi commentatori della *Commedia* furono unanimemente concordi nell'identificazione celestiniana (così Jacopo Alighieri che scrive attorno al 1322, Graziolo Bambaglioli [1324], Jacopo della Lana [1324-28], Guido da Pisa [1327-28 (?)] – che tuttavia per eludere il problema anticipa la redazione del canto a prima della canonizzazione –, l'Ottimo Commento, la cui attribuzione ad Andrea Lancia rimane dubbia per la critica⁹³ [1334 ca.], le *Chiose anonime* editate dal Selmi [ante 1337], Pietro Alighieri [prima redazione: 1340-42]). Solo intorno agli anni Sessanta proprio Pietro, nella seconda (1350-55) e terza (entro il 1358) redazione del *Commentarium* insinuava per primo un dubbio sull'identità di Celestino («ut quidam dicunt»), richiamato più che altro in ossequio alla precedente tradizione, per sottolineare come la sua rinuncia fosse dovuta a santità ed avanzando come ipotesi alternativa la candidatura di Diocleziano; tale cambiamento di prospettiva è ormai opinione consolidata⁹⁴ che sia conseguenza dell'influenza dell'*auctoritas* di Petrarca – al cui ambiente lo stesso Pietro di Dante era vicino – il quale, nel 1342, nel *De vita solitaria* aveva assunto una posizione apologetica nei confronti di Celestino e della sua rinuncia, compiuta per assecondare la propria vocazione eremitica. Sarà quindi solo intorno al 1373-

Cfr. anche, da ultimo, il significativo lavoro di P. GOLINELLI, *Ancora di colui «che fece per viltade il gran rifiuto»*, in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», XXXI (1995/3), pp. 443 segg.

⁹² F. MAZZONI, *Il canto III dell'«Inferno»*, in *Saggio di un nuovo commento alla «Divina Commedia»*, Firenze 1967 (Quaderni degli «Studi Danteschi», 4), pp. 316-455: pp. 390-416.

⁹³ Sull'intera questione cfr. S. BELLOMO, *Dizionario* cit., pp. 308-310.

⁹⁴ Cfr. G. PADOAN, *Colui che fece per viltade il gran rifiuto*, in «Studi Danteschi», XXXVIII (1961), pp. 75-128; F. MAZZONI, *Il canto III dell'«Inferno»* cit., pp. 394-395.

75 che Giovanni Boccaccio, anch'egli condizionato dalla *lectio* petrarchesca, cercherà di mantenere un equilibrio tra le posizioni di Petrarca e Dante, ricordando da una parte la 'semplicità', la 'buona vita', la vocazione anacoretica del frate del Morrone, e segnalando, d'altro canto, come possibile alternativa, la figura biblica di Esaù, per eludere l'incongruenza con la posizione dantesca⁹⁵. Nel Novecento, poi, la critica riprenderà il dibattito avanzando nuove, più o meno verosimili candidature e riproponendo l' "obiezione teologica" di cui si fece novello araldo Giorgio Petrocchi⁹⁶.

In conclusione, anche se, com'è stato sottolineato⁹⁷, dubbi permangono sul grado di diffusione della notizia della canonizzazione di Pietro da Morrone al di fuori di ristretti ambiti religiosi, è da ritenersi molto improbabile che il poeta, che termina la prima cantica nel 1307 – o forse, come dimostrano altri studi, nel 1309⁹⁸ – ignorasse per lo meno la fama

⁹⁵ Sulla originale posizione di Boccaccio cfr. A. BARDELLONI, *Celestino Boccaccesco e «Il gran rifiuto» tra Dante e Petrarca*, in *Atti dei Convegni Celestiniani*, VII: *Celestino V tra storia e mito*, L'Aquila 1994, pp. 51-69.

⁹⁶ G. PETROCCHI, *Dante e Celestino V*, in «Studi romani», III (1955), pp. 273-285, ripubblicato in *Id.*, *Itinerari danteschi*, a cura di C. OSSOLA, Milano 1994², pp. 49-55. Petrocchi polemizzò sul punto con Bruno Nardi: cfr. B. NARDI, *Dante e Celestino V*, in «Lettere Italiane», IX (1957), 2, pp. 225-238, ora anche in *Id.*, *Dal «Convivio» alla «Commedia»*, Roma 1960, rist. con *Premessa alla ristampa* di O. CAPITANI, Roma 1992 («Nuovi Studi Storici», 18), pp. V-XIX, e la risposta del PETROCCHI, *Dante onnivoro?*, sullo stesso numero della rivista (pp. 238-243, ora anche in *Itinerari danteschi* cit., pp. 55-59).

⁹⁷ Cfr. In tal senso P. GOLINELLI, *Ancora di colui* cit., pp. 445-449; R. ORIOLI, *Celestino V agli occhi dei contemporanei*, in *La chiesa di Celestino V: S. Antonio abate a Ferentino*, Casamari 1991, pp. 39-64.

⁹⁸ Sui vari problemi di datazione dell'*Inferno*, cfr., per tutti, G. PETROCCHI, *Intorno alla compilazione dell'«Inferno» e del «Purgatorio»*, in *Itinerari danteschi* cit., pp. 63-87. Propendono per il 1309 E. PASQUINI e

di santità del Morrone, diffusasi rapidamente fin dall'indomani della sua morte avvenuta nel 1296 e successivamente solennemente celebrata in Avignone⁹⁹. Altrettanto sospetto risulta il fatto che Dante non si fosse reso conto che in quel verso si sarebbe letto il riferimento al papa dimissionario, oppure che, dopo aver conosciuto i commenti che circolavano intorno al canto e che in netta prevalenza confermavano quella lettura, non l'avesse smentita collocando altrove Celestino, nei successivi rimaneggiamenti dell'*Inferno* operati fino al termine della sua vita¹⁰⁰. Ma c'è di più: i luoghi in cui il Poeta richiama la figura del papa sono, com'è noto, ben tre, come risulta dai riferimenti incrociati di *Inf.* III, 58-60, *Inf.* XIX, 55-57 («Se' tu sì tosto di quell'aver sazio / per lo qual non temesti tòrre a nganno / la bella donna, e poi di farne strazio?»), e *Inf.* XXVII, 103-105 («Lo ciel poss'io serrare e diserrare, / come tu sai; però son due le chiavi / che 'l mio antecessor non ebbe care»); in tutti e tre i casi il personaggio cui si allude era inequivocabile e ben riconoscibile, come riconoscibile era il richiamo alla diatriba sulla validità delle dimissioni di Celestino: tale dibattito era, come si è visto, 'il' dibattito dell'epoca e a Dante, fine conoscitore della politica e

A. QUAGLIO, *Commedia, Inferno*, Milano 1982, p. LI; A. M. CHIAVACCI-LEONARDI, *Commedia, Inferno*, Milano 1991, p. XLIII.

⁹⁹ Già il Concilio di Vienne del 1311-1312 aveva lasciato intendere la conclusione positiva del processo di canonizzazione, avvenuta l'anno successivo; del resto la fastosità delle cerimonie avignonesi in onore di San Pietro Celestino ci è testimoniata dallo stesso Stefaneschi, oltre che nell'*opus metricum* anche nel *Cerimoniale*. Anche Natalino Sapegno sottolineava autorevolmente come «la fama e il culto popolare del santo erano cominciati subito dopo la morte di lui e il poeta difficilmente avrebbe potuto ignorarli» (N. SAPEGNO, *Canto III* cit., p. 59).

¹⁰⁰ G. PADOAN, *Il canto III dell' «Inferno»*, in *Nuove letture dantesche*, I, Firenze 1968, pp. 48-71: pp. 59-61.

della pubblicistica coeva, il particolare non sarebbe facilmente potuto sfuggire. Il lettore avrebbe dovuto identificare in quell'*ombra* il pontefice dimissionario con la stessa immediatezza con cui lo aveva riconosciuto Dante stesso, come bene emerge mettendo in relazione le due espressioni appercettive «vidi e conobbi» del v. 59 – che indica un «riconoscere» qualcuno o qualcosa in senso proprio¹⁰¹ – e quella di poco successiva «incontanente intesi» del v. 61, con cui Dante indica l'immediata chiarezza con cui si rende conto di trovarsi di fronte «la setta de' cattivi», chiarezza che dipende proprio dall'identificazione di Celestino¹⁰².

Superato quindi l'ingombrante paradosso iniziale riguardo all'identità del personaggio – non così reale se si considera il fatto che la rinuncia di Celestino era contestata dagli stessi Spirituali vicini a Dante¹⁰³ – la prospettiva potrebbe essere ristabilita proprio tenendo conto della seconda questione in gioco, vale a dire la *causa* che fa identificare al poeta l'*ombra che fece per viltade il gran rifiuto*. Come si è detto il 'rifiuto' di cui si parlava all'epoca della composizione del canto richiamava inequivocabilmente quella rinuncia infausta che aveva aperto la strada all'elezione del Caetani, su posizioni notoriamente contrarie a quelle dell'Alighieri. A dire il vero poco convince l'obiezione, sia pure sostenuta da parte di au-

¹⁰¹ D. CONSOLI, *Conoscere*, in *Enciclopedia Dantesca*, II, Roma 1970, p. 153; E. G. PARODI, *recensione a DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia*, commentata da G. A. SCARTAZZINI. Settima edizione in gran parte rifatta da G. VANDELLI col Rimario perfezionato di L. POLACCO e Indice dei nomi proprii e di cose notabili, Milano, Ulrico Hoepli, 1914, 8°, pp. XXIV-1080 e 97, in «Bulettno della Società Dantesca Italiana», XXIII (1916), pp. 1-67: p. 10.

¹⁰² Cfr. D. MATTALIA, in D. ALIGHIERI, *La Divina Commedia*, a cura di D. M., I, p. 80.

¹⁰³ Cfr. P. HERDE, *Celestino V* cit., p. 145 nota 251.

torevoli dantisti, che dall'utilizzo del sostantivo *rifiuto* in luogo di quello più tecnico di *rinuncia*, conclude che Dante non potesse richiamare lo storico gesto di papa Celestino. In tal senso, infatti, non muovevano già i primi commentatori¹⁰⁴ i quali evidentemente riconoscevano nel vocabolo dantesco il significato di *renuntiatio* riferito anche alle dimissioni papali. Gli articoli di Giacomo Poletto '*Celestino V*' e '*rifiuto*' nel *Dizionario dantesco*¹⁰⁵, la voce '*rifiuto*' nel *Vocabolario dante-*

¹⁰⁴ BENVENUTO DA IMOLA, che pure non sostiene l'identificazione celestiniana, non ha dubbi sull'univocità del termine utilizzato per indicare le dimissioni: «Primo quidem necessario videntur arguere quod autor dicit: *il gran rifiuto*, et sic antonomasice videtur debere intelligi de papatu. Certum est enim quod in mundo christiano nulla est major dignitas maximo pontificatu», *Comentum super Dantis Comcediam*, I, Florentiae 1887, p. 117; GUINIFORTE BARZIZZA (1440 ca): «Ciò detto, mostra Dante, come tra questa moltitudine ei riconobbe alcuni; Intra gli altri ne significa uno; onde dice: poscia ch'io n'ebbi riconosciuto alcuno, io vidi e conobbi l'ombra, l'anima di colui, che per viltà di cuore fece il gran rifiuto, cioè la gran renunziazione. E qui Dante, per non dargli infamia, non vuol nominar costui per nome proprio. Ma la comune opinione è, che ei parli di Frate Pietro da Morone, poi creato Papa, e chiamato Celestino quinto», *Lo Inferno della Commedia di Dante Alighieri col commento di Guiniforto deli Bargigi, tratto da due manoscritti inediti del secolo decimo quinto, con introduzione e note dell'Avv^o G. Zacheroni*, Marsilia - Firenze 1838, p. 63; CRISTOFORO LANDINO (1481 ca), *Comento sopra la Comedia*, a cura di P. PROCACCIOLI, I, Roma 2001, p. 389: «Ma chi sia questo che fece el gran rifiuto dà dubitatione. Imperoché molti intendono di Pietro de Maironi, el quale creato papa Celestino, rifiutò el papato. Onde dixè *el gran rifiuto*, perchè apresso de' christiani nessuna è maggior dignità»; ALESSANDRO VELLUTELLO (1544), *La 'Comedia' di Dante Aligieri con la nova esposizione*, I, Roma 2006, p. 247: «Ma chi voglia il poeta per costui aver inteso, non è in modo alcuno, per due evidentissime ragioni, da dubitare d'alcun altro, ma tener per fermo di papa Celestino quinto; e la prima ragion si è, perché nessun maggior rifiuto si può far ne la religion cristiana, che rifiutar il sommo pontificato, come seguì in costui».

¹⁰⁵ G. POLETTI, *Celestino V e Rifiuto*, in *Dizionario Dantesco di quanto si contiene nelle opere di Dante Allighieri con richiami alla Somma*

sco¹⁰⁶, nel *Dizionario della Divina Commedia*¹⁰⁷ e nell'*Enciclopedia Dantesca*¹⁰⁸, uniti all'autorevolissima lettura del Padoan ci sembrano poi confermare inequivocabilmente tale linea esegetica, richiamando gli stessi elementi interni alla terminologia dantesca e trecentesca.

Dal punto di vista ermeneutico, tuttavia, ciò che a noi qui interessa maggiormente è l'espressione causale *per viltade*, la quale, nel lessico della *Commedia* presenta, come è già stato notato¹⁰⁹, una polivocità semantica. La critica dantesca¹¹⁰ ha

Teologica di S. Tommaso d'Aquino... compilato dal prof. D. Giacomo Poletto, rispettivamente: I, Siena 1885, pp. 252-256; VI, Siena 1887, pp. 53-55.

¹⁰⁶ *Vocabolario dantesco o dizionario critico e ragionato della Divina Commedia di Dante Alighieri di L. G. Blanc*, Firenze 1859, vc. *Rifiuto*, p. 354: «D[ante] l'usa in significato di: abdicazione, Inf. III, 60».

¹⁰⁷ G. SIEBZEHNER-VIVANTI, *Rifiuto*, in *Dizionario della Divina Commedia*, II, Firenze 1954, p. 466: «sost. m. il non accettare, il ricusare cosa che ci viene offerta: *il gran rifiuto INF. III. 60 sec. m. c.* si riferisce a quello compiuto da Pietro da Morrone eremita, che eletto papa col nome di Celestino V, rinunziò, forse indottovi dal card. Caetani (che poi fu papa col nome di Bonifacio VIII), alla tiara pontificia, rendendo in tal modo possibile l'avvento del Caetani stesso, grande nemico di Dante [...]».

¹⁰⁸ A. NICCOLI, *Rifiuto*, in *Enciclopedia Dantesca*, IV, Roma 1973, p. 925: «Solo nell'allusione all'innominato corifeo degl'ignavi [...]. Interessa [...] la supposizione avanzata incidentalmente da G. Ferretti, il quale ripropose l'identificazione con Pilato, osservando che questi «rifiutò» la grazia a Cristo dopo il sogno della moglie, mentre Celestino aveva «rinunziato» al papato. In realtà questa messa a punto linguistica sull'esatto significato di r. di contro a «rinunzia» non porta alcun contributo definitivo all'esegesi. R. non ricorre altre volte in D., né i lessici adducono esempi di scrittori del tempo, nei quali il vocabolo compaia con significato diverso da quello usuale (l'unico esempio di r. con valore di «abdicazione» citato dalla Crusca [IV ediz.] e dal Tommaseo è tratto dalla *Istoria d'Europa* del Giambullari). È invece comprovato che 'rifiutare' nella lingua del Trecento ebbe anche il valore di «rinunciare»; [...]».

¹⁰⁹ L'analisi semantica più esauriente ed autorevole rimane, ad oggi quella di A. NICCOLI, *Viltà (viltade; viltate)*, in *Enciclopedia Dantesca*, V, Roma 1976, p. 1022. Due recenti interpretazioni degne di nota sono quel-

già sottolineato a più riprese le sfumature e la connotazione non necessariamente morale del lessema ‘viltà/viltade’ all’epoca della composizione del canto. Il termine, di fatto, compare solo sette volte nel poema: di esse cinque nella prima cantica (di cui ben quattro nei canti II e III) e due nella terza. Si può altresì notare che nelle cinque ricorrenze dell’*Inferno* il termine riveste una connotazione eticamente neutra, mentre risulta maggiormente significato nei Canti XI¹¹¹ e XIX¹¹² del *Paradiso*, dove viene rispettivamente riferito alla condizione di chi si ritiene meno di quanto è¹¹³, accezione di cui ci dà conto lo stesso Dante in *Convivio* I, XI, 18-20¹¹⁴ o alla codardia di Fe-

le avanzate da P. BALDAN (*Un istruttivo «répêchage» per dar pace a Celestino V (con ulteriori osservazioni su «Inferno» III)*, in *Studi in onore di Vittorio Zaccaria*, Milano 1987, pp. 21-40), che riconosce nell’ignavo dantesco il giovane ricco del noto episodio evangelico riportato dai Sinottici (*Mt.* XIX, 16-23; *Mc* X, 17-23; *Lc* XVIII, 18-24) e da P. GOLINELLI (*Ancora di colui* cit., pp. 452-460) che pone l’accento sull’origine contadina di Pietro da Morrone, la cui «viltade» andrebbe quindi letta come umiltà di natali, in contrapposizione alla nobiltà di nascita (e d’animo) che caratterizzava ancora in prevalenza la società cantata da Dante.

¹¹⁰ Cfr. A. NICCOLI, *Vile e Viltà*, in *Enciclopedia Dantesca*, XV cit., rispettivamente pp. 1009-1011 e 1022.

¹¹¹ *Par.* XI, 88-90: «Né li gravò viltà di cuor le ciglia / per esser fi di Pietro Bernardone, / né per parer dispetto a meraviglia».

¹¹² *Par.* XIX, 130-132: «Vedrassi l’avarizia e la viltate / di quei che guarda l’isola del foco, / ove Anchise finì la lunga etate».

¹¹³ Però in questo caso, nota Golinelli, *viltà di cuor* in litote, contrapposta all’avverbio *regalmente*, fa emergere la virtù “regale” appunto di Francesco che egli si era conquistato nonostante la condizione di *vilis* che gli derivava dall’essere figlio di mercanti. Cfr. P. GOLINELLI, *Ancora su colui* cit., p. 454.

¹¹⁴ DANTE ALIGHIERI, *Convivio* I, XI, 18-20: «Sempre lo magnanimo si magnifica in suo cuore, e così lo pusillanimo, per contrario, sempre si tiene meno che non è. E perché magnificare e parvificare sempre hanno rispetto ad alcuna cosa per comparazione a la quale si fa lo magnanimo grande e lo pusillanimo piccolo, avviene che ‘l magnanimo sempre fa mi-

derico II. Se poi estendiamo l'analisi ai lessemi 'vile/vil/vilmente', che compaiono, complessivamente, altre sette volte nella *Commedia*¹¹⁵ possiamo trovare un'ulteriore conferma della non esclusiva negatività dell'accezione lessematica nella terminologia dantesca. Come osservato da Alessandro Niccoli, in conclusione, nelle voci *vile* e *viltade* dell'*Enciclopedia Dantesca*, il termine, nella lingua dell'epoca «può indicare anche mancanza di fiducia nelle proprie capacità, uno stato d'animo scorato e depresso, la prostrazione fisica e morale provocata da qualche grande dolore. 'Vile' è anche chi prova tutto questo e 'vili' sono gli atteggiamenti esteriori, il modo di comportarsi causati da una condizione psicologica deteriorata o, per dirla con un termine dantesco, 'invilita'»¹¹⁶.

Se dunque si accetta l'utilizzo dantesco del sostantivo in questa accezione tecnica non parrebbe incongruente leggere nella *viltade* di Celestino la sua *insufficiencia*, l'inadeguatezza riconosciuta dallo stesso papa-eremita a sostenere l'onere di una funzione troppo gravosa per il suo spirito ascetico e schivo di umile anacoreta. A me pare, quindi, che una plausibile

nori li altri che non sono, e lo pussillanimo sempre maggiori. E però che con quella misura che l'uomo misura se medesimo, misura le sue cose, che sono quasi parte di se medesimo, avviene che al magnanimo le sue cose sempre paiono migliori che non sono, e l'altrui men buone; lo pusillanimo sempre le sue cose crede valere poco, e l'altrui assai; onde molti per questa viltade dispregiano lo proprio volgare, e l'altrui pregianno», in D.A., *Opere minori*, II, *Convivio*, a cura di F. CHIAPPELLI e E. FENZI, p. 95.

¹¹⁵ *Inf.* XXIII, 126: «tanto vilmente ne l'eterno essilio»; *Purg.* XII, 62: «O Ilión, come te basso e vile»; *Purg.* XIII, 58: «Di vil ciliccio i pa-rean coperti»; *Purg.* XXIV, 87: «e lascia il corpo vilmente disfatto»; *Par.* VIII, 132: «da sì vil padre, che si rende a Marte»; *Par.* XXII, 135: «tal, ch'io sorrisi del suo vil sembiante»; *Par.* XXVII, 160: «a che vil fine convien che tu caschi!».

¹¹⁶ A. NICCOLI, *Vile* cit., p. 379.

proposta ermeneutica, coerente con quanto esposto finora, possa leggere nella *viltade* dantesca un richiamo a quella *causa* giuridica che la tradizione canonistica aveva, fino al 1294, richiesto per la rinuncia episcopale e papale, vale a dire quei *defectus scientiae* e *debilitas corporis* – cui si deve aggiungere l'aspirazione alla vita contemplativa, presente nella tradizione decretistica e confermata nella prassi – enunciati nella decretale *Nisi cum pridem* di Innocenzo III e richiamati costantemente da tutti i teologi e pubblicisti che si erano occupati della rinuncia celestiniana e che certamente Dante aveva ben presenti¹¹⁷.

Del resto è ormai stato ampiamente appurato come l'Alighieri non fosse estraneo ad una certa familiarità con la cultura giuridica dell'epoca, se non altro per il ruolo fondamentale e preponderante che essa ricopriva nella cultura di un uomo che partecipava attivamente alla vita politica¹¹⁸: infatti, anche se rimane dubbia una frequentazione diretta dello *Stu-*

¹¹⁷ Appare quasi pleonastica la dimostrazione del coinvolgimento dell'Alighieri nel dibattito teologico, politico ma anche giuridico dell'epoca. Cfr., sul punto, almeno F. ERCOLE, *La cultura giuridica di Dante*, in ID., *Il pensiero politico di Dante*, Milano 1928, II, pp. 7-37; G. LUMIA, *Aspetti del pensiero politico di Dante*, Milano 1965; ID., *Legge, diritto e giustizia nel pensiero di Dante*, in *Atti del Convegno di studi su Dante e la Magna Curia* (Palermo, Catania, Messina, 7-11 novembre 1965), a cura del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, Palermo 1967, pp. 563-568; A. PASSERIN D'ENTREVES, *Dante politico e altri saggi*, Torino 1955; V. RUSSO, *Impero e Stato di diritto. Studio su «Monarchia» ed «Epistole» politiche di Dante*, Napoli 1987.

¹¹⁸ Per un inquadramento del contesto sociale e politico su cui si innesta l'esperienza giuridica medievale europea cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma - Bari 2006¹²; ID., *L'Europa del diritto*, Roma - Bari 2007; J. LE GOFF, *Gli intellettuali nel Medioevo*, Milano 1999¹⁵; B. NARDI, *Dante e la cultura medievale*, Introduzione di T. GREGORY, nuova ed. a cura di P. MAZZANTINI, Roma 1990.

dium bolognese da parte del poeta, e indubbia una sua critica serrata al mondo del giure, di certo risulta innegabile che in questo periodo gli studi di diritto influenzavano ampiamente la letteratura e la stessa teologia e che i testi normativi del *Corpus Iuris Civilis* e del diritto canonico, che risuonavano copiosi nei trattati teologici e politici, godevano di un'*authoritas* difficilmente trascurabile da un pensatore attento come Dante. Per trovare conferma di questa componente 'giuridica' nella formazione del poeta sarà sufficiente ricordare non solo la composizione di opere politiche ricchissime di riferimenti al diritto quali il *Convivio* o il *De Monarchia*, in cui è egli stesso a definire il *Corpus Iuris Civilis* «Ragione»¹¹⁹, o a sottolineare come «impossibile est iuris finem quaerere, sine iure»¹²⁰, ma anche i rapporti intrattenuti con un giurista di fa-

¹¹⁹ Cfr. *Convivio* I, X, 3 (ed. cit., p. 89): «Però si mosse la Ragione a comandare che l'uomo avesse diligente riguardo ad entrare nel nuovo cammino, dicendo che “ne lo statuire le nuove cose evidente ragione dee essere quella che partire ne faccia da quello che lungamente è usato» e *Convivio* IV, IX, 8 (ed. cit., p. 244): «E con ciò sia cosa che in tutte queste volontarie operazioni sia equitade alcuna da conservare e iniquitade da fuggire (la quale equitade per due ragioni si può perdere, o per non sapere quale essa si sia o per non volere quella seguitare) trovata fu la Ragione scritta, e per mostrarla e per comandarla».

¹²⁰ *Mon.* II, 5, 22: «Cum ergo iuris finis quidam sit – ut iam declaratum est – necesse est fine illo posito ius poni, cum sit proprius et per se iuris effectus. Et cum in omni consequentia impossibile sit habere antecedens absque consequente, ut hominem sine animali, sicut patet construendo et destruendo, impossibile est iuris finem querere sine iure, cum quelibet res ad proprium finem se habeat velut consequens ad antecedens: nam impossibile est bonam valetudinem membrorum attingere sine sanitate». Sulla reciproca influenza del pensiero dei pubblicisti, in particolare di Jean Quidort, e di quello dantesco in rapporto ai contenuti del *De Monarchia* all'interno dell'amplessima bibliografia dantesca ci limitiamo a segnalare: C. CIPOLLA, *Il trattato De Monarchia di Dante Alighieri e l'opuscolo De potestate regia et papali di Giovanni da Parigi*, Torino 1892;

ma quale fu Cino da Pistoia e la stessa reciproca considerazione in cui la sua opera fu tenuta da *doctores iuris* quali Bartolo da Sassoferrato (1313/14 - 1357), Alberico da Rosciate (1290 ca - 1360, autore peraltro del celebre *Commento alla Commedia*, traduzione in latino di quello di Jacopo della Lana¹²¹) e Giovanni Calderini (fine sec. XIII-1365), rispettivamente nel *Commentarium al Corpus Iuris Civilis*, nel *Dictionarium iuris* e nel *Repertorium iuris*. Egualmente significativi sono però anche gli stessi riferimenti giuridici interni alla *Commedia*, ove Dante, oltre ai più celebri richiami a figure emblematiche dello *ius civile* e dello *ius canonicum* medievali, quali Giustiniano e Graziano, (rispettivamente *Par.* VI, 10-13 e *Par.* X, 103-106) ma anche Enrico da Susa cardinale Ostiense (*Par.* XII, 83), e Francesco d'Accorso (*Inf.* XV, 110) – giurista bolognese figlio del più noto Accursio¹²² – intesse in tutte e tre

E. ANCONA, *All'origine della sovranità. Sistema gerarchico e ordinamento giuridico nella disputa sui due poteri all'inizio del XIV secolo*, Torino 2004, con la ricca bibliografia sul punto richiamata a p. 159 nota 29.

¹²¹ Cfr. A. SALVIONI, *Intorno ad Alberico da Rosciate, con alcune notizie relative a Dante*, Bergamo 1842; G. ROSA, *Alberico Da Rosciate*, in *Illustrazione del Codice Dantesco Grumelli*, Bergamo 1865, pp. 15-22; A. FIAMMAZZO, *Il commento dantesco di Alberico da Rosciate col proemio e fine di quello del Bambaglioli. Notizia dal codice Grumelli raffront. col Laur. Pl. XXVI, Sin. 2*, Bergamo 1895; G. CREMASCHI, *Contributo alla biografia di A. da R.*, in «Bergomum», L (1956), pp. 1 ss.; L. PROSDOCIMI, *Alberico da Rosciate*, in *D.B.I.*, I (1960), pp. 656-657; M. PETOLETTI, «*Ad utilitatem volentium studere in ipsa Comedia*»: il commento dantesco di Alberico da Rosciate, in «Italia Medioevale e Umanistica», XXXVIII (1995), pp. 141-216.

¹²² Francesco d'Accorso (1225-1293), figlio del celebre giurista fiorentino Accursio (Impruneta 1184 - Bologna 1263), simbolo stesso dell'insegnamento giuridico bolognese, era stato a sua volta maestro di diritto a Bologna e a Oxford, per incarico di Edoardo I. Per il significato di questa citazione nell'economia del canto XV dell'*Inferno*, riprova ulteriore di un contatto di Dante con l'ambiente universitario bolognese cfr. E.

le cantiche una puntuale e ricca trama culturale da cui emergono con evidenza alcuni tra i più significativi istituti giuridici medioevali, sia in ambito processual-penalistico e giudiziario sia negli aspetti civilistici più connotativi del tessuto sociale trecentesco: dal matrimonio alla moneta, dal contratto di mutuo alla costituzione sociale e politica dei comuni¹²³. Lo stesso ordinamento morale dell'*Inferno*, se non direttamente ispirato al diritto romano, di certo riecheggia di riferimenti tecnici che è impensabile non attingessero – anche se non sempre direttamente – ad un bagaglio culturale giuridico¹²⁴.

RAIMONDI, *I canti bolognesi dell'Inferno dantesco*, in *Dante e Bologna nei tempi di Dante*, a cura della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, Bologna 1967, pp. 229-249, in particolare pp. 230-233.

¹²³ Riservandoci di tornare, in altra sede, sugli abbondanti e puntuali riferimenti tecnico-giuridici di Dante all'interno delle tre cantiche della *Commedia* ci limitiamo a rinviare qui, oltre ai lavori citati *supra* a nota 195 ai datati ma ancor validi studi di sintesi di J. WILLIAMS, *Dante as a jurist*, Oxford 1906; L. CHIAPPELLI, *Dante in rapporto alle fonti del diritto e alla letteratura giuridica del suo tempo*, in «Archivio Storico Italiano», s. 5, XLI (1908), pp. 2-44; G. ARIAS, *Le istituzioni giuridiche medievali nella Divina Commedia*, Firenze 1901; M. CHIAUDANO, *Dante e il diritto romano*, Firenze 1912; A. SOLMI, *Dante e il diritto*, in *Il pensiero politico di Dante*, Firenze 1922, pp. 219-262 e la relativa nota bibliografica di S. PIVANO su «Archivio giuridico», LXXXVIII/2 (1922), pp. 3-14; S. VENTO, *Dante e il diritto pubblico italiano. Studio critico*, Palermo 1923; G. GRILLO, *Dante Alighieri giurista*, Velletri 1934; P. TORELLI, *Note sul tramonto dell'impero universale nel pensiero dei giuristi italiani fino al periodo di Dante*, in «Studi e memorie per la Storia dell'Università di Bologna», XVIII, Bologna 1950, pp. 1-27; L. MOSSINI, *Religione e diritto in Dante*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 3 (1959), pp. 966-1017; F. CANCELLI, *Diritto Romano*, in *Enciclopedia Dantesca*, II, Roma 1970, pp. 472-479; O. CAPITANI, *Chiose minime dantesche*, Bologna 1983 (Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee, 12); P. INGUSCI, *Il concetto universale del diritto e dell'impero nel canto VI del Paradiso di Dante*, Taviano 1987.

¹²⁴ Cfr. F. CANCELLI, *Diritto romano*, in *Enciclopedia Dantesca*, II cit.,

Se considerassimo dunque questa lettura della famosa locuzione, potremmo anche superare agevolmente l'*impasse* e tutto il significato della terzina risulterebbe meglio integrato nell'economia del canto III: non dunque la condanna di un inetto, di un incapace, di un 'vile', che tanti dubbi suscitò tra antichi e moderni commentatori, ma piuttosto il risentimento per un uomo che, pur consapevole della diversità del proprio carisma e della propria vocazione, compì l'atto oggettivamente grave e inaccettabile della rinuncia al proprio incarico, aprendo così la strada all'ascesa del Caetani, colui che rappresentava per Dante, guelfo bianco, non solo – e non tanto – il proprio avversario politico, ma soprattutto il simbolo stesso di quella colpa che portava alla rovina del mondo: la secolarizzazione della *potestas* ecclesiastica¹²⁵. È pur certo tuttavia che, come già aveva intuito Sapegno a suo tempo, la collocazione tra gli ignavi risulta comunque fuor di luogo, considerando che tutto fu Pietro da Morrone fuorché incapace di scegliere; forse, per Dante, Celestino scelse male, ma scelse: scelse la vita eremitica, scelse di accettare il papato, scelse di

p. 473: «D[ante] peraltro tratta con predilezione temi specificamente di pensiero giuridico, che potrebbero essere anche frutto di deduzione razionale e meramente speculativa; ma senza cognizione della materia positiva giuridica è impensabile che egli pervenisse a risultati di sorprendente concretezza [...]». Sulla concezione etico-penalistica dell'*Inferno* cfr. G. LEDIG, *Das Sündenystem des Inferno in Dantes Divina Commedia*, in «Revue internationale de la théorie du droit», n.s., I (1939), pp. 334 segg.; G. DEL VECCHIO, *Dante e la giustizia penale*, in *Contributi alla storia del pensiero giuridico e filosofico*, Milano 1963, pp. 51-55.

¹²⁵ Si noti, a tale proposito, come proprio alla pena che attende «quel d'Alagna» (*Par.* XXX, 145-148) sono dedicate le ultime parole di Beatrice in chiusura del canto XXX, che conclude il ricordo della storia umana prima di introdursi nella *visio beatifica*, «quasi figura massima del male in quell'abisso diametralmente opposto al cielo supremo» (A. M. CHIAVACCI-LEONARDI, *Commento a Paradiso*, Milano, 1994, p. 846).

rinunciarvi. La collocazione del personaggio in un luogo separato dall'*Inferno* vero e proprio, l'*Antinferno*, risulterebbe giustificata laddove la si intendesse come dettata da un risentimento storico-politico, più che morale, contro un atto che giuridicamente estrometteva il "papa angelico" della rilettura *ex post* delle profezie di Gioachino da Fiore e degli Spirituali, cui lo stesso Poeta era vicino, dal governo della Chiesa. Traccia di tale impostazione si può del resto cogliere anche nella stessa scelta, da parte di Clemente V, di dichiarare santo Pietro del Morrone-eremita e non Celestino V-papa: la bolla di canonizzazione omette, infatti, sia il titolo papale che il nome assunto da pontefice, resi alla storia solo da Clemente IX nel 1668¹²⁶.

Non dunque una condanna etica dell'uomo, che proprio per questa sua scelta/non scelta fu collocato nell'unico luogo "neutro" della *Commedia*, l'*Antinferno* appunto¹²⁷, bensì una condanna politica e storica della secolarizzazione della Chiesa, segnalata peraltro, in modo molto raffinato, dal fatto che Dante non nomina mai Celestino, né qui né altrove, ottenendo il duplice effetto di sottolineare, da un lato, come per la storia politica il nome di questo pontefice non sia degno di

¹²⁶ La scelta di Clemente V mirava, evidentemente, a mantenere una posizione equilibrata nel periodo del processo di Filippo il Bello contro Bonifacio VIII, santificando Celestino da un lato, ma riconoscendo anche implicitamente la validità di rinuncia ed elezione del Caetani dall'altro. Sul punto cfr. P. VIAN, «*Predicare populo in habito heremitico*» cit., pp. 169-172.

¹²⁷ Già il D'Ovidio aveva colto la diversa funzione espiatoria del Limbo e dell'Antinferno rispetto all'*Inferno* stesso: «L'Antinferno e il Limbo possiamo lasciarli fuori dal conto, chè non fan parte dell'Inferno propriamente detto [...]», F. D'OVIDIO, *La topografia morale dell'Inferno*, in ID., *Studi sulla Divina Commedia*, Milano - Palermo 1901, pp. 241-301: p. 243.

essere ricordato, ma a preservarne dall'altro la dignità della scelta umana di aspirazione alla vita eremitica; quasi a dire che come papa-Celestino fallisce, come monaco-Pietro, no. Del resto, però, se nei confronti di Pietro del Morrone Dante non avrebbe potuto parlare propriamente di una 'colpa' (altrimenti avrebbe dovuto coerentemente pensare per il personaggio una collocazione nell'*Inferno*, verosimilmente nel quinto cerchio, tra gli accidiosi), egli non si sente neppure di collocarlo in *Paradiso* o in *Purgatorio*, per via di questo 'gran rifiuto' che giuridicamente e politicamente aveva consentito un'elezione da molti, ormai, contestata proprio sulla base della presunta invalidità della *renuntiatio*. La polemica di Dante contro la eccessiva giuridicizzazione della Chiesa trova peraltro conferma in più luoghi della sua opera, tra cui spicca la nota invettiva di Folchetto da Marsiglia contro la brama di potere del papa, preoccupato di definire la propria *potestas* tramite i 'decretali' piuttosto che di attendere alla cura spirituale della Chiesa attraverso la Sacra Scrittura e i Padri¹²⁸. In

¹²⁸ *Par.* IX, 133-136: «Per questo l'Evangelio e i dottor magni / son derelitti, e solo ai Decretali /si studia, sì che pare a' lor vivagni. /A questo intende il papa e' cardinali». Per un'interpretazione di tali versi anche nel senso di un'accusa «ad una generale decadenza degli studi giuridici, così nel campo del diritto civile, come in quello del diritto canonico», cfr. F. RUFFINI, *Dante e il protervo decretalista innominato (Monarchia, III, III, 10)*, in «Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, Serie II», LXVI (1922) ed ora in F. R., *Scritti giuridici minori*, scelti e ordinati da M. FALCO, A. C. JEMOLO, E. RUFFINI, Milano 1936, II, pp. 439 seg. Ancora più espliciti risultano i riferimenti alla negativa influenza degli studi giuridici sulla formazione degli ecclesiastici inseriti, non a caso, nei due canti dedicati a S. Francesco e a S. Domenico, fondatori di quegli Ordini mendicanti che sottolineano, nell'intenzione dantesca, il contrasto con il clero secolare e curiale mondanizzato. Si tratta di *Par.* XI, 1-5: «O insensata cura de' mortali, / quanto son difettivi silogismi / quei che ti fanno in basso batter l'ali! / Chi

tale prospettiva rimarrebbe spiegato così anche il diverso trattamento, assai più benevolo, riservato nel poema dantesco ad altre tre *renuntiationes* celebri di personaggi degni della collocazione nella terza cantica: le rinunce di Pietro Mangiadore (*Par.* XII, 134) e di Cincinnato (*Par.* VI, 46-48; *Par.* XV, 127-129) ma soprattutto quella di San Pier Damiani, «chiesto e tratto a quel cappello, / che pur di male in peggio si travasa» (*Par.* XXI, 124-126), tutti additati quali esempi di virtù, religiosa o civile¹²⁹.

6. *Quale eredità dalla renuntiatio papae?*

Se con il dibattito trecentesco intorno alla rinuncia di Celestino V la fase definitoria e pubblicistica della questione intorno alle dimissioni papali pareva essersi esaurita, la nuova ondata 'riformatrice' dello Scisma d'Occidente era pronta ad investire anche il nostro istituto. In questa terza fase, quindi,

dietro a iura e chi ad amforismi / sen giva, [...]» e di *Par.* XII, 82-84: «Non per lo mondo, per cui mo s'affanna / di retro ad Ostiense e a Taddeo, / ma per amor de la verace manna / in picciol tempo gran dottor si feo;». Tra gli altri luoghi in cui l'Alighieri, seguito poi, in parte, dal Petrarca, polemizza con legisti e canonisti ci si limiterà a ricordare *Convivio*, III, XI, 10; *Convivio*, IV XXVII, 9; *Monarchia*, II, X, 9; *Monarchia*, III, III, 9; *Epistole*, XI, 16.

¹²⁹ Pietro Mangiadore (Petrus Comestor), che è presentato niente meno che in compagnia, tra gli altri, di San Bonaventura, Ugo di San Vittore, Rabano Mauro e Gioachino da Fiore, aveva rinunciato al Cancellierato di Notre-Dame per ritirarsi a vita di preghiera nell'eremo di S. Vittore, dove morì tra il 1179 e il 1185. Cincinnato è citato invece in due luoghi del Paradiso: nel canto VI, dedicato come gli altri *sesti* delle due cantiche precedenti al tema profetico-politico della decadenza, e nel canto XV, sempre come esempio di probità civile per aver rinunciato alla carica dittatoriale ritirandosi, dopo la vittoria sugli Equi, a coltivare il proprio orticello.

la *renuntiatio papae* diventa un vero e proprio strumento politico per la risoluzione dei conflitti, tanto da essere teorizzata dal teologo parigino Guillaume Barrault come una delle tre *viae* indicate per porre fine al Grande Scisma: la cosiddetta *via cessionis* che si andava ad accostare alle meno praticabili *via compromissionis* e *via concilii*. Le fonti legislative, in questo periodo, non subiranno variazioni: faceva sosanzialmente fede in materia la *Quoniam aliqui*; molto invece continuarono a dibattere i giuristi, dallo Zabarella ad Antonio da Butrio, da Pietro d'Ancarano a Giovanni da Imola, a Domenico da San Gimignano e altri ancora, i quali tutti o commentando la costituzione bonifaciana o nei diffusissimi *Tractatus de Schismate* cercheranno di dare giustificazione alla rinuncia del papa e ad indicarla come metodo consigliato per comporre la frattura nella Cristianità, adducendo nuove cause di legittimità come ad esempio il «pericolo di distruzione della Chiesa o di uno scandalo grave e pericoloso *in temporalibus* come *in spiritualibus*» di Giovanni da Imola.

Al termine di questo veloce *excursus* attraverso i secoli, una conclusione 'giuridica' sul tema affrontato, se vogliamo, si potrebbe tentare richiamando la promulgazione del Codice di Diritto Canonico nel 1917, dove nel libro II, titolo VII, capo I, al canone 221, di tutta la *querelle* medievale si raccoglie, quale eredità normativa, la sola previsione che per la validità della rinuncia non sia necessaria l'accettazione dei cardinali¹³⁰; disposizione superata dal vigente CDC in cui, al can. 332 § 2

¹³⁰ *Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, Romae 1917, l. II, pars I, sectio II, tit. VII, cap. I, can. 221: «Si contingat ut Romanus Pontifex renuntiet, ad eiusdem renuntiationis validitatem non est necessaria Cardinalium aliorumve acceptatio».

viene sancita, in accoglimento della lettura bonifaciana della *declaratio* di Celestino, la libertà per il papa di rinunciare (*libere fiat*) anche se tale rinuncia – prosegue la norma – dovrà essere manifestata in una non meglio specificata forma rituale (*rite manifestetur*), ma senza bisogno dell'accettazione di alcuno¹³¹. Non compare più, già dal 1917, il dibattito sulla causa di rinuncia, segno evidente dell'affermazione dell'assolutismo pontificio innocentino-bonifaciano ribadito dal XVI secolo al Concilio Vaticano I, anche se le perplessità e i dubbi non erano destinati ad esaurirsi, nemmeno nei casi dei probabili – ancorché non ufficiali – progetti di rinuncia di Pio XII e Paolo VI.

Un'eredità significativa tale dibattito ci consegna poi, soprattutto, a livello metodologico. Ecco dunque che, per tornare alle prime battute da cui aveva preso avvio questa mia comunicazione, cioè la caratteristica *liminare* del tema trattato, mi pare che uno tra i lasciti ma anche tra gli impegni affidati alle storiografie contemporanee, che sembrano voler continuare a dimostrare interesse per questo istituto, vi sia quello di valorizzare sempre più la profonda e fecondissima sinergia delle differenti componenti culturali intervenute sull'argomento: il diritto, la filosofia, la teologia, la letteratura; evidenziando in particolare l'osmosi di metodi, problematiche, fonti che, senza annullare le singole peculiarità, certo contribuiscono tutte a rendere più vividi i colori di questo grande affresco, a tutto tondo, di un importante snodo delle

¹³¹ *Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, Città del Vaticano 1983, l. II, pars II, sectio I, cap. I, can. 332 § 2: «Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur».

istituzioni canonistiche da oltre otto secoli. Tale dibattito è infatti solo uno dei molti esempi della reciprocità di influenza tra diritto e teologia, tra diritto e letteratura: non è solo, infatti, l'universo del diritto ad essere rispecchiato nella letteratura del medioevo ma reciprocamente è lo stesso medioevo giuridico ad assimilare e recepire lo spazio letterario medievale nel sistema delle *auctoritates* morali entro cui il diritto occupa il posto di scienza pratica per eccellenza ma con una ricchezza che, derivatagli proprio da questa feconda osmosi, lo presenta in netta alternativa ad alcuni paradigmi ermeneutici della modernità che talora, ancora troppo spesso, corrono il rischio di ridurre il giuridico al normativo.

E chissà che anche questa piccola tessera del mosaico, costituita dallo studio di un 'luogo del giure' di confine come la *renuntiatio papae*, non possa essere, per richiamare ancora un sostantivo caro al Dante 'giurista', *arra* per un recupero di questa ricchezza, che passa anche attraverso un maggior dialogo tra i diversi saperi scientifici (teologia, diritto, letteratura, storia delle idee), attraverso una ripresa della tradizionale collaborazione tra discipline umanistiche, che oggi ancora troppo spesso tendono ad innalzare inutili, sterili barriere.

INDICE

PRESENTAZIONE di <i>Pietro Passerin d'Entrèves</i>	pag. 5
--	--------

1.

LA RENUNTIATIO ALLA CORONA DUCALE DI AMEDEO VIII DI SAVOIA: UN'ABILE MOSSA PER NON PERDERE IL POTERE

1. <i>I prodromi della rinuncia</i>	» 9
2. « <i>Le mort saisit le vif!</i> »	» 24
3. <i>L'appannaggio del Genevese</i>	» 40
4. <i>Considerazioni conclusive</i>	» 48
APPENDICE	» 53

2.

LA RENUNTIATIO PAPAE NELLA RIFLESSIONE GIURIDICA MEDIOEVALE (SECC. XIII-XV). IL CASO DELL'ANTIPAPA FELICE V

1. <i>Lo spazio semantico della renuntiatio</i>	» 85
2. <i>Le fasi storiche del dibattito: proposta di ricostruzione</i>	» 97
3. <i>Alle fonti della quaestio de iure</i>	» 100
4. <i>Tra scientia Dei e scientia iuris</i>	» 149

5. <i>Dalla renuntiatio alla cessio: cenni all'evoluzione della controversia durante il Grande Scisma d'Occidente</i>	»	204
6. <i>La rinuncia alla tiara dell'ultimo antipapa: Amedeo VIII di Savoia-Felice V.</i>	»	221

3.

LA RINUNCIA ALLA TIARA DI CELESTINO V:
STORIA, DIRITTO E LETTERATURA

1. <i>'Luogo del giure' di confine</i>	»	243
2. <i>Le origini</i>	»	245
3. <i>La dimensione pubblicistica del dibattito</i>	»	258
4. <i>La fonte normativa celestiniano-bonifaciana</i>	»	267
5. <i>La rinuncia celestiniana in Dante, tra viltade e umiltà</i>	»	282
6. <i>Quale eredità dalla renuntiatio papae?</i>	»	300

Finito di stampare
presso la **SASTE** s.r.l. - Stabilimento Tipografico - Cuneo
nel mese di dicembre 2009

